

ADEMPRIVIO

SOMMARIO

1. Concetto dell'ademprivio.
2. Ragione etimologica del nome - Ducange.
3. Opinioni di diversi scrittori e polemisti in proposito.
4. Etimologia creata dal Senatore Musio.
5. Ragione etimologica ricevuta dalla Corte Suprema di Sardegna.
6. Indagine sul modo di sfruttare terreni non propri nell'Isola prima dell'introduzione dei feudi dall'Aragona.
7. Il possesso del suolo nell'Isola nelle epoche Fenicia e Punica.
8. Il possesso del suolo nella dominazione Romana.
9. *Quid* del suolo pubblico? Questione agitata in proposito.
10. Indole del governo romano nella Sardegna - Opinione del Manno sul possesso del suolo.
11. Uso del suolo pubblico presso le province soggiogate da Roma - Enfiteusi - Colonie - Livelli.
12. Beni d'uso pubblico nelle leggi romane.
13. Possesso dei beni nella Sardegna - concetto popolare del medesimo.
14. Riassunto delle considerazioni relative alle epoche Punica e Romana.
15. La Sardegna alla caduta dell'Impero d'Occidente - Instaurazione dei Giudici.
16. Vicende del governo nazionale fino al Regno di Aragona.
17. Stato del Giudicato d'Arborea - Sua civiltà.
18. Statuti della Giudicessa Donna Eleonora - *Carta de Logu*.
19. Assetto della proprietà fondiaria quale risulta dal Codice, Beni privati- Beni d'uso pubblico.
20. Possesso del fondo pubblico nelle leggi anzidette.
21. I Feudi del giudicato d'Arborea.
22. Riassunto su questo periodo.
23. I diritti d'uso sotto il regime Aragoneso colla seguita estensione di feudi.
24. Patti fra Feudatari e Comunità o vassalli per la ricognizione di quei diritti, e liti in proposito fra gli utenti.
25. Concessioni privilegiate a favore di alcune città.
26. Questi usi riconosciuti e consolidati nelle Prammatiche, Indole di queste leggi.

27. Esse per questi usi confermavano antiche consuetudini, quali risultano da antichi documenti.
28. Capitoli delle Prammatiche che li sanzionano – Diritto di usare della legna – Beni intesi d'uso universale delle comunità.
29. Limiti nell'esercizio di questi usi. Modi e misura d'usarne.
30. Beni immobili classificati dalle Prammatiche rispetto a coloro cui essi appartengono. Terre *pubbliche-comuni* alle singole università-*private*.
31. Di chi la proprietà dei pascoli baronali.
32. Norme per l'uso del pascolo.
33. Ufficiali preposti all'esercizio di questi usi.
34. Privilegi per la coltura degli ulivi.
35. Massime prevalenti nell'applicazione delle Prammatiche favorevoli a questi usi e consuetudini, contro i Signori.
36. Svolgimento ulteriore della proprietà individuale. Forme assunte a tale scopo negli usi sui beni pubblici. Concessioni ed assegnazione di terreni.
37. Possesso dei terreni delle *vidazzoni*, e trasformazione in proprietà.
38. Modo e forma di possesso dei pastori – *Furriadorgius Stazzus*.
39. Indole delle *Cussorgie* – Causa ed origine delle medesime. Duplice senso di questo vocabolo.
40. Distinzione più spiccata nelle *Cussorgie* dei due domini – Proprietà eccezionale per gli alberi da frutto in alcune *Cussorgie*, distinta da quella del suolo.
41. Pretesa specialità di cussorgia nel Goceano-*Leada*. Non costituiva un assoluto dominio.
42. Differenze fra la cussorgia e l'ademprivio.
43. Alienabilità delle cussorgie – Esse erano concessioni d'indole enfiteutica e revocabili.
44. Altre specie di concessioni enfiteutiche, ereditarie, lucrative per servizio dell'agricoltura.
45. Esempio di tali enfiteusi. Redditi baronali.
46. *Stabilimenti-arrendamenti-sindacati*-Riserve – abituali nelle concessioni – Passaggio alla ulteriore legislazione.
47. La Sardegna sotto il breve governo dell'Austria.
48. Ripresa della Spagna, con quali condizioni ceduta alla dinastia Sabauda.

49. Popolazione della Sardegna in quell'epoca: tentativi di accrescerla e ostacoli.
50. Governo del Piemonte colle leggi Spagnuole-Provvedimenti economici sull'agricoltura, sull'arte pastoreccia, e sulla proprietà fondiaria.
51. Prime scosse contro il sistema feudale – Tumulti e ribellione. – Lotte fratricide per possesso di terreni.
52. Primi tentativi di riforme sul regime della proprietà – Incoaggiamenti per speciali coltivazioni.
53. Editto sulle chiudende – principali prescrizioni del medesimo – fiacchezza nella esecuzione – resistenze incontrate.
54. Altri Editti sulla proprietà fondiaria – Codice di Carlo Felice – Regime sui pascoli e sugli ademprivi.
55. Regno di Carlo Alberto – Disegno di sopprimere i feudi – Legge di soppressione non pubblicata per pressioni diplomatiche – Si segue altro sistema – Provvedimenti diversi – Ripartizione di beni comunali in Oristano – Carte Reali 1836-1837 sulle Delegazioni feudali – Si delibera il riscatto de' feudi.
56. Riparto de' beni di feudi riscattati o devoluti, resi liberi da vincoli feudali, a favore di Comuni – Condizioni per il riparto – Considerazioni sulla proprietà dei terreni ex-feudali.
57. R. Editto 18 luglio 1838 sui feudi non riscattati – Rendita pubblica data in compenso ai feudatari – fondi forniti dall'erario della Sardegna per la rendita – Emissione della medesima.
58. C. Reale 16 settembre 1838 sui chiamati alla successione feudale – altra 29 dicembre sulla esazione del contributo feudale – Istruzioni ministeriali in che senso adoprano la voce *ademprivio*.
59. C. Reale 26 febbraio 1839 che approva il Regolamento sulla *pertinenza e divisione* dei terreni – Suo spirito – Distinzione dei beni relativamente a chi li possiede – Terreni privati di proprietà *perfetta ed imperfetta* – terreni *Comunali* – terreni *demaniali ademprivili* – Proprietà novelle – *Vidazzoni* di nuova specie – Riparto dei terreni comunali e demaniali – Procedura e relativi provvedimenti.
60. Relazioni fra l'ademprivio e la proprietà, quali risultano da

questa legge – empirismo agrario dell'epoca e sue necessità – vita rurale sarda.

61. Tendenza limitatrice delle leggi posteriori sull'ademprivo – 1.° Periodo, governo assoluto – Regie patenti 1844 – Norme all'ademprivista – Effetti ed applicazione della legge – Altre Regie Patenti del 1844 e 1845 sul contratto di soccida – tolgonsi gli ademprivi ai Cagliariitani – Analoghi provvedimenti precedenti.
62. Tendenza limitatrice 2.° Periodo, governo costituzionale – Legge 15 aprile 1851 – Discussione relativa nel Senato – Opposizioni incontrate – Ripartizione superficaria dell'Isola rispetto alla possidenza – Costituzione della proprietà *perfetta* – Discussione nella Camera, Opinione di Asproni e proposte Biancheri – Entità del debito pubblico Sardo a quel tempo – Gli ademprivi non restavano soppressi – Riassunto di questo periodo.
63. Consistenza della proprietà fondiaria del Demanio, Comuni e privati, quale risultò dal censimento – Osservazioni in proposito – Quadro statistico delle principali colture in quel tempo – prevalenza dei pascoli naturali.
64. Assegnamenti di terreni fatti ai Comuni in esecuzione della C. R. 1839 fino al 1857.
65. Risultato per il Demanio dal possesso dei beni ex-feudali – Reddito e spese – Necessità di un provvedimento.
66. Tenta provvedervi il potere esecutivo – R. decreto 1854 – Difetto radicale – Suo sistema nei compensi – Osservazioni in proposito – Inefficacia del decreto.
67. 1° Progetto di legge del 1857 (Cavour) – Si enumerano gli ademprivi riconosciuti dal progetto – Titoli richiesti ai Comuni per l'ademprivo su beni demaniali e compensi proposti – Riserva su questi se l'ademprivo cadeva su beni comunali o privati – Altre disposizioni del Progetto.
68. Malcontento del pubblico per il progetto – Motivi estranei e intrinseci – errore nel credere estinto l'ademprivo del pascolo – nel chiedere il titolo dell'ademprivo all'utente – dubbi sulle difficoltà di un regolamento da emanarsi – tenuità del proposto compenso – Opinione del Ministro sulla scelta del metodo di soppressione, affrancamento od abolizione – Effetti che ripromettevansi.
69. 2° Progetto presentato il 17 febbraio 1857 (Lanza) – modi-

- ficazioni contenute sul precedente – Inesatte nozioni delle leggi Sarde – Errori dei progetti relativamente al diritto di pascolo; a quello di *cussorgia*, nel ritenere tutte le proprietà d'origine feudale; nel negare le proprietà già riconosciute da leggi precedenti, nel modo, forma e misura dei compensi – Osservazioni della Società Agraria di Cagliari e sue conclusioni.
70. Schema del progetto emendato dalla Commissione parlamentare – sua ripartizione – Errori del Catasto Sardo ed utilità delle suggerite rettifiche – Regime suggerito per le *cussorgie*, compensi relativi – Distinzione degli ademprivi, *maggiori* e *minori* – Quali usi comprendansi nei primi – Quali nei *minori* – Compenso assegnato per le *vidazzoni*, pascoli, diritto di legna – Possesso d'ademprivo a più Comuni – Osservazioni su questa parte del progetto – Disposizioni speciali del medesimo – Questioni toccate dalla relazione – Principi fondamentali che la riassumono – Motivi per cui il progetto non è stato discusso.
71. Condizioni del Parlamento alla sua riapertura – Si ripresenta il progetto di Legge – Modificazioni introdotte – Relazione della Commissione alla Camera – Enumerazione dei diversi ademprivi – Disposizioni introdotte dalla Commissione – Sul modo di apprezzamento delle *cussorgie* – Dissensi in seno alla Commissione.
72. Discussione generale del progetto – La questione pregiudiziale, sollevata dal commissario regio, è ritirata – Nuova definizione degli ademprivi – Si contesta la proprietà dei terreni alla Sardegna – La propugna l'on. Sineo – Vi si oppone il Governo – Considerazioni in proposito – Si contesta che i comuni sardi avessero pagato il riscatto – Opinioni del dep. Fara – Considerazioni del dep. Nichelini – Combatte il progetto Sineo sui *buoni* ipotecari – Concetto dei dep. Montagnini e Niel – Fatti adottati dall'on. Mastio – Emendamento Fara appoggiato dall'on. Castagnola – Opposizione del Commissario Regio – Sostiene l'ademprivo come una servitù – Emendamento Cotta-Remosino, combattuto dal Ministro delle Finanze – Emendamento dell'on. Spano.
73. Discussione della Camera sugli articoli del progetto – Questioni relative alle *cussorgie* – Opinioni del Commissario

- Regio e del dep. Falqui Pes – Limite nei compensi, proposto dal Governo – Vi si oppone l'on. G. di Cavour – La Camera approva l'articolo – Discussione relativa all'uso dei beni nei comuni – Parole del Commissario Regio – Temperamento adottato dalla Camera – Proposta del dep. Capriolo per esimere dall'imposta i terreni assegnati – Opposizione del Governo – Approvazione dell'intero progetto.
74. Il progetto davanti il Senato – Petizioni al medesimo – Come l'Ufficio del Senato caratterizza gli ademprivi – Questione preliminare del Senatore Musio – Questione costituzionale sollevata dal Senatore Sclopis – Il Senato non le ammette.
75. Discorso Massa Saluzzo sul merito – Nega la proprietà dei beni nei comuni – Statistica del patrimonio fondiario in Sardegna – Sue conclusioni – Discorso del Commissario Regio – Replica del Senatore Musio – Art. 1.° del progetto – Discutesi il 2.° art. – Questioni intorno al titolo per chiedere compenso – Modificazioni del Senato – Discussione sull'art. 3.° – Misura del compenso – Emendamento Musio respinto – Interruzione della discussione per la guerra all'Austria.
76. Timori in Sardegna che una legge sugli ademprivi fosse pubblicata dal Governo nel tempo dei pieni poteri. – Prima idea d'una ferrovia nell'Isola – Compagnia Anglo-Italiana per le Ferrovie Sarde – Presentazione di nuovi progetti al Parlamento.
77. Progetto di Legge, 15 luglio 1862 alla Camera – Concessione di terreni alla Compagnia Semenza – Suoi obblighi in proposito – Norme per procedere allo scorporo degli ademprivi concessi, e per il riparto fra i comuni dei beni assegnati.
78. Progetto di Legge, 30 luglio 1862 per sopprimere gli ademprivi presentato al Senato – Sistema liberale che lo informa – Riconosce la proprietà dei beni a favore dei comuni – introduce gli arbitramenti – Modo come assegnare i compensi – Termini – Riduzione ed esenzione di tasse – Leggi per i beni comunali – Opinioni del Ministro sui fattori della ricchezza agraria.
79. Relazione alla Camera del progetto di Legge per concessione delle Ferrovie Sarde – Modificazioni al progetto

- governativo sul governo dei boschi da cedere – Togliessi il riparto del valore in beni ceduti fra i Comuni – Fa riserve sulla proprietà dei beni stessi – Accetta la soluzione della questione come temperamento economico equitativo.
80. Discussione del progetto nella Camera – Si oppongono Sineo e G. di Cavour – Controprogetto Sineo respinto – Il Ministro dei Lavori Pubblici e il relatore difendono il progetto, che resta approvato.
81. Il progetto davanti il Senato – Dubbi dell'ufficio centrale sulla disponibilità dei terreni innanzi della Legge di abolizione – Riunioni delle due Commissioni del Senato – Opposizione Riva nella discussione – Dichiarazioni di G. Semenza concessionario delle ferrovie – Insistenza degli oppositori – Discorsi Serra, Siotto e del Relatore, con considerazioni giuridiche in difesa del progetto – Discussione in merito – Legge sulle ferrovie 4 gennaio 1863.
82. Operazioni necessarie per la detta legge – R. Decreto 25 febbraio 1864, per lo scorporo degli ademprivili – Operazioni preliminari allo scorporo – Modo con cui furono eseguite ed effettuate le medesime.
83. Operazioni cui procedesi per la divisione, ed assegnazione dei lotti alla Compagnia delle ferrovie – Modo di esecuzione di queste operazioni – Intervento delle Deputazioni Provinciali per deficienza od esuberanza di beni assegnati – Modi con cui si procedette praticamente all'esecuzione, ed effetti risentitine.
84. Lento procedere per la legge sull'abolizione degli ademprivi – Si presenta finalmente la relazione al Senato – Quale l'oggetto precipuo della Legge – Abolizione degli usi ademprivili e pene – Condizioni nella cessione di beni ai comuni – Obbligo di dare il compenso.
85. Condizioni e termine perentorio per chiederlo – Modo di ottenerlo – Giudizio d'arbitri – come e da chi nominati – Effetti del giudizio – Caso di appellabilità dal lodo – Decreto legislativo per la esecuzione della Legge.
86. Carattere di questo progetto in confronto coi precedenti – Radicali mutazioni introdotte dal Senato – I terreni supposti demaniali, e *donati* ai comuni – obbligo ai medesimi di venderli – Antinomia fra il progetto e la legge comunale – Altre considerazioni in proposito.

87. Opinione della Commissione della Camera sul progetto – Dichiarazioni colle quali lo accompagna come norme per l'esecuzione – Ritiene salvi i diritti acquisiti sulla proprietà dei terreni – Suggerimenti della medesima sui modi d'arbitramento e sulla vendita dei terreni – Opinione ed ordine del giorno Salaris – ordini del giorno Sineo e Pepoli – Accolti il primo e l'ultimo, dalla Camera – Votazione della Legge.
88. Legge 25 aprile e Regolamento 26 luglio 1865 – Prescrizioni più importanti del medesimo – Brevi considerazioni in proposito.
89. Effetti della soppressione degli ademprivi rispetto alla compagnia delle ferrovie, ai comuni, al Demanio dello Stato.
90. Proposito della compagnia di utilizzare i terreni – Valore dei medesimi – Ostacoli incontrati nell'amministrazione dello Stato, nelle liti – Abbandono dei terreni e liti col Governo – Convenzioni ulteriori per retrocedere i beni ademprivili – Legge 21 agosto 1870.
91. Effetti della soppressione rispetto ai comuni ed ai privati – Proroga al termine delle domande di compenso per gli ademprivi e cussorgie – R. decreto 8 novembre 1865 – Legge 15 marzo 1866 – R. decreti 25 luglio 1867, 29 ottobre 1868, sulle spese di riparto.
92. Progetto di Legge per proroga ai comuni del termine di vendere i beni ex-ademprivili – Si toglie la caducità dei comuni e la devoluzione a favore del Demanio – Legge 18 agosto 1870.
93. Altre disposizioni di questa legge – Testo degli articoli 4° e 5° – Espropriazione forzata dei poderi entrostanti ai terreni ademprivili.
94. Esame critico di queste disposizioni e dei motivi che le determinarono – Raffronto fra le medesime e quelle delle legge e regolamento 1865.
95. Analoghe prescrizioni più eque nella precedente legislazione sarda – Calcolo sui lucri e danni che derivano dalla disposizione della legge 1870.
96. Esercizio dell'azione di rivendica sul prezzo – Testo oscuro della legge stessa.
97. Azione in regresso per i minorenni e corpi amministrati – Dubbi in proposito.

98. Mezzi più equi coi quali si sarebbe raggiunto lo stesso scopo – Motivi per cui non si agì in tempo dai proprietari.
99. La legge suddetta nella sua applicazione ed effetti che ne derivarono.
100. Altre disposizioni dell'art. 4° della legge sul termine per appellare dal giudizio degli arbitri.
101. Difficoltà di venderli i beni comunali ademprivili – Proroga di termini – Leggi 3 giugno 1875 – 26 dicembre 1877 – Progetto di proroga 1° giugno 1880, presentato alla Camera.
102. La commissione respinge l'idea di modificare l'art. 4° della legge 1870 – Motivi – Modifica il progetto del Ministero restituendo ai comuni la facoltà di vendere.
103. Altre modificazioni proposte dal Senato – Termine prefisso alla Deputazione Provinciale per vendere i beni suddetti – Devoluzione allo Stato di vendere a favore dei comuni, accolta dalla commissione della Camera; non votato per proroga della Sessione – Stato attuale sulla facoltà di vendere quei beni comunali – Cifre relative allo scorporo e riparto per i comuni.
104. Effetti della soppressione degli ademprivi per il Demanio – Sua amministrazione precedente – Legge del 1852 lo assoggetta alle imposte provinciali e comunali – Legge 27 novembre 1852.
105. Facilitazioni alle alienazioni da questa legge – Condizioni per fruirne – Modo di vendite – Dilazioni per soddisfare gli obblighi di assegnazioni precedenti – Facoltà di redimere canoni e rendite – Ristretti effetti di questa legge.
106. Tentata colonizzazione di terreni Demaniali dalla compagnia di Palmas, 1854-56 – Scopi e mezzi che proponevasi.
107. Legge per la vendita di terreni demaniali 29 giugno 1873 – Modificazioni al regolamento dei boschi di proprietà privata – Stato dei beni demaniali venduti.
108. Riassunto del processo storico degli usi e diritti ademprivili in Sardegna – *fatto e diritto* relativo.
109. *Fatto* non nuovo nella storia – usi civici in diverse provincie d'Italia.
110. Degli usi analoghi presso diverse nazioni.
111. Ragione economica di questi usi per la produzione della ricchezza e partecipazione alla medesima.

112. Carattere giuridico di questi usi in Sardegna – essi non costituiscono una *proprietà* – non una servitù *personale* o *reale* – non sono un *usufrutto* – come devono essere, caratterizzati.
113. Come tendano essi a sparire nella vita economica dei popoli – processo di trasformazione spontaneo e successivo – mezzi *pacifici* o *violenti* di accelerarlo.
114. Primo modo: svolgimento dell'industria e della libertà industriale; progresso relativo nell'agricoltura, aumento dei valori cambiati e svolgimento della pubblica ricchezza.
115. Altro modo: la forza e la legge.
116. Richiamo al processo adoperato nell'isola per la soppressione di questi usi non sorretti da mezzi analoghi – sussistono come *fatto*.
117. Ostacoli diversi nell'isola ad una diversa soluzione – tendenza dell'agricoltura estensiva – bisogni della Finanza.
118. Stato e condizione attuale della produzione agraria e della proprietà – mezzi coi quali aiutarne lo svolgimento e render benefica la soppressione degli ademprivi.

Appendice

1. È un vocabolo di cui non si sa con molta ragione precisare né l'origine, né il valore etimologico. In Sardegna così appellavasi il complesso dei diritti, competenti agli abitatori dei villaggi, poi Comuni, di usare del terreno, delle foreste o selve, o pascoli, e di analoghi mezzi di produzione pastoreccia od agraria, della grande massa dei beni appartenenti forse in diritto al dominio eminente dell'imperante, ma nel fatto sfruttati dalle collettività degli abitatori nella relativa giurisdizione loro territoriale.

Argomento arduo ed importante nella legislazione, e più nella giurisprudenza antica isolana, andò perdendo sempre più colla civiltà il terreno di fronte alla proprietà come è costituita ai tempi nostri; e dopo la generazione vivente resterà monumento e ricordo della storia giuridico-economica, atto a dimostrare la forma, il modo che qui ha potuto assumere il possesso del suolo quale strumento di produzione nella sua successiva evoluzione storica, fino a costituirsi coi caratteri che lo contraddistinguono nelle leggi delle civili nazione ai tempi nostri, individuale, perfetto e perciò perpetuo e trasmissibile, com'è appunto la proprietà fondiaria codificata in Europa.

E come codesta proprietà nel successivo suo svolgimento, dal semplice e più o meno durevole uso fino allo stadio attuale nell'isola, assume veste varia, e si piega nel tempo feudale alle esigenze del feudo, l'ademprivo ha in Sardegna la sua storia intrecciata alla feudale, sebbene non ne derivi e l'abbia anteceduto; ha la sua legislazione quale una branca della feudale, ha la sua giurisprudenza quale espressione della resistenza del lavoro libero contro la gleba, nella lotta viva, pertinace, sostenuta contro il barone, o chi lo surrogava; diventando così codesto *uso d'una cosa che non era propria, l'ubi consistam*, sul quale il lavoro produsse il capitale, e l'uno e l'altro costituirono poi lentamente, contro gli sforzi del feudo, la proprietà privata, che, sorretta dalla podestà regia, servì dopo a combattere lo stesso feudo ed a costituire lo stato moderno.

Laonde né il concetto generico, né il processo storico dell'ademprivo ponno dirsi esclusivi della Sardegna: dovunque la proprietà fondiaria ha subito analoghe fasi: nostro solamente è il nome col quale si è qui appellato quell'*uso*: nostre la legislazione e la giurisprudenza che lo ressero: nostri finalmente il modo e l'e-

spediente con cui, volutisi maturi i tempi alla sua esistenza, è caduto non già, ma fu soppresso.

E di tutto ciò andremo occupandoci. Importa però anzitutto farci ragione della etimologia del nome.

2. Nel Ducange alla voce *Ademprivi* si legge: “*Ademprum, vel Ademprivum Caesar Nostradamus in hist. Provinc. Pag. 398 ait esse jus quoddam a Comitibus Provinciae subditis suis impositum ad expensas faciendas pro maritando seu nuptui collocandis filiabus et pro expeditionibus Hierosolimitanis subeundis, et pro terris acquirendis, quo casu eadem esset vis vocabuli ac Auxilii, de quo suo loco. Sed videtur haec vox non solius Provinciae terminis circumscripta, cum in Ocitania atque adeo in Hispania etiam adempra nota fuerint, sumique ut plurimum pro quavis praestatione videantur*”. Char. Raymundi de Terme in Tabulario Carcasson fol. 69. – “*Nullum jus, vel dominium habeo, neque jurisdictionem aliquam, nec ADEMBRUM, nec habere debui in toto castro*”. Alia pro castro Moissacensi in Regesto Tolosano fol. 19 et 20. – “*Retinuerunt in super quod Consules pro tempore constituti non sint immunes accollatione; quin conferant in quaestis et ADEMPRIS factis communitati villae per D. Comitem*”. Alia Charta an. 1231. ib. fol. 68: “*Venationes, feuda et allodia expletiva, et ADEMPRIVA oblias et donationes*”. Alia Petri Regis Arag. An. 1212: “*Cum servitiis usaticis, et aliis omnibus ADEMPRIVIS*”. Curia Generalis Borcinon. Sub Petro II Reg. Arag. Anno 1283, c. 45. “*ADEMPRIVA lignorum, pascuorum et aquarum castrorum fiant prout est antiquitus firi consuetum... Nam, egli segue, ejusmodi vocabuli ab ademptis rebus originem recte, ut opinor, accersit Dion. Salvaingus in tract. De Jurib. Domin. Cap. 40*”.

Abbiamo voluto riportare quasi per intiero l'articolo del Ducange perché il lettore fosse edotto per se stesso come questa voce del latino barbaro, nella sua origine potendo essere tratta da *adempre*, significasse una passività, un tributo, un onere verso quello cui s'imponeva, un vantaggio, un aiuto, un *auxilio* verso coloro a cui favore era imposto; in Spagna avesse specialmente il significato di *prestazione*: “*nullum jus, nec dominium habes, nec jurisdictionem, nec ademprum, nec habere debui*”: nel 1212 fosse adoperata nel linguaggio ufficiale di Barcellona per esprimere... *Servitiis usaticis* et aliis omnibus *ademprivis*; come finalmente nel linguaggio ufficiale aragonese del 1283 significhi un diritto d'uso “*ademprivia lignorum, pascuorum, castrorum fiant prout est anti-*

quitas fieri consuetum” le quali parole ci mostrano come, se il vocabolo era del secolo, gli usi erano antichi. Quindi quel termine poteva considerarsi quale un vantaggio od un onere; attivo, per chi ne profittava, passivo per colui che prestavalo.

Ci si perdoni in verità se ci siamo dilungati alquanto in questa ricerca, perocché ci pare che il Ducange sia affatto affatto innocente; nei brani riferiti nel suo Dizionario, dei contorcimenti che studiosi, forse alquanto appassionati della polemica e coll'intento di stabilire una tesi, gli hanno fatto fare sulla etimologia di questo vocabolo.

3. E detto questo, riferiamo senz'altro alcune opinioni sulla ragione stessa etimologica soggetta alle nostre indagini.

In un Discorso mai detto, ma scritto dal barone D. Melis sugli ademprivi, si opina che la voce potrebbesi far discendere “dall'antica prosapia della voce latina *privus* che è lo stesso che *singulus et individuus*, onde i giureconsulti derivano la parola *privilegium*; e *ademprivia* sarebbero i diritti esclusivi dei singoli vassalli. Potrebbesi dargli anche un'origine gallica. *Empleia* presso Ducange dalla parola francese *emploi*, significa *jus utendi, fruendi*, cioè *usufrutto*”¹. Cosicché ademprivio avrebbe dovuto esprimere *l'usufrutto dei singoli*, l'usufrutto individuale, nella comunità.

G. Siotto Pintor, in un opuscolo di polemica contro il Discorso suddetto, non accetta quella spiegazione della voce ademprivio: si fonda sulla etimologia segnata dal Ducange facendone sinonimo di *Domanda*, volendo che nella primitiva sua origine significasse *domanda* dei vassalli ai feudatari – ciò che per altro è poco esatto – i quali la secondavano coi così detti “Capitoli di grazia” “Tanto è lungi, egli soggiunge, che dalla etimologia di quel nome si tragga argomento di dominio a pro dei comuni”².

Quindi, mentre per il Melis la ragione etimologica significherebbe un diritto privilegiato *utendi fruendi*, per il Siotto è limitato ad una domanda di concessione graziosa.

4. Il Senatore Musio nelle sue Note sul progetto di legge abolitiva degli ademprivi scrive: “Lungo molti anni ho usato ed ho visto il Foro e la curia locale usare sempre in questo senso (in

¹ Discorso del deputato barone Melis sui *Diritti di Proprietà territoriale della Sardegna*. Torino, Tip. Eredi Botta, 1858.

² Del Discorso del deputato barone Melis, *Confutazione* per Giov. Siotto-Pintor, Cagliari, Tip. Di A. Timon.

quello di diritti necessari alla sussistenza individuale) la parola *ademprivio*; ne ho pure sempre inutilmente cercato un'etimologia che ne adeguasse la sostanza; e scontento di ogni altra me ne formai una propria; obbligato da un certo bisogno di meglio chiarire a me stesso il senso di una parola che dovea scrivere e proferrare ogni giorno. Mi parve quindi verosimile che l'*ademprivium* fosse una parola composta di queste tre *ad rem privium*: intesi la parola *privium* come s'intende in *privilegio*, quindi come significanti singolo od individuo; in questo senso coincideva il suo effetto legale e l'uso del Foro; e siccome in ultimo la Carta Reale venne a coincidere nel medesimo senso, perciò anche oggi la parola eccita in me l'idea di un diritto d'origine feudale riguardante il bisogno o la cosa dei singoli, e ciò sia *uti singuli* sia *uti universi*, appunto come viene applicata dal Regolamento nelle relative sue prescrizioni. Il feudo a termini delle Regie Prammatiche³ o meglio secondo il loro spirito e la consentanea giurisprudenza, si aveva come diviso in due parti, una racchiudente il superfluo, ed era il demanio, che il feudatario poteva affittare a' forasteri, data sempre la preferenza ai naturali; l'altra racchiudente tutto il necessario ai naturali, ed era questa la parte che rimaneva *ad rem privium*. In altre parole latine, anche dei bei tempi, se ne trovano congiunte due o tre per formarne una sola, come in *quapropter* in *quamobrem*. Nella parola *ad rem privium* può essere avvenuto lo stesso, tolta sola di mezzo l'*r* di *rem*, che rendeva troppo dura e troppo difficile a pronunciare la parola risultante dalla unificazione. Del resto poco importa che questa sia o non sia la verità etimologica, giacché ed a chi applica ed a chi compone la legge, basta che questa sia la verità di diritto e di fatto espressa dalla parola *ademprivium*.

5. In una magistrale sentenza della corte suprema degli antichi Stati Sardi, presieduta dallo illustre barone Manno, e relatore il dottissimo magistrato sardo comm. St. Caboni, dopo avere specializzati i caratteri di codesti diritti costituenti l'*ademprivio*, si legge "che piacque denominare *ademprivi*, o come negli ultimi tempi promiscuamente si disse *ademplivi*, amando alcuni ritenere la prima dizione o parola, che trovasi già registrata tra i vocaboli della bassa latinità del Ducange, e che meglio ricorda il suo

³ Regie prammatiche tit. 42. capo 4. e commentario relativo.

passaggio in Sardegna con la dominazione spagnuola, tanto che in un dispaccio vice-regio del 1770, relativo ai territori e canoni della Nurra, recisamente si chiama parola valenziana; ed altri preferendo invece la seconda, come quella che suona ad orecchi italiani men dura, e che più si approssima alla radice latina, *ab adimplendis vitae usibus et necessitatibus*: idea che in quest'argomento è connessa, o meglio complessa coll'altra di *complementa*, o *complementum dotis*...⁴. Cosicché sarebbe lecito arguire da questo concetto che l'ademprivio, anziché il diritto soggettivamente considerato rispetto agli utenti, fosse invece il patrimonio o fondo, tenuto dalla comunità, oggetto dell'esercizio di quegli usi necessari al soddisfacimento dei bisogni nei comunisti utenti.

Coteste varie disquisizioni sulla etimologia del vocabolo, se non lasciano indagare la ragione vera, indubbia, per cui fu così adoperato, e tanto più il preciso tempo in cui sia apparso nelle consuetudini o nelle leggi, concordano in certo modo però nel ritenere dovesse esprimere un modo speciale di usare delle forze produttrici di un suolo non individualmente appropriato, si da renderlo abile alle necessità della umana esistenza.

Ma meglio che rintracciare con discussioni filologiche l'origine del nome, importa conoscere ciò che lo ademprivio nel suo aspetto giuridico ed economico comprendesse, e quanto siasi, sotto qualsivoglia vocabolo od espressione, manifestato nella legislazione dell'isola, e specialmente se debba dirsi una importazione esclusivamente feudale.

6. E innanzi tutto di questo.

Pare oramai accertato che prima ancora dell'esistenza dei feudi importati dalla dominazione Aragonese, e preesistenti, fosse nelle costumanze rurali degli isolani all'evo medio la facoltà di usare del suolo pubblico posto entro una limitata periferia appartenente ad una determinata collettività, per sfruttarlo nel modo il più consentaneo all'industria agraria del tempo, o depascendovi le numerose mandrie vaganti, ovine, vaccine, equine; ovvero traendone, in una civiltà più inoltrata, cereali da prima, e poi anche civaie mediante la coltivazione sia pure imperfetta, profittando però

⁴ Sentenza 10 gennaio 1862, causa Finanze-Oniferi Comune, V. *Giurispr. Ital.* XIV. 1862 p. 1. pag. 52.

delle notevoli risorse offerte ad ogni nuova coltivazione dalla vigoria della terra vergine.

Né all'uso del suolo per il pascolo o per la coltivazione annuale doveansi limitare, né in fatto limitaronsi dopo quelle antiche consuetudini, che vedonsi invece estese a svariati bisogni della vita pastoreccia od agricola, avendosi avuto facoltà di tagliar legna per ardere, per utensili agrari, per arnesi anco domestici, per costruzione; come altresì in certi siti essendosi potuto estrarre pietre o sabbia, cuocere calce etc. Infine, da questa massa di beni gli utenti pare traessero mezzi di produzione e di sussistenza, da prima come pastori, poscia come agricoltori. Da quando tutto ciò?

È una domanda che ha posto in tortura la mente dei pubblicisti e studiosi delle cose sarde, senza averne potuto rintracciare finora un documento certo; si che sia d'uopo supporre anziché precisare il modo od il tempo in cui questi usi si sono fondati ed hanno preso posto nel diritto pubblico interno dell'Isola.

Nessuna delle storie sarde se ne è specialmente occupata: nessuna cronaca ne ha traccia, perocché mentre le une e le altre, qui come altrove, ci tramandarono narrati gli avvenimenti del come gli uomini si uccisero o per le intestine discordie, o respingendo avidi invasori, poche fermaronsi a precisare il modo e i mezzi coi quali coloro che guerreggiavano potevano vivere.

In difetto pertanto di documenti precisi, uopo è che ricorriamo alle induzioni a fine di avere sufficienti criteri da discernere come questi usi siano sorti, siansi estesi, passassero nella consuetudine, fino a vederli codificati; uopo è che da noi succintamente e a grandi tratti si accenni più che si narri delle vicende subite in Sardegna nel possesso del suolo davanti le diverse invasioni straniere, ed i brevi intervalli del suo governo nazionale.

7. A parte le invasioni più remote, le antiche che lasciarono nell'Isola tracce più permanenti, furono la punica e la romana.

Divenuta provincia di Cartagine la Sardegna fin dal 509 av. C.⁵, l'occupazione straniera limitossi alle parti piane ed al litorale, specie occidentale. Le razze indigene ed i primi coloni ritirati nell'interno mantennero la primitiva indomita fierezza, quella

⁵ *Appendice alla raccolta delle Pergamene d'Arborea, illustrate da A. Martini - Cagliari, Tip. Timon, 1865.*

che veramente mai smisero, neppure durante la successiva occupazione romana. Ma è logicamente da supporre che, frequentata la Sardegna ed abitata da prima da Fenici, i quali popolarono di colonie molte delle coste occidentali del Mediterraneo, e dei quali restano ancora qua tracce indelebili nei monumenti, nelle iscrizioni, nei sepolcri, dovesse essere già, specie per le popolazioni litoranee, in un relativo stato di civiltà, a cognizione di alcune industrie, ed in particolare dell'agricoltura. Si sa che i Fenici né opprimevano, né spogliavano le loro colonie, dando alle medesime tutta la libertà di reggersi e governarsi, traendone solamente per traffico, e mercé il baratto, i prodotti da esportarne altrove, richiesti da un popolo attivo e trafficante⁶.

Non è improbabile quindi che la Sardegna debba loro la prima traccia dei lavori minerari, dappoiché i Fenici fecero un grandissimo traffico di metalli⁷, e debba pure ad essi la coltura della vite, poiché il vino era per loro un importante ramo di speculazione e di traffico. Ciò osserviamo, perché una coltura lunga, d'una certa intelligenza e pazienza, come richiede la vite, è da supporre siasi dovuta operare su d'un suolo non comune, ma occupato esclusivamente e proprio.

I cartaginesi dovettero quindi trovare un popolo già abituato a coltivare il proprio terreno, quanto meno per la coltura dei prodotti cui può essere favorevole l'esposizione ed il clima abbastanza meridionali.

Essi avevano grande gelosia che la Sardegna non trafficasse con altri. Nel secondo trattato di pace con Roma, riferisce Polibio, era stipulato: "In Sardegna ed in Libia nessun Romano può trafficare, né fondare colonie, od entrare in alcun porto, salvo che per far provviste o riparare la sua nave. Se vi è gettato dalla tempesta deve ripartirne dopo cinque giorni"⁸.

Cartagine non prediligeva la guerra: questa era per essa un mezzo, non uno scopo. Ottenuto pertanto il possesso dell'Isola, ed assicuratosene l'esclusivo traffico, non doveva curarsi d'averne il possesso materiale del suolo; di fatto non tentò o persistette nel

⁶ Scherer, *Storia del Comm. di tutte le nazioni*, p. 1, 3.

⁷ Oggi si hanno di ciò tradizioni certe nel Codice cartaceo illustrato dal Martini, checché siasi voluto dire sulla autenticità di questo documento (V. *op. cit.* pag. 42,57).

⁸ Id. IV. Polibio lib. 3, n. 24.

debellare i diversi popoli dell'interno. Non è ad una razza e ad un governo siffatto cui si possa attribuire la volontà del dominio e della proprietà di disporre dei terreni della Sardegna. Ne occupò i piani e le marine colonizzando, creando Solci ed altri finitimi centri importanti, munendo Cagliari: ma non si può chiedere a quel governo, tenuto nelle città Sarde coi suffetti e quindi colle forme oligarchiche più che democratiche della metropoli, che questa volesse disporre, come di una cosa propria, del suolo delle sue colonie.

Si vuole che i Cartaginesi avessero qui fatto estirpare tutti gli alberi fruttiferi e le viti, ed avessero vietato ai sardi di mai più coltivarne, notizia tratta dal preteso libro *de mirabilibus auscultationibus* di Aristotile: ma assennatamente il dotto illustratore dei codici sardi, Pietro Martini, osservava al lume del criterio storico che “sarebbe stato fuori dell'ordine naturale delle cose umane che Cartagine, dopo avere conquistato la Sardegna per sfruttarne le ricchezze naturali, cercasse impoverirla e soffocarvi quell'industria agraria, donde poteva trarne sommo giovamento”; e dopo analoghe considerazioni soggiunge: “Ora tanto più credo di potersi conciliare l'anzidetta memoria col criterio storico, in quanto che alla tradizione riportata dal poeta (cioè il ritmo da lui illustrato) è dato di aggiungere il giudizio di Heren”.

“Io non so come spiegare, egli scriveva, questa tradizione. Si trattava forse di un mezzo impiegato per sottomettere gli abitatori delle caverne pigliandoli a fame?”

“Ma l'editore più recente di Aristotile, Bekman, ha già dimostrato che siffatta tradizione non si fonda sopra alcun dato positivo, motivo per cui mi sembra inutile di rigettarla nuovamente”⁹.

8. Succede alla Punica la dominazione Romana, e le lotte e resistenze incessanti, che stremano la Sardegna di gente, e rendono sempre più la popolazione rada e la campagna deserta di abitatori.

Che intanto potesse esistere e di fatto fosse la proprietà privata riconosciuta, non nasce dubbio sia per effetto delle disposizioni

⁹ V. pure Manno, *Stor. Sard.* Ediz. 1. L. 1. – Uguale opinione ed analoga è chiarita dal Mommsen dicendo:

“... Per uguali motivi stanziaronsi i Cartaginesi sin dallo scorcio del 2° secolo di Roma in Sardegna che *amministrarono, o piuttosto utilizzarono* come avevano fatto della Libia”.

del giure romano, sia per le tradizioni storiche. Eranvi terre coltivate che somministravano il grano ad acquietare le plebi nella sede precipua del popolo conquistatore; ma se queste coltivazioni estese poteano farsi in terreni di una proprietà equivoca, indubbio è che fosservi allato e vigne e campi e pomari coltivati e propri. Sappiamo, ad esempio fra altri, che Sarra da Plubio (oggi Plaghe), duce d'insorti sardi contro i dominatori Romani (anno di R. 579) ebbe messi in confisca i propri beni: egli stesso periva combattendo entro una vigna del cognato Nervio di Trevine che lo tradiva, restandone in compenso entro quello stesso predio ucciso¹⁰.

Ciò senza por mente che incontestata deve ritenersi l'esistenza della privata proprietà nei conquistatori, i quali appunto vi possedeano ricche ed opulente ville, fornite di numerosi schiavi, e da uno di essi nasceva presso la ricca Nora il poeta Tigellio di cui, con mal repressa invidia, fa spesso cenno Orazio nei suoi divini carmi¹¹.

E questo stesso Tigellio, liberto di Ermogene, possedea beni e ricche ville; come agiato narrasi fosse pur il letterato Marco Tauro d'Usellus, se dobbiam credere al cronista Sertonio, nato verso il 48 dell'era volgare, il quale vivendo presso la città di Solci "... *administrationi sui patrimonii operam dedit: nam ... habebat etiam multa rura vineas, et bestias contra dictam civitatem*".

Il Martini, dotto illustratore di antichi documenti relativi all'Isola, così riassume le condizioni economiche dell'epoca, traendole da una cronaca antica di Severino.

"Enumerava Severino la copia del bestiame in buoi, pecore, capre, porci, ma soggiungeva, poco frutto rimanerne ai miseri pastori e proprietari, dopoché la massima parte di tali prodotti si esportava a Roma per satollare quelle fameliche plebi; e spesso il bestiame mancava di alimento, per difetto di pascoli, che *si appropriava il fisco*".

Lo stesso ripeteva degli altri animali, come a dire dei cavalli, che, quanto più erano atti agli usi guerreschi, tanto più servivano all'utilità dei Romani che a quello dei loro padroni. Tutto ciò conforta l'opinione del Manno, che la Sardegna soggiacesse a

¹⁰ Martini, *op. cit.* pag. 77.

¹¹ Manno, *Storia*. L. 4.

diritti di pascolo ed a prestazioni sul bestiame anche in natura, da lui emessa con acuta induzione storica, benché mancasse d'un diretto documento.

“Accennava ai prodotti della feconda terra e precipuamente all'abbondanza del frumento; ed anche a questo proposito usciva in lamenti. Appena bastava, egli disse, alle necessità dei sardi agricoltori; perocché a titolo di decime e di seconde decime e per ragione di altre gravanze, ne andava a Roma ad empirne i granai ad uso di quelle plebi.

“Parlando poi della coltivazione delle viti, la mostrava fiorente ai tempi dei Cartaginesi, ma in totale rovina sotto i Romani; per motivo delle vessazioni dei pubblici ufficiali e delle estorsioni dei pubblicani, spinte a tale che i proprietari delle vigne, come non recanti utilità, presero a distruggerle. Per lo che i vini erano cotanto scarsi nell'isola che i sardi depauperati, se volevano farne uso quotidiano, doveano fargli importare dall'Italia”.

Lo stesso avveniva degli olivi e dei mandorli¹².

9. Ma intanto, la proprietà del suolo, specie della parte non occupata a titolo di privata proprietà, ovvero stata abbandonata, a chi apparteneva?

Poteano i sardi fin d'allora trarre profitto della massa di beni costituenti il grande patrimonio pubblico, di quelle estensioni incolte, tanto più vaste, quanto più le guerre, le insurrezioni, le vessazioni dei dominatori andavano mietendo vite e diradando le sarde popolazioni?

L'uso non solo, ma il *diritto* ad usare in natura dei frutti spontanei della terra indivisa, sussisteva fin d'allora nei sardi?

Ecco la questione, agitata, calorosamente discussa negli ultimi tempi da scrittori, polemisti, uomini politici nella stampa, nei diari, nel parlamento: ove si è combattuto con vigoria ed ingegno non comuni, apportandovi argomenti d'induzione storica, ma nessun documento preciso. Converrà ancora presumere quel che si fosse, privi di certezza assoluta per quello che era, o dovesse essere.

10. Ed anzitutto nessun dubbio che la Sardegna, dopo cinque anni di lotta, cogli onori del trionfo a Tito Manlio Torquato, diventasse una Provincia di Roma, retta da un Pretore “Capta

¹² Martini, *op. cit.* pag. 102.

deinde Sardinia, mox Sicilia ... totidem Praetores, quot Provinciae in dictione venerant, creati sunt (fr. 2, § 32 tit. 2, 1 1 Dig. *de orig. jur.*). Ribellossi, e si sa che offriva una pessima merce di schiavi, indomiti, feroci per la perdita libertà, donde forse i *Sardi venales*, cattiva mercanzia da vendere, come dice il Manno¹³.

Soggetta al *jus provinciale*, lo storico Sardo vuole che perciò i fondi fossero soggetti alle leggi fiscali del pascolo, e se ne ha una prova nella fatta citazione del Severino (n. 8); opina che la prestazione in natura sotto gli imperatori, dopo che i pascoli furono incamerati alla *provincia*, e per essi le entrate, mutasse forma, e si pagasse in danaro; vuole che concessioni di terreno fossero state fatte ai privati che fornissero all'Imperatore cavalli da guerra¹⁴. Carlo Baudi di Vesme e Spirito Fossati in uno studio pregevole, specie per il tempo in cui fu fatto, prima dei molteplici studi della dotta Germania, indussero e sistematicamente esposero il regime della proprietà in Italia durante l'impero¹⁵; e ci narrano essi come Roma conquistatrice disponesse del suolo dei popoli vinti quando in seguito alle avanie delle guerre veniva spesso disertato dai primi possessori.

11. Ci è perciò noto, come pure risulta dai Codici e dagli scrittori del tempo, specie di cose agrarie, che volendosi trarre partito dai terreni dei popoli conquistati, se ne concedessero a privati, mercé immunità di tributi per un decennio; che si fece pur ricorso ad una nuova forma di possesso, allo istituto dell'enfiteusi pubblica, col quale cedevasi per lunghissimo tempo od in perpetuo il terreno tolto a' nemici, o abbandonato, mercé un annuo canone, spezzando in due il vincolo giuridico del dominio che legava il suolo al possessore, cioè nel *diritto*, e nell'*utile*; al quale istituto si aggiunse dopo l'enfiteusi privata, ritenuta quale locazione a lungo termine, trasformata da patti aggiunti *incontinenti*; sappiamo che fu introdotto un altro contratto, il colonico, col quale i coltivatori, posti in uno stato intermedio fra il liberto e l'uomo libero, pagavano, a favore della provincia o del concessionario del suolo, il canone convenuto; è noto infine che vennero pure in uso i *livelli*, la cui etimologia deve ricercarsi nel *libellum*, libello, domanda

¹³ Manno, *Stor. di Sard.* L. III.

¹⁴ Manno, *loc. cit.* lib. V.

¹⁵ Torino, Stam. Reale, 1836.

o petizione del coltivatore, diretta al proprietario del suolo, per averne da coltivare mediante canone; concessione che ne' tempi posteriori forse diè origine ai *capitoli di grazia* cui il nostro Siotto ricorreva per dedurne l'etimologia dell'ademprivo (n.3).

Ma dati tutti questi modi per un popolo tributario da sfruttare le terre dei padri suoi a favore di chi cacciavolo colla forza brutale, noi siamo ancora ben lungi dallo essere positivamente certi che tutte le singole estensioni e parti del territorio sardo avessero un padrone diretto, mediato; e che quelle che fossero prive di un proprietario privato rimanessero nel domino diretto della Repubblica conquistatrice, o che la medesima lasciasse goder per diritto i popoli vinti dell'uso di quelli stessi beni per le necessità della esistenza, ciò che del resto dovrebbe rimanere del tutto escluso dagli accennati usi, leggi e documenti.

12. Roma avea bensì i beni d'uso pubblico, le vie, le piazze, “et si quae alia sunt comunia civitatum (fr. 6 fig. *de div. Rer. Et. Quallit.*). Pubblici appellatio, quemadmodum accipiatur, Labeo definit ut ad areas, et ad insules, et ad *agros*, et ad vias, ecc.”. Ma i beni del fisco non vi erano compresi, perché “quasi privatae (res) et privatae principis sunt”, talmente che era ad essi inapplicabile l'interdetto introdotto per il mantenimento del suolo pubblico (fram. 1, D. L. 43, tit. 8).

Ora, i beni della provincia, anche se non di fatto appresi, ma perché di nessuno, in un paese di conquista, potevano possedersi in comune, erano pubblici?

Che beni comuni ci fossero prima della occupazione Romana, non ne sapremmo dubitare. Dovunque, anche presso popoli molto civili, spesso avviene, che una parte del territorio, come foreste o pascoli, restino di pubblico dominio, appartengano ai comuni, quando, divisi fra i privati, ne verrebbe in parte distrutto l'utile che da essi deriva alla intiera popolazione¹⁶.

Può darsi ancora che questi beni di uso comune, preesistenti in Sardegna alla occupazione Romana, avessero in alcune località mantenuto la primitiva destinazione; però l'indole giuridica dei medesimi, sebbene diversa dai beni privati, pure nel fatto è dovuta andare coi medesimi confusa, perché per tutti pagavasi il vectigale, o semplice o doppio, od in natura, od in danaro, col sistema

¹⁶ *Comte de la propriété*, C. 12.

di una provincia tributaria; tributo che alle casse pubbliche giungeva percepito in massa dall'appaltatore, e di cui restava garante ogni centro collettivo di popolazione.

Che doveva importare dunque il distinguere per parcelle, regione per regione, l'indole giuridica del possesso? Bastava che il vettigale fosse pagato a tempo, e, se per terreni tolti ai nemici, fosse pagato dai municipi conduttori lustrali o secolari; che il danaro dei provinciali colasse nelle pubbliche casse; che il frumento arrivasse a tempo per sedare i clamori delle plebi sediziose, ecco l'importante!

13. Che se nel rigore del diritto romano si distingueva *domino* da *dominio*, il *quiritario* dal *bonitario*, i sardi non potevano osare di pretendere agli onori del primo. Al paese nostro doveva restare il *dominio* derivato o legittimato dal possesso, trattandosi di cose *non mancipi*; vessati da tributi, ruinati da angherie di ufficiali rapaci, coi campi invasi, arsi o distrutti da soldatesche indisciplinate, spogliati infine da un invasore avente il diritto sulla punta delle aste per vivere dell'altrui lavoro, i nostri padri tuttavia *possedevano*; non è lecito indagare più in là. E codesta idea del possesso è dovuta essere così sacra per essi, così elementare, come è radicata nelle tradizioni da restar fitta nella intelligenza comune a ventidue secoli di distanza nel linguaggio volgare anche ai nostri giorni.

Di fatto, nei diversi dialetti dell'Isola onde si spezzò il latino volgare della decadenza, mai, o raramente è usato il vocabolo *proprietà* per indicare che uno stabile ci appartenga. Si dice, trovo che si è detto sempre, "su possessu, su possessioni o possessione mia, o mea"; il mio podere, il mio fondo. Nessuno nel popolo ha dovuto scrutare al di là del fatto sanzionato dal tempo e dalla acquiescenza degli altri, per indagare quale rimarchevole differenza vi sia tra il fatto di possedere ed il *jus* sommo od il diritto di dire: questa è una mia proprietà. Ciò in Sardegna, popolo intelligente, sobrio, sparagnoso, si sente altamente; il sentimento della proprietà è così profondo come quello della giustizia; ma nel popolo non si indagò il vincolo giuridico al lume della filosofia, per rendersi sempre ragione con quale legame la terra fosse congiunta all'uomo.

14. Riassumiamo: si può, si deve credere alla esistenza di un patrimonio comune nell'Isola prima dei Romani, comeché un popolo, se agricola pure pastore, dovesse per la comodità dei

pascoli avere beni indivisi, specialmente quelli non troppo adatti alla coltivazione dei cereali. Colla occupazione romana, venuta l'Isola provincia decumana e tributaria¹⁷, spopolatasi alquanto, beni di privata proprietà o pubblici sono dovuti cadere nel patrimonio del fisco; ma per l'uso di questi, come per il possesso esclusivo di altri tenuti con coltura più appropriata, pagavasi il tributo, in natura o danaro, tranne se ne fosse esenti per privilegio; poteva quindi continuare l'uso dei beni pubblici se preesisteva, come ragionevolmente ci pare, tranneché per alcuni fosse sostituita alla proprietà degli abitatori quella del fisco, in effetto delle leggi comuni di occupazione.

Ciò posto, può essere vero, potrebbesi non dubitare che mercé le dovute prestazioni il popolo soggiogato potesse sfruttare terreni già coperti del sudore dei suoi antenati; ma non si potrebbe ragionevolmente sostenere, come si è fatto in alcune pubblicazioni, che proprietà dei Sardi fosse tutto il suolo della Sardegna durante il tempo della romana dominazione. Ripetiamo: ciò non importerebbe gran cosa, perché si pagava per tutto, ma si possedeva; però, provincia decumana in massima parte, con città stipendiarie o tributarie, governate da pretori, o presidi, o prefetti, o proconsoli; talvolta consegnata al Senato, tal'altra ritenuta dai Consoli, consegnata infine da Costanzo al prefetto pretorio d'Italia, fatto è che venne sempre espilata, e le leggi stesse che reggevano Roma doveano qui interpretarsi ed applicarsi nel senso il più utile al vincitore, checché ne fosse dei diritti del popolo vinto.

15. Caduta in potere dei Vandali dopo la morte di Valentiniano III (455), la Sardegna, ai mali d'una nuova occupazione straniera ebbe ad aggiungere quelli delle persecuzioni religiose. Ripresa dagli imperatori d'Oriente, posseduta per breve tempo dai Goti (551), ma ritornata sotto gli Imperatori, fu, colla cacciata dei Goti dall'Italia, nel possesso, o si dica pure governo, del Prefetto d'Africa, il quale ne fece strazio nefando¹⁸. Respinti i Longobardi colle proprie forze, il popolo, cui le tradizioni doveano mantenere vivo il sentimento delle magnanime, sebbene infelici imprese degli antenati contro Roma, approfittando della debolezza

¹⁷ Manno, *Stor.* L. 5.

¹⁸ Martini, *Compend. di Stor. di Sard.* Cagliari, Tip. Timon, 1855.

dell'Impero, stanco e provocato dalla efferatezza d'un prefetto, Marcello, il quale, cospirando contro lo Stato, voleva farsi nominare re di Sardegna – fece un generoso e supremo sforzo, si ribellò, uccise il preside cospiratore e tiranno, ed instaurò un governo nazionale nominando re il proprio concittadino Gialetto, chiaro per sapere, potente per clientele, e già capo dei ribelli.

16. Costui divise l'Isola in quattro provincie, costituite in una specie di federazione. Tenuta per sé quella di Cagliari, concesse Torres, Arborea e Gallura a' suoi fratelli sotto la immediata sua dipendenza¹⁹, dando a quelle quattro parti del regno il nome di *Giudicati* ed ai capi quello di *Giudici*, titolo che presso i Longobardi nell'epoca è sinonimo più di guerriero o di duce, che di magistrato, donde in Italia il Ducato principiò allora ad appellarsi anche *Giudiceria*²⁰.

Che la Sardegna sotto i Giudici migliorasse di condizione, è ammesso da tutti; lo riferisce lo stesso storico Manno²¹, non ostante siano mancati a questo illustre scrittore i documenti che avrebbero confermati i di lui giudizi. Ma fu sventura per il paese la invasione dei Saraceni, i quali dal 709 agli ultimi anni del secolo resero orribilmente popolare nell'Isola il nome del loro duce Museto, sebbene respinti sempre dagli isolani guidati dai giudici e dai vescovi. Queste lotte, e la debolezza del paese, spossato da lunghe guerre, appena presa lena con un governo proprio, fecero credere necessario l'aiuto straniero. Genovesi e Pisani, chiamati dai Giudici di Torres, di Gallura e d'Arborea, vennero; ma, come non è nuovo nella storia, vollero costoro da protettori diventare padroni; e il fecero, alimentando le rivalità interne, e scindendo l'unità federale dei Giudicati, sicché muore indi a poco con Gialetto l'unità della patria. Barisone II tentò ma invano raccogliere e riporsi sul capo la corona della Sardegna, ché, soffiata a tempo la discordia intestina per opera degli estranei, quel conato fu vano, i Giudici serbaronsi indipendenti e deboli, men che tutti quel d'Arborea, il quale durò perciò più che tutti a resistere contro lo straniero.

¹⁹ Martini, *op. cit.* period. 6, c. 1.

²⁰ Vesme, *op. cit.* L. 2, cap. 4.

²¹ *Stor. cit.* L. 8, in fine.

Costui qui, come in altre parti d'Italia, venne chiamato dal Papa. L'influenza del clero era nell'Isola immensamente cresciuta coi Giudici, donatori munifici ai monasteri e chiese nazionali e straniere. In tempi di fervore religioso, le invasioni di Saraceni, le discordie intestine, le lotte fratricide, fecero rivolgere lo sguardo dei popoli sofferenti alla Santa Sede, allora potente più che mai. Forse l'influenza del clero nazionale precipitò il paese in quella via, tanto più che Roma ebbesi donata la Sardegna nell'ampliamento delle concessioni di Carlomagno fatto da Federico Pio. E perciò Bonifacio VIII, costituito un regno di questa pretesa roba sua, nel 1297, ne investiva Giacomo II, Re d'Aragona.

17. Sorpassiamo alle successive vicende dell'Isola, per le quali avvenne che codesta signoria straniera potesse attecchirvi e mantenersi colla successione spagnuola per quattro secoli.

La casa d'Arborea, che ebbe da principio il torto d'esserle alleata, tentò prendere più volte in sue mani le sorti del paese; ma dopo centoventotto anni di resistenza, nel 1478, dovette pure soccombere, lasciando dietro sé, come sprazzo luminoso e monumento della civiltà sua, relativa ai tempi, la propria legislazione. È appunto in questa ove andiamo a rinvenire i primi documenti certi per l'oggetto delle nostre indagini.

18. Il Codice d'Arborea ha nome *Carta de Logu*, quasi Statuto locale. Esso veniva pubblicato dalla guerriera e legislatrice Donna Eleonora nella vigilia della Pasqua del 1395, 15 aprile, affinché avesse vigore dal "santo giorno dopo". Nel proemio la Giudicessa lo dice compilato dal padre, Mariano, morto fin dal 1376, mentre stava per raggiungere lo scopo prefissosi, cinta d'assedio Cagliari per cacciarne gli Aragonesi. Per le sue qualità questo principe non fu inferiore a quelli di sangue italiano che nella età di mezzo lasciarono un nome onorando nelle storie²².

Come gli altri Statuti del tempo la *Carta de Logu* non è un corpo di Leggi fatto d'un getto; piuttosto è una collezione di usi e costumi locali, riordinati con un certo metodo. Scritta in lingua sardesca, come era uso, allora e per molto tempo, redigere i pubblici atti nell'Isola, ebbe vigore nel Giudicato di Arborea e nei paesi che quella dinastia occupò, non che in tutta l'Isola in seguito alla conferma fattane dagli stamenti del Regno nel Cap. 2°

²² Martini, *op. cit.*

delle Corti celebrate nel 1421; fatto questo che dimostra come quelle leggi fossero confacenti agli usi ed ai bisogni di tutti i popoli sardi. Ne andavano esenti soltanto le città, aventi i loro speciali Statuti.

Nel codice d'Arborea troviamo quanto può darci nozioni sull'assetto della proprietà fondiaria nel tempo o in tempi precedenti, se era desso una raccolta di costumanze, come pure sulla esistenza dei feudi che hanno preceduto lo stabilimento nell'Isola degli Aragonesi.

19. Il concorso che poteva prestare la terra alla produzione e sussistenza nell'epoca, era evidentemente mercé il pascolo del bestiame, e colla agricoltura sia coi cereali che colle piante. Scopo della legge doveva essere quindi il Regolamento d'interessi opposti, quali quelli di agricoltori e pastori sulla superficie d'uno stesso suolo. Se si consideri che il pascolo era vago e l'agricoltura estensiva, si dee convenire che ogni plaga di terreno ridotto a coltura scemava o si temeа dovesse scemare il pascolo del bestiame; come ogni aumento di questo poteva costituire una minaccia per i terreni ridotti a coltura. La legge pertanto, in questa possibile collisione, dovea contemperare i due opposti interessi e rendere possibile la coesistenza della agricoltura colla industria pastoreccia, come due precipui cespiti allora in Sardegna della pubblica ricchezza.

Il codice riconobbe perciò come dominio esclusivo del possessore quanto egli possedea nella zona più prossima ai centri di abitazione, fossero Villaggi o Luoghi. Coltivati a vigne, ortaggi o biade, questi predi doveano essere cinti a muro o siepe, in modo da renderli immuni dal dente vorace del bestiame. Era obbligo dei proprietari accertare innanzi all'autorità preposta all'uopo la buona chiusura dei predi; e se il bestiame altrui gl'invadesse, se manso, dovea consegnarsi al Regio ufficiale che ne multava il proprietario; se rude e non domito, lo si poteva uccidere; trattandosi di branchi o gregge, se ne uccidevano da due a cinque capi.

La coltivazione della vite, non che protetta, è pure resa obbligatoria. Chi possiede terreni incolti deve entro un anno piantarli a vite; se non abbia mezzi, ceda il terreno al proprietario vicino, altrimenti cade in confisca (cap. 138). La vigna annualmente si coltivi bene, altrimenti si ceda al coltivatore vicino, senza che se ne escludano le vigne della stessa Corte o delle chiese, se incolte. È tutto dire in quell'epoca!

Al di là delle vigne e predi chiusi segue un'altra zona destinata al pascolo del bestiame che serve all'agricoltura. Questo è il *pardu* o *mindà* – prato naturale, ove ciascuno può tenervi al pascolo il proprio bestiame manso, bensì legato o con pastoie. La proprietà di questo suolo è del villaggio; l'uso, pubblico; purché in conformità alle Leggi.

Oltre questa estensione vi è una terza zona destinata al semineo, la *aydationi* o *vidazzoni* ec. Con coltura a maggese. Ma di questa zona, se il prato di cui abbiamo detto sia insufficiente al pascolo del bestiame agricolo, se ne stacca una parte, donde il nome di *prato segadu*, tagliato.

Il commentatore della Carta, Gerolamo Olives, così spiega la ragione del vocabolo *aydationi*: "...aydatio villae est quaedam clausura, quae fit circa terras, in quibus seminatur illo anno, propter bestias, ne intrent in eas; et aydum in lingua materna Sarda est ipsum ostium, vel exitus dictae clausurae, et totum a parte denominatur aydatione, et in aliquibus locis Regni alias appellatas vidatione a veto, quasi locus vetitus, ne illuc intrent animalia, et verum est, quod audatio comprahendit tam locum istum ubi seminatur, tam etiam pratum vetitum ipsius villae, et alio modo appellatur aydone, idest habitatio villae"²³.

La *aydationi* o *vidazzoni* faceva quindi anch'essa parte del territorio comune; vi seminava chi poteva; nessuno dei coltivatori risulta potesse dirsi proprietario del luogo seminato. Finito l'anno agrario, le cinte o siepi non curavansi; il terreno destinavasi a pascolo (*paberili*), e si stabiliva la *vidazzoni* sov'altro suolo, salvo ritornare poi alla coltura del precedente l'anno od anni dopo.

Sugli altri terreni infine, boschi, selve, ecc., destinati al mantenimento del bestiame rude, nessuno può seminare, neppure per *faghiri narboni*²⁴; ciò che però potea concedersi ai poveri contadini perché coltivassero colle loro mani, a zappa, e coll'obbligo di chiudere convenientemente i seminati affinché il bestiame non vi penetrasse; e senza diritto di ucciderlo o di averne indennità se vi entrava. Chi poi lungi dall'abitato avesse possedute vaste esten-

²³ Olives, *Com. et glos.* Cap. 16. princ.

²⁴ *Faghiri narboni*, forse, dice l'annotatore, dal latino *arvum*, campo arativo, *Salust. De bello Jugurt.* C. 95. "Numidae pabulo pecoris, magis quam arvo student"; e nelle *Decretali* al capo 21, tit. 40 *de verb. signif.*; detto *novale*, cioè "agrum de novo ad culturam redactum".

sioni, *salti*, poteva seminarvi, uccidere il bestiame se ve ne incontrava, ma non farne pagare indennità al padrone (C. 196).

Da queste leggi quindi risulta che il Codice riconosce le proprietà vere, intangibili, rispettate, possedute *jure dominii* da privati; destinate ad una coltura intensiva, vigne, orti, frutteti, ecc., per cui la legge vi dà i rimedi opportuni anche colla azione possessoria. Vi ha una proprietà pubblica del villaggio o luogo, cui i privati appartengono, sopra di un suolo, mezzo e strumento per la coltura del precedente, o per la seminazione, costituita dai prati comunali e dalle vidazzoni. L'una e l'altra di queste proprietà si considerano quasi appendici dell'abitato, come è detto in più capitoli, e specie nel 48, sul divieto di appicciare fuoco. "...in sa Villa, over in s'habitazioni dessa ditta Villa" (nel Villaggio, ovvero nell'abitato dello stesso Villaggio) – Vi ha poi un territorio più lontano, incolto, ove si pascola, e se eccezionalmente vi si semina, lo si coltiva a mano, per la sussistenza del contadino povero; nel quale terreno pubblico è in larga scala sfruttata l'industria pastoreccia, e si prepara, come vedremo a suo luogo, il campo d'occupazione per la futura proprietà ai non abbienti.

20. A chi appartiene la proprietà di questo territorio, ch'è il più vasto, è tutto, non essendo le altre parti suddette che semplici frazioni?

Il Codice non fa una esplicita, chiara, precisa distinzione di beni quale si può leggere in un codice civile moderno; però, da molte sue disposizioni si deprende come quella vasta estensione di territorio, su cui è lecito colle cautele suddette anche di seminare, ma d'ordinario tenuto a pascolo, appartiene al Regno od ai feudi nei quali il Regno è in gran parte diviso. Nel capit. 83 è scritto: "Cherimus, et ordinamus chi su homine chi hat a vennere Arma-du a Silva nostra, o de Curadore, leventli pro sa Silva nostra berbegues X, et pro sa Silva dessor Curadore boe unu, et perdat s'arma, ecc. (Chiediamo, ed ordiniamo che se qualcuno si rinvenga armato in una Selva nostra, o di Curatore, gli si levino se in una selva nostra dieci pecore, od un bue se in quella di Curatore, con confisca dell'arma)." Questa disposizione, il cui intento è la riserva della caccia nelle foreste regie o feudali, rivela abbastanza a chi s'intendesse dover appartenere quelle foreste. Lo stesso è detto nel precedente capit. 82 e in qualche altro.

21. Della contemporanea esistenza dei feudi non può dubitarsene, risultando chiaramente dai capit. 92 e 93, nel quale ultimo

si legge: “Ordiniamo ancora che i fedeli che hanno villaggi in feudo, siano obbligati ecc.” e nel capit. 20° e specie nel 19°, ove è imposto l’obbligo ai soprastanti ai villaggi di inchiedere sui furti grossi e multe che si dovranno e che “l’ufficiale nostro inchieda i giurati dei villaggi infeudati per le multe che vi si formano, e ne porti lo scritto alla Camera nostra, ecc”. Epperò il Martini nell’opera citata scrive: “il feudalismo era cotanto in vigore nelle quattro provincie, che ognuna di esse era in sostanza una aggregazione di piccoli Stati, ossia feudi misti ad alcune terre dipendenti dal Giudice....”²⁵.

22. Non si può dunque sostenere, senza porsi in urto con la storia, che il feudo avesse origine in Sardegna dal regime aragonese; e che, dopo quello soltanto, i sardi pagassero una prestazione per l’uso dei terreni, specie incolti, affine di trarne mezzi di sussistenza. Risulta invece, che i feudi hanno preesistito alla occupazione straniera, e che non si potè avere un pieno diritto di proprietà su tutti i terreni, che invece sottostavano al dominio diretto del Signore o del Giudice. Proprio, trasmissibile era soltanto il suolo mantenuto con una occupazione costante, perfetta, durevole. Dell’altro si usava liberamente coi modi e forme volute dalla legge; ma vi era un Signore cui prestare un tributo, o il Giudice, aventi l’alto e diretto dominio esercitato su quel suolo. Questo ci pare il risultato incontestabile della storia e delle leggi del tempo.

E tutto ciò avveniva ove il suolo largo ed esteso potea sopravvivere ai bisogni della popolazione; che invece, laddove il suolo è ristretto, vi ha un diverso regime.

Un esempio ce lo fornisce Sassari, col ristretto suolo della sua repubblica. Di fatto, negli Statuti della medesima, al capit. 20° è fatto assoluto divieto di occupare terreni in “*su popolari de cumoni*” (si direbbe nel demaniale del Comune), e vuole lo si rivendichi se occupato, sotto pena di lire dieci di Genova, e divieta farvisi *laorgiu* (lavoro seminativo o vigna), ed in qualunque modo appropriarselo²⁶; come pure vieta il taglio della legna, a pena di soldi undici per una quantità di fasci.

Dal quale esempio si scorge come l’uso del suolo non proprio, fosse escluso dal limitatissimo territorio di quella repubblica,

²⁵ *Compendio*, § 105.

²⁶ *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari, editi ed illustrati dal Cav. Pasquale Tola*. – Cagliari, Tip. Timon, 1850.

mentre potevano gli altri sardi sfruttarlo nelle vastissime estensioni incolte dei Giudicati.

23. Sotto il regime aragonese, e nel successivo governo della Spagna, gli usi di godere dei frutti naturali del suolo, o di seminare terreni incolti, vanno ogni giorno estendendosi nella consuetudine dell'Isola, prendono posto nelle leggi e nella giurisprudenza costante del paese, a misura che vi si svolge il diritto feudale.

I feudi avevano coperto la superficie del regno. Con essi, i novelli conquistatori aveano remunerato i fedeli loro seguaci stranieri, e i nuovi e docili sudditi, donando a piene mani vassalli, terreni, foreste, piani, monti e giurisdizione, a modo da costituire altrettanti Stati nello Stato.

È notevole per la estensione dei poteri concessi il diploma del Re Ferdinando il Cattolico a favore della contessa di Quirra del novembre 1508, tratto dagli archivi di Cagliari da un comune sardo in una lite secolare per la rivendica dei suoi diritti²⁷.

Di quel feudo facevasi un principato pressoché indipendente allargandolo "...Purum et francum allodium et liberum... .. liberantes et penitus absolventes ex regiae nostrae potestatis sollicitudine praedicta omnia ab omni servitute feudali, militari et allodiali; et sic liberata, exempta et absoluta in liberum et francum allodium, directumque et allodiale dominium vestri et successorum possimus et transferimus, irrevocabiliter, pleno jure ad habendum, legandum, vel alias quomodolibet alienandum et transferendum."

Interi dipartimenti, estensioni vastissime in seguito allo spopolamento, deserte d'abitatori, davansi con liberalità larghissima dai regnanti. Il marchesato di Quirra, già citato, contava 72 villaggi; 25 il ducato di Mandas; 21 quello d'Orani, e giungeva a 30 il ducato di Candia colla contea d'Oliva. E ciò per non contare la prima infeudazione fatta del Giudicato d'Arborea a favore del Don Leonardo Alagon, che aveva ceduto la qualità di Giudice per diventare vassallo degli invasori²⁸.

²⁷ Archiv. C. 27 Dipl. a favore famiglia Carroz.

²⁸ Pillito, nell' *Illustrazione* d'un foglio cartaceo. Torino 1852, reca i dettagli. V. Manno, *op. cit.* Lib. 10.

Dei feudi si faceva traffico. Lo Stato in momenti di bisogno trovava nell'alienazione di essi le risorse della finanza; ovvero li donava, per benemerienze vere o supposte, a chi poco dopo li vendeva, come mercanti possono rivendere roba comperata per vendere, colla differenza che l'acquisto era stato quasi gratuito²⁹.

24. E a loro volta i signori rivendevano al minuto a Comunità o vassalli i loro privilegi o diritti, concedendo immunità, esenzioni, pascoli, terreni a contanti, a misura del loro bisogno e di quello degli acquirenti. Così D. Giacomo Carroz nel 1463, prima ancora delle maggiori largizioni avute dal Sovrano, aveva concesso agli abitanti d'Ogliastra, in corrispettivo di lire 3000, terreni vastissimi di Alussera e Quirra, affrancandoli da ogni pagamento. Agli abitanti del Sarrabus aveva concesso, mercè un annuo canone di lire sarde 250 (ital. 290), i suoi vasti terreni, eccettuati quelli di Carbonara (ora Villasimius) e la metà dell'erbatico di Castiadas, Quirra, Alussera. Ma un successore, Don Luigi Carroz Centelles, nel 1579 esigeva 1555 ducati per riconoscere i diritti già stati in precedenza concessi; e nel 1580 ne chiedeva ed otteneva altri 2000, con promessa di essere i vassalli esenti da ogni ulteriore pagamento; ed i vassalli di Tortolì ebbero essi pure privilegi ed esenzioni da un altro successore, Don Gilberto Centelles; e tutti solennemente giurando di mai potere revocare concessioni siffatte, salvo ai vassalli di ricuperare le somme pagate ed una penale di 500 ducati d'oro.

Questi terreni concessi a vassalli di comunità diverse, divennero il pomo della discordia fra gli abitanti delle medesime. Liti enormi sollevaronsi a brevi intervalli, durate fino ai nostri tempi col supremo feudatario, successore ai feudi sardi, il R. Demanio; liti che in spese d'atti, tasse, bollo, onorari, hanno fatto ricomprare a quei poveri comuni quei diritti di uso, per tante volte quante i fedifraghi signori hanno trasgredito alle fatte convenzioni. Però con questi patti e contratti, intervenuti fra feudatari e Comunità, quegli usi, i quali erano riconosciuti soltanto per disposizione del diritto pubblico interno che reggeva l'Isola,

²⁹ Nel 10 novembre 1479 don Enrico di Eurichez fu nominato visconte di Sanluri. Tre giorni dopo vendette il feudo per 56/m reali ai fratelli Pietro e Luigi di Castelvì – Poi vendette ancora la regione detta di Corteval, le ville di Torolba, Boruta e Bunnanaro che ebbe concesse nel 1480 – V. Manno *St. di Sard.* Lib. II.

diventavano altresì diritti ed obblighi contrattuali, e furono non poche volte così valutati e discussi per il vincolo giuridico dipendente fra i contraenti.

25. Analoghe concessioni faceansi dai Sovrani, mercé Carte e Statuti speciali di privilegio a favore di alcune città. Così ebbero privilegi Iglesias, Oristano, Sassari, Cagliari, specialmente, la città prediletta, anche in territori estranei alla propria circoscrizione. Così il re Don Giacomo nel 25 agosto 1327 concedea ai Cagliaritari i diritti di cui ci occupiamo su tutta la superficie dell'Isola, come potean goderli tutti gli altri abitanti dei relativi villaggi. Questo privilegio veniva confermato quattro anni dopo, consolidato col diploma del 1441, per cui i cittadini di Cagliari poteano dappertutto tagliar legna, anche per costruzioni marittime, senza alcun pagamento; quale privilegio estesero le Corti nel 1511 e 1699 a poter seminare, far depascere il bestiame su tutti i terreni e boschi della Sardegna. Cagliari, avendo un territorio proprio ristretto, sfruttava, almeno virtualmente, quello di tutti, senza pagamento alcuno né al regio né al baronale erario. Così la politica della Spagna, con delle concessioni che in realtà poco o nulla sfruttavansi, sapea adescare gli antichi concittadini di Gialeto, e mantenersi fedele la capitale, dando a quei privilegi l'aspetto di una speciale regia predilezione, o la cura dell'incremento della popolazione, del commercio, della navigazione o della costruzione di navi, ovvero quello di un compenso per il dispendio cui i cittadini sottostavano nel centro della sovranità quanto meno vicereale. E la giurisprudenza con vari giudicati, dal 1624 al 1789, per diverse volte mantenne fermi codesti diritti, il cui esercizio andò poi limitandosi bel bello, solo ad un certo raggio della capitale.

26. Le prammatiche infine riconobbero e sanzionarono questi diritti, regolandone l'esercizio per le diverse possibili contingenze.

In Sardegna intendesi per prammatiche un corpo o digesto di leggi, emanate in diverso tempo, da vari imperanti, o sanzionate dalle Corti del Regno nella forma stamentaria con cui la Sardegna si governò dalla Spagna, e passò alla dinastia di Savoia, cui pose sul capo, con felici auspici, la corona reale.

Fin dal 1615 le Corti aveano espresso il desiderio di avere compilato questo corpo di leggi, e dal viceré Duca di Candia ne venne dato incarico ad un dottissimo giureconsulto, Don Francesco

Vico, reggente della Cancelleria, e perciò a capo della Reale Udienza, tribunale supremo dell'Isola, avente pure attribuzioni politiche. Nel 1633, sotto Filippo IV, queste leggi, riordinate, compilate ed annotate dall'autorevole magistrato, ottennero la sanzione reale, e divennero fonte precipua del diritto pubblico interno e privato dell'Isola fino al 1848, prodromo dell'epopea che ha felicemente costituito l'Italia. In quelle leggi, ove invano cerchereste nonpertanto il nome di ademprivi, vi trovate tutta la sostanza e caratteri di codesti diritti. Si è una volta di più codificato in quelle leggi consuetudini antichissime, ciò di cui nessun sardo ha mai potuto seriamente dubitare, la cui riprova la si ha pure nelle pubblicazioni di antichi documenti.

27. Aggiungeremo in proposito al già detto, come da un registro dell'antica diocesi di Torres, manoscritto del secolo XV, illustrato dal benemerito canonico Spano³⁰, vedesi riferito un verbale d'esami testimoniali in causa contro il signore di Meilogu, promossa dai propri vassalli appunto per il mantenimento di quegli usi; e vi si legge che i testi esaminati, persone delle più cospicue e d'età avanzata, ritenevano: mai agli uomini del Meilogu fosse stato fatto divieto di tagliar legna di qualsivoglia specie nelle foreste di Cabbu-abas, senza bisogno di chiederne permesso a chicchessia, e senza compenso di sorta al signor del luogo. Anzi, uno dei testi dice "...e mi par grave cosa (*cosa manna*) che si *possa vietare*"; ed un altro, con vivace metafora a dire che mai fossesi vietato l'uso di tutta sorta di legna, né di foraggio che..., fra noi delle ville "...semper aveus mandigadu en pare" (abbiamo tutti sempre consumato assieme).

28. Nessuna sorpresa che con tali consuetudini, codesti usi dovessero trovar norme di esercizio in vari capitoli delle prammatiche. Nel C. 3. del tit. 41, regolandosi il diritto di tagliar legna, si impedisce che taglinsi alberi da frutto (intendi ghiande), né schiantinsi neppure gli altri, con che impedirebbesi che, germogliando di nuovo, le selve rinverdiscano e si rinnovino. Anzi, codesto divieto lo estende anco ai baroni. Dice che il re diede a costoro la giurisdizione per amministrare e curare le cose pubbliche, non già per poterne disporre a proprio talento; ed il dotto

³⁰ *Notizie storico-critiche intorno all'antico Episcopato di Torres* – Cagliari, Tip. Timon, 1858.

commentatore e compilatore delle prammatiche, citando autori valenti nel diritto feudale, finisce col dire che se i baroni potessero disporre delle cose il cui uso è riservato alle università, i vassalli potrebbero appena “*vitam lucere... et hinc est, quod fundi demanialia vassallorum comoditate cedunt, pro eorum vita, usu et commoditate*”.

Ivi è pure senza alcuna reticenza espresso che se il re nelle investiture feudali abbia anche detto di cedere foreste, selve e montagne, pianure o pascoli, ha sempre inteso riservato l'uso ai vassalli, affinché facilmente vi dimorassero, e non s'impovertissero maggiormente, perocché non sono i servi ma i clienti del signore “...sunt et pro libertis habentur”.

E spiega più oltre le massime di codesto feudalismo, a quei tempi tollerabile nella legge scritta. I signori nulla possono appropriarsi nei luoghi pubblici del feudo; e s'intendono luoghi e fondi pubblici tutti quelli il cui reddito appartiene alla comunità dei vassalli, e sono destinati ad uso comune, senza di che i comuni non potrebbero reggersi; accenna ai *prati* e li qualifica *beni privati* dell'universalità. Non sono beni del signore; ma stanno sotto la sua protezione e giurisdizione.

29. Però codesti usi hanno i propri limiti: —

1° nel bisognoevole e necessario, perché altrimenti si froderebbe il signore dello eccedente il bisogno; per cui il vassallo non può far depascere bestiame appartenente a persone estranee al feudo, lo avesse pure in soccida, tranne che pagando quanto il signore potrebbe ricavare dall'eccedenza del pascolo;

2° nel diritto del barone, la cui facoltà di usarne subentra, appena cessa il bisogno del vassallo;

3° nella natura stessa del diritto d'uso, che, servitù indivisibile, non consente se ne disponga a favore altrui; di guisa che non si può cedere né l'esercizio, né il prodotto di codesto esercizio. Si può tagliar legna per servirsene, ma non per venderla.

Quindi nella sua purezza codesto diritto comprendeva meno che non fosse contenuto in concessioni e privilegi speciali di cui abbiamo fatto cenno, e meno di quanto poi la tolleranza, le speciali convenzioni espresse o tacite, abbiano fatto ottenere in speciali località. Tanto meno poi si può dire, considerando le parole della legge, od i commenti del compilatore, fosse nella sua mente od in quella dei propri coetanei, che quegli usi costituissero un complesso giuridico di diritti, quali quelli emananti oggidì dalla

completa proprietà, sebbene ne fossero nel fatto e per il largo modo di usarne l'equivalente.

30. Nei commenti del cap. 4 tit. 42, leggesi una specie di classificazione di beni relativa a coloro cui essi possono appartenere. Le terre, vi si dice, selve, foreste, situate in un determinato distretto, sono *pubbliche*, *comuni* all'universalità, *private*, o del barone. Le *pubbliche* terre devono comprendere i beni donati od acquistati, o posseduti per comodo dell'universalità, il cui reddito è perciò destinato a soddisfarne gli oneri; consistono in terre da coltivare o da pascolo; si sfruttino in natura ovvero si appaltino.

Le *comuni* sono dell'universalità, ma per l'uso dei singoli che la compongono; come avviene per i pascoli del *prato*, ove nessun diritto può vantare il signore, avendo solo quello (e sarebbe dovere) di proteggere perché l'uso si serbi a favore del bestiame dei soli abitanti del paese, ed avendo giurisdizione per esercitare questo diritto.

Nelle terre *private*, solamente coloro cui appartengono ritengono i diritti di padronanza. Né altri, né il barone può usarne, senza la volontà del vassallo, cioè *domini utilis*. Può costui vietare di pascolare, spigolare, usare dell'acqua, anche se tutto questo non apportasse danno, per lo allegato motivo espresso nei commenti, "quod in solo *nascitur*, et in solo coluerint, cedit solo, et consequenter ipsius domino". Ne esclude però le *vidazzoni*, ove i vassalli coltivano in comune per tacito assenso del barone.

31. L'autore si domanda: di chi i pascoli posti in giurisdizione baronale? E ritiene che le foreste, terre gerbide ed incolte, si presumono della universalità, nel cui territorio trovansi; il barone può esercitarvi la sola giurisdizione. Che se però il barone avesse pure il dominio del territorio, "...*talia loca praesumuntur esse baronorum seu dominorum illius loci in cuius districtu sita sunt pasqua, nemora et saltus*".

32. Nei tre cap. del tit. 42 vi si contengono norme più precise per i pascoli. Si rileva che sonvi terreni in cui il pascolo non è vietato: raccolti i frutti, soglionsi i residui lasciare ad uso pubblico, depascendoli il bestiame "ut in Sardinia *astulare* dicitur" (cioè il pascolo di stoppie); nelle terre baronali il pascolo è sempre consentito, purché del bestiame dei vassalli; il pascolo ed erbatico è dato al vassallo per patto tacito dello stesso barone "...*ratione habitationis, vassallaggi et servitutis, quem subditis domino praestat*".

Né il barone potrebbe in pregiudizio dei propri sudditi locare ad altri il pascolo, come non può restringere il territorio ove il pascolo si esercita, né dare il suolo a coltivare con detrimento del bestiame; può però dividere il suolo per il duplice uso che può prestare, tenuto conto del numero del bestiame per l'industria pastoreccia, e delle esigenze dell'agricoltura.

33. Il pascolo, i seminati, l'uso infine di questo suolo pubblico è regolato e controllato da ufficiali a ciò preposti. — Vi sono i *sal-tuari*, che badano ai limiti delle regioni e territori, ed alla polizia campestre. Sonvi i *vidazzonargius* che mirano specialmente a che sian rispettati dal bestiame vago i luoghi seminati; parimenti i *pedrargius*, pure addetti alla pulizia campestre per sorvegliare la qualità delle chiusure, il numero e qualità degli armenti, l'uso dei pascoli, ecc. Tutti fan capo al *maggiore* di prato, per gli affari relativi a codesto demanio della Comunità, od al *maggiore* di giustizia per altri affari.

34. Trovasi per la prima volta nelle prammatiche indicata la coltivazione degli ulivi, circondata da speciali privilegi, di cui non si ha cenno nella Carta de Logu. Eranvi nell'Isola e sonvi ancora in parte vaste estensioni ricche di spontanei ulivi selvatici od inselvaticiti, costituenti una ricchezza naturale e possibilmente industriale di cospicuo valore. Il legislatore rivolse alla medesima uno sguardo intelligente, e carezzando i legittimi interessi attirò l'attenzione dei sardi su quella coltura, prescrivendo come rendere quegli alberi fruttiferi, o come coltivarne nuovi, indicando pure la distanza dei piantamenti, e finalmente rendendo i terreni e frutti esenti per privilegio da ogni sequestro o pignoramento per debiti (tit. 45).

35. A parte ciò, infine, le massime prevalenti nelle prammatiche intorno all'uso del suolo si riassumono nel proemio di un capitolo, nel seguente modo, che accenno: i sudditi e abitatori dei luoghi del Regno sentono essi gli incomodi dei dazi, delle tasse, delle prestazioni e altre cose che si impongono loro; è giusto, conveniente, che essi godano e sentano il beneficio del suolo che abitano, e siano perciò preferiti nei pascoli, nello sfruttare le montagne, nel lavoro del suolo dei luoghi da essi abitati, agli altri che vi sono estranei; né costoro possansi ammettere dal signore del luogo, escludendone i propri vassalli.

E in generale furono queste le massime prevalenti nei casi pratici, allorché questioni insorsero fra baroni, avidi di angariare i

vassalli o le comunità, e costoro, resistenti alle soperchierie ed oppressioni. Il potere regio temente esso medesimo del prepotere signorile, allorché intrighi di Corte non impedivano, appoggiava i diritti del suddito; e in codesta lotta di sospetti e diffidenze favorivasi, anche senza volerlo, il processo logico e storico del lavoro aiutato dal capitale, sorgendo bel bello quel nostro *terzo stato* agricolo che convertiva il vassallo in *mussera* (messere), dandogli i mezzi di contendere colla alterigia del barone, o peggio colle avide sevizie del suo *podetario* o *reggidore*. Epperò, allorché i baroni vollero dare al cap. 2, tit. 41 delle prammatiche una interpretazione restrittiva, negando ai privati il pieno dominio dei beni da essi posseduti come padroni, la Corona sostenne le comunità e vassalli contro i loro signori³¹. Si ammise pure la prescrizione per il lungo possesso dei beni, degli usi o consuetudini alla proprietà favorevoli³², anche a danno dei successori al feudo; e, se di fatto non si cessò dall'infеudare terre e villaggi, quanto meno alcuni abusi venivano pubblicamente disdetti dal potere regio, e fin dal 1366 Don Pietro d'Aragona, deplorandoli, ordinava mai più si concedessero in feudo ville di Cagliari o Gallura, riunitesi per devoluzione alla Corona³³.

36. Svolgeasi così di pari passo la proprietà individuale, fondata e sorretta da codesta grande massa di beni collettivamente sfruttati, se non di proprietà, d'uso comune. Importa ora fermarsi alquanto nello esame dei diversi modi e titoli di acquisto introdottisi mercé quegli usi, per cui questi presero una forma tipica speciale, costituenti l'embrione di privati domini.

Escludiamo di proposito le donazioni e larghe concessioni sovrane fatte ad enti ecclesiastici di varia specie, dai Giudici, dai Sovrani d'Aragona e di Spagna, e perfino da quelli della dinastia di Savoia, perché questi estesi domini costituivano quasi altrettanti feudi, i quali davan luogo al possesso di vassalli, con titoli pure signorili. Così citansi le donazioni a Santa Maria di Sacargia, a San Pietro di Scano, al monastero di Cabu-Abbas fatte da Gonario II di Torres nel 1113, 1116, 1147; come nello stesso modo da sovrane elargizioni hanno origine i titoli feudali di cui

³¹ Mulas, *op. cit.*

³² *Cap. di Corte* Deaxart. L. 7 e 5. Tit. 2.

³³ Mulas, *op. cit.*

vanno anche oggidì insignite molte chiese e diocesi. In alcune di quelle donazioni vedonsi trasferiti coi beni, e quasi un accessorio dei medesimi, gli asserviti alla gleba³⁴, per dimostrare una volta di più che la proprietà fondiaria nell'Isola non ha sfuggito alle vicissitudini che tennero dietro alla conquista in altri paesi d'Europa, nell'epoca di servaggio e di clientela; della quale cosa non parvero sempre persuasi coloro i quali negli ademprivi vollero riscontrare qualche cosa di straordinario e di peculiare alla sola Sardegna.

Eliminiamo parimenti le dotazioni più o meno estese di beni stabili fatte dai signori alle comunità ad essi soggette, a titolo più o meno enfiteutico e livellario, e talvolta contro il proprio volere, strappate da sentenze di magistrati in esecuzione degli editti sovrani e delle prammatiche del regno. Nostro scopo qui è di spiegare i modi e forme d'acquisti privati, speciali quanto meno nel titolo, agli usi ed alle leggi sarde, per cui scaturirono non poche delle attuali proprietà che andarono consolidandosi nei privati.

37. Abbiamo già indicato che fossero le *vidazzoni* (n. 19), superficie più o meno estese, destinate alla seminazione di cereali, con coltivazione a maggese. Esse erano sottratte all'uso comune mercè chiusura provvisoria di frasche, talvolta con fossati, da impedirvi l'adito al bestiame, che vi pascolava però liberamente appena tagliate le messi, restando perciò i terreni, ad anni alternati, a pascolo, detto allora in volgare *paberili*³⁵.

³⁴ V. *Condaghe* (Condaghe, Condaxi, Condague indica per il Sardo antico, libro, registro di memorie, di conti propri, d'ordinario, dei Monasteri) del Secolo XII, del Monastero Abbaziale di San Pietro di Sirchis presso Sassari, illustrato dal Padre L. Pistis – Cagliari, Tip. Timon, 1865. (Miscellanea 30, della Bibl. dell'Università Cagl.).

I servi possedeansi dalle Chiese e Monasteri anche senza i beni; talvolta possedevansi in comune fra chiese e privati. In questo caso, se nascevan figli, si dividevano fra i relativi padroni: dicevansi appartenere *latus* ad un padrone, *latus* ad un altro. Un certo *piscopu Stefane iscarpa* (che pare Vescovo Scarpa) divideva così il possesso dei due figli di certa *Maria psa*, serva per intiero di Santa Maria di Cotrognanu, moglie di Piero Pistis, servo *ad latus* di san Pietro di Plovolki, assegnando il maschio a Santa Maria, e la femmina per metà alla Chiesa di San Pietro, per l'altra metà ai poveri.

³⁵ Dal latino *pabulum*, pascolo.

Da prima ciascun coltivatore non era sicuro di coltivare sempre la stessa parcella; il suolo cedeva al primo occupante, il quale nella primavera precedente lo bruciava, lo sgherbiva, o vi faceva lavori di preparazione, mercé una leggiera aratura, con tali arnesi agricoli il cui uso sventuratamente dura tuttora. Ma bel bello l'idea della continuità di possesso fece cammino; si continuò a seminare la parcella già sgherbata, od abbandonata da altri; si tollerò che il figliuolo od il genero possedessero quelle stesse frazioni possedute dagli antenati; si operarono permutate nel campo delle stesse *vidazzoni*, se ne dispose per atti di ultima volontà o per donazione, e finalmente entrarono pacificamente nel campo delle alienazioni con contratti onerosi, bensì gravati della servitù del pascolo che colpiva nella Sardegna la proprietà privata³⁶ e non chiusa fino al 1851. Così quelle estensioni di uso pubblico vennero a far parte della ricchezza individuale e privata³⁷.

³⁶ Alcune comunità ottennero talvolta licenza di affittare le stoppie e pascolo delle vidazzoni a beneficio dell'erario comunale, o per qualche opera pubblica, od a sollievo dei tributi. Così fu giudicato potersi eseguire per il Marchesato di Villacidro e Palmas, per quelle del Marchesato di Milis. Così leggesi in una relazione dell'Intendente Generale al Ministero nel 1832, riferita dal Mulas, *op. cit.*

³⁷ Perché resti più chiaramente noto il sistema feudale sardo su questo punto, si crede opportuno riferire le parti più essenziali di un atto di assegnamento di vidazzoni, fatto dalla Marchesa di Villacidro a favore di quella Comunità su territorio del limitrofo Comune di Serramanna, dalla marchesa posseduto in libero allodio. L'atto primitivo smarrissi attraverso i secoli; ma in occasione d'una lite ne fu disseppepito un altro che lo confermava, del 1651, tradotto dall'insigne paleografo Cav. Ing. Pillito. Come vedesi, la forma è di speciali domande e relativi decreti, detti *Capitoli di Grazia* (analogi a quella stessa che informava le leggi del tempo) annessi alla convenzione stipulata ed all'atto pubblico.

L'atto è il seguente:

"Addì nove giugno, anno dalla Natività del Signore mille seicento cinquantuno. Villacidro".

"Sia a tutti noto come da una parte Antioco Aro di Francesco ed Ambrogio Currelì, sindaci nel presente anno di questo villaggio di Villacidro, che fanno le infra-scritte cose tanto a nome proprio quanto anche in forza della procura speciale loro conferita dal detto Comune assieme ai dodici eletti nominati a questo effetto in detta procura, come della medesima consta per atto ricevuto dal notaio pubblico Giovanni Maria Fulgheri di questo villaggio addì quattro del mese d'aprile *prope* passato del corrente anno nello stesso villaggio, che è della serie e tenore seguente:

"(Siegue la procura in capo ai menzionati sindaci ec. ...)"

"E dall'altra la Illustrate Signora Donna Faustina Brondo e Castelvi, Marchesa di

38. Il pascolo dei grossi armenti era, come abbiamo pure accennato (n. 19) riservato alle vaste estensioni incolte, più lontane dagli abitati. Ivi il suolo era riservato a favore dell'industria pastoreccia, tranne i terreni coltivati per concessioni speciali, e provvi-

Villacidro, e Signora della contrada della Planargia che fa le infrascritte cose tanto a nome proprio quanto anche nella qualità di curatrice e legittima amministratrice dei beni ed eredità del fu Illustre Don Francesco Lussorio Ruecas e Brondo, già suo marito, Marchese di questo Marchesato, attesa la minor età del suo figlio l'Illustre Signore Don Felice Ruecas e Brondo, *successore e nuovo* Marchese così pure di detto Marchesato, entrambe parti sono venute alle seguenti convenzioni e patti in riguardo ai capitoli e grazie richiesti da detti sindaci nelle rispettive loro qualità, e decretati e firmati dalla predetta Illustre Signora Marchesa, i quali sono della serie e tenore seguente.”

“- Gesù – Molto Illustre Signora Marchesa di Villacidro – Ambrogio Curreli ed Antioco Aro, sindaci ed a nome dei Vassalli e Comune di Villacidro, ricorrendo alla S. V. in detta qualità espongono, che *il bestiame* domito che nel corso del presente anno s'introdusse nelle Vidazzoni di *Gieca* e di *Saboddus* le distrusse e devastò, con notevole danno e pregiudizio dei vassalli ed agricoltori e di tutto il Comune, non ostante i Capitoli convenuti tra la buona memoria dell'Illustre Signor marchese e questo Comune rapporto al seminerio a *Bidazzoni*; ed acciò non venga la medesima maltrattata dal bestiame, senza che per alcuna causa se ne possa introdurre o mettere e nemmeno si possa *chiudere a narboni*, siccome un tutto più diffusamente appare da detti capitoli, ai quali si abbia la dovuta relazione, e perché questi sino al presente non sono stati osservati per essere le suddette Vidazzoni, cioè tanto quella di *Gieca* quanto quella di San Michele, assai vaste ed in molte parti di nessun vantaggio al seminerio e molto meno al patrimonio dell'illustre Signor Marchese (che Dio conservi), il quale nessun profitto, si è sperimentato nel seminerio del presente anno e dello scorso, in cui per non essersi osservati i primi Capitoli in rispetto al chiudimento delle vidazzoni ed agli accordi stabiliti in proposito ne seguirono notevoli danni nel seminerio come si è detto, perciò, in vista di queste considerazioni ed a scanso di cotali inconvenienti, hanno determinato di supplicare nuovamente a V. S. acciò si compiaccia esaminare ed accettare i Capitoli che i medesimi Sindaci implorano, come in appresso, ciò che sperano dalla mano della S. V. (che Dio conservi) etc.

“1° I predetti Sindaci in detto nome supplicano la S. V. che le accennate Vidazzoni di *Gieca* e San Michele si debbano seminare ad anno ad anno, od a due a due anni, a beneplacito del Comune è fare nelle medesime l'aratura primaverile senza alcun impedimento – Si faccia ciò che si supplica in questo Capitolo – La Marchesa di Villacidro. ecc. ...

“2° I predetti Sindaci e Comune supplicano a V.S. che mentre la Vidazione di San Michele era molto estesa, giusta i limiti stabiliti nelle prime capitolarioni, e molta parte di essa è di nessun profitto, come si è detto, a fin d'evitare ogni sorta di danni ad una ed altra parte, venga la stessa Vidazione ristretta, e resti solamente

soriamente chiusi. In queste campagne, e molto più se lontane assai dal villaggio, i pastori prendevano dimora fissa, mercé capanne e talora casupole in fabbrica – appellavansi *Cuylis* o *Cuyles*; e nel nord dell'Isola *stazzos* (quasi stanze, da stare, stanziare),

pel seminerio la parte più atta, ed il rimanente pel bestiame. Qual Vidazzone delimiterà ec. ec....

e questa sarà la Vidazzone di San Michele, la quale nell'anno che verrà seminata sarà custodita da ogni genere di bestiame rude, e domito, come si è detto, né si potrà più estendere, se già non fosse che qualche vassallo mancante di terreni volesse prenderne alcun pezzo atto a coltivo, il che possa fare senza alcun ostacolo, purché sia contiguo ed unito alla suddetta Vidazzone, e non vi sia *bosco* nel mezzo: in altro modo non si potrà estendere; colla dichiarazione che ogniquivolta vi sia entro la Vidazzone qualche pezzo di terreno cattivo ed inutile al seminerio si possa lasciare incolto senz'alcun impedimento, e ciò non ostante, si terminino quei salti nella medesima per *Vidazzone chiusa*, per la ragione di doversi prendere terreni contigui alla detta Vidazzone – Si faccia come si supplica, mediante permesso però del padrone – La Marchesa di Villacidro.

“3° Parimenti supplicano alla V.S. i detti Sindaci e Comune acciò si degni concedere alla stessa Comunità che la Vidazzone di *Saboddu* e *Gieca* sia custodita e difesa, giusta le sue infraspiegande affrontazioni, dall'ingresso di bestiame rude o domito. Questa Vidazzone poi comincia *de su* ec. ec....

E questa è la Vidazzone che si domanda per *Saboddu*, la quale non si avrà da estendere più oltre, se già non fosse che alcuni vassalli non aventi terre nella medesima ne volessero avere alcun tratto, poiché in allora lo potranno prendere purché il terreno sia attiguo ed attaccato alla medesima Vidazzone, né vi lascino trammezzo terreno imboschito: fuori di questo caso non si potranno prendere altre terre, né estendere quella Vidazzone. Come altresì si dichiara, che tuttavolta che dentro della medesima vi fosse alcun pezzo di terreno cattivo, di nessun profitto all'agricoltore, questo si possa lasciare incolto senza alcun impedimento: nondimeno però sia vietato l'introdurvi alcun genere di bestiame sì rude che domito – Si osservi lo stesso che si decretò in riguardo all'altra parte della Vidazzone – La Marchesa di Villacidro.

“4° Parimente. Attesoché fin dai più remoti tempi il sunnarrato Comune trovasi nel possesso di poter seminare qualunque genere di cereali nei terreni contenuti entro il prato e da poco tempo a questa parte fu vietata la seminazione in esso prato con notevole danno di questo Comune, i predetti Sindaci in detto nome supplicano la S. V. si degni concedere che da qui in avanti ciascuno possa seminare in quei terreni qualunque genere di cereali, con ciò però che i detti terreni ove si dovrà seminare siano ben chiusi con fossi e siepi rivedute onde poter fare *macelli*^(a), apprensioni, e di più cose convenienti al diritto ed alla giustizia, e non

(a) Si riferisce al diritto antico di poter uccidere le bestie altrui trovate nei seminati di cui si disse più sopra. Questo era il *diritto di macello*, o far *macello*.

altrove *Furriadorgius* (*Furriadroxius* nella parte meridionale). Orbene, i pastori dovettero profittare della facoltà concessa altrui di coltivare, cingendo anche essi a siepe terreni boschivi delle deserte montagne; e per ciò cominciarono a ricingersi intorno

facendosi così, soggiacerà il bestiame domito a cosa alcuna, ma solamente il rude verrà preso e sequestrato giusta i bandi e le leggi – Si concede il permesso di seminare fave e legumi solamente; non già grano ed orzo od altro – La Marchesa di Villacidro.

“5° Parimente gli anzidetti Sindaci in detto nome, in considerazione dei danni sperimentati, e della perdita che ne risulta al ben Comune, non seminandosi in detti luoghi *il lino* che lo stesso comune lascia di seminare per tema di alcune vessazioni, supplicano la S. V. si degni concedere che questo Comune possa liberamente e senza alcun ostacolo seminare il lino in qualunque parte del territorio di V.S., e che, essendo il luogo ove si dovrà seminare il detto lino fuori di Vidazzoni o di prato chiuso, non vi si possa fare macello, apprensione, né apprezzamento, ma bensì il padrone che ha seminato il detto lino lo debba custodire a proprie spese, senza fare la detta vessazione sul bestiame – Si faccia come supplica nel presente capitolo – La Marchesa di Villacidro.

“6° Parimenti, attesoché fin dai più remoti tempi le sunnarrate Vidazzoni di Gieca e S. Michele di Siaru furono soggette al governo e Curia di Villacidro, e non alla giurisdizione di Serramanna, della qual cosa non si ha alcun ricordo in contrario, perciò i detti sindaci, nella qualità che spiegano, supplicano la S. V. si compiaccia accordare che la Curia di Serramanna e i Ministri di Giustizia della medesima che ora vi sono e vi saranno in avvenire non debbano per nessun motivo esercitare atti di giustizia sia nel criminale che nel civile in nessuna di dette Vidazzoni; e nei limiti assegnati alle medesime, massime per *esser costoro quelli che si oppongono a questa Curia entro i coltivi di Gieca* come persone che vi hanno interesse. – Si assumeranno informazioni in riguardo alla giurisdizione che si pretende; citate prima e sentite le parti. In quanto poi alla custodia delle dette Vidazzoni e praticare le machizie, terture, apprensionamenti per la conservazione delle medesime, ciò apparterrà alla Curia di Villacidro, e non a quella di Serramanna – La Marchesa di Villacidro.

“7° Parimenti, considerato che nei capitoli decretati a favore di questo Comune dalla buona memoria dell'Illustre Signor Marchese fu convenuto con espressa obbligazione mediante stromento pubblico, che si dovrebbe seminare a *Vidazzoni serrada* senza che vi potesse entrare né introdurre alcun genere di bestiame rude o domito, come più diffusamente appare di detta convenzione dall'atto stipulatosi a tal oggetto; ed al contrario, tanto nel corrente anno, quanto nello scorso, si è visto introdurre molto bestiame si rude che domito nella detta *Vidazzione di Gieca*, il qual bestiame era dei Villaggi di Serramanna e Samassi; per colpa delle quali introduzioni ne seguì la totale distruzione della stessa *Vidazzione*: perciò i summenzionati Sindaci nella loro qualità supplicano a V. S. si degni provvedere al riparo di sì grandi vessazioni e danni concedendo a questo Comune che dal primo

intorno alle proprie capanne con campi arativi, vigne e frutteti; e come erano essi soli che col loro bestiame potevano rendersi infesti alle coltivazioni altrui, rispettavano, com'è naturale, le proprie; anzi le altrui rispettavano poco, appunto perché le abbandonasse-

giorno di novembre, di mattina, si pubblici bando per mezzo del pubblico banditore di questa Corte nei luoghi pubblici di questo Villaggio, ordinando sotto pena di lire venticinque, che nessuna persona possa lasciar entrare alcun genere di bestiame rude o domito, nelle dette stabilite Vidazzoni chiuse e seminate, dal detto giorno sino a quello in cui sarà terminata la messe e la conduzione delle biade all'aja, ed allora possa entrare il bestiame; qual pena di lire venticinque sarà inflitta per il bestiame rude, e per il domito quella di lire quattro e mezza. E lo stesso bando e nel medesimo modo si compiacerà V. S. permettere e pubblicarsi nel detto villaggio di Serramanna, ove basterà farlo una volta sola, rimanendo obbligata quella Curia a dar copia di detto bando, del quale questo Comune si valga nelle circostanze di vessazioni onde poter accusare le multe ai contravventori, perché non facendosi in questo modo sarebbero le anzidette Vidazzoni rispettate da questi Vassalli e Comune e distrutte dai Vassalli e dal bestiame di Serramanna come finora l'han fatto: ed altresì vengano le stesse Vidazzoni rispettate dal bestiame di questo Comune nel modo e forma già detta ad eccezione dei buoi domiti che si menano in detta Vidazione nelle circostanze delle arature primaverili sino al detto tempo della messe e della conduzione delle biade all'aja: e nelle stesse pene si incorrerà rispetto al bestiame di Samassi che si troverà in dette Vidazzoni, si rude che domito; quali multe incorse in dette Vidazzoni chiuse e coltivate si applichino in perpetuo alla cassa di questo Comune il quale sia padrone utile di riscuoterle, e con facoltà al medesimo ossia ai suoi Sindaci di poterle appaltare, ove la S. V. non acconsentisse a che vengano riscosse dai medesimi. In questo modo si potrà venire al riparo di queste vessazioni e danni e vivere con tranquillità etc. – Si pubblichino i bandi come si supplica per quella parte di Vidazzoni che nel tal anno si dovrà seminare e fino al tempo della messe e della conduzione delle biade all'aja: - in quanto poi alle multe in cui incorreranno i contravventori la metà di esse appartenga all'Illustre Signora Marchesa, ed il rimanente al denunciante, e di queste multe sarà tenuto il Comune darne la dovuta parte al padrone, non ostante che non la avesse denunciata ecc. – La Marchesa di Villcidro...

8. Parimenti supplicano a V. S. i medesimi Sindaci in detti nomi acciò si compiacia accordare che qualunque proprietario, o agricoltore fra i Villacidresi trovi qual si voglia genere di bestiame entro la detta Vidazione di Saboddu e San Michele possa tenturarlo, e far qualsiasi macello ancorché sia⁽¹⁾... senza incorso di pena, e ciò per il riflesso che i Ministri di Giustizia che governano le dette Vidazzoni non possono trovarsi in tutte le parti a tutte le ore, e perciò gli stessi proprietari dei seminati siano autorizzati a siffatte tenture, conducendo nel contesto

⁽¹⁾ Manca la parola.

ro, e fosse così più largo per essi il campo dell'occupazione. In tal modo trasformavasi l'industria armentizia nell'agricola, e di quella faceasi stromento per questa. Coltivazioni siffatte furono le più volte tollerate, indi ancora protette, quando aveano per base l'in-

il tal bestiame a mani della Curia: non possano però macellarlo senza l'intervento del Ministro di Giustizia che presiede al governo del Marchesato di Serramanna e suoi territori; e che la Curia di questo villaggio di Villacidro abbia il carico ed il governo del medesimo e suoi territori, inguisaché, fin d'ora ciascuna Curia esercisca la sua giurisdizione nel suo luogo e beni, fintantoché sia intentata la divisione dei territori tra Serramanna a questa di Villacidro; poiché si è sperimentato esser avvenuti gravi danni ad uno ed altro villaggio nella circostanza di alcune uccisioni di uomini, e altri delitti criminali seguiti negl'indicati salti a cagione d'esser questi tuttora indivisi, onde toccò a questo villaggio di pagare alcuni delitti commessi in quei salti senza che in diritto gli spettasse, locché parimenti accade al villaggio di Serramanna e tutto ciò per la detta ragione di non esser quei salti tuttora divisi, oltre le gare che nascono di giorno in giorno tra i Ministri di Giustizia di Serramanna e quei di questo villaggio. Ed è perciò che a riparo di siffatti inconvenienti i medesimi Sindaci e Comune di Villacidro supplicano la S. V. si degni provvedere che per mezzo dei Ministri di Giustizia e Sindaci di Serramanna, e di quei di questo Villaggio, mediante uomini antichi di caduno dei medesimi villaggi, si abbiano a dividere i predetti territori, e che in ogni tempo ciascuno dei detti villaggi si regga da sé per mezzo della sua Curia che ne presiede il governo; e caduno di essi paghi i delitti che si commetteranno nelle rispettive giurisdizioni, come apparterrà di diritto. Nella quale divisione di territori si abbiano a piantare gli opportuni termini ossia molloni affinché tra essi villaggi non si possa allegare ignoranza, levandosene per ciò gli atti necessari⁽²⁾; e che ciascuno dei medesimi villaggi abbia il suo titolo relativo alla divisione per l'osservanza della pace e loro tranquillità. E sperano gli uni e gli altri vassalli che siccome le cose supplicate non sono pregiudizievoli ai diritti e patrimonio dell'Ill. Sig. Marchese, venga in questo modo provveduto.

“Si eseguisca la supplicata delimitazione nella debita forma, ed osservate le cose da osservarsi levandosene gli atti opportuni. – La marchesa di Villacidro.

“9. Parimenti gli anzidetti Sindaci, considerato che nelle predette Vidazzoni di Gieca e San Michele vi sono alcuni tratti di terreno che già da alcuni anni non sono stati coltivati, motivo questo da cui in gran parte ne deriva la rovina dell'agricoltura, e della seminagione, entrandovi il bestiame per pascolare nelle medesime, ...⁽³⁾ a riparo di ciò supplicano in detto nome alla V. S. si compiaccia ordina-

⁽²⁾ Questa divisione ebbe luogo con atto 4 marzo 1740 a mezzo d'un arbitro scelto dai due comuni, il quale sotto ogni limite (*molloni*) fece sotterrare “una pistola che conteneva dentro tre carboni, un pezzo di ferro rugginoso e quattro pezzi di bacchetta della stessa pistola” ponendovi sopra grandi massi.

⁽³⁾ Mancano le parole.

nesto di selvatici ulivi o peri. Sorgevan dispute, suscitate da invidie di possesso, se l'occupazione era vasta, allegandosi i terreni così occupati mancassero poi al pascolo del bestiame vago; ma un dono fatto a tempo al *podatario* o *fattore* baronale, un testimo-

re che tutti i terreni che non saranno stati coltivati in dette Vidazzoni da *molti* anni a questa parte possano essere liberamente occupati da qualunque persona li volesse coltivare senz'alcun impedimento del suo *padrone*, né della Curia – Si faccia come si supplica purché siano scorsi dieci anni consecutivi. – La Marchesa di Villacidro.

“10. Parimenti i medesimi Sindaci, tanto a nome proprio che per parte di detto Comune, per la maggior osservanza di detti patti, promettono che ogni vassallo che seminerà avrà da contribuire alla S. V., oltre alle rendite ordinarie, e alle dovute portadie, un altro mezzo starello di grano ed un quarto d'orzo in ciascun anno, molto o poco semini della specie che seminerà – La detta Illustre Marchesa accetta l'esibizione di mezzo starello di grano, e d'un quarto d'orzo ogni anno da ciascun vassallo che seminerà per sé o per altra persona, e della specie che seminerà poco o molto semini: e ciò oltre alle rendite ordinarie, portadie od altro; e si contenta che si stipolino gli atti opportuni per l'osservanza di detti capitoli nella forma che sono stati decretati e sottoscritti di sua mano – La Marchesa di Villacidro.

“Tutti i quali capitoli la predetta Signora Marchesa promette in detto nome adempiere invariabilmente, a far osservare, ora, e nell'avvenire, e di non contravenirvi in qualsivoglia tempo, né innovare cosa alcuna a pregiudizio di quel Comune. E per conseguenza i surriferiti Sindaci promettono in detto nome che per ragione di contemplazione dei succalendati Capitoli di Grazia da loro in detto nome domandati; e dalla detta sua Signoria decretati e provveduti, contribuiranno, e pagheranno alla medesima in detto nome, ed ai successori nel detto Marchesato il mezzo starello di grano e quarto d'orzo per cadun vassallo, di ciò che seminerà, come più largamente è indicato nei succalendati Capitoli, e non altrimenti, senza pregiudizio delle altre rendite ordinarie, portadie, ed altro che fino a quest'oggi sogliono pagare gli stessi vassalli. Tutte le quali cose per ciò che appartiene e riguarda a caduna di dette parti promettono scambievolmente adempiere e far osservare; e per il maggior adempimento delle stesse cose obbligano, i detti Sindaci in detto nome le loro persone e beni insieme a quelli di detti vassalli, e del Comune, tanto mobili che immobili; e la detta Illustre Signora Marchesa obbliga pure tutti i suoi beni mobili ed immobili, unitamente a tutte le rendite del presente Marchesato con tutte quelle rinuncie opportune e necessarie, e quella del proprio foro, e si sottomettono perciò al foro e giurisdizione, cioè i sunnarrati Sindaci a quello del Giudice ordinario del presente Marchesato, e prelodata Illustre Signora Marchesa a quello della Reale Cancelleria e Reale Udienza, nanti la quale sarà compellita per l'osservanza di queste cose, rinunciando anche per la sua parte, e di certa scienza alla legge *si convenerit* ec. ad ogni altro diritto, facendo e sottoscrivendo le predette cose con giuramento largamente; e per maggior convalida-

niale di probi uomini come il territorio fosse esuberante al bestia-
me, la persistenza dell'occupante, talvolta anco un po' di violen-
za, finivano col far trionfare la proprietà individuale sull'uso
comune, per il quale restavano ancora immense estensioni
incolte.

In questo od analogo modo, i *Furriadorgius*, od *Oideus* od
*Oddeus*³⁸ del Sulcis, regione vasta ed ubertuosissima della provin-
cia di Cagliari, ridonarono bel bello a quel territorio, spopolato,
un po' del vigore dei tempi punici, e costituirono gli attuali
comuni, ultimi dei quali gli eretti colla legge 11 luglio 1853.
Chiedete un po' ivi all'attuale possidente, quale sia il titolo origi-
nario delle vaste proprietà da lui possedute; se i suoi antenati,
quali provengono talora da diverse parti dell'Isola, da due secoli
prima d'ora avessero l'*jus domini*, ovvero l'*uso* soltanto di quei ter-
reni? La maggior parte può legittimamente rispondervi che lo
ignora; ivi la popolazione attuale è meno densa che altrove, anzi
vi è sparsa; ma così ha occupato, coltivato e mantenuto una vita
agiata più che altrove, ove si è soverchiamente urbanata; e costi-
tuirebbe quella regione, che si estende quasi dal capo Pula al capo
Altano, una delle più floride dell'Isola, se non avesse avuto la
sventura d'un continuato abbandono, tenuta lontana più di
molte altre dal contatto del mondo civile per difetto di strade, di
istruzione, di coltura fino a pochi anni, dopo i quali segna un sen-
sibile progresso nell'incivilimento.

Molte regioni della Gallura non hanno un'origine differente.
Anco oggidì vi rinvenite gli *stazzi* ove il forestiere qualunque è
accolto con una benevolenza e cordialità patriarcale, ed ove il
capo della famiglia, unendo alla vita pastorale l'agraria, tiene per
suoi i terreni occupati dagli antenati, a modo che ivi le braccia del
fisco, lunghe sempre abbastanza, non hanno potuto raggiungere
la eredità fondiaria, che altrove nell'Isola il Demanio dello Stato,

zione del presente atto la prelodata Signora Marchesa, essendo letterata, la sotto-
scrive di proprio pugno – La Marchesa di Villacidro.

“Testimoni sono Giorgio Giuseppe Pitzolu della città di Cagliari – Tommaso
Sanna Piredda del Villaggio di Tresnuraghes – Gavino e M^o Francesco Mocchi dal
presente Villaggio di Villacidro tutti presenti alle sunnarrate cose. Registrata ecc.
– *Francesco Antonio Solamo* notaio.

³⁸ Vuolsi che questo vocabolo venga da *boddiri* sardo meridionale, che significa
raccolgere – quindi *boddeu*, od *oddeu*, popolazione raccolta.

col codice civile alla mano, ha assunto dopo la soppressione del feudo.

39. Oltre a queste maniere d'acquisto, furonvi pure le *Cussorgie*. Sotto questo vocabolo intendeasi d'ordinario l'uso esclusivo concesso a favore d'una persona o famiglia sopra una determinata zona di territorio tolto dalla massa degli ademprivili per il pascolo del bestiame, perché avesse ivi nutrimento più sicuro, e potesse migliorarsene la specie o la razza. E questo motivo, come pure il dissodamento di terreni gerbidi per una determinata coltura, forniscono l'origine e la causa della specialità del titolo e modo di possesso.

Il cussorgista o *cussorgiale* coll'uso esclusivo del suolo per il pascolo era in effetto un proprietario senza titolo. Questo acquistava col possesso, come si vedrà in appresso; però il suo diritto doveva temperarsi allo scopo prefissosi del bisognevole per le proprie mandrie, non che all'utile e bisogni altrui; perocché la cussorgia non concedevasi senza prima appurare che codesto uso riservato non togliesse il necessario comodo agli altri utenti.

Il vocabolo però ebbe nel linguaggio economico e giuridico due significati. Cussorgie chiamaronsi altresì i casolari sparsi, in cui nel precedente N.º, e si confusero perciò coi *Forriadorgius*, cogli *stazzi*, *Oddeus*; ma più propriamente indicavano la zona di suolo pubblico destinata a pascolo, per concessione fattane dalla autorità signorile. Talvolta queste concessioni operavansi tacitamente e per tolleranza, mantenendosi più anni uno o più pastori quasi fissi su d'una determinata regione; tal'altra vi erano per così dire confinati, perché la specie del bestiame da essi governato, ad esempio caprino, non potesse recare danno a seminati, vigneti, o predi coltivati altrove esistenti. In queste cussorgie poi, ogni pastore avea indicato il territorio da depascere in *filate* (*filadas*) d'ordinario delimitato per i versanti d'una o più montagne, per vallate (*canalis*), vertici o catene (*punta o serra*) ecc. ecc. Codeste concessioni ebbero luogo o mercé un prezzo pagato all'atto, o mercé canone dovuto in natura o danaro, od anche senza, mediante le consuete prestazioni. Il barone prendeva ad esempio sui porci il suo decimo (*deghinu*), come lo avea per tutti i suini ingrassati nelle montagne ademprivili della baronia, mediante lo *sbarbagiu* o *sprabaxiu*, scelta fatta dal *podatario* o *fattore* baronale alla fine del gennajo, finite le ghiande, allorché il bestiame dalle montagne si restituiva al piano; e la scelta opera-

ta coll'aiuto di grossi mastini, in fatto non era d'ordinario a pregiudizio del signore.

In quei terreni il pastore occupava pure a seminerio qualche piccola porzione del territorio, in alcuni luoghi a frumento, in altri e più spesso ad orzo, sul suolo fecondato da dimora più frequente del bestiame a merigiare (*meriagu*), donde il nome di *Orzaline* ai terreni ivi resi a coltivo.

40. Nelle cussorgie d'ordinario è più distinta la esistenza dei due domini, il *diretto*, appartenente al Signore; l'*utile*, al cussorgista, il quale, se poteva farvi depascere il bestiame, anche sfrondando piante, specie in inverno, detto *assidamentu*, da *sida* ramo, doveva rispettarne alcune qualità, non recar danno alle querce sughero, roveri o elci, e specialmente rispettare dovea le piante innestate d'ulivi o peri selvatici d'altrui spettanza.

Di fatto in alcune regioni si offriva questa singolarità che fosse l'albero da frutto considerato non accessorio del suolo, bensì oggetto e materia ad una proprietà diversa e distinta. Conosciamo paesi ove alberi di pero e d'ulivo esistonvi a centinaia in mezzo ai boschi d'elci, filirea ecc; ed erano oggetto di proprietà e di contratti speciali e distinti, senza che i contraenti si preoccupassero punto cui spettasse il suolo donde quelle piante secolari traevano il proprio alimento, e senza alcun compenso a questo proprietario, il quale pativa la servitù necessaria per coglierne i frutti. Ciò dovea invogliare i pastori all'innesto di selvatici, e se per poco nei primi tempi potean salvarne i virgulti dal dente vorace del bestiame, era una ricchezza di più ad essi acquisita, che sapeano dopo difenderla con sufficiente energia, fosse ancora contro il proprietario del suolo.

Ciò tanto più soleva avvenire da che la concessione della cussorgia in origine era talora stata fatta signori, pure residenti nella capitale, i quali la sfruttavano coll'altrui opera, o mercè pastori propri, ovvero locandola ad altri proprietari di bestiame. Per consolidarsi quindi il dominio nel cussorgista, occorreva che rendesse a coltura e cingesse con chiusura stabile il terreno dissodato, in effetto di altre disposizioni legislative che vedremo in appresso.

La cussorgia perciò ha propriamente un senso più ristretto del *furriadorgius*, che indica uno stabilimento con volontà più intensa di occupazione stabile ed animo di acquistarne la proprietà; poiché ivi dimoravasi e risiedevasi; e sebbene siasi talvolta adoperato lo stesso vocabolo cussorgia ad esprimere promiscuamente i

due diversi oggetti e modi di possedere, tuttavia nel concetto dei sardi la espressione meno corretta non produsse alcuna confusione nella sostanza, tranne in casi speciali, in cui l'equivoco potea far vantare od acquistare un diritto altrimenti insussistente³⁹.

41. Tuttavia vi ha chi la pensò altrimenti. In un rapporto dell'Intendente Generale del Regno al Ministero (1832) leggesi che nel dipartimento del Goceano esisteva un uso speciale "..... mercé cui alcune famiglie particolari del paese possiedono da tempo remoto una certa determinata estensione di montagna nel salto ghiandifero. Quel tratto di territorio ivi dicesi *Leada*, ove i pastori hanno le loro capanne costrutte in pietra, vedendosi talvolta il cosiddetto porcile formato anche a fabbrico. Ad esse famiglie spetta il diritto di alienare quelle *Leadas* anche ad altri, non essendo ad alcuno lecito di introdurvi alcuna specie di bestiame nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, che i soli porci, cioè dal secondo mercoledì d'ottobre alla notte del 25 dicembre: così possono subaffittare ciò che loro avanza di ghiande ai pastori forestieri, coi quali contrattano nel modo che più loro conviene; i proprietari poi pagano per questi porci forestieri da loro introdotti all'appaltatore od amministratore regio il solito diritto del 5% sui porci grandi, il 4% per i piccoli, ed un porco grosso per ogni segno⁴⁰".

Ed altrove "... Nelle montagne pertanto ghiandifere del Goceano, hanno diritto al pascolo i proprietari di vacche, cavalle, pecore e capre per tutto l'anno, tranne per li tre mesi sovraindicati riserbati esclusivamente per il pascolo dei porci, che pure possono i proprietari lasciargli ivi per tutto l'anno.

Ad oggetto poi di chiudere questi ghiandiferi e riserbarli al pascolo dei soli porci, si reca la Curia locale nel primo lunedì di ottobre nella regione detta *Colitennero* (giurisdizione di Bultei), donde scorgesi parte di salti, e dalla denominazione del luogo si corrispondeva da ogni comune un certo diritto secondo le diverse consuetudini introdotte in quella contea".

³⁹ L'illustre Senatore Siotto mostrò dello stesso avviso.

Vedi nota a pag. 174. *Confutazione del discorso del Dep. B. Melis* – Cagliari, Tip. Timon, 1858.

⁴⁰ Dicesi *segno* perché ogni mandria è contraddistinta da un segno speciale fatto alle orecchie dei suini. Il segno determinava il proprietario del bestiame, giacché ciascuno ha un segno a sé; ed anche oggidi ne è continuata l'usanza.

In una pubblicazione polemica notiamo riferita questa opinione, per dimostrare come le cussorgie divenissero nell'Isola di privata proprietà⁴¹. Può darsi che siamo noi indotti in errore da un meno esatto concetto, però ci pare che dalla preferenza nel diritto di pascolo (nove mesi dell'anno per ogni specie di bestiame, e dodici mesi per il suino) che un individuo o famiglia potea godere in una determinata estensione, non sorga quella pienezza di diritti che includesi nel concetto di proprietà vera ed esclusiva. Di fatto se il voluto proprietario delle *Leadas* non avesse posseduto suini propri, poteva egli disporre del pascolo dall'ottobre a dicembre? Se affittava "ciò che avanza di ghiande" ai pastori *forestieri*, e se costoro per ciò pagano un diritto "all'appaltatore od amministratore regio", ciò vuol significare che il possidente delle *Leadas* ha maggiori diritti d'un semplice ademprivista, godendo della preferenza della *Leada* pel suo bestiame, e potendo godere in parte dell'eccedenza; ma si badi che tosto su questa eccedenza vi si intromette il signore con una prestazione (*solito* diritto) del 5 o 4 p. %, oltre al diritto sul *segno*, ciò che tutto equivale al pagamento di un canone, escludendo così la pienezza del dominio assoluto nel possessore. In altri termini, siamo sul terreno delle cussorgie, non su quello della completa proprietà.

A ciò è da aggiungere che la contea del Goceano, riunito alla Corona il marchesato di Oristano al cui feudo andava annessa, non aveva propriamente un Signore; era rimasta invece a mano regia, stile del tempo; tant'è che il titolo di conte del Goceano poteva assumere il Re nella intestazione dei suoi editti. Laonde quel "solito diritto" doveasi pagare all'"amministratore regio", ciò che costituiva appunto al consueta prestazione per il diritto di pascolo nei terreni ademprivili.

Né può obiettersi che il re, investendo altri del feudo, non potesse dirsi feudatario egli stesso; perocché, diremo coll'illustre senatore Musio: "... se queste due qualità non potevano più consistere nel re nei rapporti di diritto fra chi dà e chi riceve il feudo, trovavano tuttavia una ragione legale di esistere per rapporti di diritto, che dovevano sempre durare fra il re od il suo governo, ed i comuni componenti quei feudi; giacché se in essi il re esercitava

⁴¹ Mulas, *op. cit.*

tutti i diritti di un qualunque feudatario, sottostava pure a tutte le relative obbligazioni, compresa quella di tutti gli ademprivi.⁴²

Persuadiamoci quindi che le cussorgie, come gli stazzi, come altri simili modi di possesso, poteano avviare gli utenti privilegiati al completo dominio, travolgendone l'uso nei diritti ulteriori e più robusti alla proprietà moderna aderenti, ma erano ben lungi ancora dal costituirne un titolo ed un esempio di vera ed assoluta proprietà.

42. Non è neppure lecito confondere le cussorgie cogli ademprivi. Innanzi tutto, se l'indole ed il carattere dei due modi di possesso fosse analogo, nella genesi logica, e nell'ordine del tempo, quella sarebbe una filiazione dell'altro. Delle cussorgie non si ha traccia che nei tempi della pienezza feudale; mentre l'ademprivio lo si riscontra molto innanzi, innestato nel diritto pubblico interno della Sardegna. Di più, i due interessi dell'ademprivista e del cussorgista, anziché armonici, erano antagonisti. Ogni cussorgia costituiva una sottrazione di pascoli per vantaggio d'uno contro la disponibilità di essi a favore di tutti. Inoltre l'ademprivio è un modo speciale di sfruttare il bene d'uso pubblico nelle singole giurisdizioni feudali, e si estende a varia sorta di beni e modi di usare; mentre la cussorgia ha d'uopo d'una speciale concessione, con titolo emanante dalla benevolenza d'un Signore, e mercé una retribuzione speciale, non per *tutti* gli *usi* di necessità e di comodo, ma d'ordinario per il solo pascolo del bestiame. Per gli ademprivi perciò, il vassallo sottostà alla prestazione dei diritti feudali come vassallo: per le cussorgie invece, egli paga per vincolo contrattuale il convenuto canone al concedente, senza che questo scemi l'entità della tassa che il concessionario può prestare come vassallo, se tale egli sia, o che prestino gli altri vassalli dello stesso feudo. Infine l'ademprivio si gode dall'utente nella giurisdizione del territorio cui egli appartiene; mentre le cussorgie vengono talora concesse pure a forestieri, cioè estranei a quella Comunità, talvolta estranei allo stesso feudo; ed i Cagliariitani ne avevano moltissime in diverse giurisdizioni feudali dell'Isola⁴³.

⁴² Note del senatore Musio sul *Progetto di legge abolitiva degli ademprivi*. Cagliari, Tip. Nazionale, 1859.

⁴³ *Relazione della Commissione della Società Agraria di Cagliari, sul progetto di legge degli ademprivi*. Cagliari, Tip. Timon, 1858.

43. Se dovessimo dare quindi veste legale al contratto precedente la concessione di cussorgia ed inerente alla medesima, diremmo che esso ha alcun che d'analogo alle concessioni livellarie ed enfiteutiche, tranne nello scopo, cioè il miglioramento del suolo, sebbene fosse pretesto alle cussorgie il miglioramento della razza e specie del bestiame. È vero che il prezzo di concessione ed il canone erano talora tenuissimi, appunto perché lo scopo non era di trarre una rendita eccezionale dalle facoltà produttive del terreno; ma il contratto aveva in sé un obbligo assoluto da parte del concessionario, quello di usare della ottenuta zona territoriale per l'oggetto allegato nella domanda, e nella misura ivi espressa, di guisa che era soggetto per sé stesso alla condizione risolutiva, se il concessionario vi avesse mancato.

Potevansi esse alienare?

Taluno negò ai *cussorgiali* (possessori di cussorgie) il diritto di alienazione⁴⁴. Di fatto però è incontestabile che si alienassero, e talvolta per prezzo insignificante, sicché l'egregio A. citato riferisce essere stata operata una vendita di oltre mille giornate di terreno per scudi sardi sessantaquattro (L. 307.20 italiane); e per quanto voglia supporre che questi contratti sfuggissero alla vigilanza del governo, ciò non è ragione sufficiente per impugnare la facoltà di alienare che l'uso diuturno aveva quanto meno sanzionato. Se non che ci pare, se l'indole della concessione era enfiteutica, l'utilista potesse alienare senza neppure pagare laudemio, tranne che gliene fosse stato fatto divieto nella concessione medesima, come lo vediamo fatto in concessioni analoghe per seminare o coltivare il suolo.

Se non che la cussorgia non potrebbe veramente costituire una concessione perpetua, potendo, o dovendo essa rinvocarsi, se, cresciuta la popolazione d'una comunità, il terreno già cussorgiale fosse dimostrato indispensabile agli usi ademprivili degli abitanti. Ma ci pare che questo non urti colla opinione suespressa. Invero non asseriamo che la cussorgia fosse una vera enfiteusi; sibbene una concessione avente quell'indole. È consueto il sistema nel diritto, in contratti d'un carattere poco spiccato, doversene rin-

⁴⁴ Siotto, *op. cit.*

tracciare le analogie e differenze per decidere da quali principi debbano governarsene gli effetti. Del resto è risaputo che la concessione di cussorgie andava preceduta da una decisione della comunità cui il territorio apparteneva, per cui potesse accertarsi la possibilità del distacco di quella zona dagli usi consueti a pro del pubblico senza costui danno. Arroggi ancora che la privativa del pascolo a favore del *cussorgiale* non escludeva il diritto d'uso della legna a favore del pubblico, sovra lo stesso terreno; di guisa che l'effetto della concessione, fra sterminate lande atte al pascolo, era spesso insignificante, e le concessioni divenivano perpetue di fatto, perché non sappiamo se il bisogno degli utenti abbia mai, non che superato, uguagliato la disponibilità dei pascoli naturali.

Né si dee confondere la pura e schietta natura della cussorgia concessa per pascolo, colla possibile modificazione ulteriore della stessa zona se ridotta a coltura e migliorata, supponi mercé la piantagione di vigne, di alberi fruttiferi e simili; perocché in questo caso la modificazione portata nella superficie del suolo ed il suo miglioramento, mutava per sé stessa la natura e titolo di possesso in forza di altre disposizioni legislative e consuetudini del tempo. Allora per quel tratto di territorio coltivato poteva sorgere nel possessore un vero dominio, non perché egli fosse stato un cussorgiale, ma invece perché aveva cessato di esserlo, passando pel tramite della cussorgia, ed aveva acquistato più solido diritto al possesso in effetto del capitale e lavoro impiegati in una più intensiva produzione.

Riassumendo: le cussorgie propriamente dette ci paiono nella loro indole pura il privilegio esclusivo per l'uso riservato del pascolo, allo scopo di poter migliorare la specie del bestiame, e ciò mediante un canone estraneo alle prestazioni consuete, corrispettivo degli usi ademprivili; concessioni perpetue di fatto, ma in diritto rivocabili per l'indole stessa del contratto, quando il concessionario non adempisse ai patti stipulati, o quando i bisogni del comune esigessero una maggiore estensione per gli usi del pascolo, tranne che la cussorgia, mutata natura, si fosse trasformata in un terreno coltivato, e perciò veramente proprio del coltivatore.

44. Oltre gli indicati modi di acquisto, inerenti all'indole feudale, e conformi al sistema del bestiame a pascolo vago, per uso dell'arte agricola, si applicò meno impura l'enfiteusi, o col pro-

prio suo nome, o con quello di *Arriendamiento*, *Establissemento*, *Sindacamento*, ecc.

Pura, o meno impura, ereditaria e lucrativa, ossia con tenue canone, la si riscontra in non pochi atti dell'epoca. Per lo più concedesi su terreni che i feudatari pretestavano di possedere in libero allodio; talvolta eziandio togliendone alla grande massa di uso pubblico; che per la scarsità dei vassalli del feudo non poteano da essi sfruttarsi.

I Signori qua non viveano nelle loro castella, non attorno i vassalli, spiegando la beneficenza e generosità di cui l'immaginosa penna del Marengo o del Giacosa hanno contornato il *Maniero*; il marchese nostro, per lo più Grande di Spagna, abitava Madrid, e lasciava che i suoi agenti sotto vario titolo, in una scala di successiva dipendenza, sfruttassero come meglio sapeano i suoi vassalli.

Gli è perciò che talvolta le concessioni faceansi a pregiudizio di concessionari precedenti, o dei vassalli propri, e nell'intento d'impinguare l'erario baronale, fomiti di liti, con strascico fino ai tempi nostri.

45. In una famosa concessione fatta nel 1644 dal marchese di Villasor, Don Blasco de Alagon e Cordova, alla comunità di Villacidro, feudo non suo, cedea il salto *acqua cotta* nella solita forma di capitoli di grazia in enfiteusi ereditaria (ai loro eredi e successori qualunque siano): alienabile (ed a chi essi vorranno in perpetuo), assegnando dodici starelli sardi di superficie (Ettari 4,80.) per ogni paja di buoi posseduti dal concessionario, mercé il canone della *mezza portadia* per il grano ed orzo seminato (cioè: starello sardo per ogni starello di grano od orzo seminati), e coll'obbligo di sboscare e sgherbire il terreno assegnato entro due anni "trascorsi i quali la predetta S.S. darà i terreni a chi vorrà".

Il possesso dei terreni seminativi poteasi godere dagli utilisti dal novembre al luglio; dopo Sua Signoria si aveva le stoppie, che accordava a suo beneplacito (intendi con altro corrispettivo); dava però facoltà di *barbatate* (arare in primavera per preparare il seminerio venturo) avendosi però i pascoli per lui, fonte di altro profitto. Era permessa la coltivazione ad ortaggi, però "convenendo prima e non altrimenti" (e quindi altro reddito).

Per effetto di questo contratto gli utilisti goder doveano pure degli ademprivi nel feudo di Villasor (cui erano estranei) per i bisogni loro, relativi alla coltivazione dei terreni enfiteutici.

Leggesi infatti al N° 16 di quei capitoli: "... Detti vassalli supplicano V. S. accordar loro la facoltà di poter introdursi in qualunque salto del Marchesato, per legnare e recidere legnami per carri, aratri che servano per lavori agrari di detto salto e per coprire capanne. – Piace a Sua Signoria si faccia quanto si supplica per l'effetto sopraindicato, e non altrimenti ecc."

Ciò dimostrerebbe che il diritto di tagliar legna, recidere alberi etc. per servizio dell'agricoltura, quest'ademprivo infine, concedesi *intuitu rei, non personae*, come un'indispensabile servitù derivante dall'esercizio dell'arte agraria, quale poteva allora empiricamente esercitarsi.

46. Nel corpo dell'atto steso, dopo i detti capitoli, si dice dal notajo che il Marchese fa "... questo *Stabilimento* e *Concessione* nel miglior modo, forma e maniera etc."; donde pure si scorge che l'appellativo *Stabilimento* che leggesi in atti analoghi, non vuole indicare lo scopo della concessione, quasi lo stabilirsi d'una coltura o che d'analogo; bensì il modo della concessione stessa, come se si dicesse il *convenuto*, nelle formole moderne. Per cui i contratti o concessioni di *Stabilimenti*, *Arredamenti*, *Sindacamenti* e simili, di cui si fa uso per concessioni a favore di individui o famiglie, hanno la stessa origine e caratteri di quella enfiteusi in cui il Marchese ha pure cura di esprimere le abituali riserve di atti simili, cioè che i beni concessi si possa vendere, donare, cambiare fra essi ed essi i detti vassalli agricoltori... fuorché a persone ecclesiastiche, né li possano lasciare a chiese o ad altri luoghi pii per nessuna causa o ragione, e, morendo alcuni di essi vassalli senza eredi, i terreni di essi siano devoluti a S. Signoria".

Si scansavano così i privilegi del foro ecclesiastico e si stipulava la devoluzione, clausola mai eseguita; perocché i terreni, tranne il pagamento del canone in natura ogni biennio, ed il pascolo affittato a favore dell'erario baronale, vennero posseduti come propri, e mantenuti nel commercio di ogni specie di convenzione dai singoli possessori.

Accennati così i modi e titoli d'acquisto coi quali la proprietà collettiva compiva la propria evoluzione, vedremo ora le leggi per la cui trafila passò, fino a costituirsi individuale, nel 1851, ed a sopprimere quei diritti d'uso sul patrimonio pubblico nel 1865.

47. Caduta l'Isola, per le vicende della guerra di Successione, sotto il dominio dell'Austria, questa la tenne per pochi anni (1708-1717). Le migliorie sotto il nuovo regime, dal punto di

vista economico, si riassumono in qualche aumento di tributi, nella gabella del tabacco, nella vendita di nuovi feudi⁴⁵. Quella creò il malcontento ovunque, specie in Sassari, ove il tabacco costituiva meglio che altrove una buona rendita del suolo; l'altra sdegnò le popolazioni novellamente infeudate, e crebbe ovunque l'antipatia al feudo. È curioso come nella storia sarda il feudo non riuscisse mai ad essere popolare. Sia il sentimento isolano d'indipendenza, sia l'abitudine del signore di sfruttare sempre senza mai proteggere il vassallo, è un fatto che costui s'abitua a cercare la sua salvezza nella Corona; l'opposto di questo avvenne col feudo normanno in Inghilterra.

Storici sardi lodano il nostro gentiluomo per la fede serbata ai benefattori e benevoli monarchi; meglio avrebbero meritato se, pur non volendo essere felloni, fossero stati più fedeli al proprio istituto feudale, che li creava protettori del popolo di fronte alle esigenze non sempre giuste della casa del re e dei suoi ufficiali. Invece qua fu il re protettore del vassallo contro le angherie del feudo, e sta in ciò la ragione storica del profondo sentimento monarchico nelle masse isolane.

48. La Spagna riacquistava colle armi la Sardegna (1718); per gratitudine vi triplicò il donativo, crebbe la gabella del sale imponendo anche il menomo di consumo agli abitanti; introdusse nuova quella della carta come aveva fatto in Castiglia⁴⁶, e tutto ciò mentre la quadruplice alleanza col trattato di Londra stipulava la permuta della Sardegna colla Sicilia, allora sotto la dinastia Sabauda, per effetto del trattato di Utrecht.

La Sardegna passava pertanto al nuovo re "... prout regnum Siciliae possederat", cioè colla condizione stipulata nell'art. V del trattato di Madrid 10 giugno 1713 ove leggesi "... Que hayan de ser mantenidos, y se conserven qualesquiera leyes, fueros, capitulos del reyno...manteniendo a todos en comun y en particular las que tubieren y sus leyes, constituciones, capitulos del reyno, pragmáticas, costumbres, libertades y inmunidades y esemciones à ellos concedidas, y concedidas por mi, y los reyes mis predecesores,

⁴⁵ Manno, *Stor. di Sard.* L. 12

⁴⁶ Manno, *l. cit.*

tanto al comun del reyno como a las ciudades, villas, y lugares, y tierras, y à qualesquiera personas ...⁴⁷".

Lo stesso fu scritto nella convenzione fra Savoia ed Austria, firmata a Vienna nel 29 dicembre 1818 "... et les privilèges des habitants du royaume seront conservés comme ils en ont joui sous la domination de S. M. Impériale et Catholique".

Il lettore ritenga che non invano cenniamo questi dettagli, che non scorderà punto estranei al tema che ci occupa.

49. La dinastia di Savoia che prese possesso dell'Isola nell'8 agosto 1720, poté accertare col censimento otto anni dopo di avere acquistati 310,000 circa nuovi sudditi (154,206 maschi, 155,788 femmine). Ritenuta la superficie dell'Isola di chilom. quadr. 24,250,18, contavansi appena ab. 12,78 per chilometro!

Queste cifre hanno dovuto vivamente colpire i nuovi regnanti, i quali abbandonando la Sicilia aveanvi lasciati molto più sudditi, ed un paese, se non più tranquillo, più ricco della Sardegna. Si scorge perciò tosto la preoccupazione nel governo di accrescere gli abitanti dell'Isola. A tale uopo, crearonsi feudi nuovi per terre spopolate, coll'obbligo al Signore di procurarsi lui dal di fuori i propri vassalli; così fu popolata l'isola di San Pietro. Suggestivansi parimenti nuove coltivazioni con pure nuovi coloni; ma i piemontesi fattivi immigrare dal Conte di Castiglia perironvi; si fecero altri tentativi da privati; ma era vano lo insistere, di fronte specie ai privilegi feudali, ed agli usi pubblici sui terreni, ostacoli positivi ad ogni tentativo di colonie immigranti.

50. Il governo piemontese quindi si limitò vivere sulla falsariga del precedente spagnuolo, applicando le leggi senza tentarne riforme fino ai primi anni di questo secolo. Mostrasi invero curante che la ricchezza pubblica aumenti, ma con nessuna intelligenza vera dei modi e mezzi d'accrescerla.

Cenniamo di volo ai più importanti provvedimenti relativi alla economia nazionale dell'epoca, che possono interessare l'obbietto dei nostri studi, concernenti specialmente l'agricoltura, l'arte pastoreccia, l'assetto della proprietà fondiaria; e li appelliamo provvedimenti, perocché, presi senza studio profondo sulle cause dei mali da rimuovere, d'ordinario improvvisati in occasione della visita del viceré procedentesi nell'Isola col suo corteo, l'effetto

⁴⁷ Dumont, *Cours Universel diplomatique*, t. 8 p. 1^a cit. dal Manno *l. cit.*

aveva il bagliore del lampo, e spariva come cessava la ricevuta impressione di un appariscente splendore.

Così, la disdetta annonaria del 1729 suggeriva l'attività delle guardie alle *vidazzoni* ed ordini severi affinché non fossero invase dal bestiame rude⁴⁸; mentre tre anni prima si era data una più benigna interpretazione alle leggi pei danni del bestiame colto nei seminati⁴⁹.

In Tempio, nel 1737 vuolsi imporre senz'altro la coltura del frumento in quel suolo granitico e si biasima perché gli abitanti si diano alla vita pastoreccia. Senz'altro si assegnano terre incolte in proporzione dei buoi posseduti o che possonsi possedere, ordinando la coltivazione delle regioni Arzachena, Liscia, Longon Sardo⁵⁰, Vignola, ecc., esentandone neppure i "cavalieri ed i signori". Contemporaneamente si fa divieto di asportare granaglia alla marina, perché non si tragga dal regno⁵¹.

Uguali principi economici nel 16 marzo dello stesso anno fanno imporre in Oristano la coltivazione coatta della vite, distrutta per le invasioni del bestiame errante. Chi non pianta a vigna ceda la proprietà al vicino. Se costui ricusa, se ne aggiudichi l'area all'asta pubblica⁵².

Richiamansi in vigore i privilegi degli agricoltori, il foro proprio del domicilio, l'esenzione dei mezzi esecutivi per debiti sul bestiame, sulle sementi, sui terreni preparati alla cultura. Ma intanto la giustizia era in mano ai feudatari.

Perché si era sperimentato che il cotone, la robbia, l'indaco poteano crescere su questo suolo, un segretario di Stato vi fantastica tanto da sognare con quei prodotti una guerra mercantile di concorrenza all'Inghilterra⁵³. Non badava alle condizioni speciali della proprietà fondiaria, allo stato dei tributi, delle decime, e soprattutto alla deficienza di capitali agrari ed al feudalesimo. Così si tenta inutilmente l'importazione di pecore per migliorarne la

⁴⁸ Pregone 17 marzo 1729.

⁴⁹ Id. 11 dicembre 1726.

⁵⁰ Ivi sorse dopo il Comune di Santa Teresa, così denominato dal Re Vittorio Emanuele dal nome della Regina Consorte.

⁵¹ Pregone 30 aprile 1737.

⁵² Id. del viceré Rivarolo.

⁵³ Manno, *Stor. mod. della Sard.* Lib. 1.

razza, senz'aver preparati migliori pascoli, e giumenti e stalloni dall'Andalusia, senza sicurezza dei mezzi d'allevamento.

Un editto del 1790 provvedea alla libertà del traffico interno del bestiame; ma quasi per paura che non si regolasse abbastanza codesta proprietà, era fatto divieto di macellare buoi di età inferiore ai dieci anni, o pecore atte a filiare.

Perché erano sopraggiunti due anni di straordinario inverno, e il gelo avea fatto deperire i pascoli nel 1737, il viceré avea dato facoltà di chiudere terreni perché vi si tagliassero i fieni naturali, e vi si costruissero tettoie per il bestiame. Il consiglio era buono, ma contro le leggi del Regno, quindi senza sufficiente efficacia per venire eseguito.

Per le pretese concessioni di terreni a pascolo ed a temperare gli abusi del Feudo, veniva nell'anno stesso dato ordine ai ministri di giustizia compilassero un registro delle cussorgie, ed era savio provvedimento. Ma nello stesso pregone proponeasi quei terreni si seminassero a ghiande od alberi da frutto.

Lo stesso prescrivevasi per i baroni, possessori di monti nudi d'alberi; ma ne avrebbero controllato la esecuzione i ministri di giustizia che i baroni stessi nominavano o proponevano!

Più savia nell'interesse della Finanza fu la prescrizione dell'Intendente (22 gennaio 1759), impedendo che gli abitanti del Mandrolisai, dipartimento *reale*, diboscassero per seminare, schiantando ghiandiferi; fatta solo facoltà di procedervi con speciale licenza.

Ciò nel 1761 estendevasi alla Barbagia di Belvì, pure non infeudata "affinché non venissero pregiudicati i regi interessi", il che ne dimostra come sotto la nuova Dinastia quel suolo pubblico principiasse a considerarsi come indemanato allo Stato.

Infine, si governava giorno per giorno, con leggi e provvedimenti informati a principi che andavano allora appunto sparendo dalla vita civile delle nazioni. Timidamente mostravansi le idee novelle, combattute da un secolare empirismo, dalla baldanza boriosa del blasono e dagli interessi coalizzati se fosse possibile, a sopprimerle.

51. La rivoluzione francese era nel suo completo vigore, quando la storica fedeltà dei sardi per la monarchia le chiuse l'accesso alla Sardegna; ma alcune delle sue idee penetraronvi, diffuse dai più veggenti. Lo sdegno pubblico si accese in modo spiccato contro il Feudalismo, sollevante tanto più il capo, in quanto lo Sta-

mento militare, dei nobili, per la fiacchezza degli altri, era prevalente nei consigli della Corona. Tentata una rivolta per sopprimere il Feudo, si ebbe la peggio; il settentrione dell'Isola in gran parte mostrava aderirvi; ma difettava una mente potente ed una sufficiente energia a guidarla e sorreggerla.

Dispersi i cospiratori, e creata una commissione per reprimere gli abusi del feudo, procedé lenta nell'opera sua; scontenti i baroni e insoddisfatto il pubblico. Alcuni comuni, a capo Tiesi, corrono di nuovo alle armi; ma gli sforzi immani, senza una mente direttrice, vennero tuffati nel sangue e gli scampati dalle carneficine soldatesche finirono sul patibolo, o morirono nelle prigioni per opera di giudici feroci.

Altre lotte fratricide insorsero nell'interno dell'Isola; talune per rivalità famigliari, altre per ragione di possesso di stabili. La Reale Udienza aveva sentenziato in favore di Villagrande e Villanova Strisaili per le montagne contese ad uso di pascolo contro Fonni; ma gli abitanti di quest'ultimo, posta la sentenza del magistrato stoppaccio ai propri moschetti, irrupero in furia, e si inzuppò di sangue quel suolo che andava meglio fecondato col lavoro⁵⁴.

52. Cotali tumulti, il malcontento pubblico contro i feudi, avvertivano il governo che era quanto meno giunta l'ora delle riforme pacifiche.

Un editto del 1806, per promuovere la coltura degli olivi, pur richiamandosi al tit. 45 delle regie prammatiche, segna i prodromi delle *chiudende*, con che l'Isola si avviva al sistema della proprietà perfetta.

Si dà ivi ai possessori di terreni facoltà di chiuderli per coltivare olivi, fossero pure terreni di *vidazzone*. Si impone ai possessori del suolo l'innesto di selvatici se in terre non riconosciute assolutamente necessarie al pascolo, salvo in caso diverso l'espropriazione forzosa. Proponesi la concessione in enfiteusi dei terreni non occupati, mercé l'insignificante canone di un reale (cent. 48) per ogni starello sardo di superficie (are 40), da decorrere soltanto quindici anni dopo la concessione. Cassa le leggi feudali colla facoltà al signore di disporre dei terreni dal medesimo posseduti

⁵⁴ Martini, *Storia di Sard. dal 1799 al 1816*. Cagliari, Tip. Timon, 1852. Siotto, *Storia Civile dei pop. sardi*. L. 1.

per piantagione d'ulivi. Finalmente, sfruttando il sentimento della vanità, promette la nobiltà ai non nobili, titoli più alti ai nobili, l'istituzione di fedecommissi a tutti coloro che avrebbero piantati ulivi, ed in ragione del numero delle piante coltivate.

Punisce colla galera la devastazione di queste piante⁵⁵. Lode al vero, questa fu una delle riforme meglio intesa; e ben a ragione dice l'egregio A. citato "niuna legge diede frutti cotanto desiderati come questa⁵⁶".

Non uguale fu però l'esito di un altro editto del 30 aprile 1808 col quale il Re, avendo eretta in Commenda dell'Ordine dei Ss. M. e L. la penisola di Sant'Antioco, volea appurare i titoli dei possessori del suolo, e costringere costoro a lavorarli o farli lavorare da gente colà residente; si duole dei latifondi incolti e ne decreta la espropriazione per la parte non coltiva; bandisce, tempo un mese, le capre e cavalli da quei pascoli, e tutto ciò per ridurre quel paese "... al pristino florido stato in cui si trovò in tempi antichissimi". Mancava però a tale intendo lo spirito eminentemente liberale del sistema colonizzatore punico, che rese florido il Sulcis, e che il governo del 1808 non mostrava di possedere. Di fatto la penisola di Sant'Antioco è ben lontana anco oggidì di avere coltivati come conviensi tutti i suoi terreni.

53. Sorpassiamo ai diversi provvedimenti d'indole economica sull'annona, precipuo intento del governo del tempo, a fine d'avere provveduta Cagliari abbondevolmente, per giungere al 1820 in cui l'editto del 6 ottobre provvede per le *chiudende*.

Già in un V. R. Pregone del 31 agosto 1819 sulla coltura del cotone, quel R. Editto era stato preannunziato: "Questa importantissima legge, vi era detto, apre ed assicura le vie alla prosperità dell'agricoltura. La proprietà non essendo più interrotta, ogni possessore avranne il pieno godimento e la facoltà di adottare le colture che meglio gli converranno".

Ma nell'ottobre di quello stesso anno il re muore, senza che l'editto si pubblichi, e viene alla luce solo un anno dopo, nel 6 otto-

⁵⁵ *Atti governativi dal 1775 al 1820*. Vol. 3. Siotto *op. cit.*

⁵⁶ V. pure Martini, *op. cit.* L. 4.

bre del 1820. Pare si fosse paurosi sempre d'innovare agli usi e consuetudini del regno.

Per effetto di questa legge fondamentale ogni possessore di terreno soggetto alla servitù del pascolo ebbe facoltà di chiuderlo "a siepe, muro o vallare con fossa", purché non si ostruisse il passo ad una strada, fonte o pubblico abbeveratoio. La generale servitù del pascolo poteasi sopprimerla mercè un'inchiesta e decreto del prefetto dipartimentale, specie di magistrato metà amministrativo, metà giudiziario.

Gli stessi comuni aveano facoltà di chiudere i terreni propri; essi ponno pure ripartirli fra i capi di famiglia; ovvero devono venderli od affittarli, termine un anno. I terreni così ripartiti si chiuderebbero dai destinatari o compratori.

I terreni propri della corona, derelitti o vacanti, sarebbero venduti, dati in affitto, o distribuiti gratuitamente od altrimenti assegnati.

Completa libertà di coltura nei terreni chiusi, compresa quella del tabacco.

Nel 14 novembre dello stesso anno, una Carta Reale completa il sistema, istituendo una Giunta o Delegazione delle chiudende, per provvedere e decidere "con autorità di prefetto pretorio" sulle controversie che potessero insorgere in proposito. Fu prescritto fossero discussi fra l'autore della chiudenda e gli opposenti, comuni od individui, i motivi dell'opposizione, ritenuto come non plausibile quello del diminuito pascolo libero; non dovesse però chiudersi i prati del comune; fosse destinato e convertito in canone annuo il diritto di pascolo di cui il barone poteva andar privo mercè le chiudende.

Ma dopo quattro anni dalla pubblicazione si scorge la poca efficacia di codesta legge, vedendosi nel 30 aprile 1825 creato un congresso permanente per promuoverne la esecuzione.

Ostacoli molteplici dovevano sorgere dalla forza dell'abitudine, da interessi costituiti e permanenti nei possessori di vaste mandre ed armenti, che vedeano scossa la base della loro ricchezza; dallo attrito delle attribuzioni, retaggio del formalista governo della Spagna, ciocché anzi richiese un altro provvedimento del 7 maggio 1830, per regolare i conflitti insorti fra la Reale Udienza e la Intendenza.

54. Sorvoliamo su altri provvedimenti relativi allo stabilirsi della proprietà fondiaria per fissare l'attenzione sul così detto

Codice pubblicato dal re Carlo Felice colla data 16 gennaio 1827, le cui disposizioni, non abrogate da leggi speciali, trassero la Sardegna fino al 1850⁵⁷.

In questo corpo di leggi sonvi trasfuse le precipue disposizioni delle Prammatiche, specie pel regime economico; lo che dimostra i pochi e lenti progressi dell'Isola in un secolo di possesso della Dinastia. Il soffio della Rivoluzione Francese aveva invano spazzato, nella memoranda notte del 4 agosto 1789, tutti i privilegi medioevali, ed invano per il re Carlo Felice era valso quel soffio a liberare anche il Piemonte sotto il governo della Francia dai feudi, che egli, d'animo mite e feroce, giusto, ma reazionario, donandoci le sue leggi vi accogliea il feudo con tutti i suoi diritti e privilegi, sebbene alquanto temperati dalla impostasi civiltà dei tempi.

Nel lib. I, ai tit. 22 e 23, riporta dalle prammatiche le più importanti disposizioni sui feudi e sulle concessioni enfiteutiche da farsi ai vassalli, non che sui diritti del Signore nell'esercizio della podestà feudale, ripetendo nell'art. 356 appunto i diritti d'uso di pascolo e seminerio che costituiscono gli ademprivi.

Il regime delle vidazzoni, quello dei prati comunali, del pascolo del bestiame, vago fosse, oppur domito, l'uso delle foreste ghiandifere, ecc. è un trasunto delle disposizioni dei re d'Aragona, miste alle cennate modificazioni di qualche pregone viceregio. Infine lo spirito dei tempi non si fa chiaro per queste leggi, ed è manifesto come i progressi della pubblica economia, fatti palesi dalle scuole filosofiche e dalla fisiocrazia, che avevano ispirato Turgot e Neker, fossero opera vana, vuoi pure dannevole, per chi volea cristallizzare il medio evo nell'Isola, pur confessandola fertilissima terra nei proemi dei regi editti, ma lasciata spopolata di cittadini e popolata di nobili, ecclesiastici, privilegiati e parassiti.

55. L'alba delle riforme sorge col regno di Carlo Alberto, sebbene dovesse temperare ancora qua le tendenze sue o di provvidi consiglieri colle esigenze della sospettosa diplomazia e della Santa Alleanza, pure alleata dei privilegi feudali.

La politica del nuovo regno nello immutare il regime dell'Isola fu quindi per necessità cauta, circospetta e lenta.

⁵⁷ *Leggi civili e criminali del Regno di Sardegna*, raccolte e pubblicate per ordine di S. R. M. il re Carlo Felice. Torino, Tip. Alliana, 1827.

Usando la facoltà di chiudere i terreni aperti, in alcuni paesi eransi incluse acque e strade pubbliche non che ghiandiferi, con pregiudizio degli usi comuni, donde seri tumulti e distruzione delle chiusure. Nel 1832 furono perciò inviati regi delegati ad accertare le cause dei clamori e inchiedere sui colpevoli. Frenati alcuni abusi, il re fu largo nel condono ai punibili con pena non maggiore di dieci anni di galera o prigione (indulto 17 febbraio 1835); ma persistette nel divisato sistema di finirla coi feudi.

Infatti fin dal 1832, seguendo consigli avuti da che era principe, firmava un decreto di soppressione dei feudi, mediante un giusto compenso agli investiti; ma avutone sentore l'Austria, con nota minaccevole gli contrastava il diritto alla riforma, attesa la formola anzidetta del trattato di Utrecht (n. 48), ed il R. Editto, firmato, sul punto di esser mandato alla stamperia, discese neonato nella tomba dei regi Archivi di Torino⁵⁸.

Senza smettere dal proprio pensiero, il Re ed il suo governo idearono di giungere allo stesso risultato girando la posizione. – Da ciò sono informati i seguenti provvedimenti.

Nel 1834 (9 ottobre), una Carta Reale sanziona la ripartizione, fra i privati, di vidazzoni di Oristano, concedendole a titolo enfiteutico col canone di mezzo scudo sardo (L. 2,40) per starello di superficie (are 40), con libera disponibilità d'alienare, esenzione di laudemio e affrancamento, pagando venti volte il canone. Nel proemio era detto che la stabilità del domino e la libera disponibilità era base alla felicità dei popoli ed al loro incremento.

Nel 1835, al 19 dicembre, una nuova Carta Reale crea una Delegazione speciale coll'incarico di ricevere dai feudatari e dai comuni la consegna dei feudi. Essa doveva accertare i titoli dei signori e i loro redditi, le estensioni coltivate ed incolte, gli usi, i diritti e prestazioni, la quantità e qualità delle selve feudali, ed il modo di regolarne l'esercizio. I comuni doveano conoscere le consegne dei signori e farvi le osservazioni: la Delegazione doveva studiare ciò su cui quegli non si accordassero ed informare il sovrano del di lei avviso.

Nel 21 maggio 1836 toglie la giurisdizione ai baroni, e vuole che tutti i gradi della gerarchia giudiziaria fossero coperti da funzionari regi ed a nome del Re.

⁵⁸ Musio, *Note* § 2. Siotto, *Storia civ. cit.* lib. 4.

Nel 30 giugno 1837, allargata la Delegazione precedente, le si dà facoltà di decidere, in contraddittorio fra signori e comuni, quelli stessi redditi baronali e prestazioni in natura, per convertirli in un equivalente annuo canone in danaro.

Si procedeva a sopprimere i feudi davvero; il re non ne avea smesso il pensiero; anzi, mentre prima era proposto un semplice affrancamento, poscia voleasi un formale riscatto.

“Già tutto era pronto – dice il senatore Musio, il quale ebbe parte onorevole in quelle vicende -, ed in un Consiglio di conferenza del giugno 1837 dovevano essere formulate levasi di un provvedimento abolitivo dei feudi; ma più gravi difficoltà obbligavano il Re a soprassedere di nuovo; e fu allora che il primo ufficiale cui alludo (Massa Saluzzo), sollecito più della sua gloria che della sua carica, volle meglio rinunciare a questa, che all’idea eminentemente filantropica del riscatto della Sardegna.

“Fu anche allora che io, avvocato fiscale generale patrimoniale in Sardegna, mi trovava in ferie a Torino. Vi si *combinò* anche il viceré Montiglio, e vedendo io come tanto costui quanto il ministro Villamarina, caldissimi entrambi dell’abolizione dei feudi, fossero sconfortati del secondo sopravvenuto inciampo, gli esplorai se, rinunciando all’idea di una legge o provvedimento generale abolitivo dei feudi, avessero voluto abbracciare quella di particolari convenzioni, che avendo a base la libera rinuncia del feudo fatto dal feudatario al Re, conducesse allo stesso scopo per una diversa e nuova via in cui non si potesse più frapporre difficoltà di sorta. Piacque il pensiero al viceré ed al ministro, li quali si persuasero con me, che un solo esempio avrebbe indotto tutti gli altri feudatari ad imitarlo; ed io mi posi tosto ad attuare il mio progetto, eccitando ad una simile rinuncia l’allora Marchese D’Arcais”⁵⁹.

56. Nel proemio all’editto del 12 maggio 1838, meglio rivela l’animo del legislatore. A staccare il pubblico dagli interessi del feudo, e fornire pronti effetti dell’opera restauratrice, esso decreta il riparto dei terreni già appartenuti al feudo soppresso ed a quelli che erano stati in vario tempo devoluti alla Corona. – Scopo suo, diceva, il rifiorimento della Sardegna, e quindi “intro-

⁵⁹ Musio, *Note cit.* pag. 16.

durvi e consolidarvi le vere proprietà territoriali, larghe sorgenti d'industria e di ricchezza”.

Ivi era sancito:

“Art. 1. I terreni già appartenenti.... non ancora passati legittimamente in proprietà di privati o di comuni, e che si riconosceranno suscettivi di conveniente riparto, verranno distribuiti in modo, e secondo le forme, e con quelle condizioni e corrispettivi che saranno da noi determinati, in dipendenza del piano, che a questo fine, incarichiamo il nostro primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna di rassegnarci.

“Art. 2. Tanto i terreni che verranno come sopra distribuiti, quanto quelli di proprietà di privati o di comuni, saranno sciolti da ogni soggezione feudale, ed i proprietari dei medesimi potranno liberamente disporre, conformandosi però al disposto delle leggi, e salvi gli altrui legittimi diritti.

“Art. 3. ... All'avvenire però cesserà ogni pagamento di diritti e prestazioni feudali introdotte sotto qualsivoglia titolo e denominazione; ma invece dei medesimi verrà corrisposta al regio erario una prestazione pecuniaria da ripartirsi nei rispettivi comuni secondo le facoltà e condizione di ciascuno dei contribuenti.

Le disposizioni contenute nel presente editto riguardo alli feudi... s'intendessero estese a tutti gli altri feudi che per devoluzione, o per riscatto, o per qualsivoglia altro titolo venissero a rientrare nel regio patrimonio”.

Dal quale editto è lecito quindi ricavare:

a) Che non tutti i terreni feudali, bensì quelli *ricosciuti suscettivi di conveniente riparto*, verrebbero distribuiti nel modo e forma da indicarsi;

b) Che questa distribuzione farebbesi non gratuitamente, ma con quelle condizioni e corrispettivo da determinarsi in un ulteriore provvedimento;

c) Che la proprietà di terreni novella ed esistente, e la disponibilità, dovea essere conforme al disposto delle leggi, e salvi i diritti altrui.

d) Che dovrebbesi con norme analoghe procedersi per ogni feudo che a qualunque titolo ritornasse alla Corona.

Intanto la comunanza del pascolo sui terreni aperti, legalmente esistente, implicitamente mantenevasi.

Mantenevasi gli ademprivi, diritto consuetudinario e scritto, nei terreni non ripartiti.

Ed ora una domanda:

È lecito forse concludere che col riscatto feudale tutti i terreni del feudo fossersi devoluti in proprietà ai comuni?

La risposta al lettore. La lettera e lo spirito della legge non ci permettono di asserirla.

Vediamo ora le leggi posteriori intorno a ciò che fu oggetto a gravissima discussione nei tempi nostri.

57. Coll'editto 18 luglio dello stesso anno sui modi dell'ulteriore processo nel riscatto feudale, questo tuttora incompleto è detto: Che se non segua riscatto, nulla è innovato sulla natura del feudo, e che nessun altro diritto o prestazione potevasi esigere dai feudatari, che non fosse stata accertata, salve le convezioni possibili fra vassalli e feudo sul modo di esigere le stabilite prestazioni in danaro od in natura.

Si era tentato l'affrancamento dei feudi mercé compensi ai signori in terreni liberi e danaro. Poi più maturamente vennesi ad un riscatto con rendita sul debito pubblico. Ciò istituì l'editto 15 settembre 1838 creando una rendita di lire sarde 250,000 (ital. 480,000), stabilendo un fondo annuo di L. s. 50,000 (ital. 96,000) per la estinzione, da accrescersi col fondo stanziato per la rendita estinta. Assicuravasi la rendita, e prelevavasi il fondo dal reddito delle dogane, che gettavano allora già in media lire 1,152,000, non che dalle prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali.

Ma questa rendita non bastò, ed una nuova emissione fu decretata colle R. P. 27 maggio 1843 nelle quali è detto che, avendo il riscatto superato le L. 250 m. s. si aumentava il fondo di altre 50 m. di guisa che la rendita in totale doveva ascendere a L. 300 m. s. cioè L. 576 m. ital. Ivi è pure garantita col reddito doganale, eccedente il 1,152,000; intendi dogane di Sardegna.

Intorno a ciò, e pei dubbi che sorsero posteriormente, è bene notare come nelle R. P. 27 maggio 1843, nel risolvere alcuni dubbi insorti sulle prestazioni pecuniarie surrogate alle delusali, veniva chiaramente detto che il debito per il riscatto considerare doveasi come un debito "di tutta la Sardegna, cui devono concorrere tutti i Comuni e rispettivi loro abitanti e possidenti (art. 1.)"; e che doveasi intendere classato in due categorie distinte; cioè, *redimibile*, di cui i comuni potevano affrancarsi in conformità al disposto della C. R. 11 dicembre 1838 (art. 14), e la *irredimibile*; la prima costituiva il compenso dato ai feudatari; l'altra

rappresentava i diversi oneri feudali spettanti ai comuni, e le spese di giustizia che lo stato pagava per i baroni.

Ora è certo che il contributo surrogato alle prestazioni feudali non potea corrispondere alla rendita delle due specie; ma è certo altresì che essendo le dogane sarde proprie dell'amministrazione sarda, separata e distinta da quella del Continente, non si può dire che se la rendita non fosse coperta dal contributo, non fosse però pagata dalla Sardegna, quanto meno finché fu operata la fusione colle provincie sorelle. Il re di fatto ivi dice, che il compenso, superando le entrate speciali, la eccedenza era sopportata dalle "nostre finanze", ciò che in una legge del Re di Sardegna, e per la Sardegna, devesi intendere "finanze del regno" *finanze della Sardegna*, volendo anzi il Re che si potesse trarre partito dai beni ex-feudali, per sopperire alla mancanza delle prestazioni.

Era necessario rilevare la verità storica di questo fatto, che costituì obbietto di discussione nella polemica del 1858. E di fatto è che la Sardegna tutta, non colle sole prestazioni surrogate, ma coi diversi suoi redditi, pagò il riscatto, finché ebbe un'amministrazione separata ed indipendente. Tanto almeno ci risulta dai documenti legislativi del tempo.

Con diversi atti sovrani poi, resa pubblica nell'aprile 1839 la forma tipica del prestito, dal 4 successivo maggio in appresso si principiò l'emissione a favore dei Signori feudali, a misura si procedea nella relativa liquidazione dei loro redditi.

58. Altri due atti legislativi importa qui rammentare; l'uno (Carta Reale 16 settembre 1838) col quale il Re, tenendosi sempre nel campo di una studiata legalità, regola l'interesse dei chiamati alla successione feudale salvando ad essi, come fedecommissari, una parte della rendita assegnata agli investiti, fino ad una data successione; l'altro (C. R. 29 dicembre 1838), col quale provvede al modo ed alle norme per la esazione del tributo surrogato alle prestazioni, affidandolo cioè ai comuni, resi questi solidari cogli amministratori temporanei⁶⁰, coll'obbligo di versarne a dodicesimi mensili cadun anno l'importo, ripartite nell'anno successivo le quote inesigibili del precedente, data facoltà agli stessi comuni supplirvi con altre entrate, o per mezzo di *roadie*⁶¹, fatta

⁶⁰ In seguito al novello ordine di cose, cessò di essere affidato ai comuni questa esazione col R. Decreto 6 febbrajo 1849 n. 882.

⁶¹ Per *roadia* intendasi una coltivazione in comune di cereali fra gli agricoltori di

pure facoltà al riscatto per ogni comune mercé il pagamento di un capitale ragguagliato a venti volte l'annuo tributo assegnato.

Notevoli sono finalmente le istruzioni ministeriali impartite ai comuni con circolare del 28 agosto, dettate da un ammirabile spirito pratico, nella quale al vocabolo *ademprivi* dàssi il significato di diritti che il vassallo potea esercitare sul terreno feudale, dicendovisi che, stremate le popolazioni di numero in conseguenza del sistema feudale, aveano tutte scarsi mezzi di coltura, da esercitare nei terreni gli ademprivi e perciò nella impossibilità i comuni di operare da sé stessi il ricatto.

59. Ma gli ademprivi entrano più chiaramente col proprio nome nel giure pubblico per le disposizioni seguenti.

Intendiamo dire le contenute nella C. Reale del 26 febbraio 1839, pubblicata in Sardegna col pregone viceregio 15 successivo marzo.

Colla medesima approvasi un regolamento concernente la *pertinenza e divisione* dei terreni, ceppo della proprietà moderna. Riferiamo alcuni brani staccati dal proemio, che allora precedeva ogni disposizione legislativa, specie le organiche come questa, perché sia rivelato lo spirito e l'intento del legislatore.

“... Stabilite quindi le norme opportune per consolidare maggiormente le proprietà di quei terreni, che già sono di privata spettanza, o che per un benigno riguardo verso i loro possessori, come tali vogliansi considerare, si ordinò la divisione dei terreni comunali, si per rendergli più proficui agli abitanti, che per avvenire le liti, e le gare non di rado originate dalla stessa comunione; e si fissarono le basi e le condizioni, colle quali i terreni appartenenti al Regio demanio potranno dalla generosità Nostra essere conceduti ed assegnati ai comuni, od ai particolari per miglior vantaggio dei medesimi, e per maggior incremento dell'agricoltura”.

.....
 “Conservati pertanto gli antichi, ed accordati anche nuovi favori alle chiusure, per quanto conciliar si potevano col rispetto alle proprietà dovuto, ed aperta pure una strada, onde stabilire delle

un paese, con concorso spontaneo, o *comandato*, in uso precipuamente per dotare i monti granatici, od accrescerne i fondi, o per altre opere pubbliche.

proprietà perfette, sebbene non chiuse, nessun pregiudizio però recar si volle al vigente sistema di semineri, e di pasture, né all'esercizio dei quegli altri diritti necessari alla sussistenza individuale, conosciuti nel Regno sotto la denominazione di *ademprivi*".

Quindi è evidente che il legislatore riconosceva terreni di incontestata proprietà privata, o tali considerati per un *benigno riguardo*; si proponea assegnare terreni *appartenenti al regio demanio* a favore dei comuni o dei privati, voleva *aprire* una strada o stabilire *proprietà perfette* sebbene *non chiuse*; mantenea il sistema delle *vidazzoni* e *paberili*, e l'esercizio dei diritti *necessari alla sussistenza* individuale mercé gli *ademprivi*.

Il regolamento divide e classifica i terreni in tre categorie distinte relativamente alle persone cui appartengono: *comunali*, *privati*, *demaniali*. I primi spettano ai privati o corpi morali; i secondi ai comuni, compresevi le borgate, dette pure *Furriadorgi*, *stazzi*, *cussorgie*; i terzi allo Stato "sui quali non compete alcun diritto di proprietà perfetta né *imperfetta* ai privati, né ai comuni". Diconsi di proprietà *imperfetta* "i terreni soggetti alla servitù o comunione generale del pascolo (art. 2)".

I terreni comunali erano quelli costituenti *dotazioni comunali* "sui quali i privati non esercitano alcun diritto di proprietà, ma un uso regolato dai rispettivi loro bisogni (art. 3)".

Dei terreni demaniali comuni e privati "...ne traggono qualche utile in forza d'un corrispettivo, o dei così detti *ademprivi* o di qualunque altro uso (art. 4)".

Consideravansi per *benigno riguardo* di privata spettanza i terreni posseduti senza titolo, o con titolo *diverso*, *dissodati* e *ridotti a coltura* "in conformità delle leggi del regno". Così le *orzaline*, coltivazioni dei pastori attorno alli *stazzi* o capanne stabili, riconoscevasi proprietà loro, come le *cussorgie* per le estensioni rese a coltura; l'incolto doveasi limitare al bisognevole per il pascolo del bestiame del concessionario (art. 6,7,8).

Parimenti riconoscevasi di privata proprietà, ma *imperfetta*, i terreni seminativi nelle *vidazzoni*, alternativamente lasciati a pascolo per uso comune (art. 10).

Volendo fare un passo innanzi, e sottrarre alla comunanza del pascolo il *maggese* naturale (*jaquerie* dei francesi, *sardo paberili*), il regolamento autorizzò i comuni a formare una nuova *specie* di *vidazzoni*, staccando dai loro terreni una zona, divisa fra privati, ove si coltivasse sempre che si volesse, anche continuatamente, ed

ove quindi non penetrasse bestiame se non se domito “nei confini della proprietà di ciascun privato sotto speciale custodia e mallevoria pei danni che potesse recare (art. 14)”.

Mantenuti i prati fissi, benché, al bisogno pure ripartibili, i comuni doveano dividere e ripartire gli altri terreni; sopravvanzandone, costituirebbero una proprietà comunale (art. 15,17).

Restarono allo Stato i terreni demaniali, de' quali, se coltivabili, riserbavasi assegnarne ai comuni e privati in proprietà od enfiteusi. Comprendeansi in quest'ultima categoria i boschi, le miniere, le selve, gli stagni o paludi; però conservava “nelle selve e nei boschi a favore dei comuni utenti gli ademprivi di cui i medesimi hanno finora goduto”, riservandosi soltanto di limitarne l'estensione se sopravvanzassero ai bisogni ed agli usi degli stessi comuni (art. 19,20); il rimanente sarebbe assegnato ai comuni che ne difettassero, ai privati che coltivassero a bosco; coltura pure suggerita ai comuni privi di boschi, aventi estese superficie di suolo, per le quali accordavasi la stessa esenzione del pascolo che per le vidazzoni (art. 21,22,23).

Finalmente negli stessi art. 23 e 24 è detto: “... Una giusta e sufficiente assegnazione a favore dei comuni avrà pure luogo negli altri terreni demaniali, in cui quelli avranno sinora goduto dei soliti *ademprivi*”

Art. 24 – “La conservazione e l'uso dei boschi e delle selve, come pure l'uso degli altri ademprivi verranno regolati con apposite discipline, osservate intanto le leggi in vigore”.

Il cap. 2° del Regolamento mira a regolare il riparto da farsi dei terreni, siano dei comuni che dello Stato.

Il 4° provvede ai titoli di proprietà nuova o riconosciuta, di cui la legge esige vadan tutti i possidenti muniti.

Nel riparto sono preferiti gli abitanti del comune, fra essi i non o i meno possidenti. Per i terreni dello Stato gli individui sono preferiti ai corpi morali, e fra questi gli orfanotrofi e ospedali. Le scuole, i monti granatici, i militari in ritiro, i soldati congedati che volessero fissarsi in un comune, possono tutti avere la loro parte di beni demaniali. Anzi, se questi sovrabbondano, vengono ammessi a parteciparne anche gli esteri, purché prendano dimora stabile nel paese con mezzi riconosciuti sufficienti per la coltivazione.

Il cap. 3° si occupa della procedura del riparto, della fissazione dei limiti, delle chiusure, ecc. Tutto procede con spirito largo,

liberale, e con un vivo interesse di estendere e migliorare la coltivazione. Così le concessioni dei terreni demaniali gerbidi da dissodarsi sono esenti da pagamento del canone per cinque anni, e per dieci se vi si erigessero fabbriche a vantaggio dell'agricoltura.

Il canone riducevasi ad un quinto, se il terreno chiudeasi; ma doveano dissodarsi e coltivarsi nel quinquennio, e per dieci anni non potevano venderli. Le alienazioni posteriori andavano soggette ad un laudemio, del 2% in terreni aperti, dell'1 nei chiusi, a favore delle Finanze.

60. Dalla esposizione fedele nei punti più salienti di codesto Regolamento, che fu legge organica della proprietà fondiaria nella Sardegna, i lettori scorgeranno l'intreccio dell'ademprio colla proprietà, e ci perdoneranno, speriamo, di aver voluto esporre il processo storico di quella, per avere l'intelligenza dei caratteri dell'altro. Di fatto questa Legge riconosce evidentemente l'ademprio come *mezzo* indispensabile alla proprietà fondiaria del tempo; preparasi bensì a svellerlo in progresso, tentando i mezzi di un migliore sistema di coltura e di possesso.

Con l'arte agraria del tempo, empiricamente esercitata sempre e dovunque pria che diventi il risultato di una industria, il coltivatore o paesano sardo dovea nell'ademprio trovare il *mezzo di sussistenza*, come la legge di cui discorriamo lo chiama, assunto il termine in un largo significato.

Di fatto, come vorreste sottrarre il suolo, a chiunque appartenesse, fosse pure allo Stato, dalla servitù del pascolo, se nel pascolo naturale trovavano i buoi alimento per il servizio dell'agricoltura? Come sottrarre le montagne al pascolo delle gregge ed armenti, se questa in alcuni paesi era la precipua industria, e si ricavava da permuta o vendita di bestiame il frumento per la famiglia pastoreccia? Come negare al contadino il diritto di tagliare un albero nelle vaste ed incolte foreste, fossero pure del barone, per farne un timone al carro ed all'aratro da Tritolemo, arnesi indispensabili, allora, senza strade, senza mezzi di comunicazione, senza troppo coltura nelle arti fabbrili, preparati in modo abbastanza primitivo, dalli artieri del villaggio?

Come togliere a codesto contadino che dorme in case poco riparate, proprie di un clima meridionale, il diritto di avere la legna per il fuoco da riscaldarsi nelle brine invernali, da fare cuocere il pane o ammannire le proprie vivande? Oppure si poteva imporre al pastore, specie di pecore, privo di capanna, esposto alla

saettia del maestrale, che non accendesse fuoco d'inverno per riscaldarsi, fosse pure nei terreni del marchese?

Dato questo stato di cose, l'ademprivo era il *mezzo della sussistenza economica* d'un popolo, tratta men che dal capitale, dagli agenti naturali della produzione agraria. Era la massa di questi agenti speciali che la forniva nelle molteplici forme che lo vediamo sfruttato e riconosciuto.

61. Tuttavia il processo legislativo posteriore ha la tendenza di limitare sempre più questi usi e diritti del pubblico in modo che si consolidi meglio la proprietà a favore del Signore diretto, a beneficio cioè del demanio dello Stato.

Ciò fino alla instaurazione del governo rappresentativo fu fatto lentamente, con provvedimenti sovrani, e più colla prassi amministrativa, coadiuvata talvolta dalla compiacente giurisprudenza. Indi seguì la deliberazione dei grandi corpi dello Stato colle leggi di cui ora ci occupiamo.

Nel primo periodo si annoverano i seguenti provvedimenti:

R. Patenti 14 settembre 1844 (n. 132, Raccolta Ufficiale), col titolo di: Regolamento pel governo dei boschi della Sardegna. Nel cap. 2.^o di quel Regolamento vi è una legislazione intera ademprivile.

L'articolo 24 è così concepito:

“La pratica (sic) dei diritti d'uso, volgarmente chiamati *ademprivio*, o di altri di qualunque siasi specie, sarà regolata in modo, che non possa convertirsi in abuso, e nuocere gravemente alla conservazione dei boschi”. La massima è chiara, netta, vera; però il linguaggio stesso tradisce la circospezione del legislatore, e chiarisce le sue intenzioni. *Pratica di diritti* suona alcun che di meno che legittimo esercizio dei medesimi. Regolare preventivamente diritti limitati dal bisogno di chi li esercita, è un sostituirsi al criterio dell'utente. Tuttavia il motivo apparente era plausibile; praticare quegli usi “... secondo le regole d'una prudente economia”.

Le norme date erano queste:

I comuni aventi ademprivio doveano *sottomettere* per atto consolare una domanda all'intendente della provincia in cui sono situati i boschi ove devono esercitare quei diritti, accennando in *quali* boschi, *quanti* gli utenti, *estensione* dei loro bisogni, *modo* più acconcio di provvedervi “secondo lo *spirito* del presente regolamento”.

Se i Consigli comunali non provvedessero di ufficio, provvedea

l'autorità in modo che i diritti d'uso si esercitassero col minor danno possibile della conservazione silvana, e non oltre il *bisogno reale* degli utenti.

Pubblicati i decreti degli intendenti, doveano rigorosamente osservarsi le prescritte cautele, limitato l'uso a *luogo, tempo e modo annualmente prescritti*. Quindi specificate le contravvenzioni negli articoli 28 e 29; accordata per favore speciale la facoltà di uno straordinario uso a qualcuno degli utenti per decreto del prefetto, tolta la facoltà di tagliar legnami per venderli (ciò ch'era conforme alla legge), e finalmente se si trovasse conveniente di concedere agli utenti in piena proprietà od usufrutto una parte dei boschi soggetti a servitù, liberandone il rimanente, lo si potea adottare dalla Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna. — Posti cioè gli utenti pei loro diritti in balia dell'Amministrazione.

Il diritto di pascolo nel boschi, regolato colle stesse norme, a misura dei bisogni reali degli utenti, della conservazione dei boschi, coi provvedimenti degli intendenti.

Applicabile alla servitù del pascolo la limitazione suggerita per quella degli usi forestali.

Senza l'autorità dell'Intendente, infine, non poteasi scavare pietre, estrarre sabbia, ghiaia, radici, terre, ecc., costruire alcun manufatto, passare tranne che per le strade carreggiate e sentieri praticati, eseguire alcun'altra operazione dal tramonto al levarsi del sole, accendere fuoco, tranne colle prescritte cautele in caso di necessità, fare carbonaie, come pure praticarvi *narboni* od *orzaline*.

Vi si traccia tutta la procedura per il giudizio di contravvenzione, il rito, le autorità competenti, e la facoltà di comporre quando non fosse applicabile la pena del carcere. E queste R. Patenti sul cui valore legale di fronte al diritto pubblico economico del paese, vi sarebbe stato forse alcun che da discutere, si vedono registrate dal Supremo Magistrato della Reale Udienza nel 26 settembre 1844, che è quanto dire: costituirono indubbiamente una legge del Regno. Le disposizioni ivi contenute compiono le riserve fatte negli articoli 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24 ed altri della Carta Reale 1839.

Di fatto però, tolline abusi perniciosi a tutti, gli *usi* dovettero pure *tollerarsi*. I Consigli comunali chiedevano annualmente il diritto d'ademprivo in *tutti* i boschi e terreni ex-feudali, tanto per il pascolo che per tagliar legna e (formula consueta) esercitare

ogni altro ademprivo; tenendosi così nel limite della legge nuova, salvavano l'antica.

Scemò l'uso del seminerio di *orzaline* e *narboni* e del legname per costruzione. Incominciò invece a volere usare il Demanio del diritto di operare tagli, o per la regia marina, e fu tollerato; ovvero per vendita a privati, e venne represso alcune volte, mentre alcune altre procedette e lasciò procedere a vere devastazioni, dando un funesto esempio che poi, comuni e privati, hanno pur troppo imitato.

Ma intanto, dopo una legge siffatta, che completa la precedente, in cui lo Stato, pur dimostrando intenzioni benevole verso i comuni per dotarli di beni necessari alla economia rurale dell'Isola, fa esplicite riserve sui suoi diritti, e limita nel modo, nel tempo e talvolta nella forma i diritti del pubblico, si può mai dire che legalmente non abbia assunto l'autorità di un padrone nei beni feudali ademprivili, e non la abbia assunta coll'acquiescenza allora del pubblico, o quanto meno coll'autorità dei corpi legalmente costituiti, che davano la propria sanzione alle disposizioni sovrane?

Ripetiamo: di fatto ci fu poco di novato; talvolta tolleravansi usi ch'era difficile e non sempre possibile estirpare; ma è innegabile che il diritto nuovo, scaturente dalla legge organica 1839, che costituì la nuova proprietà nell'Isola, restringesse, limitasse gli usi pubblici sanzionati dal diritto antico.

Se ne dubita forse?

Si legga il proemio delle R. Patenti stesse.

Dopo avervi detto che le industrie possono valersi della ricchezza naturale delle vaste foreste dell'Isola, dianzi improduttive, attesa la difficoltà dei trasporti, mancandovi strade, così continua:

“Tolta in oggi gran parte di siffatte difficoltà, e mentre *si avviserà ai modi più equi di compensare i comuni dei diritti d'uso dei quali conservano ancora l'esercizio, regolato però con norme fisse, sia coll'assegnare loro in proprietà porzioni corrispondenti di boschi demaniali, sia altrimenti*, giudicammo intanto ecc.”

Che si vorrebbe di più chiaro, di più esplicito? Per ora si *tollera l'uso*, e si danno norme affinché prevenghansi danni e guasti che ne dipendono; ma si fa riserva ai *modi di compensare i comuni* sopprimendo quegli usi.

Pare doversi logicamente concludere pertanto, che gli ademprivi fin dal 1844 erano virtualmente soppressi.

Avvenuto il governo costituzionale, il Regolamento del 1844 fu posto in armonia col nuovo regime in effetto del R. Decreto 4 novembre 1851 N. 1288, ma nulla si trova mutato nella sostanza del precedente.

Un altro documento che dimostra una volta di più essere intenzione dello Stato restringere gli usi ademprivili, lo si ha nelle R. P. 24 maggio 1844, modificanti i diritti relativi del contratto di soccida, affinché non si facesse depascere bestiame in terreni ex-feudali quando non si potesse, strettamente parlando, goderne l'ademprivio. Anzi colle R. P. 21 gennaio 1845 (N. 138), fu fatto di più: si dichiarò del tutto cessato il privilegio dei cittadini di Cagliari sugli ademprivi di tutta l'Isola, in esecuzione appunto dell'art. 5 del precedente Editto. Si sapea, diceva l'onor. Deputato Sappa, nel Parlamento, difendendo da relatore la legge sui tributi del 1851, che molti prebendati di Cagliari avean greggia ed armenti in diversi villaggi a metà frutto coi pastori locali, e questa facoltà fu tolta, non ostante paresse una lesione di diritti al ministro Mameli, il quale asseriva che il vassallo avea facoltà di procurarsi comunque il capitale, per poter sfruttare un diritto a lui competente; né altro rappresentare per lui il bestiame a soccida.

Altri provvedimenti che precedettero e seguirono gli indicati, si hanno nel Regolamento sull'affittamento dei beni del Demanio, in cui, oltre a volersi rendere utile per le Finanze il sopravanzo dei pascoli, soddisfatti gli utenti, si rivela l'intento di promuovere con ogni studio e sollecitudine la concessione di terreni a privati (24 agosto 1841). Parimenti la facoltà concessa di separare dal *paberili* una zona a favore di chi ne farà domanda per la coltivazione a grano d'India, legumi, patate, dovendosi quella zona rispettare dai pastori come una *vidazzoni* (22 novembre 1841).

Finalmente le concessioni di paduli da prosciugare, ove prima godeansi buoni pascoli estivi, fatte a favore del barone di Sorso, del conte Fulgheri, dell'ingegnere Carbonazzi, ben di fatto toglievano bel bello il campo al pastore errante. Non parliamo dell'assegnazione di terreni fatte ai comuni, come vedremo, perché quel campo di pascolo legalmente accrescevano.

62. Intanto dopo il regime costituzionale reclamavasi dalla Sardegna contro la varietà e, peggio, la specialità dei tributi che doveansi quindi unificare in conformità al disposto dell'art. 25 dello statuto del Regno.

Ma era difficile accertare la proporzionalità degli averi in un paese ove la comunanza del pascolo dei terreni aperti toglieva il reddito nel suolo a maggese, e le decime ecclesiastiche scemavano quello del terreno coltivo. Il ministro delle Finanze avea perciò proposto al Parlamento un progetto di legge fin dall'11 gennaio 1850 che, dopo varie vicende, passò nel 1851, e divenne legge dello Stato, subite varie modificazioni, nel 15 aprile 1852 (N. 1192 atti del Governo).

Nel Senato la opposizione sorse più che altro dalla contestata facoltà allo Stato di sopprimere le decime, non ostante dimostrata la loro origine civile, per contratto fra il re Martino d'Aragona e l'Arcivescovo di Cagliari, del 30 marzo 1409⁶²: ma l'opposizione fu vinta.

Nella discussione fu pure rilevato dal commissario Regio, colonnello Decandia (il quale era a capo dell'ufficio planimetrico che dal 1840, in esecuzione della C. R. 1839, preparava una cadastrazione dell'Isola), che questa avesse in superficie circa 5 milioni di starelli metrici, pari a 2,000,000 di ettari, della quale una quinta parte era posseduta dal Demanio, un quinto dai comuni, tre quinti dai privati, i quali possedevano pure parcelle entrostanti ai terreni comunali e demaniali.

Di questa legge rendonsi importanti ai nostri studi gli ultimi quattro suoi articoli, 15, 16, 17, 18.

Vi si dispone che per nove anni dalla data della legge sarà permesso il pascolo nei terreni comunali e demaniali, oltre la cerchia delle vidazzoni, mercé un fitto o capitazione; che alla stessa servitù di pascolo restar doveano soggetti i proprietari di parcelle entrostanti ai terreni di proprietà comunale o demaniale; ma, passato il novennio, i terreni tutti diventavano immuni da servitù, di proprietà perfetta, come doveano esserlo fin dal 1° gennaio 1853 quelli posti entro la cerchia delle vidazzoni, tuttoché aperti e non seminati.

In massima il progetto rendesi accetto a tutti i partiti; ciascuno lodava il proposito di combattere il pascolo vago; ma si osservava dall'on. Asproni, lamentando con parole eloquenti i danni recenti, che tema fosse codesto un beneficio affrettato.

⁶² V. *Atti del Senato 1850*, n. 73, ove una chiara e succinta relazione del senatore Montezemolo dà la storia delle decime sarde.

Volea l'on. Biancheri fossero indennizzati gli aventi diritto al pascolo in virtù di contratto, se voleasi per utilità pubblica sopprimere il pascolo comune.

Ma il suo emendamento, che ci pare assai ragionevole e giusto, non fu apprezzato; negossi che vi fossero di questa sorta pascoli, sebbene ci paia che i fatti esposti, in appoggio a documenti, non confortino quella facile asserzione.

L'on. Sulis fu più fortunato, facendo estendere ad un novennio la tolleranza del pascolo nei terreni comunali e demaniali proposta per soli cinque anni; ma altre aggiunte furono tutte respinte.

Il Commissario Regio volea si sancisse espressamente unificato il Debito Pubblico della Sardegna con quello degli Stati continentali, ma non parve opportuno. In quella occasione si accertò che la rendita stata iscritta per il riscatto dei feudi, ascendeva a Lire 544,860,99, rappresentante un capitale di Lire 10,897,219,80, di cui restavano Lire 485,223,45 di rendita, per un capitale di Lire 9,704,469.

Il Debito Pubblico totale della Sardegna ascendeva a L. 13,487,272 di capitale; più L. 14,319,85 di rendita perpetua.

Si supporrebbe che, dovendo in forza di questa legge cessare la comunanza del pascolo dopo un novennio nei terreni comunali e demaniali, fossero soppressi di diritto a quel termine gli ademprivi. Veramente alcuni credevano, ma fu un errore che si dimostra dagli stessi atti legislativi seguenti.

Risultato di questo periodo è: la sistemazione della proprietà; la ricognizione nel linguaggio ufficiale del vocabolo ademprivio, già entrato nella consuetudine e legislazione dei secoli; la necessità per lo Stato, successore al feudo, di coartarne l'esercizio per dare un valore maggiore al suolo che dice d'appartenergli, e fa del suo meglio perché fra breve senza contestazione gli appartenga di fatto come di diritto.

63. Dovendosi dare esecuzione alla legge 15 aprile 1851, colla quale si era perfezionata la costituzione della proprietà fondiaria, doveasi pure assettare l'imposta sulla medesima, e perciò cadastrarla a norma della stessa legge.

A tale uopo il governo servissi degli studi già fatti in esecuzione della C. R. 1839, per cui doveansi delimitare i beni relativamente alla pertinenza ed assegnarne demaniali a comuni o privati che ne abbisognassero.

Fin dal 1840, per un regio brevetto del 28 aprile si erano inco-

minciati questi lavori planimetrici, assumendo lo Stato Maggiore le operazioni geodetiche appoggiate alle triangolazioni del generale Alb. Lamarmora, incaricato il Genio Civile della circoscrizione dei comuni, delimitazione dei confini di proprietà private o comunali, e rilevamento in massa dei terreni del Demanio.

Da un lavoro dato alle stampe in Cagliari nel 1860, che rivela nell'A. studio diligente possibilità d'informazioni esatte⁶³ si può desumere la consistenza patrimoniale fondiaria nell'Isola, sia dei privati che dei comuni e del demanio dello Stato, senza calcolare i beni al medesimo passati per la soppressione dei conventi.

Ne riproduciamo il risultato, avvertendo che le undici provincie dell'Isola al tempo del censimento, divennero dopo nove circondari, essendo stati soppressi quelli d'Isili e Cuglieri:

BENI

PROVINCIE	POPOLAZIONE	PRIVATI	COMUNALI	DEMANIALI	TOTALE
Cagliari	116,991	222,443,35	28,527,09	79,871,71	330,842,15
Iglesias	48,330	149,358,77	39,309,60	45,958,16	234,626,53
Isili	51,380	135,413,08	44,501,98	33,514,18	213,429,24
Oristano	81,579	193,301,94	41,249,36	19,641,26	254,192,56
Sassari	67,508	151,183,22	34,787,46	5,049,65	191,020,33
Alghero	33,326	79,599,25	12,876,29	22,715,60	115,191,14
Ozieri	23,902	115,745,07	62,185,18	9,510,60	187,440,85
Tempio	23,569	198,008,66	7,480,49	9,967,54	215,456,69
Nuoro	59,472	171,724,31	105,377,02	80,104,09	357,205,42
Cuglieri	37,998	74,464,44	13,125,43	20,413,06	108,002,93
Lanusei	29,05,0	41,662,22	118,886,02	66,483,92	227,032,16
Totale	573,105	1,532,904,31	508,305,92	393,229,77	2,434,440,00

Per poter leggere queste cifre bisogna conoscere il paese. Chi dicesse che la proprietà privata si svolse in ragione della relativa civiltà delle singole regioni, cadrebbe in errore, senza tener conto del rapporto non solamente colla superficie, ma altresì colla qualità ed estensione di coltura e colla relativa popolazione. Quindi la deduzione da poterne trarre è questa sola, che laddove i privati, o pochi o molti, occuparono il suolo con titoli più o meno legittimi prima dello Stato, ivi la proprietà privata è in una cifra relativa superiore a quella del Demanio. L'allora provincia di Nuoro, ad esempio, con ettari 171,724,31 di beni privati, quella

⁶³ *Imposte dirette dell'isola di Sardegna* – Cagliari, Tip. Timon, 1860.

di Tempio con 198m., non avevano perciò una coltura neppure uguale a quella delle altre, ove la proprietà privata è segnata con una cifra più modesta. Non sempre importa sapere chi possiede, se relativamente all'oggetto o cosa posseduta non mutano i costumi, le abitudini, le condizioni economiche e morali degli abitanti. Il paese sarebbe stato più prospero e più ricco, anche possedendo meno di terreni, se ne avesse tratto maggiore copia di ricchezza. Invece pare che si studiasse di creare proprietari fondiari, nella persuasione che col possesso esclusivo si sarebbe ricchi. Invece si aumentò la estensione *propria*, ma non si migliorò allora, ed anche ora non si migliora gran che la qualità della coltura.

Dalle operazioni del censimento rilevasi infatti che distinti i beni posseduti per la qualità della coltura nelle tre circoscrizioni amministrative in cui allora dividevasi l'Isola, si aveva il seguente risultato:

	Campi aratorii	Vigne	Ulivi	Pascoli naturali	Boschi cedui	Ghiandiferi	Alberi ed altri frutti
Cagliari-Ettari	465,760,43	28,785,48	1,729,35	291,390	25,091,69	91,414,94	3,877,75
Sassari- "	257,955,90	13,664,82	5,039,63	279,265	2,245,39	62,224,47	951,30
Nuoro- "	162,808,58	9,941,38	1,412,11	299,800	557,67	93,298,88	1,077,48
Totale	886,524,91	52,391,68	8,181,09	870,455	27,894,75	246,938,29	5,906,53

Ora queste cifre ci dicono che la parte eminente nel possesso ha nessuna coltura, è a pascolo naturale, perocché agli 870,455 ettari così indicati, aggiunto almeno un terzo degli 886,524,91 segnati come campi arativi, tenuti a maggese per la coltura alternata, non che i 246,938 di ghiandiferi, se ne dovrà dedurre che il pascolo vago regnava, come regna ancora in massima parte, sovrano nell'Isola.

64. Non pertanto furono ancora assegnati terreni ai comuni e privati che ne possedessero pochi o punto. In una relazione del ministro delle Finanze al Parlamento (20 febbraio 1858), si dice che ne furono assegnati 25,418 ettari⁶⁴ o a privati od a comuni. Sappiamo inoltre che il riparto in lotti ebbe luogo per i terreni

⁶⁴ Nella Relazione che precede il progetto del 1857 dicesi esserne stati assegnati 22 m. circa.

comunalì per n. 21,716 lotti, fino al 1858 in cui la legge comunale proibiva di farne, dice il ministro nella relazione; ma affermiamo che ne sono stati fatti anche dopo. I lotti doveano essere in media di 4 ettari, due per coltivo e due per pascolo. Ma quale pastura possibile col pascolo naturale in cinque starelli metrici di terreno? Questa superficie poteva essere conveniente con un sistema diverso di coltura, non col nostro. In verità ci rammentiamo aver veduto che alcuni dei lotti comunali e demaniali, i quali era prescritto fossero di terreno coltivabile, si assegnavano in clivi cespugliati e talvolta ripidi, atti alla vigna ma non pel seminerio; senonché dissodati per l'avidità di un raccolto proficuo col sistema del *narboni*, e abbandonati poi come sterili pochi anni dopo, lasciavano un terreno nudo, che le acque scoscesero, peggiorando il corso dei torrenti ed avvallando strade e sentieri. I lettori ci perdonino questa digressione, e continuiamo a narrare.

65. Fatta la cadastrazione della Sardegna, il Demanio poté avere un inventario approssimativo del proprio patrimonio come successore di feudatari. Egli era senza dubbio il più ricco proprietario della Sardegna non solo; ma per l'estensione pochi forse lo sorpasserebbero nelle nazioni civili d'Europa. Tutto compreso, egli aveva 500,000 ettari di terreni, di cui 345,000 di boschi (relazione Cavour, precedente il progetto). Però gli uffici del censo dovettero avvertirlo che i suoi redditi, posti in rapporto coi tributi, non costituivano il risultato di una corretta operazione finanziaria.

Eccone un saggio:

	Reddito comprese le miniere	Tributo	Differenza
1856	L. 158,424	110,430	47,994
1857	" 147,698	117,544	30,154
1858	" 133,751	120,562	13,189

Senza calcolare i tributi che non pagava all'erario, e le spese di amministrazione.

S'incoccò a litigare per far fronte a pretese usurpazioni, essendo contestati da 150 a 200,000 ettari di terreno fin dal tempo della prima delimitazione, e vi spese, oltre al malcontento del pubblico, esacerbato allora da nuove e dolorose tasse, imposte dai supremi bisogni del paese. Colla legge 27 novembre 1852 auto-

rizzavasi il Demanio a vendere i beni demaniali della Sardegna (che in forza della C. R. 1839 avrebbe dovuto concedere in enfiteusi) senza incanti, per superficie minori di 80 ettari, e col pagamento in trenta rate annue, avendone così alienati ettari 18,510 per L. 1,751,622,79; ma la vendita pure era incagliata dagli usi ademprivili.

66. Queste difficoltà, e la necessità in cui si era di curare più che tutto la finanza, consigliavano il governo di risolvere prontamente la questione degli ademprivi, e lo tentò da prima coll'esercizio del suo potere esecutivo, pubblicando un R. Decreto 10 aprile 1854, n. 1693.

Il governo volle tagliare colla spada il nodo, che non aveva potuto ancora sciogliere, mercè un sistema costituzionalmente meno corretto. Creò a tal fine tre commissioni nelle città di Cagliari, Sassari e Nuoro, affatto affatto governative, senza elemento paesano, e meno ancora elettivo. Esse erano composte del direttore del Demanio del relativo Circolo, dell'ispettore del censimento prediale residente nel capo-luogo della divisione, e dell'ispettore forestale del circondario. Queste commissioni doveano assegnare a ciascun comune in proprietà un tratto del territorio ove esercitavasi l'ademprivio, restando il rimanente in piena disponibilità del Demanio, in tutto uniformandosi ad un regolamento unito ed approvato da quel R. Decreto.

Resta evidente che o si considerasse l'ademprivio quale un possesso o comproprietà del suolo, ovvero come una servitù, espropriare un popolo di diritti sanzionati dal tempo e da leggi, o tentarlo, era un po' troppo; e dovea riuscire, come avvenne, opera vana; non ci fu abbastanza abnegazione nei sardi da riporre diritti siffatti in mano all'Amministrazione, circondata altresì da pochissime garanzie.

Il sistema proposto alle commissioni era questo: I comuni dovean chiedere l'assegnamento dei terreni provando con documenti la sussistenza e la estensione degli invocati diritti d'uso. Gli intendenti, trasmettendo le domande, fornivano il proprio parere.

Le commissioni poi accertavano l'entità e qualità dei diritti d'uso invocati; la validità dei titoli, la superficie territoriale del comune petente, distinguendo i terreni demaniali (comprese le *cussorgie*) ed i privati.

L'assegnamento da farsi sul terreno demaniale poteva estender-

si dalla metà ad un sesto. – Se la media della possidenza privata del comune, fatto il rapporto fra numero d'abitanti e proprietà privata, era da uno a quattro starelli metrici, doveva assegnarglisi la metà dei beni demaniali; se la detta possidenza era da quattro ad otto starelli, un terzo; dagli otto ai dodici, un quarto; e così da sedici a venti starelli, un sesto del terreno demaniale.

Ma siccome i terreni da assegnarsi erano classati in tre distinte categorie, potea quella media aumentarsi di uno o due quinti se i terreni assegnabili fossero di 2^a o 3^a qualità. Vi era però un limite massimo alla concessione, non oltre cinque starelli per i comuni meno ricchi di terreni, ed in proporzione alla detta scala graduale non più di due starelli per i più ricchi. Nell'assegnamento andavano computati i terreni stati concessi già precedentemente agli stessi comuni.

Doveano in seguito deliberare i comuni sulla accettazione o no del proposto assegnamento, e, nel caso affermativo, oppure vagliate dal ministero delle finanze le loro osservazioni, ottenuta la sanzione sovrana, doveasi delimitare la superficie sul terreno e stipulare l'atto di assegnamento per cui il comune pagava, s'intende, le spese per tre copie in carta da bollo, il registro, e la metà di quelle di delimitazione.

Ci si permetta intanto osservare che non si sa intendere quali *documenti* o *titoli* i comuni dovessero possedere ed esibire a fine d'accertare il diritto d'ademprivo. Il diritto era scritto nelle leggi del regno, e la legge è titolo per sé stessa; il possesso poi era una questione di fatto, accertabile, se vuolsi, ma non con documenti.

Inoltre: come, e perché comprendere le *cussorgie* fra i terreni demaniali, se la C. Reale del 1839, fosse pure per un "benigno riguardo" le ritenea di proprietà privata nella estensione resa a coltura (art. 5 e 8), costituivano una proprietà perfetta se chiuse in conformità delle leggi del regno?

Ci era quindi troppa demanialità apparente nel sistema tentato per sopprimere gli ademprivi. Il senso pratico squisito dell'illustre uomo di Stato che reggea allora le finanze, fu di certo fuorviato dai poco esperti nel diritto e consuetudini della Sardegna.

Ma perché non prevalse quel sistema?

La risposta il sistema la contiene in se stesso. Fu un espediente, un tentativo, cui i comuni non risposero.

Non si potevano costringere, mancando nel R. D. qualsiasi sanzione penale se i comuni non consentissero; e mancare dovea,

perocché i renudenti avrebbero allora fatto appello ai tribunali sulla efficacia e valore costituzionale dello stesso regio decreto.

Frutto del regolamento fu la assegnazione di una regione, in Montesanto, fatta ai comuni di Siligo e Bannari che si accordarono col governo, abbandonando gli ademprivi mercé quei terreni in proprietà.

Fallito questo tentativo, si ricorse ad una legge.

67. Tre volte il progetto di essa fu presentato al Parlamento. La prima (22 giugno 1857) dal ministro Cavour per la pronta chiusura della Camera, se fu studiato dagli uffici, non ebbe l'onore di una relazione.

Considerati come una servitù reale sulle selve e boschi, dichiaravansi soppressi dal 1° gennaio 1862, a favore dei proprietari, fossero comuni, demanio o privati, i quali doveano compensare i comuni usuari. Ma ritenuto che la comunanza del pascolo nei terreni seminati dovesse intendersi cessata in virtù della legge del 1851, si voleano compensati soltanto gli altri ademprivi, che consistevano nell'uso:

- del terreno per seminare;
- del pascolo nei boschi e selve;
- della legna da ardere e piante morte;
- di recidere piante vive e rami per qualsiasi uso;
- di formare carbonarie;
- di profittare delle ghiande e raccoglierne per uso dei maiali domestici.

Se l'ademprivio cadeva su beni demaniali, si accordava compenso ai comuni purché avessero stabilito il possesso trentenario pubblico, pacifico e non equivoco degli usi suddetti davanti l'autorità amministrativa o giudiziaria nella forma da indicarsi con uno speciale regolamento. Nello stesso termine lo stesso metodo doveano seguire i proprietari di cussorgie o altri privati che non avessero avuti iscritti in cadaastro i propri beni. Il compenso consisteva nella metà dei beni in estensione, qualità e valore, compresi li improduttivi, ove esercitavasi l'ademprivio, senza diritto a rifatta fra i condidenti per le proprietà private che potessero esservi incluse; però i comuni doveano computare nella metà gli assegnamenti già avuti in virtù della C. R. del 1839; e sugli stessi beni competevasi promiscuamente l'ademprivio a più comuni; fra questi dovea suddividersi la metà data in compenso dal Demanio.

Se gli ademprivi cadevano su beni di altri comuni o di privati,

il compenso doveva convenirsi in beni o danaro, e dissentendo, dovean deciderne i tribunali, intendendosi così cessati anche gli usi promiscui nei beni comunali, per cui se i comuni non avessero attivato gli atti, dovea farli il ministro delle finanze, dividendo le terre fra essi possedute in comunione.

Questo, l'essenziale del sistema; seguono poi misure transitorie, disposizioni relative alle questioni da risolversi dai tribunali ordinari, alla prescrizione speciale introdotta dal progetto per l'esercizio della rivendica dei privati, alle perenzioni, alla tassa registro per gli atti relativi, fissata in Lire 3,00 e ad un regolamento da farsi per la esecuzione della legge.

Il governo, coll'art. 14, restava autorizzato cedere per la estensione che stimerebbe conveniente, senza formalità d'incanti, terreni di sua proprietà ai comuni.

68. Il progetto veniva accolto in Sardegna con malcontento. Coloro che degli ademprivi usavano, specie la classe più bisognosa, non sapevano abituarsi all'idea di restarne privi, e costoro pensavano ben poco al pubblico interesse, lesi troppo direttamente nel proprio. Degli altri, i malcontenti per le cresciute imposte, faceano eco ai primi, ed eran pochi i contenti per tasse; nelle popolazioni rurali, chi avea perduto le decime avea motivo a schernire chi dovea perdere gli altri privilegi; finalmente anche nelle classi dirigenti il progetto pareva monco, i compensi non remuneratori abbastanza, incerti, indecisi, e la legge in complesso molto fiscale, e punto liberale, né giusta.

Parve assurdo negare l'uso del pascolo nei terreni del piano ed arativi, e limitare il compenso esclusivamente per i pascoli montuosi, da che, non ostante la legge del 1851, e la severità con cui da principio si era voluta applicare, se n'era dovuto smettere, sempreché trattavasi di terreni non chiusi, e specie se in *vidazzoni*, ove continuossi usare della pastura estiva, talvolta pagando alcun che al comune che l'affittava per capitazione, compresi altri beni comunali, tal'altra con simulate scritture d'affittamento rilasciate dai proprietari del suolo per eludere il giudizio di contravvenzione contro gli utenti. Si era dunque inteso, in virtù di quella legge, soppressa la promiscuità del pascolo fra privati, nei predi specie di una proprietà antica, non già negli ancora ademprivili, perché nel pubblico non vi era idea che il demanio fosse da considerarsi mai come un comproprietario privato, ed invece per i beni ex-feudali lo si tenne come un barone. Tanto più, non ostante la legge, vige-

va ancora la promiscuità del pascolo fra comuni limitrofi, specie nei terreni di confine.

Tutto ciò considerato, negare il compenso per codesta specie di uso, pareva un assurdo.

Peggio era la pretesa che i comuni dovessero giustificare essi il possesso *legittimo* degli ademprivi. Come questa prova del *legittimo*, diceasi? Il fatto, voi ministro, lo potete conoscere per mezzo dei vostri ufficiali; le guardie forestali ci vedono che ne usiamo, come ne abbiamo usato, dei monti e foreste che dite vostre; gli agenti demaniali sanno che ne usiamo senza pagarne l'uso, perché è diritto nostro, non già l'effetto d'un contratto o convenzione recente. Vi si paga l'imposta prediale quale compenso del cessato tributo feudale che rappresentava l'antica prestazione. Quale maggior prova volete del *legittimo* possesso che ci assiste?

Tuttavia, siccome il progetto accettava pure la prova testimoniale per stabilire il possesso trentennario, in questa parte l'opposizione non si fissava troppo. Lo stesso ministro proponente aveva scritto nella relazione che, sebbene il demanio dei beni ricevuti si fosse limitato a vendere solamente quelli ritenuti di *demanio libero*, tuttavia erano tante e tali le questioni e liti insorte, da dover sostenere molti giudizi con gravi sue spese. Ed è noto che quando nei giudizi era ammessa e concludente la prova testimoniale, la causa era vinta, diventando tutti gli usuari altrettanti testimoni atti a stabilire il fatto dell'uso anche immemoriale che era pure ad essi proficuo.

Però lasciare all'efficacia di un regolamento (quale emana dal potere esecutivo, e poteva venire redatto dalla stessa Amministrazione demaniale), la facoltà di dettare il *modo*, la *forma* in cui sarebbe fatta la prova degli usi ademprivili posseduti dai comuni, parve un po' troppo, allora che alle forme costituzionali ci si tenea, come garanzie dei diritti stessi concessi dallo Statuto.

Il compenso poi fu creduto inadeguato. La metà dei terreni ove l'ademprivio esercitavasi, imputandovi gli assegnamenti precedenti, o dovendo suddividersi cogli altri comuni usuari, parve fosse pochino, ed anche questo dava causa al lamento.

I più intelligenti, nella presentazione di un progetto di legge allo scorcio della sessione parlamentare, vedevano un tentativo per abituare il pubblico sardo alla persuasione di dovere abbandonare quegli usi e consuetudini antiche, e porre la questione, com'è a dire, all'ordine del giorno della pubblica opinione, perché

la si discutesse, ed il governo potesse quindi prendere ulteriori avvisi e provvedimenti; ed il ministro Lanza, nella relazione che precede il seguente progetto di legge, tutto ciò, da onest'uomo, se chiaramente nol disse, quanto meno lasciò intendere.

Il ministro referente aveva pure discusso se per sopprimere gli ademprivi fosse preferibile l'affrancamento, più che l'abolizione; ma sia per la lentezza del processo che quello esige, che per le difficoltà inerenti ai modi d'usarne, lo posponeva alla abolizione, con la quale si sarebbe ottenuto un vantaggio più sicuro e più completo, o radicale come il Ministro lo appella; "...quando si consideri, diceva, che colla proposta abolizione non si tratta di proibire la seminazione delle terre coltivate, il pascolo nei boschi e selve, la raccolta dei frutti naturali nei medesimi ed i vari usi compresi nell'ademprivo del legnare; ma solo impedire che questi usi possano essere ulteriormente esercitati a titolo gratuito e senza la concessione del proprietario del terreno, mediante eque condizioni a cui avranno un uguale interesse tanto questo, quanto coloro che avessero bisogno di continuare a valersi dei loro prodotti, nello stesso modo che i feudatari già usavano di fare coll'*arrendamento* per i terreni che erano esenti dagli ademprivi, non può darsi luogo al timore che l'abolizione possa cagionare neppure gravi perturbazioni".

Infine il ministro proponente vedea un roseo avvenire per la Sardegna appena, e perché, soppressi gli ademprivi, gli effetti ne sarebbero stupendi per "far rifiorire la Sardegna, di cui giustamente se ne vanta, e con ragione, la *fertilità* ...".

"... Il Ministero è persuaso che fino a quando l'esistenza di tali usi sarà in qualche parte legale, né i proprietari avranno interesse a fare miglioramenti nei loro terreni, né si potrà estendere la proprietà in mani private, né le terre acquisteranno il valore che dovrebbero avere, né alla pastorizia errante si potrà sostituire l'industria colono nella massima parte delle sue terre, né infine con regolamenti si potranno impedire i guasti che da essi procedano".

"Infatti, se la Sardegna non trovasi ancora in quel grado di prosperità che si desidera, non è colpa degli uomini, ma delle istituzioni feudali che troppo lungamente gravitarono sopra quell'Isola; e postoché si sono fatti tanti sacrifici per sortire da uno stato di cose così difettoso, sarebbe forse improvido lo arrestarsi a fronte di bisogni, di abitudini che furono il frutto di quelle stesse istituzioni che ne ingenerarono la decadenza; e se è vero che lo

stato deplorabile in Sardegna della agricoltura sia il risultato delle passate leggi, come si crede, nel conservare qualunque parte, non si farà altro che perpetuarne i tristi effetti”.

Perciò nel progetto di legge, e nelle parole che l'accompagnano, vi era da solleticare i sardi nel loro legittimo amor proprio; essi non erano in colpa del passato; lo erano invece le leggi e per esse le istituzioni feudali; e sta bene: ma da sette anni gli ademprivi sono aboliti, e finora quel roseo avvenire preveduto dall'illustre uomo di Stato, quale necessario e legittimo effetto della soppressione, non si è punto ancora realizzato; i proprietari in generale non hanno migliorato i loro terreni; la proprietà si estese a danno sempre della coltura intensiva; le terre generalmente non hanno un valore maggiore; la pastorizia, di peggio, è sempre errante; il pascolo non è più gratuito, ma sempre vago; la comunione ha sostituito l'ademprivio.

Dunque questo non si sarebbe dovuto sopprimere?

Ciò è ben lungi dal nostro pensiero, che avremo occasione di chiarire in appresso. Contentiamoci per ora di ritenere che se questa soppressione era una riforma ed una libertà di più, non era la sola indispensabile e necessaria, ma la maggiore di tutte; ora è risaputo che le riforme e libertà incomplete riescono inefficaci appunto per effetto di quelle che mancano.

Nel 1857 però la sessione parlamentare finiva colla chiusura della V Legislatura, e gli usi e consuetudini ademprivili restavano sempre a spadroneggiare l'Isola in lotta aperta col Demanio.

69. Nel 17 febbraio del 1858 il ministro delle finanze (on. Lanza) presentava un secondo progetto, pure di 24 articoli, ma con qualche variante dal precedente. — Mantenuto il principio che gli ademprivi necessari per l'esistenza, e quindi aventi diritto a compenso, fossero quelli di seminare, pascolare nei boschi e selve, e tagliar legna, introducevasi le modificazioni seguenti:

1° riconosciuta la proprietà;

a) dei terreni ridotti a coltura anche fuori degli *stazzi*, *furriadorgi*, *cussorgie* e *vidazzoni*, purché coltivati dalle stesse persone o famiglie anche ad intervalli, però non minori di tre anni;

b) delle aree fabbricate in mezzo ai terreni demaniali, abitate od abitabili anche parte dell'anno, coi terreni adiacenti necessari all'uso cui sono destinati, da limitarsi a giudizio di periti;

c) dei terreni siti nelle *vidazzoni*, diventata *perfetta*, dopo la legge 1851.

d) delle *dotazioni* comunali a favore dei comuni, avute in esecuzione dell'art. 30 della C. Reale 1839 "non però le proprietà private entrostanti, escluse per loro natura dal privato commercio dalla legge comune".

e) delli assegnamenti eseguiti dalle delegazioni feudali per aggiunta alle dette dotazioni, già divisi fra i coltivatori, sebbene non tuttora sanzionati da atti pubblici;

f) la proprietà dei pascoli delle cussorgie, a favore dei pastori aventi titolo legittimo di possesso, conservato dall'art. 8 della citata C. Reale, ma ridotto ad *un ottavo* della estensione concessa;

g) finalmente di *un ottavo* del terreno incolto a cussorgia, usufruito per trenta anni senza titolo, a favore dei pastori possidenti-
vi capanne stabili, escluse però i boschi e le foreste, e da ripartirsi fra tutti che ne fruissero in proporzione della media del bestiame da ciascuno posseduto nell'ultimo trentennio.

2° Prescritto che i comuni dovessero proporre essi le ragioni competenti ai cussorgisti per i pascoli non soppressi colla legge 15 aprile 1851, e compensarli dalla metà dei beni che gli stessi comuni riceverebbero dal demanio.

3° Ammesso che si fosse fra gli ademprivi potuto comprendere l'uso di estrarre la corteccia dalle querce sughero, ciò che si contestava nel primo progetto; ma compreso però questo ademprivio in quello di *legnare* nelle foreste e selve demaniali.

Queste, le più importanti delle modificazioni introdotte dal secondo progetto, salve altre minori nella procedura tracciata, nell'uso da farsi dai comuni dei beni che riceverebbero, ecc. Si riconoscevano, come nel precedente, tre precipui ademprivi: seminerio, pascolo, uso della legna; ma sì nell'uno che nell'altro, e nelle relative relazioni, scorgeasi cognizione abbastanza imperfetta degli usi e relativi diritti, non che della giurisprudenza stessa che li avea regolati da lungo tempo.

Notiamo brevemente alcuni di questi errori:

Lo stesso governo ammetteva che la legge del 1851, liberando i terreni aperti dalla comunanza del pascolo, non avesse potuto sopprimere gli ademprivi (relazione Cavour), perché questi estendevansi, oltre al diritto di pascolo, al seminerio, al tagliare legname da costruzione, usare del legname per ardere, ecc. ecc.

Ma erravasi ancora credendo che quella legge avesse ristretto la facoltà ademprivile dei pascoli alle montagne. In Sardegna eranvi due specie di pascoli comuni: uno derivante dal diritto ademprivi-

vile sui terreni dianzi baronali, ora demaniali, ovunque situati; ciò per diritto pubblico economico; l'altro derivante dalla tolleranza dei privati, promiscuo, esercitato su tutti i terreni non chiusi ai medesimi spettanti, nei maggesi e stoppie come nelle vigne per alcune stagioni dell'anno, che appunto la legge 15 aprile 1851 sopprime. Di fatto, né il suo testo, né le discussioni relative accennarono punto a soppressione di pascoli ademprivili; quindi l'ademprivio dei pascoli era intatto, e doveva venire considerato per il compenso.

Altro errore derivava dalla confusione sul diritto dei cussorgisti, confuso con quello degli ademprivi.

La cussorgia, come abbiamo visto (N. 39) presa nel suo vero e stretto senso, era una concessione speciale, *sui generis*, non un ademprivio. Anzi ogni cussorgia limitava, per la preferenza di pascoli in una determinata regione, l'altrui diritto ademprivile, o la superficie dove esercitarlo. Ciò posto, come chiedere ai comuni di proporre il compenso per i cussorgisti? Sarebbe stato lo stesso, diceva un deputato nella Commissione, che se nel medioevo una comunità Guelfa avesse dovuto farsi rappresentare da un consiglio Ghibellino. Come compensare i cussorgisti sulla metà dei terreni da assegnarsi ai comuni? Questi infine venivano costretti così a dure detrazioni; una l'avevano subito quando sulla massa dei terreni fu sottratta la estensione delimitante la cussorgia concessa; l'altra quando, dovendosi consolidare il diritto di cussorgia in quello di proprietà, dovrebbero i comuni prestarne la materia colla metà dei beni loro assegnati. Più giusto, più equo, più logico infine era detrarre i compensi da darsi ai cussorgisti prima di procedere allo scorporo e riparto degli ademprivili. Procedere altrimenti, era pure un errore di metodo.

Altro errore più fondamentale consisteva nel ritenere che in Sardegna avesse potuto reggere largamente, completamente, intieramente il pieno diritto feudale, giacché in più luoghi delle relazioni vedesi accennato che le proprietà privata qui si fossero tutte stabilite per concessione.

Abbiamo invece visto che, vuoi all'epoca romana, vuoi in quella nazionale, e nella stessa epoca aragonese, la proprietà privata ci fu, e si svolse indipendente e parallela alla pubblica, che sorreggeva la prima, e possedeasi dai privati come cosa a sé. Era quindi un errore sostenere che tutte le proprietà fossero state soggette al feudo per effetto delle prestazioni pagate, come sarebbe errore

credere ai nostri giorni che appartengano allo Stato perché in compenso della sicurezza che ci si presta paghiamo una tassa fondiaria.

Vi erano bensì le proprietà *concesse* dipendenti dalle feudali; vi erano le proprietà, se si permette questo vocabolo inadatto al tempo, appartenenti al dominio utile del feudatario, sfruttate dal pubblico cogli ademprivi; ma vi furono sempre incontestabilmente domini di diritto privato, distinti dai primi. Qua pertanto il principio feudale – *nulle terre sans seigneur* – non ha mai avuto vigore. Delle vigne, ad esempio, che crediamo la forma più stabile e primordiale della proprietà fondiaria privata in Sardegna, specie in montagna, ne ponno essere anche sorte da concessioni privilegiate per piantarle, ma altre ne furono pure prima d'allora riconosciute come di privata spettanza.

Questa inesatta cognizione dello stato primitivo della proprietà sarda condusse ad altri errori, fra gli altri a quello di considerare le proprietà private entrostanti alle ademprivi quasi come usurpazioni, non ostante fossero sanzionate dal tempo e dalle leggi; e inoltre la pretesa di porle a carico del condividente, nella cui porzione troverebbonsi incluse. Di fatto conviene conoscere che nei terreni sia comunali (antiche dotazioni), sia baronali, gli abitanti di paesi industriosi ne avevano occupati alcuni tratti più adatti a speciali colture, come abbiám già detto, e ciò in massima parte per vigne, che presso alcuni paesi usavansi piantare nelle strette vallate di piccoli colli, lasciando le pendici di questi ad uso pubblico, e non occupando, oltre il vignato, che piccole strisce limitrofe, dette *vocantino*, necessarie per il servizio della stessa vigna, e spesso per il lavoro della pigiatura delle uve, fatta sul posto, sia per difetto di vasi vinari, sia per quello di strade da rendere arduo il trasporto dei prodotti.

Codesta occupazione delle vallate era così frequente che in un paese ben conosciuto abbiám potuto contare 52 parcelle di proprietà privata, antiche vigne, incluse in una estensione di circa 70 ettari di proprietà comunale.

Orbene la legge, volendo sopprimere gli ademprivi, doveva anzitutto sottrarne le proprietà private inclusevi, e non comprenderle nelle vaste regioni ademprivili.

Altro errore ancora quello di non osservare le leggi precedenti, dando un pernicioso esempio di instabilità nel punto istesso in

cui voleasi stabilire la proprietà. La legge aveva nel 1839 riconosciuto proprietà del concessionario il terreno dissodato e reso a stabile coltura entro la periferia concessa per pascolo.

Quello era un diritto acquisito che non si potea più contendere.

Invece il progetto (art. 14 n. 1) considerava come ademprivili questi stessi terreni se non vi si fosse seminato oltre il triennio; includeva implicitamente una caducità pronunziata da nessuna legge, anzi contro le leggi precedenti.

Riconoscendo finalmente un qualche diritto ai cussorgisti per la preferenza nei pascoli da essi goduti, il progetto li compensava accordando ai medesimi *un ottavo* dell'estensione fin allora sfruttata. Perché un ottavo?

Forse perché si ritenne che il diritto del pascolo rappresentasse 1/8 dell'intero valore del capitale-fondo. Ma se si fosse conosciuto che in quei terreni il pascolo costituiva l'unico reddito, tranne che ne' boschi cedui o foreste si volesse considerare la legna da cui poteasi ottenerne qualche altro, ma che costituiva pure un pascolo coll'*assidamento*, è ovvio come il compenso del cussorgista dovesse computarsi, a rigor di diritto, almeno 2/5 se non la metà, come era stato considerato per il complesso degli ademprivi il compenso dovuto ai comuni.

La Società agraria ed economica di Cagliari, rispettabile istituto che si ha avuto il torto di lasciar perire d'inanizione, nella sua dotta quanto assennata pubblicazione fatta in proposito a questo progetto di legge⁶⁵, andava osservando queste mende con linguaggio fermo e risoluto e conchiudeva colla proposta delle seguenti modificazioni:

“1° Che il compenso per l'ademprivio del pascolo debba darsi non solo nei boschi e selve, ma anche in tutti gli altri terreni già feudali non boschivi, nei quali s'aveva il diritto d'ademprivio, qual diritto non fu abolito colla legge 15 aprile 1851.

“2° Che prima di procedersi a divisione coi comuni, si debba decisamente appurare ogni e qualunque controversia di proprietà, affinché non si divida che ciò che è realmente demaniale.

“3° Che ugualmente prima di procedersi a divisione coi comu-

⁶⁵ *Relazione della Commissione della R. Società agraria ecc. per l'esame del nuovo progetto di legge sugli ademprivi.* Cagliari, Tip. Timon, 1858.

ni si debbano dismettere i privati possessori di cussorgie e capanne stabili.

“4° Lasciare che questi privati possessori di cussorgie e capanne stabili facciano essi medesimi valere i loro diritti, non potendo in questa parte essere legittimamente rappresentati dai comuni, i cui interessi verrebbero in collisione.

“5° Che il compenso da darsi a questi privati cussorgiali si debba concedere dall'intera massa demaniale, per dividersi indi in due parti uguali il residuo, e non già lasciarsi a carico della metà data ai comuni, perché ciò urterebbe cogli altri principi della Legge.

“6° Che a questi cussorgiali si dia il compenso non solo dei terreni non boschivi, ma anche dell'estensione dei boschi e selve esistenti dentro i limiti delle estensioni concesse o possedute.

“7° Che il compenso da darsi ai medesimi sia più largo dell'ottava parte, e più proporzionato all'utile che perdono.

“8° Che la concessione in proprietà dei terreni adiacenti alle case e capanne non sia ristretto ad un ettaro, ma sia portato a più eque proporzioni, prendendo norma, tanto per questo come per il capo precedente, dal regolamento annesso alla Carta Reale 26 febbraio 1839.

“9° Che per avere i cussorgiali e gli altri privati la proprietà dei terreni ridotti a coltura, dell'area occupata dalle case, capanne e luoghi di ricovero di bestiame, e terreni adiacenti, non si richieda la coltivazione, abitazione e possesso fino al giorno d'oggi, ma basti che il fatto esistesse al tempo della promulgazione della Carta Reale 26 febbraio 1839, in seguito alla quale si è acquistato un diritto irrevocabile.

“10° Che si tolga dal § 4° dell'art. 14 l'erronea osservazione che le selve, i boschi, gli stagni e le miniere furono dichiarate d'esclusiva proprietà demaniale colla detta Carta reale 26 febbraio, onde non pregiudicare i diritti di proprietà, che si possono essere legittimamente acquistati, come non ebbero pregiudizio i diritti dei pastori Galluresi, malgrado fossero le selve e i boschi dichiarati di natura demaniale.

“11° Che per diritto di reciprocità ed uguaglianza debba portarsi a calcolo nelle divisioni coi comuni tutta l'estensione territoriale demaniale alienata dalle finanze, in cui i comuni aveano diritto di ademprio, e dei quali furono ingiustamente privati.

“12° Che sia modificato l'art. 20, per un benigno riguardo ai

comuni, che dopo i fatti assegnamenti difettassero di terreni o boschi necessari agli usi della vita, promettendone loro la vendita nel senso e colle facilitazioni accordate dalla legge 27 novembre 1852, ed istruzione relativa dell'azienda generale di finanze.

“13° Che s'introduca in questa legge una prescrizione colla quale il diritto di redimersi dall'enfiteusi si estenda a quelle enfiteusi concesse sui terreni feudali, nei quali non si è dato l'intero utile dominio, ma alcuni diritti solamente, riservata porzione dei medesimi ai direttari.

“14° È finalmente che nella presente legge si riproduca l'art. 12 del primo progetto, riguardante lo svincolamento degli ademprivi goduti dai comuni, o privati sui terreni d'altri comuni”.

70. La relazione presentata dal marchese G. di Cavour (30 aprile 1858), a nome della Commissione parlamentare⁶⁶, apprezzò le suddette considerazioni ed introdusse larghi emendamenti al progetto di legge del governo, tanto riguardo alla forma che alla sostanza delle disposizioni.

Diviso in quattro titoli (50 articoli), il nuovo progetto di legge riuscì più ordinato, più lindo e, se ci si permette, più logico.

Propose anzitutto la necessità della rettifica dei libri censuari (tit. 1°), poi la trasformazione dei diritti di cussorgia (tit. 2°), trattò dell'abolizione degli ademprivi (tit. 3°) e finalmente si occupò di disposizioni speciali (tit. 4°).

I primi sette articoli compresi nel titolo 1°, eseguiti diligentemente, avrebbero appagato le giuste esigenze del paese, e procurato all'erario parecchi milioni.

Rilevasi dagli stessi progetti di legge del governo, come le contestazioni insorte nelle delimitazioni, specie dei confini fra i terreni ex-feudali e comunali, o fra comunali e baronali e di privato dominio, avessero lasciate molte incertezze nella cadastrazione, e certi vacui, che si sa essere stati dopo erroneamente ed arbitrariamente suppliti.

Di fatto si vide che per un certo tempo i beni furono accolonati a nessuno od al demanio. Sicché privati e comuni possedevanli senza pagarne imposte; poi furono volturati ad onere dei possidenti, poi ancora sottratti dal loro censo e rimessi a carico dell'Amministrazione delle finanze.

⁶⁶ Atti della Camera, n. 186, 1858.

È pure risaputo che per difetto di esatte indicazioni nei rilevamenti delle parcelle di privata proprietà o delle masse dei terreni demaniali occorsero non pochi errori, crescenti dopo per certe correzioni fatte parzialmente introdurre dai comuni, talvolta con tecnici disattenti o poco esperti della materia. Lo stato incerto del catasto costituì sempre uno dei più spiccati clamori del paese⁶⁷.

Il progetto prescriveva che nei due anni successivi alla legge dovessero operarsi le correzioni catastali a diligenza degli interessati o messi od erroneamente stati iscritti nei libri censuari punendo con multa di renitenti, dando all'autorità la facoltà di procedervi d'ufficio. Dichiarava altresì che le sole iscrizioni nel catasto nulla mutavano nella condizione giuridica delle proprietà né del possesso legale, aperto sempre l'adito agli interessati per gli opportuni giudizi davanti i tribunali.

Il Tit. 2° (art. 8-20), dichiara il diritto di cussorgia derivante da titolo, o da possesso decennale se su terreni baronali, trentennale se su altri terreni; riconosce nei cussorgisti il diritto di proprietà, purché nel termine prescritto inscrivano nei registri del censo, limitata alle case e spazi fabbricati, ai terreni annessi coltivati, ai seminati nel distretto delle concessioni con intervallo minore di un quinquennio; ed inoltre alla terza parte dei terreni incolti, a pascolo, ed alla quinta dei boschi e selve, incluse nella concessione. Prescrive la procedura da seguire in queste operazioni, o per la suddivisione fra più cussorgisti del terreno consolidato, da farsi anche per autorità dell'intendente in caso di loro omissione, tranne per la parte boschiva, dove, se in comunione, ne esclude il pascolo nocevole, v'intromette l'amministrazione forestale per la custodia e gestione tutoria.

Il Tit. 3° (art. 21-41), dopo aver definito l'ademprivo "la facoltà di raccogliere in tutto o in parte certi frutti d'un terreno senza il consenso del proprietario", lo distingue, attesa l'estensione dei diritti, in ademprivi *maggiori* e *minori*. Il primo comprende l'ademprivo di seminare, pascolare, tagliar legna, se appartiene ad un'intera popolazione sopra terreni ex-feudali; ed a questo è data per compenso la giusta metà del suolo, tranne che l'adem-

⁶⁷ V. *Stato della Sardegna e suoi bisogni*, pubblicazione in occasione della Commissione d'inchiesta, e relazione del Consiglio Provinciale di Cagliari alla stessa commissione di inchiesta.

privio competesse a più di 5 comuni promiscuamente, nel qual caso il compenso ad essi dovuto è di *due terzi*, come poneansi in conto della metà spettante al Demanio i terreni che avesse precedentemente alienati; l'ademprivio *minore* consiste nella facoltà di ottenere qualcuno, e non oltre la metà, dei prodotti del suolo, e questo è compensato in relazione alla specialità del diritto.

Per la *vidazzoni*, che non sia compresa nell'ademprivio maggiore o a coltura fissa, sulli stessi terreni seminati a intervallo di non oltre tre anni, assegna in compenso la proprietà della estensione coltivata: se accertato in limiti, incerti, ad intervalli maggiori di tre anni, assegna una estensione in proprietà, tripla della coltivata nell'ultimo quinquennio, e non oltre la metà del suolo spettante al proprietario. — In questo caso, se le precedenti colture alternate erano vaste, l'usuraio avrebbe avuto migliore compenso di chi avesse mostrato intenzione di coltivare meglio in un determinato perimetro.

Per il diritto di tagliar legna il compenso misurasi dall'utile che l'usuario ne ricavava a giudizio di periti, e lo si compensa con una porzione non oltre al terzo del suolo gravato. Che se il suolo gravato non superasse i cinque ettari, il compenso si converte in una quantità determinata di legna recise da fornirsi dal proprietario del suolo per un decennio.

I piccoli o parziali ademprivi sarebbero compensati in natura mercé concordate convenzioni, o per opera dei tribunali. Non sono considerati ademprivi, ma atti eseguiti per pura tolleranza, il raccorre qualche frutto abbandonato; come i funghi nei boschi, le lumache nei terreni paludosi, ecc.

Se gli ademprivi maggiori spettassero a più comuni dovea cessare la promiscuità dell'uso, e suddividersi la metà od i due terzi del suolo ottenuto in proprietà fra i comuni utenti, in proporzione della popolazione e degli usi posseduti, assegnandosi il terreno possibilmente nella cerchia amministrativa degli stessi comuni.

I comuni dovevano rendere fruttiferi i beni avuti mercé il fitto o la vendita.

Per un decennio poteano mantenere l'uso pubblico dei boschi a favore degli amministrai sotto la tutela dell'amministrazione forestale, poteano nel termine di un anno chiederne la ripartizione di tutti o parte fra i comunisti; doveansi affittare o vendere d'ufficio se non se ne fosse disposto in conformità alla legge dalle comunali amministrazioni.

Il progetto è minuto nelle sue previsioni, vuole essere giusto e soprattutto molto legale; vi si riscontra molto di perizie e troppo di tribunali. Si può dire che in tasse giudiziarie la finanza avrebbe lucrato quanto perdeva di beni; ma nel tempo e spese i comuni avrebbero consumato quanto fruttava ai medesimi la nuova proprietà così acquistata.

Gli ademprivi doveano cessare, come nel progetto ministeriale, per tutta l'Isola, col 31 dicembre 1861 o prima ancora, a misura che si fossero liquidati e consegnati i compensi. Nell'art. 35 si contempla il caso di ademprivi esercitati su' terreni comunali, per cui l'intendente dovea con suo decreto notificare nel comune il giorno in cui intendeansi cessare. Questo farebbe sospettare confuso il godimento in natura di pascolo, sul suolo di dotazione comunale, coll'ademprivio. No, questa confusione in Sardegna non ha mai avuto luogo. Il pascolo comunale, specie dopo il 1848, goduto in natura nei comuni bene amministrati, ha dato luogo ad un diritto di capitazione, non fu un ademprivio. Prima del 48 la distinzione fra pascoli non aveva frequente motivo di essere fatta. Ma talvolta qualche comune col permesso del viceré affittava pure pascoli propri.

Tanto meno poi, salvi rarissimi casi, potea essere oggetto di legge la soppressione di ademprivi esercitati sovra terreni di dominio privato. In questo caso, i così voluti ademprivi *maggiore* avrebbero costituito un usufrutto perpetuo, i *minori* una servitù rustica.

Se talora su terreni rimasti in libero allodio a qualche barone, dopo il riscatto feudale, parve esercitarsi un ademprivio, per il divieto di seminare se non pagando un canone, ciò potea meglio qualificarsi un'enfiteusi tacita che quale ademprivio, filiazione dei tempi feudali, in cui quel terreno era annesso al feudo, e posseduto dallo stesso signore senza che i paesani canonisti gli chiedessero la natura del titolo di possesso.

Nel tit. 4° (art. 42-50) – *disposizioni speciali* – è fatta facoltà ai comuni di farsi accollonnare nel libro del censo le assegnazioni avute dalla delegazione feudale, non ancora regolarizzate. Ciò nei sei mesi successivi alla legge. La stessa facoltà accordavasi ai detentori di terreni nei limiti delle *vidazzoni* e *paberili*, se i terreni fossero ancora intestati al Demanio.

Concedevasi fino al 1861 la facoltà data al Demanio di vendere a partito privato beni siti in Sardegna, in lotti di non più di 200

ettari, ampliando le facoltà concesse colla legge 27 novembre 1852. Abrogavansi le disposizioni sulle *tenture* e *macchizie* contenute nella raccolta delle leggi sarde e mantenute in vigore con decreto 5 agosto 1848. Concedevasi infine ai Consigli provinciali e comunali deliberare, a due terzi di suffragi favorevoli, la soppressione in una provincia o comune dell'allevamento del bestiame indomito o rude.

Nella relazione che precede il progetto, è con ordine e lucidità discusso quanto la legge contener doveva di più importante. Il Ministero è chiaramente richiamato sull'errore suo opinando che la proprietà fosse surta in Sardegna dalle concessioni feudali; si dissente, che se la Sardegna non si fosse fin dal 1848 fusa colle provincie sorelle del continente, abdicando ai suoi privilegi, il valore ottenibile dai terreni ex-feudali si sarebbe dovuto impiegare ad esclusivo suo favore; che operatasi la fusione sarebbe stato arduo il decidere in quali proporzioni avrebbe potuto fruirne lo Stato; ma la Commissione, volendo sfuggire alla decisione di una simile questione, fu nella maggioranza sua concorde nella seguenti massime:

“1° L'esistenza degli ademprivi impedisce incontestabilmente lo svolgimento dell'industria agricola sopra un'estensione di oltre un milione di ettari, e quindi maggiore della metà di tutto il territorio sardo;

“2° È quindi non solo un diritto ma eziandio uno stretto dovere del legislatore, di far cessare senza verun inutile indugio tale stato di cose, che artificialmente colpisce di sterilità terre naturalmente feraci, le quali, ove fossero ben coltivate, potrebbero nutrire e sostenere una popolazione almeno raddoppiata nell'Isola di Sardegna;

“3° Sebbene gli ademprivi non possano a rigore di termini considerarsi come vere proprietà, ma vestono il carattere di servitù attive, essi ademprivi, tenuto conto della storia sarda, sono altrettanto rispettabili quanto lo sia qualsiasi privata proprietà;

“4° Vi è luogo, se non in istretto diritto, almeno in via di equità, a considerare gli ademprivisti, non già come utenti abusivi, ma bensì come investiti di un vero condominio sulle terre che essi usufruiscono da secoli, e pertanto da un'epoca anteriore all'introduzione nella Sardegna del sistema feudale;

“5° Si possono applicare agli ademprivisti i principi generali del nostro diritto pubblico circa l'espropriazione forzata comandata

dall'autorità pubblica per gravi considerazioni d'interesse generale economico;

“6° Accettato come un fatto lo stato attuale di possesso delle terre in Sardegna, e largamente compensati gli ademprivisti per gli utili che essi oggidì ritraggono dai loro ademprivi, il soprappiù di valore che risulterà da questa grande operazione di liquidazione, deve indubitatamente ritenersi come appartenente allo Stato. Ciò poi si tiene per certo tanto in virtù dei principi del nostro diritto pubblico, quanto perché si tratta di un valore che potrà recisamente dirsi creato dalla stessa Legge che stiamo esaminando;

“7° Questo valore nuovamente creato, consiste nel divario tra la produzione che si calcola dovere ottenersi dalle terre liberate dagli ademprivi, quando esse verranno bene coltivate, e la produzione che dalle medesime attualmente si ottiene nel misero stato in cui si trovano oggidì. In altre parole, il beneficio netto di cui lo Stato deve fruire in questa operazione, consiste nel divario tra il prodotto attuale delle indicate terre, prodotto che noi vogliamo attribuire integralmente agli ademprivisti; ed il prodotto potenziale che speriamo assai maggiore, e che vogliamo per l'eccedente riservato allo Stato;

“8° Sul beneficio così assicurato allo Stato, alcuni commissari sostennero essere conveniente, in via di giustizia distributiva, che si abbia qualche speciale riguardo ai bisogni particolari della Sardegna, come sarebbe lo scavo ed il miglioramento dei suoi porti, la costruzione di ponti sopra dei suoi impetuosi torrenti, ed altre opere pubbliche di analoga natura”.

“Quest'ultima considerazione per altro non può dare luogo attualmente ad alcuna disposizione legislativa, ed i proponenti si limitarono ad esporla come un argomento che si potrà nel futuro invocare dai sardi, per ottenere special aiuto dall'erario in alcune loro stringenti occorrenze”.

Ma neppure questo progetto della Commissione ebbe gli onori della discussione; la Camera, appassionata nello esame di molte elezioni contestate, soggette ad inchiesta, dovendo discutere i bilanci, provvedere ad operazioni finanziarie e materie diverse di un interesse eminente, non trovò tempo ad occuparsi della questione ademprivile che i sardi non aveano interesse di vedere sollecitamente risolta a quel modo, chiedendosi già qui almeno i due terzi dei beni da assegnarsi in proprietà ai comuni. Si era intanto

sparsa la notizia che il Governo volesse vendere a società private grossi tagli di legname dalle foreste sarde per consegnarle poi, ridotte lande, ai comuni, e su tal voce ebbe luogo nella seduta del 4 giugno una interpellanza dell'on. dep. Spano. Ma il ministro Lanza, col rispondergli, mentre egli stesso riconosceva l'impossibilità di potersi discutere in quella Sessione il progetto sugli ademprivi, smentiva recisamente le voci corse come calunniose.

In quella stessa seduta fu rilevato dall'on. Boggio che lo studio del progetto aveva costato 25 sedute alla Commissione⁶⁸.

71. Riaperta la Sessione parlamentare con quello storico discorso del re, eco ai dolori delle provincie oppresse, nella tornata del 14 gennaio, il ministro delle finanze ripresentava alla Camera fra venti diversi progetti di legge anche quello per la soppressione degli ademprivi. È il terzo progetto, sensibilmente mutato dal precedente della Commissione; ed il Ministero, nella successiva tornata, oppugnava vivamente la proposta del deputato marchese di Cavour, di rimandarlo alla stessa Commissione parlamentare, chiedendo che la Camera lo riesaminasse essa stessa⁶⁹.

Il Governo, punto persuaso della convenienza d'una soluzione conforme al diritto storico consuetudinario ed agli interessi del paese, persisteva nel considerare la quistione dal punto di vista delle Finanze. Non ci dilungheremo quindi nel ripetere le particolarità del sistema oramai noto; noteremo solo, che il compenso proposto era della metà dei beni per due almeno dei tre precipui usi; di un terzo per uno soltanto. Per chiedere il compenso, tempo un anno; per contrastarlo 18 mesi; la formazione dei lotti dovea farsi dal demanio per gli ademprivi demaniali, dagli intendenti per gli altri; ma in facoltà del Demanio variare i lotti se la porzione assegnata al compensato interrompesse la contiguità di altri suoi fondi. Per le cussorgie relative al nudo pascolo la assegnazione in proprietà si farebbe nella misura voluta da un decreto reale. Le quistioni tutte rinviate ai tribunali; le perenzioni di procedura convertite in quelle d'azione. Degli emendamenti introdottivi dalla precedente Commissione ammise soltanto quello riflettente l'appuramento delle proprietà private intercluse nelle ademprivili prima dello assegnamento, ma fatto a metà spese dello assegnata-

⁶⁸ Atti parlamentari. Camera dei Deputati, n. 245.

⁶⁹ Atti Camera dei Deputati, n. 7, 1859.

rio (senza dire il perché di quest'onere); e la facoltà ai possessori di farsi inscrivere nel catasto le proprietà ammesse, tempo un anno e a pena di decadenza, in contraddittorio degli interessati e davanti le Intendenze.

Nella relazione della nuova Commissione della Camera non si chiarisce abbastanza la esatta cognizione della materia ademprivile; il relatore (on. Boggio) enumera gli ademprivi nel seguente modo:

“L'ademprivio si esercita nelle foreste:

- 1° Tagliando alberi di alto fusto per costruzioni;
- 2° Facendo legna per gli usi domestici;
- 3° Frondando piante per nutrire il bestiame (assidamento);
- 4° Raccogliendone ed esportandone i seccumi;
- 5° Formandovi carbonaie;
- 6° Pascolandovi, e raccogliendone le ghiande;
- 7° Occupandone i siti vacui con semineri ora annuali (*narboni*), ora avvicendati (*orzaline*).

“L'ademprivio si esercita nei terreni coltivabili:

1° Col seminerio, il quale ha luogo in molte maniere, cioè con una infinita varietà di avvicendamenti e di appezzamenti che può percorrere un periodo di tre, cinque, sette, nove anni, e che anzi in qualche località spingesi fino a ventuno;

2° Col pascolo, che s'avvicenda col seminerio. “L'ademprivio si esercita nei terreni incolti:

1° Col pascolo;

2° Coll'estrazione della calce, della marna;

3° Col raccolto di prodotti naturali del suolo, inservienti specialmente alla tintoria, quali sarebbero alcune specie di funghi (?) e certe radici”.

La Commissione segue nei compensi il sistema del progetto – nega che possa attribuirsi mai tutto il terreno ove esercitavansi tutti e tre gli ademprivi principali, fosse anche stato in seguito di affrancamento fatto dai comuni verso il barone – riconosce gli effetti della C. R. 1839 per i terreni già coltivati fissamente o chiusi fino allora – nega quelli dalla Carta già concessi per le colture a maggiore intervallo di tre anni – ritiene la proprietà delle *vidazzoni*, e quella delle dotazioni comunali più o meno regolarmente fatte. In quanto alle cussorgie la Commissione dimostrò di non averne un concetto abbastanza chiaro e preciso. Si legge:

“Non è facile dare una definizione precisa della cussorgia. Basti,

all'uopo nostro, l'accennare che con questo nome s'intende un'aggregazione di più famiglie di pastori stabilitesi da tempo più o meno antico in un determinato distretto, un tempo feudale ed ora demaniale, nel quale esercitano l'ademprivio di pascolo, mai o quasi mai esclusivamente; il più delle volte unitamente ad uno o parecchi comuni.

“Non è possibile per la specialità della cosa confondere i cussorgiali cogli ademprivisti; molto meno si possono considerare come un annesso o una figliazione dei comuni, mentre anzi il più delle volte la cussorgia è in aperta ostilità con il comune nella cui circoscrizione si trova.

“Il compenso che si dà agli ademprivisti non può dunque essere partecipato ai cussorgiali. D'altra parte gli stessi motivi di equità e d'ordine pubblico che persuadono il compenso a favore degli ademprivisti, militano a pro dei cussorgiali; d'onde la necessità di assegnare loro un compenso distinto e speciale.

“L'altro anno il Governo aveva proposto di assegnar loro la proprietà di un *ottavo* dei terreni sui quali esercitano la ragione di cussorgia; quest'anno il progetto ministeriale non assegna più una quota determinata, ma vuole che i cussorgiali stiano paghi a quella porzione di bosco, selva o terreno che sia loro assegnato per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato, tenuto conto del numero e della qualità del bestiame, della qualità e valore del terreno, e degli usi particolari che ad altri in esso spettassero.

“La Commissione fu lungamente incerta nel partito al quale appigliarsi.

“Per una parte le sembrava pericoloso ed anormale il lasciare così grande e illimitato arbitrio al Governo, e d'altro canto non poteva dissimularsi gl'inconvenienti a temersi dal fissare una quota unica e invariabile per compenso a ragioni e interessi tanto diversi. E in specie avvertiva taluno come ripugnasse alla giustizia distributiva che si desse, a cagion d'esempio, la proprietà di parte d'una foresta secolare al cussorgiale, non avente che il diritto di pascerne o raccoglierne le ghiande.

“Pur tuttavia, essendosi fatta la proposta di attribuire ai cussorgiali in compenso la quarta parte del terreno, del bosco o della selva, cinque commissari lo approvarono, dissentendo solo quello dell'Ufficio III”.

Considerate le cussorgie come filiazioni dei comuni, non si voleva dare che? di terreni! E perché? Non erano esse un aggrega-

to di abitanti sulla via di costituirsi in comune distinto? L'errore consisteva nello assumere il vocabolo *cussorgia* nel duplice significato da noi accennato al N. 39.

Qui trattavasi di compenso per *cussorgia* di pascolo, non per *cussorgia* o *furriadorgio*, aggregato d'abitanti stanziati già sul territorio d'un determinato comune.

Uno degli onorevoli membri della Commissione parlamentare dissentiva dalle conclusioni della maggioranza che approvava il progetto ministeriale, con modificazioni esplicative piuttosto che radicali.

Il commissario dell'Ufficio VII conchiudeva: "La proprietà delle terre soggette agli usi comuni (ossia all'ademprivo) appartiene intieramente alle rispettive comunità, sia perché le comunità medesime ne furono sempre proprietarie, sia altresì perché dopo il riscatto feudale i comuni pagarono il capitale e gl'interessi di valori attribuiti alle terre che ogni comune individualmente era tenuto di riscattare. Per doppia ragione adunque l'intera proprietà delle medesime spetta ai comuni e quindi il Governo non ha verun diritto di appropriarsi né una metà, né parte alcuna di esse terre".

72. Presentato alla Camera, questa se ne occupò incessantemente, quasi senza interruzione, come d'una questione gravissima.

L'indole del lavoro non comporta una minuta analisi di quanto fu detto nella discussione; né potrebbe farsi senza ripeterla. Ci limiteremo pertanto a riferire le singole questioni sollevate, per sommi capi.

La discussione del progetto fu ampia e abbastanza dotta. Gli ademprivi vi furono trattati dalle ragioni etimologiche ai più lontani effetti della loro ragione economica o giuridica.

La discussione generale versò precipuamente su due tesi: una relativa alla proprietà dei terreni ove gli ademprivi esercitavansi; l'altra al compenso da attribuirsi ai comuni che ne godevano.

Intorno alla prima il commissario regio (comm. F. M. Serra) avrebbe voluto che la Camera si fosse pronunciata con una risoluzione pregiudiziale; ma vi si opposero i deputati onor. Sineo, Gustavo di Cavour e G. Fara, ed era opportunità politica che lo facessero.

La Sardegna avrebbe accolto peggio un voto reciso del Parlamento che avesse dichiarato appartenere allo Stato la proprietà di quei terreni. Il vero risultato delle successive votazioni n'è equiva-

lente; ma non fu posta una decisione recisa, e la sostanza del voto resta compresa nell'involucro del compenso.

La questione della proprietà, pertanto, sia per lo Stato che per i comuni, fu posta e dibattuta sotto una forma affatto negativa; nessuna delle due parti contendenti produceva titoli positivi attestanti la proprietà; entrambe servivansi d'argomenti d'induzione. Da parte del Governo dicevasi che la proprietà dei terreni, non potendo essere dei comuni, per naturale conseguenza dovesse essere stata dello Stato; da parte dei comuni all'inverso, stabilito che lo Stato non avesse titoli per dire quei beni roba propria, conchiudeasi dovessero appartenere ai comuni, poiché certamente non erano di proprietà privata.

Tutti gli oratori fecero più o meno una escursione storica per rintracciare le origini degli ademprivi che non rinvennero; molto meno poi potevano dirsi paghi della etimologia della parola, volendo un altro deputato, fra l'ilarità della Camera, trarlo dall'ebraico *adam* (uomo) e *porbar* (suburbio), quindi ademprivio, *uomo suburbano* – perché in Sardegna gli uomini del contado erano diversi da quelli della città (e no si sa perché nella sola Sardegna!).

Intanto dal Governo si sostenne che la Sardegna, mai indipendente, non avesse potuto avere il domino delle sue terre, o meglio, che le avesse dovute avere lo Stato, poiché i municipi non avessero diritto di possederne.

Dagli oppositori invece fu detto, che fosse stato un organismo di Municipi aventi la facoltà di possedere, rispettati dal governo dei Giudici e poi da quello d'Aragona, che l'oratore del governo voleva invece si fosse impossessato colla conquista del *domino universale* “di tutte le città, castella, terre, monti, boschi, acque della Sardegna”, sebbene poi soggiungesse che col *fatto* avesse rispettato “le proprietà dei privati e dei comuni”, ciò che contraddirebbe a quell'allegato dominio universale ed alla massima invocata *nulle terre sans seigneur*. Il più serio argomento portato in favore del dominio dello Stato prima della soppressione dei feudi, era che i vassalli o comuni per le concessioni od assegnamenti di territorio ricorrevano e lo chiedevano ai grazia ai Signori, i quali concedevano alle condizioni dalla legge richieste. A che invocare la concessione, se i comuni ne avessero potuto disporre? Ma fu ancora risposto che i Signori, quali luogotenenti della Corona, aveano essi la tutela e l'amministrazione dei beni, ed il loro assenso fosse per cotal ragione richiesto e *dovessero* prestarlo.

Intanto il regio commissario, non ammettendo nei sardi un condominio, né un usufrutto, qualificava gli ademprivi come una “specie di servitù d’uso *sui generis*, acquistata con titolo specifico o per prescrizione riconosciuta e garantita dalla legge”.

Però la stessa questione sulla proprietà dei beni, così incerta nella origine della occupazione Aragonese, fu sostenuta sotto un secondo aspetto, cioè quello del diritto dei comuni dopo il riscatto feudale. A chi la successione del feudo?

L'on. Sineo, in un dotto se non brillante discorso, sostenne che il riscatto fossesi operato a nome del Governo, ma per conto e a spese dei comuni; questi pertanto avessero succeduto nei beni del feudo. Citava in proposito gli editti del 1836, 38, 39, da noi superiormente notati, dei quali a suo detto risulterebbe la intromissione dello Stato in quella operazione come mediatore, senza animo di farne lucro. Egli concedeva pertanto allo Stato la proprietà dei terreni di feudo senza abitanti, poiché riscattati dal medesimo; non quella degli altri per cui i comuni aveano pagato nel tributo in danaro la rendita data ai Signori in compenso per le operazioni di riscatto.

Forte di quest'argomento, dovendosi ora sopprimere per comune consenso questi usi pubblici, inadatti e perniciosi alla agricoltura, perché lo Stato appropriarsene i terreni? Di usi analoghi eranvi in Piemonte “..... io vi domando, egli diceva, se un giorno fosse sancito che tutti i pascoli comuni in Piemonte sono incamerati, che tutti i boschi soggetti al diritto di boscheggiare sono dichiarati demaniali, mediante la divisione fra i comuni ed il Demanio, non si alzerebbe una voce sola contro una proposta di questo genere? Io sono persuaso che nessun ministro oserebbe presentare un simile progetto di legge”.

Oppugnando questi argomenti, il commissario regio, colle leggi precedenti e seguite al riscatto feudale, potè facilmente dimostrare che i comuni, col tributo surrogato alle prestazioni in natura, non avevano essi fornito *tutti* i fondi per il riscatto; anzi non fornirono neppure tutti quelli della rendita redimibile che rappresenta per il barone il reddito netto del feudo, e se pagavano la irredimibile, lo Stato si era egli addossato l'onere dei servizi baronali. Citava in proposito l'editto 27 marzo 1840, ove è detto che “le prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali debbano considerarsi come un debito di tutta la Sardegna”.

L'argomento, in apparenza serio, peccava d'eccesso. Nessuno

degli oppositori, per quanto mi pare, ha risposto che, se il debito era pagato da tutta la Sardegna, sono evidentemente i contribuenti dei comuni sardi che ne hanno fornito i fondi.

Sta bene che l'effetto della fusione politica avesse confuso interessi e finanze; ma se il Governo, allora non largo di mezzi, ma stecchito sempre per l'Isola, faceva questione di origine, di investiture, di possesso e di pagamento per darsi ragione d'una proprietà dubbia, poteasi ben ritorcergli che la proprietà spettasse a chi aveala riscattata. Nessuno parimenti degli oppositori, se ho ben notato, replicava sul conto dei servigi citati come equivalente della rendita irredimibile; poiché quelli costituivano in parte funzioni governative, come è l'amministrazione della giustizia; e gli altri oneri lo Stato, non ostante il riscatto dei feudi, li addossò e li addossa ai comuni ed alle provincie sarde, come sono il fitto e custodia delle carceri mandamentali, fitto di locali per preture, mantenimento spuri, ecc. Poiché anche il valore annuale di questi servizi fu consolidato colla rendita feudale, *debito di tutta la Sardegna*, perché lo Stato non restituiva il capitale equivalente allorché i contribuenti di tutta la Sardegna hanno dovuto ripagare quelle spese?

L'on. Fara, dopo una lunga escursione storica fino al giudaismo per rintracciarvi le origini feudali, ed aver dichiarato tanto la sua incertezza sull'origine dell'ademprivio, quanto i dubbi sulle prime ragioni storiche del dominio dei terreni, sceso nel campo pratico della questione, portava pure un argomento abbastanza serio, cui, se non erriamo, non fu risposto. Dato il caso, egli disse, che il riscatto fosse stato operato senza l'intervento diretto del Governo, colla sua alta tutela, fra baroni e vassalli, e si fossero divisi a metà i beni gravati di quelli usi pubblici, lo Stato avrebbe avuto nessuna parte sul riparto: perché l'avrebbe ora, se la Sardegna aveva pagato l'equivalente della porzione che sarebbe spettata ai signori feudali?

Il relatore della Commissione (on. Boggio) disse essere inesatto che i comuni sardi avessero fornito essi i fondi per l'estinzione dei feudi; averne soltanto dato parte. Egli era nel vero dicendolo; non i comuni, ma le finanze sarde pagavano con tasse dirette ed indirette quello che non pagavano i comuni.

La seconda tesi della discussione generale intorno al compenso da accordarsi ai comuni, servì a rimaneggiare in gran parte gli stessi argomenti svolti sulla tesi della proprietà dei terreni. In pro-

posito, vanno notate le seguenti considerazioni svolte dall'on. deputato Gavino Fara:

“Alcuni degli oratori che mi precedettero dissero: tutti i terreni della feudalità demaniale sono proprietà dei comuni. Che ha risposto l'onorevole Commissario Regio a questi oratori? Io ho prestato attento orecchio, egli disse: il *superfluo* era dei feudatari. Ed ecco la questione delineata nettamente. Quindi chiamatela voi come la volete chiamare, chiamatela questione d'ademprio, chiamatela questione di servitù d'uso, chiamatela con qualsiasi più strana parola che vi piaccia, la verità si è che la proprietà di tutto ciò che è necessario ai comuni ha fondamento nell'ordine storico feudale; solo il *superfluo* è demaniale. Rammentatelo bene, o Signori!

“Io mi pongo in certa contraddizione coi precedenti oratori, ma io mi credo fondato in ragione per sostenere quanto io avanzo.

“Il *superfluo* è demaniale per il noto principio adottato da tutti i pubblicisti, non solamente per gl'individui, ma anche per le nazioni. Una nazione non può ritenere altre terre che quelle che le sono necessarie per la sua sussistenza, ed i comuni, come gl'individui, debbono esser limitati a quanto richiedono i loro bisogni. Vi rimane *superfluo*? Questo *superfluo* va direttamente a consolidarsi nello Stato.

“Ma mentre io credo d'essere venuto ragionando chiaramente nell'ordine storico per attribuire la proprietà delle terre che si chiamano feudali ai comuni, nasce la questione del come possa farsi una legge che non leda il diritto dei comuni, senza ledere quelli del Demanio”.

L'on. Sineo, sotto un altro punto di vista, per troncane ogni questione e a modo di transazione, ritenendo che quei terreni demaniali suddivisi fra i sardi potessero accrescerne la ricchezza e la produzione, presentava una più radicale proposta. Egli così si esprimea:

“Io credo che per ottenere il doppio scopo di dare una qualche indennità all'erario nazionale, e nello stesso tempo una spinta continua ai comuni per rendere produttivi al medesimo grado i beni di cui si tratta, si potrebbe adottare un progetto all'incirca in questi termini:

“I beni soggetti agli antichi ademprivi nei territori già feudali si intenderanno irrevocabilmente devoluti ai rispettivi comuni mediante il prezzo di lire 50 per ogni ettaro.

“E nella ipotesi di 500 mila ettari, sarebbero 25 milioni che incasserebbero le Finanze.

“Ciascun comune sarà obbligato a pagare detto prezzo alle finanze dello Stato entro 20 anni dal giorno della promulgazione della presente legge, senza interessi pendente mora.

“Le obbligazioni dei comuni pel pagamento di detto prezzo si convertiranno in altrettanti buoni ipotecari al portatore di L. 50 ciascuno”.

L'on. Michellini, il quale durante la sua lunga vita parlamentare non smise mai la guida dei principi nella soluzione di tutte le questioni le più controverse, sorretto da codesta sua guida, trovava che la legge, prescrivendo un metodo, un sistema, un tempo perché questi usi, pure dannosi in genere, cessassero, fosse soverchiamente autoritaria.

“Io ammetto, egli diceva, che la maggior parte degli ademprivi sian dannosi e debbano essere aboliti. Ma non possono esservene degli innocui, anzi degli utili? Non può in alcuni luoghi accadere che non convenga al proprietario coltivare la terra, ma lasciare agli ademprivisti che continuino a godere dei loro ademprivi. È chiaro che col sistema del Governo anche in questo caso sono aboliti gli ademprivi, benché vantaggiosi. E perché ciò? Per la smania dell'intervento governativo in tutte le cose, per la smania che hanno tutti i Governi, anche i migliori, fra i quali credo deva essere collocato il nostro, di sostituirsi ai privati, e di fare ciò che ai privati toccherebbe di fare.

“Se al contrario in questo caso la legge, a vece d'intervenire direttamente di prendere il posto dei privati, si limitasse a togliere gli ostacoli che si oppongono all'abolizione degli ademprivi, si eviterebbero gli accennati inconvenienti. Io propongo adunque che alla legge che stiamo per sancire dia facoltà tanto ai proprietari quanto agli ademprivisti di chiedere l'uno all'altro l'opportuno compenso, e di far cessare così l'ademprivio. Questo mezzo è tanto efficace, quanto l'abolizione fatta direttamente dalla legge. Suppongasi difatti un fondo che, durante l'ademprivio, getti una rendita di 10, e, eseguita l'abolizione, di 20 o di 30; è chiaro che facilmente se la intenderanno proprietario e da ademprivisti per godere e dividersi la maggior rendita che si avrà. Anzi non è nemmeno necessaria tale intelligenza, in quanto che basta la volontà di uno solo di essi per obbligare l'altro all'abolizione. “Voi vedete che il mio intendimento consiste nel sostituire l'affrancamento

volontario all'affrancamento obbligatorio; sicché potete farvi facilmente una chiara idea del mio sistema.

“Voglio, cioè, chi si adoperi in Sardegna quell'affrancamento volontario che in altri paesi, adoperato per la servitù dei boschi, ha fatto così buona prova”.

Egli dissentiva altresì sulla misura del compenso con un sistema troppo livellato; preferiva un metodo graduatorio. — Riferiamo le sue parole:

“... Gli ademprivi sono certamente dannosi ai proprietari, ma non lo sono tutti egualmente. Quando tutte questa servitù gravitano sopra un fondo, il danno è massimo; minimo quando gravano solamente una delle leggiere, quella per esempio del diritto di raccogliere i seccumi. Fra questi due estremi sono numerosissime gradazioni, delle quali nessuno di noi può avere esatto concetto, anche coloro che non la perdonarono a studi per saper che cosa siano questi ademprivi e quali danni arrechino.

“Eppure, malgrado una così grande varietà di danni, non si vogliono dare che due sorte di indennizzazione. È quindi chiaro che nella maggior parte dei casi l'indennizzazione sarà ingiusta e peccante o per difetto o per eccesso, sicché ne soffriranno o il proprietario o gli ademprivisti.

“Qui mi si dirà che la legge non può tener conto di tutti i casi particolari, ma deve contentarsi di prescrivere le norme generali, e prendere, come si suol dire, le medie.

“Io lo ammetto: ma rispondo che non è necessario che la legge fissi in modo diretto le indennizzazioni; questa fissazione devesi lasciare ai periti, i quali soli possono addentrarsi nell'esame delle circostanze che devono esercitare influenza sull'indennizzazione. Questo si fa quando si tratta di espropriazione forzata per utilità pubblica. Ebbene, si dichiara di utilità pubblica l'abolizione degli ademprivi, e ad essa si applichi la procedura che ha luogo quando trattasi di quella espropriazione. Ecco ciò che io propongo. Questo era pure proposto, almeno in parte, in uno dei progetti dell'anno scorso, e non so perché più non lo sia in quello di quest'anno.

Lo stesso on. deputato opponevasi al sistema Sineo, il quale creando 25 milioni di carta ipotecaria senza interesse, non aveva pensato al modo di renderla utile alla Finanza; la quale, se l'avesse fatta circolare a corso forzoso, non avrebbe incontrato credito; emettendola a corso legale ovvero fiduciarmente, non l'avrebbe potuta far circolare né sostenere alla pari senza sacrifici.

Bisognava aver presente la storia degli *assegnati* per persuadersi che il progetto dell'on. Sineo non poteva essere accolto nella forma e modo in cui era presentato. Ciò in altri termini gli venne nella successiva seduta opposto in forma piccante dal relatore.

Nella discussione degli articoli la proposta Michellini prese forma concreta come emendamento all'articolo 1°, così concepito:

“I proprietari di fondi soggetti alle servitù conosciute in Sardegna sotto il nome d'*ademprivi* potranno renderli liberi mediante indennizzazione agli ademprivisti, da pagarsi in danaro, o colla cessione di parte di essi”.

Ma essendo stato informato l'on. proponente che in Sardegna ciò renderebbe forse perpetui gli ademprivi, che d'altronde rendeano infesti alle possibili migliorie agrarie, lo ritirava; e, ripreso momentaneamente da altri, fu infine abbandonato.

Quando, nella discussione particolare si fu a stabilire il compenso agli usi che andavansi a perdere, la lotta si rese molto più vivace. In Sardegna allora prevaleva l'idea che se una cessione allo Stato era da farsi, i comuni sardi dovessero quanto meno ricavarne due terzi dei beni da dividersi, nel qual senso, con qualche variante, venivano presentati tre emendamenti all'art. 3° del progetto. L'on. Fara chiedeva assegnarsi due terzi per i terreni onerati di tutti gli ademprivi; la metà per quelli gravati di due, seminare e pascere, o tagliar legna; di un terzo per l'uso di un solo ademprivio.

Un altro emendamento assegnava due terzi di beni per i terreni ex-feudali riscattati dalle Finanze, tutti invece i terreni se il riscatto si fosse operato a spesa dei comuni ove quei beni eran situati.

Il terzo emendamento invece imponeva obbligo al proprietario (che sarebbe stato il Demanio), di render liberi i beni indennizzando egli gli ademprivisti in danaro o terreni del valore corrispondente agli utili ademprivili, da stimarsi come per le espropriazioni forzate, capitalizzato al cento per cinque.

La discussione tenne occupata la Camera per cinque sedute, rifacendosi in parte la discussione già fatta intorno alla proprietà dei beni ed agli effetti del riscatto feudale.

Gli oppositori a queste ragioni di largo compenso voleano da prima velare quelle più favorevoli al fisco con due spiegati argomenti estranei: coll'uno diceano che la Sardegna, con scarsa

popolazione, non aveva modo di rendere quelle terre coltivabili; coll'altro sosteneasi che non ne abbisognasse, tanto è che non avea profittato delle precedenti leggi per rendere suoi esclusivi quei terreni comuni.

Il relatore della Commissione, rivolgendosi più specialmente all'on. Sineo dimostrava come ogni aumento di terreni ai comuni dovesse riuscire dannoso per l'aumento d'imposte, che egli calcolava di tre milioni, se mai l'Isola avesse avuti assegnati a suo favore i 500 mila ettari di terreni demaniali.

I più benevoli fra tutti deploravano che le speciali condizioni del paese non ponessero la Camera in condizione di assegnare tutti i terreni alla Sardegna. Gli on. Montagnini e Niel si espressero in questo senso:⁷⁰ "... Vorrei, diceva il primo, che sorgesse alcuno dei deputati dell'Isola il quale presentasse un modo pratico, ben corredato d'uomini e danaro per la coltivazione, che si potesse veramente e con effetto colà introdurre. Io quasi non dubito che allora vedremmo la Camera sorgere da tutti i lati per approvare una simile proposta. Ma se io getto uno sguardo sulla statistica, trovo che nella Sardegna ci sono appena ventidue individui per ogni chilometro quadrato, quando invece nel complesso dello Stato, inclusa la stessa Sardegna, ve ne hanno sessantuno; e queste cifre le desumo dal censimento operato prima del 1838; dopo il 1848 le proporzioni diminuiscono ancora, a pregiudizio della Sardegna, poiché colà vi sarebbero tuttora ventidue individui, mentre nel complesso dello Stato ve ne hanno sessantasette e novantaquattro centesimi.

"Dunque più dei due terzi di meno ne avrebbe l'Isola di quanto ne abbia il complesso dello Stato, ed ognuno vede quale enorme deficienza di braccia si abbia a deplorare nella Sardegna; la quale deficienza riuscirebbe ancora più sensibile se paragonassimo la Sardegna alla Lombardia, dove si contano 100 individui per chilometro quadrato".

L'on. Niel, fatta una perorazione perché la Deputazione Sarda votasse il progetto ministeriale, soggiungeva⁷¹:

"... Siccome si dice che quest'abolizione non si può effettuare per le gravi difficoltà che incontra, io rispondo a quest'obbiezio-

⁷⁰ Atti della Camera, n. 66, p. 252.

⁷¹ Atti parlamentari n. 66, p. 253.

ne dicendo che le nostre leggi agrarie antecedenti, come quelle del 1759, del 1778, del 1782, furono attuate non ostante le gravi difficoltà che si sono incontrate, e ridussero a coltura più di 30 milioni di terreni gerbidi nel Vercellese, Novarese, Canavesano e Casalese; e la stessa semplice circolare del conte Pralormo del 1839, che prescriveva di dissodare tutti i gerbidi dello Stato, ebbe esecuzione quantunque si siano dovuti superare gravissimi ostacoli; ed un solo intendente, per mezzo di essa, in due provincie fece rendere coltivi tanti terreni del valore di più di due milioni.

“Le leggi della Lombardia del 1829 e del 1840 hanno fatto coltivare quasi tutti i gerbidi lombardi, e se vi sono ora ancora alcuni terreni incolti, non sono che poche *marghe*, le quali sono affittate, e perciò anche esse produttive.

“Se dunque noi voteremo la legge che è in discussione, noi avremo ciò che vogliamo ottenere, cioè la pronta coltivazione degli incolti e comunali della Sardegna. Se i sardi avessero profitato delle facoltà loro fatte colle precedenti leggi, di prendersi terreni e coltivarli, avrebbero ora questa terza e quarta parte che loro si vuole dare, perché la coltivino e la facciano fruttificare”.

L'on. Fara rispondeva col suo solito sistema incisivo al primo oratore⁷²:

“Le argomentazioni dell'on. Montagnini, a quanto mi pare, possono ridursi a questo entimema: la Sardegna ha molti terreni e poche braccia; dunque togliamo alla Sardegna la metà dei suoi terreni.

“Ebbene! Se questa massima venisse adottata dalla Camera, io non dubito d'asserire che si sanzionerebbe una massima di puro socialismo.

“Votata questa massima, io potrei dire al Deputato Montagnini: voi avete molti danari e pochi figli; io ho molti figli e pochi danari; dunque datemi la metà dei vostri denari! (Ilarità)”.

L'on. Mastio nella tornata del 28 febbraio, rispondendo al relatore della Commissione, dava pure risposta alle ragioni addotte dall'on. Niel. Ecco le sue parole⁷³:

⁷² Id. id. 1859, n. 66.

⁷³ Id. id. n. 69, p. 266.

“L'on. Boggio disse l'altro giorno: Il Governo ha gittati più volte ai comuni i beni di ademprivio, ed ultimamente nel 1852, quando diceva ai comuni di chiedere beni al Governo se non si credevano sufficientemente provveduti, e si sarebbero dati senza compenso.

“Ed egli pronunciò queste parole dietro una circolare che io teneva fra le mie carte. BOGGIO, *relatore*: “Lebbi altrimenti”. MASTIO “Bene; io ne aveva una copia. Diceva così la circolare per la concessione dei beni demaniali in Sardegna in esecuzione della legge 27 novembre 1852, con la data dell'11 dicembre detto anno, sottoscritta: intendente generale Prato.

“Il Ministro, coll'idea di avvantaggiare la Sardegna, mandò questa circolare; i demaniali credettero che fosse contraria agli interessi del Governo; quindi la circolare morì prima di nascere, cioè non fu pubblicata; sicché se i sardi non hanno domandato dei terreni, non è loro colpa, ma ciò provvenne dal non essersi data esecuzione al regolamento; me ne appello al chiaro R. Commissario ed all'on. Falqui Pes”.

In altri termini, se non il Governo, l'amministrazione demaniale, e si capisce, avea fatto in certi momenti del suo meglio perché quella pubblica proprietà, ov'era possibile, non si consolidasse col lavoro e col miglioramento a favore dei comuni.

L'on. Castagnola appoggiava l'emendamento Fara per un triplice ordine di motivi, aritmetico, giuridico, politico. Egli così esponea⁷⁴:

“Dicono tutti concordemente: se non compete che uno solo ademprivio (perché tante volte gli ademprivi competono cumulativamente, tante altre separatamente), se compete, dico, un solo ademprivio, sono tutti d'accordo nel voler dare per corrispettivo un terzo delle terre; se competono due ademprivi, tutti dicono; ne daremo la metà; se ne competono tre o tutti, ed allora nasce il dissenso.

“Il Governo e la Commissione dicono: ne daremo sempre la metà; il deputato Fara Gavino invece, e tutti i deputati dell'Isola vogliono se ne diano i due terzi. E qui mi pare abbiano ragione, basandosi sopra l'aritmetica; ed è questo il motivo per cui la

⁷⁴ Id. id. n. 68, p. 262.

prima ragione da me addotta la dissi aritmetica; dessa insegna che tre è qualche cosa più di due.

“Volendo dare un compenso a quelli cui competono tre o tutti gli ademprivi, per essere logici bisogna concediate qualche cosa di più di quello che concedete a chi non ne vanta che due.

“Questa parmi ragione di tutta evidenza”.

“Vengo alla seconda ragione. La seconda ragione per me è quella della giustizia intrinseca della cosa. Se competono tutti gli ademprivi ad un comune, che se ha diritto di far legna, di raccogliere i frutti, di far pascolare gli armenti, di seminare, io domando quale sia quella proprietà che compete al Governo. Questa non è che una proprietà nominale, eventuale, che in qualche caso rarissimo gli permette di raccogliere il superfluo.

“Dunque ben si vede che il diritto dell'ademprivista può paragonarsi a un pieno, pienissimo usufrutto.

“Appunto, si dice dagli avversari: ma ritenete che l'usufrutto si calcola la metà della piena proprietà. A ciò già fu vittoriosamente risposto da molti; io non ripeterò che questo solo argomento.

“L'usufrutto si calcola la metà allorché compete ad una persona vera e non fittizia, e soggetta alla morte; quando essa deve perire, sta bene che si calcoli nella metà. Ma quando invece compete ad un corpo che mai non perisce, come sarebbe un comune, non vi è ragione per cui l'usufrutto si debba ragguagliare alla metà, quando invece si avvicina alla totalità della proprietà.

“Adunque, quando vi siano tre ademprivi, bisogna concedere più della metà; adunque la fatta proposta, che accorda i due terzi, è intrinsecamente giusta”.

“Addurrò una terza ragione, ed è quella che direi *politica ed economica*. Io credo che non convenga alla Camera ed al paese, in una questione di tanta importanza, cozzare colle idee così unanimemente esposte e dalle rappresentanze locali dell'Isola, e dai deputati sardi”.

“Il signor Fara vi dava lettura delle deliberazioni dei Consigli provinciali e divisionali, colle quali si chiedono i due terzi; e il signor Satta vi disse come l'emendamento Fara fosse accolto da tutt'i deputati sardi; tutti accennano che la stampa dell'Isola è concorde in ciò che, quando si accumulano tutti quanti gli ademprivi si debbano concedere i due terzi. Perché, dico, in una questione di tanta importanza, vorremo noi cozzare contro le idee radicate in quell'Isola, la qual come vi diceva con parole piene

d'affetto l'onorevole deputato Fara Gavino, stette sempre unita tanto nella prospera che nell'avversa fortuna a questo vecchio e secolare Piemonte?

“Io credo che non vi sia alcun danno per le nostre Finanze ove si accolga quest'emendamento”.

Ma il commissario del Governo vi si oppose recisamente nella successiva tornata (28 febbraio), ponendo nettamente in campo la questione, allora ardua abbastanza, delle Finanze⁷⁵.

“Se l'ademprivo, egli disse, importasse un usufrutto, e si trattasse di riscattarlo, l'usufrutto di 20 anni, capitalizzato, rappresenterebbe secondo la legge il valore della metà del fondo usufruito. Sebbene io abbia già avuto occasione di dichiarare nella discussione generale che nel concetto del Ministero l'ademprivo non poteva equipararsi all'usufrutto, pure considerando, come bene osservava l'altro ieri l'onorevole Castagnola, che questi usi competono ai comuni, i quali non periscono mai, e riflettendo d'altra parte che essi si esercitano su tutta la superficie del fondo demaniale, il Ministero, traendo dall'usufrutto un argomento di analogia, e confortandosi con altre considerazioni di equità, credette di trovare un fondamento non solo razionale, ma giuridico, quando prendeva per punto di partenza l'assegnazione della metà.

“Interessava d'altra parte al Governo di dimostrare ai comuni della Sardegna come gli stessero a cuore i loro interessi, e l'invogliarli a concorrere volentieri all'esecuzione pratica ed alla osservanza di una legge che comparisse agli occhi loro informata non solo dei principi di giustizia, ma ancora di considerazioni di equità e di discreta larghezza.

“Da eguali considerazioni di equità era pur mosso il Governo quando nell'ultimo progetto introdusse una diversa misura di trattamento, secondo i casi dell'art. 3 specificati”.

Sostenuto poi che l'ademprivo fosse una servitù, nella quale hassi da considerare l'utilità del fondo dominante, non meno che il menomo disturbo o danno possibile del serviente, e che questi usi nel loro esercizio non potevano rendere inutile la proprietà, soggiungeva⁷⁶:

⁷⁵ Atti parlamentari n. 69, p. 263.

⁷⁶ Id. id. id. id.

“Posti questi principi, vedo che per meglio apprezzare la forza degli argomenti che si adducono contro il principio che informa le legge e contro le sue pratiche conseguenze, sia necessario distinguere tra ademprivio ed ademprivio – Se si tratterà dell’ademprivio del pascolo, bisogna che gli onorevoli deputati dell’Isola si pronuncino per uno di questi due sistemi; o vogliono, ma davvero, promuovere in Sardegna l’incremento della proprietà stabile e lo sviluppo dell’industria agraria, o vogliono continuare a favorire il sistema della pastorizia errante.

“Io sono ben lontano dal supporre menomamente che alcuno di essi voglia pronunciarsi per questo secondo sistema; non posso attribuire né ad alcuno di loro, né ad alcun altro che sieda in questo recinto, sentimenti meno favorevoli al progresso, di quelli che abbia manifestato il Governo assoluto in tanti atti legislativi più o meno diretti a divezzare l’Isola dalle perniciose abitudini della pastorizia errante, che è la vera rovina dell’industria rurale e della stabile proprietà.

“Io sono profondamente convinto che è nell’interesse beninteso degli stessi pastori lo spingerli con un provvedimento radicale definitivo verso un sistema più razionale di economia del pascolo, di miglior governo ed allevamento del bestiame, stando al quale, varrà assai più il frutto di dieci capi di quello che oggi essi ricavano da un numero dieci volte maggiore. Ma sempre esposto a tutte le intemperie delle stagioni ed a tutte le eventualità”.

Caduto l’emendamento Fara, l’onorevole Cotta-Remosino proponeane altro: “La misura del compenso è fissata nella metà per tutti indistintamente i terreni coltivabili od incolti, pei boschi e per le selve soggetti ad ademprivio”, ritenendo che la Camera avesse respinto il precedente “per le molte difficoltà che si sarebbero presentate per riconoscere se un fondo fosse soggetto o no a tutti gli ademprivi”.

Ma il Ministro delle Finanze si oppose nuovamente: “Io credo, diceva⁷⁷, che se il primo emendamento peccava nello stabilire tale gradazione in modo da rendere assai difficile l’applicazione della legge, questo poi pecchi nel senso opposto; giacché vorrebbe dare lo stesso compenso tanto a chi ha quasi l’uso intero di un terreno, come a coloro che godrebbero solamente il diritto d’adem-

⁷⁷ Atti Parlamentari, n. 70, p. 267.

privio. Coloro i quali avessero solamente il diritto di legnare o di tagliar piante, verrebbero ad avere per compenso di questo diritto la metà del terreno come quelli che avessero tutti i diritti d'ademprivio riuniti, cioè quello del seminare, del pascolare, di far legna, di atterrar piante per costruzioni proprie, di raccogliere erbe, di far carbonaie e via dicendo. Ora mi pare sia immensa la distanza tra l'uso e il diritto del primo e quelli del secondo, e che però sarebbe cosa altamente ingiusta il concedere questo compenso.

“Né mi si dica che con ciò si semplifica di molto la legge; giacché mi pare che attenendoci a due gradazioni solamente, cioè a compensare con un terzo quelli che fanno l'uso di un solo ademprivio, e colla metà quelli che ne hanno due o più, l'esecuzione della legge, cioè l'accertamento di questi diritti, non riesca difficile, mentre, appena constatato che un comune abbia il diritto di un solo ademprivio, qualora esso non provi di averne di più, gli verrà subito stabilito il terzo; e così pure, appena conosciuto che un comune ne abbia di più, senza cercare a qual misura si estenda, gli verrà subito concessa la metà.”

L'emendamento Cotta-Remosino venne pure respinto.

L'ultimo emendamento, Spano, riguardante l'affrancamento che i proprietari delle terre avrebbero fatto compensando gli utenti, non ebbe migliore fortuna dei precedenti. Lungo questa discussione fu corretto l'errore in cui versavasi, da noi precedentemente accennato, che gli ademprivi potessero cadere su beni privati. Essi invece non gravavano che i beni demaniali, o quelli stati assegnati ad enti morali dalla larghezza dei Giudici sardi o dai Sovrani. La proprietà privata era immune da codesta pretesa servitù di uso pubblico.

73. La discussione procedette poi senza inciampi fino all'art. 14 del progetto, relativamente al compenso proposto per le *Cussorgie*, riguardo alle quali il R. Commissario sentì il bisogno di spiegare alla Camera il processo storico della proprietà fondiaria nella Sardegna, tanto quel tema andava connesso con quello degli ademprivi. Pertanto, senza ripetere quanto si è qui diffusamente esposto, ci sia lecito soltanto citare di quel discorso la parte relativa alla origine delle *Cussorgie*⁷⁸.

⁷⁸ Atti Parlamentari, n. 72, p. 275.

“E siccome il bestiame grosso è la principal forza motrice delle operazioni agrarie, ed il bestiame minuto concorre coll'ingrasso a fecondare i terreni e coi suoi prodotti serve in molte maniere all'uso e al comodo del coltivatore, si conchiuse, colla logica positiva di quei tempi, che il territorio non seminato dovesse, senza alcun corrispettivo, ricevere ed alimentare il bestiame. Questa è la origine prima della comunione dei pascoli nei terreni di privata proprietà lasciati a maggese comunione, che voi, Signori, avete abolito colla legge 18 aprile 1851, comunione di pascoli puramente consuetudinaria, di mera reciproca tolleranza, che non si dee confondere coll'ademprivio del quale oggi parliamo.

“Il moltiplicarsi del bestiame, l'insufficienza dei maggesi per riceverlo ed alimentarlo, fu causa di lotte tra pastori e pastori, tra pastori e coltivatori. Era indispensabile al progresso della coltivazione allontanare il bestiame dalle cerchie seminate, confinarlo in luoghi remoti, ma abbastanza vasti, che potessero fornire ai pastori stanza utile e comoda.

“Ed ecco la prima origine di queste concessioni o, se così volete chiamarle, occupazioni tollerate di vaste estensioni territoriali per collocarvi il bestiame, ossia delle cussorgie, alle quali il presente articolo provvede. Ad autorizzarle, a tollerarle, consiglio l'interesse reciproco dei feudatari, e dei decimatori il pensiero di rimuovere le cause di liti accanite e spesso sanguinose, quello di promuovere l'agricoltura senza deprimere la pastorizia, ed a questi stessi principi si informò la legislazione rurale dei tempi successivi e la giurisprudenza dei tribunali dell'Isola.

Queste concessioni si facevano dai feudatari o residenti in Sardegna o rappresentati dai così detti *regidores* od *apoderados*, che vuol dire reggitori o procuratori muniti di pieni poteri. Ciascheduna concessione indicava l'oggetto che la determinava, colle parole: *para apposentar todo gener de su bestiar*, ossia *per collocarvi ogni sorta di suo bestiame*; specificava l'estensione approssimativa che si concedeva, esprimeva i limiti che la circoscrivevano, e che erano per lo più limiti naturali. E siccome la superficie concessa era tanto terreno che si sottraeva alla superficie demaniale, sulla quale ai comuni competevano diritti di ademprivio, perciò l'intervento del comune era necessario agli atti d'ispezione locale e di delimitazione, ed il consenso si richiedeva perché la concessione potesse aver luogo. Munito della sua carta, chiamata in lingua spagnuola *establiessimiento* o *despacho*, *dispaccio* o *stabili-*

mento, il titolare delle cussorgie diventava usuario esclusivo del pascolo.

“Poteva fabbricare case, erigere capanne, poteva secondo il diritto competente a ciascun vassallo, ridurre a coltura tanti terreni, quanti coi buoi propri ne potesse coltivare; poteva chiudere, piantar alberi, innestarvene dei fruttiferi.

“È a questo modo che molte concessioni, originariamente fatte per solo uso di pascolo, divennero in Sardegna, coll'andar del tempo, vere e reali proprietà mediante la chiusura, la coltivazione, il piantamento e l'innesto. E ciò poteva tanto più facilmente avvenire, in quanto che la causa determinante la concessione, vale a dire il bisogno di collocare il bestiame, perdurando anche dopo la morte del concessionario, il diritto di pascolo esclusivo passava anche ai discendenti senza distinzione di procedenza dai maschi e da femmine; cosicché, molti essendo i partecipanti al diritto principale di pascolo esclusivo, ciascuno si prevaleva anche dei diritti accessori, fabbricava case, erigeva capanne, coltivava, chiudeva, innestava”. Ora il Ministero non voleva stabilire una norma fissa per il compenso dovuto ai cussorgisti, la Commissione invece voleva stabilire la norma assegnando il quarto dei terreni tuttora non resi a stabile coltura. L'on. Falqui Pes osservava in proposito⁷⁹:

“Se per liquidare fra due comuni il Ministero ha riconosciuto la necessità di stabilire un termine, ora la metà, ora i due terzi, appunto per togliere ogni motivo di questione o di lite, io credo assai maggiore il bisogno di fissare questo termine per tacitare in modo decisivo i cussorgiali senza ammettere una liquidazione formale dei rispettivi interessi degli aventi diritto, ciò che sarebbe indispensabile attenendosi alla proposta del Ministero, giacché e comuni e cussorgiali ed ogni avente ragione qualunque, si studierà senza meno d'ingrandirli per avere un assegno maggiore a titolo di compenso.

“Né mi muove la circostanza che i cussorgiali godessero quel terreno, bosco o selva loro concessuta a solo titolo di pascolo del proprio bestiame. Non era ciò sfuggito alla Carta Reale 26 febbraio 1839, e ciò non pertanto loro ha accordata la proprietà perfetta, e di ciò che avranno chiuso e di ciò che avranno coltivato.

⁷⁹ Atti Parlamentari, n. 73, pag. 277.

“Notate inoltre che, morto il padre di famiglia, cui era stata fatta la concessione ed accordata la cussorgia, questa è stata divisa tra i figli superstiti; ognuno ha goduta la sua porzione allo stesso titolo per cui la godeva il suo genitore. Moltissimi hanno fatto dei miglioramenti nella porzione propria, altri hanno fatto delle alienazioni della parte che era loro spettata, e quindi è noto che non più una famiglia, come in principio, ma diverse famiglie sono in quel luogo, le quali oggi godono di quell’antica cussorgia.

“Ora vede la Camera che il discutere le ragioni tra queste diverse famiglie, il numero del bestiame dell’uno e dell’altro per stabilire questi diritti di compenso, sarà una cosa gravissima ed interminabile e differirà sommamente l’abolizione degli ademprivi, stante anche la complicazione che porta seco la sistemazione pratica dei diritti degli stessi cussorgiali, e poi di quelli competenti ai comuni utenti, come ho detto di sovra, a titolo di ademprivio in contraddittorio del Demanio”.

Tuttavia il governo era fermo nel suo sistema; se non che in fine d’un discorso punto convincente del ministro Lanza, egli accennò di non essere alieno dallo accettare un temperamento medio, stabilendo cioè un *maximum* od un *minimum* al compenso da stabilirsi dal Governo. “Quindi io proporrei, disse⁸⁰, che invece di stabilire il quarto, come vorrebbe la Commissione, o l’ottavo, come aveva già stabilito il Governo nel progetto dell’anno scorso, si mettesse per estremi il sesto ed il decimo, e si lasciasse al governo di concedere tra questi estremi quella quantità di terreni che, secondo i casi, parrà opportuno di dover accordare.

“Io credo che questa proposta, fatta coll’intendimento di dare tutta la soddisfazione possibile a questi interessi, e nello stesso tempo di temperare l’arbitrio del Governo che potrebbe per avventura abusarne, o per un motivo o per un altro dovrebbe essere accettata dalla Camera. Allorquando la Camera ed il Ministero saranno d’accordo sopra questo articolo, penso che in quanto ai rimanenti articoli la legge non presenti più difficoltà così gravi da poter dare luogo a lunghe discussioni”.

Ma dopo ulteriore insistenza di altri deputati il Governo fu meno avaro di concessioni fissando i limiti fra il 9° ed il 5° come limite massimo.

⁸⁰ Id. id. id. pag. 278.

Contro questo sistema insorgeva con assennate parole e vivace invettiva l'on. Gustavo di Cavour⁸¹: “Credo, egli dicea, che votando questo articolo si faccia un torto grave ai cussorgiali, i quali hanno il migliore di tutti i titoli, il possesso secolare. Confesso poi che mi ha recato grande stupore il sentire quest'oggi il signor ministro delle Finanze a dire che i cussorgisti non hanno un vero diritto, ma che sono solo sostenuti da una tolleranza, se non abusiva, almeno precaria. Le pergamene dei feudatari spagnuoli, che il governo invoca ad ogni tratto come fondamento dei suoi diritti, saranno forse migliori titoli che il diritto di natura che sostiene le ragioni dei cussorgiali?

“Perché la corte di Saragozza ha dato ad un signor di Carroz e Cervellon una provincia che non gli apparteneva, rubandola alle popolazioni sarde, si pretenderà dare a queste odiose pergamene maggiore forza che ai diritti sacri di natura, che al diritto che ha l'uomo e specialmente un'intiera popolazione, di vivere nella terra che i suoi maggiori hanno inaffiato continuamente col loro sudore?

“Nella Commissione io aveva accettato il quarto per tutti, come transazione; ma, dal momento che si vuole stabilire un *maximum*, propongo che il *maximum* sia il terzo, e che si dica: *fra il terzo ed il nono*. Allora si potrà spaziare fino ad un certo punto nell'arbitrare i compensi dovuti ai cussorgiali; altrimenti ripeterò quello che ho detto ieri: se vi saranno popolazioni spinte alla miseria, alla mendicizia, al banditismo, e se questi banditi andranno in seguito a spogliare le case dei ricchi possessori, ciò essi lo faranno, perché saranno stati spinti alla disperazione da questa misura crudele. Saranno quindi moralmente più colpevoli quelli che li avranno spinti alla disperazione, di quanto lo saranno quei miseri che saranno per cedere ai consigli di quella potente consigliera che il poeta chiama: *malesuada fames*.

“Credo che la Camera debba pensarvi due volte, prima di sanzionare una misura che nel mio intimo convincimento sarebbe veramente iniqua”.

Ma la sua proposta del terzo come compenso ai cussorgisti veniva respinta, come respingevasi la proposta Sineo di restringere la prescrizione a dieci anni per poter goder dei diritti di cus-

⁸¹ Atti Parlamentari, n. 73, p. 280.

sorgia. Però il ministro delle Finanze voleva escludere il disposto dell'art. 15, cioè, che nello assegnare la quota di compenso ai comuni, il Governo dovesse conferire i terreni, boschi e selve che lo Stato aveva già alienati dei beni ademprivili; egli sosteneva che nessuno di tali beni si era alienato dallo Stato. Ma siccome deputati sardi glielo contrastarono, e da alienazioni se ne erano fatte, la Commissione mantenne fermo il progetto, e la Camera approvò l'articolo, di guisa che se i comuni poneano in conto della loro quota gli assegnamenti ricevuti, lo Stato conferir doveva i beni venduti.

L'art. 21. del progetto diede pur luogo a discussioni. Stabiliva che i comuni, appurati i diritti d'ademprivio sui beni loro assegnati, dovessero fra sei mesi affittarli o venderli. Ciò parve a taluno un menomare la libertà delle amministrazioni comunali; ma la Deputazione sarda fu unanime nello insistervi; se non che il Governo esternava il desiderio che i boschi per un certo tempo restassero d'uso comune. "Già dissi, esprimevasi il commissario regio⁸², nel seno della Commissione, e ripeto, che il Governo non è senza qualche preoccupazione di ciò che in qualche comune potrebbe avvenire per effetto della esecuzione di questa legge.

"La trasformazione che noi vogliamo fare con essa è certamente una trasformazione radicale, utilissima per l'Isola; ma se essa avvenisse troppo subita e repentina, potrebbe produrre qualche inconveniente, e specialmente in certi comuni, dove l'abitudine di provvedersi di legna per focaggio nelle selve già demaniali, e che d'ora in poi verranno in proprietà piena dei comuni per la parte che verrà loro assegnata, è troppo antica perché possa sperarsi di divezzarne d'un tratto gli abitanti, obbligandoli di punto in bianco a comperare la legna".

La Commissione però, con altri deputati, si accordò in questa formola che, fermi stando la vendita ed il riparto dei beni nelle famiglie dei comunisti, se ne eccettuavano i boschi e foreste che nell'interesse della coltivazione silvana non fosse permesso vendere. A proposta del Ministero fu pure introdotto un altro articolo, che accordava ai comuni la facoltà di riservare una parte di boschi comunali ad uso di focaggio.

⁸² Atti Parlamentari, n. 75, p. 286.

Infine il deputato Capriolo propose che questi beni così assegnati ai comuni andassero per cinque anni esenti da imposte. Il Ministro delle Finanze si oppose con vari argomenti, trovati però più speciosi che seri da altri deputati e dal proponente, che li oppugnarono.

Il Governo il quale aveva anni prima promessa questa esenzione a favore d'una società colonizzatrice, cui cedeva quei terreni stessi, persisteva a negarla ora che i beni erano assegnati ai comuni. La Commissione accettò la proposta, bensì modificandola. L'esenzione d'imposte era accordata "per un quinquennio, a far tempo dal 1863" per i terreni assegnati ai comuni purché dissodati entro l'anno suddetto.

Così il progetto di legge passò, formato di 27 articoli, con voti favorevoli 87 contro 27 contrari, dopo 10 giorni di discussione talvolta abbastanza vivace.

74. Nel 12 marzo 1859, il ministro delle Finanze presentava il progetto, approvato dalla Camera, al Senato del Regno, pregando l'on. Consesso che se ne volesse tosto occupare, a modo da venire approvato in quella stessa Sessione⁸³. Intanto, nella tornata del 4 aprile, 79 comuni, rivolgendosi al Senato, chiedevano che l'assegnamento dei beni fosse portato a due terzi, e da altri 47 domandavano altre modificazioni allo stesso progetto.

Nella tornata successiva (5 aprile), 10 altre nuove petizioni.

L'ufficio del Senato presentava la sua relazione (senatore Mameli) nella tornata del 5 aprile. Fino a quel giorno erano pervenute 145 petizioni con 6763 firme; ma nelle tornate successive ne furono presentate ancora altre 66; in totale petizioni N° 222 il giorno in cui la legge si discuteva. Mai questione più vitale aveva interessato la Sardegna.

Non riassumeremo la dottissima relazione; accenneremo solo ai tratti più importanti.

La relazione ritenne che i beni ex-feudali, rientrati in possesso dello Stato, fossero vincolati sempre a favore dei comuni per gli ademprivi, e che se lo Stato aveva potuto assegnare beni ad alcuni comuni mercé un corrispettivo, ciò dovesse intendersi, in forza della Carta Reale (1839. art. 55), i beni non soggetti ad ademprivio, e di cui aveva la piena disponibilità.

⁸³ Atti del Senato, n. 17, 1859.

Per l'ufficio del Senato l'ademprivio non era una conseguenza del feudo, perché i comuni preesistevano, ed in generale "gli ademprivi traggono la loro ragione di essere dalla naturale facoltà competente agli abitanti dei comuni, di provvedere ai loro bisogni, ed alla quale devono intendersi subordinate tutte le concessioni feudali". E da ciò fa dipendere tutte le disposizioni legislative delle prammatiche e delle leggi posteriori.

Esaminati i due diversi modi di risolvere la questione, se per affrancamento o per abolizione, preferisce quest'ultima; ed in quanto agli assegni da farsi mantiene il progetto, perché ogni aumento andrebbe a favore de' comuni sovrabbondantemente provvisti colla metà, attesa la scarsa loro popolazione di fronte ad un'estesa superficie ademprivile. Dissente poi dal proporre che si assegnino dalla legge due terzi dei beni, per un altro motivo radicale.

Nel concetto dell'ufficio del Senato gli ademprivi non costituiscono una servitù. "... Essi sono invece⁸⁴ un diritto derivante dal fatto della occupazione con cui si connette la naturale facoltà competente a ciascuno, di provvedere ai propri bisogni, facoltà anteriore a tutti i feudi, ed alla quale s'intendeano subordinate tutte le concessioni feudali".

Però nelle conclusioni con cui la relazione si riassume è detto che "... gli ademprivi costituiscono un vero diritto di servitù o di altro diritto di simile natura inerente alle terre, o boschi stessi, in virtù di titolo, o di antico legale possesso, ecc.". Del resto, nessuna radicale modificazione introducevasi, tranne alcune disposizioni per rendere migliore la procedura amministrativa nello assegnamento dei compensi.

La discussione in Senato sorgeva tempestosa. Il senatore Musio, allora presidente di Corte di Appello in Nizza, il quale aveva pubblicato l'opuscolo, da noi citato, col modesto titolo di *Note*, corse all'aula legislativa, allorché fu certo di essere rimasto solo sulla breccia a sostenere la sua tesi, cioè che dei terreni demaniali ademprivili non potesse disporre lo Stato.

Pose anzitutto ed enunciò la questione pregiudiziale (seduta 14 aprile 1859) perché, convinto che quegli usi dovessero cessare come oramai perniciosi, opponevasi, non lui, ma "la Sardegna

⁸⁴ Atti del Senato del Regno, n. 32, pag. 110, 1859.

intiera” reclamando con 222 petizioni, coperte di 15,000 firme, perocché l’oggetto della legge costituisse un fatto di sua natura contenzioso, già dedotto in giudizio, “riassunto di diritti acquisiti, di cose giudicate, di altri fatti solennemente compiuti anche in via legislativa... involvente una formale questione di *mio* e di *tuo*, e quindi vera questione di proprietà, conservata e resa intangibile dallo Statuto”. Era una questione costituzionale che egli sollevava in seno al corpo per eminenza conservatore, il quale, per bocca degli on. Senatori Gallina e Sclopis l’avea tosto raccolta.

L’on. senatore Musio negava al Governo la facoltà di risolvere la questione adempdivile con leggi diverse da quelle donde erano sorti gli stessi adempdivi, che, costituendo un diritto perpetuo ed imperituro, non poteano essere risolti né col codice civile, né col romano giure; dichiarava che non poteano essi sostituire una servitù prediale mancando un predio serviente, tanto meno una servitù personale, di sua natura temporanea od al più centenaria; colle leggi feudali, le quali permettevano il frazionamento del dominio, da renderlo contemporaneamente molteplice, doversi quindi dirimere questa questione; e per dimostrare più efficacemente come i beni ex-feudali fossero destinati ai comuni, ricorrea alla mente del legislatore. Citiamo testualmente le sue parole, involventi un fatto storico⁸⁵:

“Dopo aboliti i feudi le prime parole che proferiva il Re Carlo Alberto erano quelle di abbandonare tutto ai comuni.

“Ma quando Re Carlo Alberto voleva proferire queste parole, allora il viceré di Sardegna, la delegazione di Cagliari ed il supremo Consiglio di Sardegna dissero: bisogna velarle!

“Le ragioni per cui si volevano velare queste parole erano tre: Una era quella che si combinassero le cose in modo di far diventare agricolo il pastore; l’altra era questa: che siccome vi erano comuni i quali avevano troppo, e altri che avevano poco, si stabilisse un qualche equilibrio fra questi comuni. La terza ragione era la seguente:

“Nel 1838 due grandi operazioni stavano a cuore del Re: una era nota, ed era l’abolizione dei feudi; l’altra era occulta, ed era l’abolizione delle decime. E siccome tanto l’una come l’altra operazione doveano farsi coi denari e coi fondi dei comuni, perciò si

⁸⁵ Atti del Senato del Regno, n. 35, pag. 118.

pensò che l'abolizione dei feudi dovesse somministrare i fondi per l'abolizione delle decime. Ecco perché furono velate le parole di Re Carlo Alberto.

“Un dispaccio viceregio, appunto del 26 maggio 1838, espone questa opinione”. Soggiungeva poi che ogni comune aveva pagata la sua parte dei diritti baronali riscattati, per cui un parere della Delegazione feudale 5 novembre 1838 aveva posto in avvertenza il Governo che, dovendosi assegnare terreni di altro comune a quelli che ne mancassero, si sarebbe da questi dovuto rilevare i comuni concessionari della parte corrispondente al diritto feudale.

Sosteneva, infine, che dopo la liquidazione di ciascun feudo, per cui assegnavasi ai relativi comuni la quota del contributo, si fosse pure posto in conto 1 p. % per ammortizzazione, sebbene lenta, della rendita feudale.

Il relatore del Senato osservava che, dato anche per ipotesi quanto dal preopinante asserivansi, ciò non avesse potuto fare attribuire la proprietà ai comuni, sibbene una ragione di credito da essi esperibile contro lo Stato davanti i Tribunali; perciò il progetto non involvere che un metodo o sistema di distribuzione di compensi già dalle leggi precedenti stabiliti.

Il ministro delle Finanze sostenne che il progetto era legalmente portato alla decisione del Senato e maturo per lunghi studi; disse che il tributo feudale stimato nel 1851 al tempo in cui riunivasi nella unica tassa fondiaria, ascendeva a lire 620,000, conflato da due quote, la redimibile 445,867 lire, e la irredimibile di lire 172,855, particolarmente corrisposta per spese di giustizia; invece la rendita inscritta a favore dei feudatari ascendeva a 673,000 lire, per cui il pagato dai comuni era inferiore di 43,000 lire; tenuto poi conto della sola quota redimibile, e della rendita pagata ai baroni, vi era un disavanzo annuo di lire 127,133 pagate dalle Finanze, laonde i comuni non potevano essi contribuire all'ammortamento della rendita.

Tuttavia il senatore Sclopis fissò l'attenzione del Senato sul numero delle petizioni inviate al medesimo dalla Sardegna, e sulla necessità che l'Ufficio del Senato ne informasse i colleghi innanzi la discussione, per rispetto dovuto alla pubblica opinione.

Di fatto all'apertura della successiva seduta il relatore dava lettura di un sunto di petizioni, colle quali i petenti dolevansi, che l'emendamento proposto alla Camera, di tre quarti dei beni anzi-

ché di metà, fosse stato respinto alla sola maggioranza di sette voti, mancandovi dodici deputati sardi; che volendo dirimere la quistione, potevasi, mercé il sistema votato dalle Cortes di Spagna dalla legge 1° maggio 1855.

Questo sistema concretasi così:

Titolo all'ademprivo il possesso e la coltura; vendere i boschi solo dopo una legge forestale da osservarsi dagli acquirenti; esenzione di imposte dal 1868 se ridotto a coltura il terreno comprato, e fino al 1878, se piantato ad alberi; le vendite farsi da ciascun comune col demanio; il prezzo per $\frac{4}{5}$ alla cassa del comune, per $\frac{1}{5}$ allo erario; se non venduti in due anni, i beni distribuirsi per $\frac{4}{5}$ alle comunità, per $\frac{1}{5}$ allo Stato; agli acquirenti di beni dopo due anni, esenzione d'imposta più limitata; pagamento in dieci rate annuali; e, se fatti i detti piantamenti, protrato il pagamento al doppio del tempo concesso colla dilazione suddetta.

Il Ministro replicava adducendo documenti ed atti a stabilire come mai fosse stata idea del governo di assegnare ai comuni tutti i beni riscattati dai feudi, fissando l'attenzione del Senato sull'ammontare delle cifre di rendita annua gravante il bilancio dello Stato.

Il senatore Musio vi contraddisse colle seguenti spiegazioni che ci paiono importanti per la storia⁸⁶:

“.....L'argomento che egli fa è questo (al Ministro)”.

“I Comuni della Sardegna pagano meno al Governo di ciò che il Governo ha pagato ai feudatari”.

“Ora pagando meno di ciò che il Governo ha pagato ai feudatari, essi sono molto lontani dall'aver contribuito alcuna quota d'ammortizzazione; ma il signor Ministro sa che il Governo pagò di più ai feudatari, per due ragioni; una è quella, che volle essere molto generoso con loro, per titolo di benemerenzza”.

“Fra le benemerenzze vi fu anche quella che i prezzi stabiliti dalla Delegazione di Cagliari al loro giusto valore, nel momento in cui si pagavano, furono trasportati al *quantum plurimi*, e calcolati nella mercuriale del prezzo di commercio, mentre dovevano calcolarsi al tempo del raccolto e sul posto; per cui ciò solo portò un aumento del terzo. Si fece carico al Governo che, volendo essere

⁸⁶ Atti del Senato, n. 36, pag. 125.

generoso, non doveva essere generoso dell'altrui; volle dunque essere generoso e giusto: generoso verso i feudatari, giusto verso i comuni. Per essere giusto verso i comuni bisognava che riducesse le cose ai veri termini di equità; epperò si obbligò a pagare egli verso i feudatari il massimo prezzo delle sue liberalità che i comuni non erano certamente obbligati a pagare”.

“Egli dunque non può per questo dirsi generoso verso i Comuni, giacché non poteva essere questo che un semplice atto di giustizia”.

“L'altra ragione che aveva accennata ai signor Ministro si è che, avendo il Governo ritenute molte cose a suo profitto, dovevano queste portarsi in diminuzione della quota dei comuni”. Tuttavia il Senato non accolse la questione preliminare, né la sospensiva, e si continuò a discutere nel merito”.

75. L'on. Massa Saluzzo, la cui testimonianza era stata invocata dal senatore Musio, in un lungo discorso pronunziato in due successive sedute, rifece la lunga storia del riscatto feudale; quella dei diversi e vari atti legislativi e governativi cui quel fatto diede occasione; spiegò minutamente l'azione del governo sia rispetto ai feudatari che verso i comuni riscattati; spiegò pure minutamente la Carta Reale del 1839, e intorno alla questione di proprietà di quei beni, la sua conclusione fu questa:

“Sembra adunque potersi incontrastabilmente inferire che, a fronte di tutte le leggi posteriori al riscatto dei feudi, la natura dei beni demaniali, le condizioni e la maniera di assegnarli ai comuni, le regole per amministrarli, concederli in locazione o venderli, le prescrizioni e le cautele per esercitarvi gli adempri, riceverò molte modificazioni. Di modo che nell'accordare compensi per gli adempri in questi terreni demaniali, il Governo non potrebbe oggi scostarsi dalle norme sancite in queste recenti leggi.

“Le cose sinora discorse, e le leggi riferite mi dispensano di addentrarmi in lunghi ragionamenti per dimostrare che né per ragione di riscatto, né per ragione di alcun annua quota di sdebitazione delle prestazioni pecuniarie surrogate alle feudali, i comuni acquistarono la proprietà dei terreni costituenti il Demanio del feudo”.

In quanto poi alla convenienza di assegnare i beni ai comuni, trasse argomenti dalle statistiche sulle proprietà territoriali dei comuni sardi, citando le seguenti cifre:

Totale dei terreni privati, comunalì e demaniali	Ettari	2,302,514
Coltivati	id.	<u>1,390,213</u>
Senza coltivare	Ettari	912,301
Di cui boschi e selve	id.	<u>413,322</u>
Incolti restano	Ettari	498,979
Dei beni incolti i comuni possedevano:		
Boschi e selve	Ettari	341,448
Altri terreni	id.	<u>69,588</u>
Terreni comunali	Ettari	411,036
Il Demanio possedeva invece:		
Terreni boschivi	Ettari	313,274
Id. incolti	id.	<u>130,053</u>
Demaniali	Ettari	443,327

Ne deduceva, di fronte a sì enorme massa di terreni comunali incolti, essere meglio che i comuni imprendano a dissodare i terreni già posseduti che pretenderne molti altri di nuovi.

Per la loro importanza, riportiamo per intero le conclusioni dell'on. senatore quali egli le formulava, richiamando l'attenzione del lettore sui N. 2.° e 3.° per quanto si è da noi precedentemente accennato in questo nostro lavoro⁸⁷.

“1° Che non può rinvocarsi in dubbio la legittima esistenza dei diritti d'ademprivo, sebbene i medesimi misti alla comunione e alla libertà dei pascoli sieno sempre stati un grande ostacolo all'attuazione di tutte le leggi promotrici dell'agricoltura e dell'industria;

“2° Che dopo il riscatto dei feudi, i beni feudali che non appartenevano né ai privati, né ai comuni, diventarono beni del demanio dello Stato esenti da ogni soggezione feudale, come i privati e comunali, quantunque gli uni e gli altri ne traessero qualche utile in forza di un corrispettivo, o dei così detti ademprivi, o di qualunque altro uso;

“3° Che il corrispettivo, le condizioni e le forme colle quali deggiono assegnarsi, alienarsi, amministrarsi codesti terreni

⁸⁷ Atti del Senato, n. 37, p. 130.

demaniali, sono determinati dalle leggi emanate dopo il riscatto dei feudi, le quali modificarono necessariamente le leggi e la giurisprudenza antica relativa agli obblighi dei feudatari verso i loro vassalli;

“4° Che dai comuni non si è operato alcun riscatto dalle prestazioni feudali, né pagata alcuna somma per ammortizzazione del loro debito annuo; che quand’anche ciò avessero eseguito, si sarebbero riscattati da quelle prestazioni, ma non avrebbero pagato il prezzo dei beni demaniali;

“5° Che dovendosi accordare ai comuni un compenso per la cessazione dei loro ademprivi sui beni demaniali, non havvi altro utile mezzo che l’assegnamento ai medesimi di una quota stessa di quei terreni su cui esercitano tali diritti; ma che non conviene lasciare la cessazione degli ademprivi nella indeterminata cerchia d’una semplice facoltà;

“6° Che qualora fosse eseguibile l’assegnamento di questi terreni demaniali, secondo i veri e positivi bisogni d’ogni singolo comune, questo metodo sarebbe da adottarsi, come il più equo ed il più appagante pei comuni e pel Governo stesso;

“7° Che però questo assegnamento comune per comune dopo 20 anni trascorsi dalla pubblicazione del Regolamento del 1839, non ha potuto eseguirsi che fra 37 comunità, e che le difficoltà incontrate dalle commissioni amministrative create nel 1854, non lasciano speranza di condurre a termine questa bisogna se non a ben tarda età, qualora si segua l’antico sistema;

“8° Che nel bivio o di lasciare incompiuti i benefizi del riscatto dei feudi e del consolidamento delle proprietà territoriali dell’isola, o di riuscire a qualche inesattezza nell’assegnazione dei terreni demaniali a qualche comune, prevaler debbono le norme d’una savia economia pubblica alle rigorose esigenze della giustizia;

“9° Che in questa bisogna dovendo procedersi con calcoli approssimativi, con elementi di presunzione e di verosimiglianza, non deve ammettere che i comuni posseggano una superficie di 442,398 ettari, dei quali 31,381 soltanto coltivi; 341,448 terreni incolti, e 69,568 tra boschi e selve.

“Che a fronte della grande estensione di beni comunali ancora incolti non si scorge necessità alcuna di largheggiare nell’assegnamento di beni demaniali.

“Il peggiore stato morale di un paese è l’incertezza delle sue

sorti. In Sardegna è antica e forte la gara tra la pastorizia e l'agricoltura. La questione degli ademprivi tiene da lungo tempo gli spiriti agitati.

“Che il potere legislativo pronunzi un definitivo verdetto. La calma rientrerà negli animi. L'agricoltura e la pastorizia conoscendo meglio i limiti dei loro diritti, si daranno una volta un fraterno abbraccio, e l'anima immortale del magnanimo Re che volle redimere la Sardegna da tutte le sue angosce, sorriderà benigna al compimento di quelle riforme che erano in cima del suo pensiero e dei suoi desideri.

“Così la tranquillità della Sardegna accrescerà la forza della Nazione nei tempi procellosi incontro ai quali dessa è spinta”. Si era alla vigilia della guerra coll'Austria.

Il commissario regio replicava all'ultimo discorso del senatore Musio alquanto vivacemente, e dimostrata la larghezza del Governo col primo feudatario che offrì il riscatto, appunto per determinare gli altri a seguirlo, per sdebitarsi da appunti fattigli dall'on. senatore, nella successiva tornata studiosi di aggiungere che lo Stato avesse bisogno di ricorrere al valore di quei beni per risparmiare nuove gravezze da far fronte alle esigenze che il riscatto feudale aveva imposto alle finanze della Sardegna, allora separate da quelle del Piemonte.

Sostenne infine colle leggi del Regno non possibile il condominio dei comuni sopra quei beni con una analisi paziente, minuta, del disposto dai R. Editti e dal C. Reale 1839, spesso citata, dicendo che nello spirito dei medesimi fosse incluso il concetto di ottenere un compenso a favore delle Finanze dagli assegnamenti da farsi ai comuni; e per chiarire l'utilità della legge in discussione, dopo avere accennato alla inutilità degli sforzi della Delegazione presieduta dal Viceré fino al 1848, per il riparto dei terreni, non ostante una grida circolare del 1843, minacciante pene severe a chi distoglieva dallo accettare i beni, così soggiungeva⁸⁸:

“Che se tanta costanza nel proposito del Sovrano, tanta solerzia nell'esimio suo Ministro, tanta cooperazione dal canto di tutte le autorità della Sardegna, ad altro non giovarono che a procurare

⁸⁸ Atti del Senato, n. 38, p. 135.

assegnamenti provvisori per mezzo di stralei, senza fissazione di canoni, senza stipolazione d'istromenti in soli 32 comuni, potrà ancora venirsi a dire, questa legge è superflua, questa legge è inutile? Si potrà supporre che ove, per regolare definitivamente gli ademprivi della Sardegna, si togliesse ad unica base d'operazione la Carta Reale del 26 febbraio 1839, colla mitezza delle disposizioni facoltative dell'annessovi regolamento, possa esservi speranza che neppure da qui ad un altro secolo scompariscano dalla Sardegna gli ademprivi, si cessi il pascolo comune, si consolidi la proprietà, si sviluppi l'industria rurale? L'esperienza di questi venti anni poteva, o Signori, andar perduta per il Governo, potrà andar perduta per il Senato?"

Il discorso fu vivo, incalzante, in apparenza calmo ma violento negli argomenti, atto a rivelare l'abilità parlamentare dell'oratore.

Il senatore Musio replicò, e si chiuse la discussione generale. Nella successiva tornata il progetto non diede luogo a grandi controversie. Soltanto nell'articolo 2°, relativo alle condizioni prescritte per ottenere un compenso, l'Ufficio centrale, al *titolo* o possesso trentennario richiesto dal progetto del Ministero, aveva aggiunto "o sopra sentenza passata in giudicato, o sopra atti di positiva ricognizione ancorché passati in via amministrativa", ciò, perché nel senso giuridico il vocabolo *titolo* aveva suscitata l'attenzione dei Sardi, parendo che si chiedessero atti pubblici di assegnazione.

Però alla discussione il Ministro voleva cancellare l'aggiunta, dicendosi disposto a comprendere quei documenti ivi indicati fra i *titoli*; e il relatore del Senato pareva inclinato aderirvi; se non che l'on. Sclopis volle si adoperasse una corretta forma legislativa, e il Ministero videsi costretto accettare l'emendamento.

L'art. 3°, rispetto agli assegni, condusse ad un lungo discorso del ministro delle Finanze e del Commissario Regio sulla misura dei compensi contro l'emendamento del senatore Musio, il quale proponeva 2/3, anziché la metà dei beni. Però l'on. senatore proponente rivoltò allora la questione sotto un altro aspetto. L'art. 18 del progetto riservava ai proprietari di beni pretesi ademprivili lo esperimento delle loro azioni davanti il tribunale. Poteva questo diritto esperirsi dai comuni?

Il Ministero avrebbe voluto negarlo; ma l'altro insisteva se stesse nella facoltà dei poteri legislativi sottrarre colla legge la discussione d'un diritto di proprietà controverso dalla podestà giudiziale.

ria. La questione fu rimandata all'art. 18 votandosi l'art. 3 del progetto, dopo respinto l'emendamento Musio.

Ma la discussione finì là; nella tornata del 23 aprile, cui furono presentate ancora altre cinque petizioni della Sardegna, il Senato accoglieva di urgenza un progetto di legge proposto e discusso nella stessa seduta, per cui affidavansi al Re, in occasione della guerra coll'Austria, tutti i poteri legislativi ed esecutivi, sotto la responsabilità ministeriale, per "fare per semplici decreti reali tutti gli atti necessari *alla difesa della patria e delle nostre istituzioni*".

In tal modo, troncata la discussione del progetto di legge sulla soppressione degli ademprivi, fu ventura della Sardegna che la stella d'Italia, di già appariscente sui confini dell'orizzonte politico, la togliesse alla necessità inesorabile di subire una legge cui, a parte il suo valore intrinseco, il pubblico aveva anticipatamente preparata un'accoglienza antipatica, e le salvasse l'antico suo patrimonio stabile, quasi punto d'appoggio all'ulteriore sviluppo del suo benessere materiale e morale nell'avvenire.

76. Mai una interruzione nei lavori parlamentari era parsa in Sardegna più opportuna come quella prodotta dalle necessità sorgenti dalla guerra all'Austria. Qui la polemica aveva esacerbato gli animi cotanto, che certo fu fortuna al paese la interruzione delle discussioni. Però si andava buccinando che, vista la disposizione del Senato favorevole al progetto, il governo avrebbe pubblicata la legge usando dei pieni poteri. Vennero in proposito indirizzati pubblici appelli ai deputati sardi perché vigilassero, e le assicurazioni avute a mezzo dell'on. compianto Giorgio Asproni, che il Governo non avrebbe abusato dei mezzi straordinari avuti per la guerra e per la tutela delle istituzioni, calmò nel paese l'effervescenza degli animi appassionati dalla lunga e pertinace lotta. Però la questione degli ademprivi, dopo tanto eccitamento, era ancora da risolvere.

Se non che nel 1860 il governatore di Cagliari, comm. Mathieu, ed un patrizio sardo, senatore Aymerich di Laconi, studiando i mezzi di infondere alquanto d'energia vitale in questo paese, energia che intendeasi serpeggiare nelle vene delle altre provincie continentali, e più in quelle novellamente riscosse dal giogo straniero, concepirono di promuovere la costruzione di una rete ferroviaria. I Consigli provinciali e comunali accolsero l'idea con slancio e coll'entusiasmo di un popolo meridionale. L'idea divenne popolare, e se ne volle l'attuazione a modo che il Gover-

no non potè più disapprovarla. Ma, fatti gli studi di massima, la Compagnia iniziatrice non ebbe modo di attuarne il concetto, né la Sardegna pareva ne potesse somministrare il modo né i mezzi.

Un'altra Compagnia invece, promossa da Gaetano Semenza, benemerito dell'Isola, residente in Londra, con capitali esteri ed italiani, presentavasi al governo con un preciso programma delle ferrovie sarde, chiedendo fra altri compensi ettari 300 m. di terreni demaniali.

Il Governo accolse la domanda, sia per la pressione che gliene veniva da qui, sia come un mezzo per risolvere l'intricata questione ademprivile. Stipulò la convenzione preliminare (14 luglio 1862) e il giorno dopo l'on. Depretis la presentava alla Camera dei Deputati, mentre nel 30 dello stesso mese il ministro di Agricoltura (Pepoli) presentava al Senato un altro progetto per la soluzione della questione ademprivile.

77. Il ministro dei Lavori Pubblici proponente, nella sua relazione esponeva che la concessione delle ferrovie sarde aveva data occasione al Governo di procedere allo scioglimento di una delle questioni economiche più vitali pel paese. Narrando le vicende dell'ultimo progetto, il ministro asseriva che "i comuni dell'Isola protestarono al Senato con migliaia di petizioni contro il fatto riparto, domandandone i due terzi a loro favore, e non pochi, contrastando financo al Demanio la sua proprietà". Il Ministero era quindi lieto di proporre la soluzione dell'arduo problema nel modo più soddisfacente per gli interessati.

Le basi della concessione della ferrovia, rapporto ai terreni, erano queste:

Concessione di 200 m. ettari di terreno (art. 8 Convenzione).

I boschi ceduti non potrebbero essere recisi né i terreni diboscati o dissodati senza le formalità prescritte per i boschi comunali dalle disposizioni esistenti o da farsi per legge (art. 32 Capitolato).

Una Commissione, composta del sindaco, di un perito della Società, e dell'agente forestale, doveano decidere quali boschi conservare ad alto fusto, quali recidere per la coltura, quali mettere a ceduo (33 id.).

Obbligo alla Società d'introdurre una buona coltura silvana; di ridurre entro il più breve termine a coltura domestica i terreni segnati dalla predetta Commissione; di non alienare tutti o parte dei terreni ceduti prima di avere speso nella costruzione delle fer-

rovie il triplo del prezzo che dovrebbe ricavarsi dalla vendita dei medesimi; e vendendo, gli stessi obblighi ai compratori (art. 34-37 id.).

Il Governo nel progetto di legge proponeva lo scorporo di 200 m. ettari da tutti i terreni ademprivili dell'Isola, comprese le *Cussorgie*, mediante divisione, in due uguali porzioni, degli stessi terreni situati nella giurisdizione di ciascun comune, dovendosi sorvegliare i due lotti, l'uno per i relativi comuni, l'altro per la Compagnia concessionaria.

Il riparto doveva farsi da tre periti, nominati dai comuni, dai concessionari, ed il terzo dal Ministero. — Il perito dei comuni doveva nominarsi di accordo fra i sindaci d'ogni distretto mandamentale, o dalla Deputazione provinciale in caso di disaccordo fra essi. — Se la metà dei beni non risultasse ascendere alla quantità convenuta di 200 mila ettari, le Deputazioni principali dovrebbero deliberare su quali terreni ademprivili farsi l'aumento, ovvero la diminuzione in caso di eccedenza. — I decreti del Prefetto approvanti il riparto avrebbero forza di atto pubblico, capaci di farne eseguire il trapasso nel catasto.

Ma siccome non tutti i comuni poteano trarre uguali vantaggi dalle ferrovie, ed inoltre, v'eran di quelli che possedeano pochi terreni, mentre altri invece n'eran ricchi, per uno stretto spirito di giustizia distributiva il ministero opinava che dovesse ripartirsi egualmente fra tutti i comuni il valore dei beni ceduti alla Compagnia concessionaria. Si doveva perciò calcolare il valore catastale dei beni, capitalizzato al 5 p. %, e porlo a carico dei comuni tutti dell'Isola, ripartendolo in proporzione dell'imposta diretta pagata da ciascuno.

I comuni che colla metà dei beni ceduti contribuissero oltre la quota attribuita nel riparto, doveano essere indennizzati dagli altri del valore eccedente, senza interessi; ed il pagamento delle quote di riparto da operarsi in dodici anni; — Le spese dello scorporo alla Compagnia concessionaria. Finalmente coll'art. 12 era detto:

“Colla legge sugli ademprivi si provvederà ai diritti dei comuni e dei cussorgiali ed altri utenti, mediante la cessione ad essi degli altri terreni rimanenti in quelle proporzioni e con quelle prescrizioni ed oneri che saranno stabiliti dalla stessa legge”.

Codesto progetto, attuato tosto completamente, avrebbe recato inestimabili benefizi al paese. Noi modestamente li segnalam-

mo in una lettera indirizzata allora ai deputati isolani, chiamando la loro attenzione sulla urgenza d'una pronta soluzione⁸⁹, temendo che il tempo non vi ponesse, come poi pur troppo avvenne, insuperabili ostacoli.

Il progetto, realizzato nella sua interezza, avrebbe dotato il paese non solo di una buona rete ferroviaria, ma altresì di nuovi sistemi di una razionale coltura agraria.

78. Il progetto presentato dal ministro di Agricoltura al Senato nel 30 luglio 1862 per l'abolizione degli ademprivi che completava il precedente, è informato a massime d'una schietta libertà e di una genuina economia pubblica. Se fossero stati così ispirati i precedenti progetti, la Sardegna avrebbe avuto risolta la questione ademprivile ben anni prima.

In massima, seguivasi in parte l'ultimo progetto di legge del 1859; però se ne staccava in due parti essenziali, l'una, dichiarando i beni ademprivili di piena proprietà dei comuni nella cui giurisdizione erano situati, tranne quelli di cui si fosse disposto con altra legge (i 200,000 ettari di cui sopra); e tranne i compensi da darsi in conformità al progetto: l'altro, introducendo l'elemento arbitrario per le possibili controversie e per le questioni sulla divisione e sui compensi; salvo ricorrere nei casi estremi alla via giudiziaria; all'opposto del progetto elaborato nel 1857 dalla Camera per soverchio spirito di legalità, nel quale potea riscontrarvisi un semenzaio di futuri litigi.

Per gli ademprivi competenti ad un solo comune, l'operazione dell'assegno era spiccia; sovea compensare soltanto il cussorgista, cui era proprio l'acquisto fatto in conformità alla C. R. 1839; ed assegnavasi del terreno incolto fra 1/5 ed 1/9, tenuto conto del numero e qualità del bestiame posseduto nell'ultimo triennio, della quantità e qualità di terreno, degli usi esercitati da altri nel distretto della cussorgia. L'assegno da farsi con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato (art. 5).

Se gli ademprivi competessero a più comuni sullo stesso suolo, quello nella cui giurisdizione fossero situati i beni, doveva dividerli, cedendone la metà, una terza o quarta parte, a misura che i comuni utenti godessero di tutti, di due, o di un solo dei princi-

⁸⁹ *Sull'urgenza della costruzione delle Ferrovie Sarde – Lettera ai Deputati della Sardegna* – Torino, Tip. Botta, 1862.

pali ademprivi, avendosi riguardo ai relativi bisogni, ed alla popolazione dei comuni (art. 2).

Titolo al compenso il possesso trentennario, sentenza od atto di positiva ricognizione; molto più un documento legale. Da assegnarsi il compenso su tutto il territorio, colto od incolto, produttivo o no, bosco o selva, ben inteso, libero da pretese di terzi (art. 4 e 6).

La divisione di compensi da operarsi per arbitri eletti dalle parti e dal Prefetto. Termine a chiedere il compenso sei mesi, dalla legge.

Obbligo al sotto-prefetto ricordarlo ai comuni con manifesti. Nel disaccordo fra gli arbitri, o per inconvenienti speciali nel dividere, o per questioni sulli assegnamenti, il Prefetto delegato come amichevole compositore.

Le parti non acquietandovisi, potean ricorrere al tribunale, pagando allora, il perdente, anche le spese precedenti (art. 8). – Riduzione di tassa registro a L. 3 per tutti gli atti relativi, ed inoltre per tutte le permutate di parcelle non superiori ai 5 ettari fino al 1865. – Esenzione per un triennio dall'imposta sui terreni adempribili in possesso dei comuni (art. 10-14).

Il possesso dei beni del comune, regolato dalla legge comunale; inalienabile per cinque anni una porzione di boschi comunali che il Prefetto riconoscesse utile conservarsi per uso del fuoco.

Il ministro proponente riconoscea che resa così libera la proprietà, ciò non bastava ancora allo svolgimento dell'industria ed al progresso della ricchezza. Ritenea, ed a ragione, indispensabili, mezzi di comunicazione, facilità di credito agrario e fondiario, e istruzione agricola, annunziando relativi progetti, e confidando che i comuni sardi, messi così in possesso di questi beni, ne userebbero per favorire quelli istromenti del lavoro, specie l'istruzione agraria.

79. Appena tre giorni dopo presentato al Senato quel progetto di legge, la commissione della Camera dava alla medesima la relazione sull'altro concernente la concessione delle ferrovie. Aveva essa tolto tre articoli dal progetto ministeriale, e ne aveva modificati alcuni altri nel senso della migliore conservazione dei boschi di alto fusto da assegnarsi alla Compagnia, conservazione che voleva fosse imposta da un decreto prefettizio; come altresì per toglierle la facoltà di vendere i boschi o procedere a tagli prima che le costruzioni fatte non superassero in valore il triplo dei boschi recisi o venduti.

Gli articoli soppressi (8, 9 e 10) come si è accennato (n.76) erano relativi al riparto del valore ceduto in beni fra tutti i comuni. La commissione opinava che il parlamento non avea facoltà di costituire i comuni in un preteso consorzio coatto per somministrare quell'indennizzo. Del resto voleva mantenuta integra la questione della proprietà dei beni, nel caso che il progetto non fosse accolto; esprimendo però che oramai, data la costruzione delle ferrovie, potea permettersi un più largo apprezzamento sul diritto di proprietà dei beni ceduti, di fronte ai vantaggi reali ed immensi che la Sardegna andava a risentirne. In ciò esso esprimeva il consenso dell'intero paese reale e legale; il primo manifestatosi con pubbliche dimostrazioni nelle città principali, e colla unanime espressione della stampa; l'altro coll'opinione quasi unanime della deputazione sarda, e colle risoluzioni dei corpi rappresentativi dell'Isola. Tutti si era concordi e soddisfatti in vedendo superata una difficile ed intricata questione giuridica e politica colla prevalenza dell'interesse economico e con uno spirito, da parte del governo, di vera equità.

80. La discussione non occupò la Camera più d'una seduta. Opponentî furono gli on. Sineo e G. di Cavour, perché la legge non potea disporre delle proprietà comunali, renuenti, o quanto meno inconsulti i comuni; l'ultimo oratore v'intromise alcune considerazioni economiche relative alla concessione, estranee al nostro assunto; l'altro presentava un contro progetto per concedere la costruzione delle ferrovie sarde mediante un appalto, lasciando poi che i comuni dessero dei beni quanti volessero al concessionario. L'on. Pasini accentuava altresì sulla incostituzionalità del sistema le sue osservazioni.

Il ministro dei lavori pubblici e l'on. relatore (Costa A.) confutarono le opposizioni. Il primo disse che questi beni di proprietà promiscua dovean dividersi; una legge per la divisione indispensabile; nessuna difficoltà costituzionale pertanto che potesse ora questa legge assegnare come compenso al concessionario quella metà dei beni che sarebbe pervenuta allo Stato, sacrificio che quest'ultimo ottenea compensato dallo accrescimento della ricchezza pubblica e dalla maggiore produttività impressa ai beni ora incolti.

La discussione finì senza alcun emendamento, avendolo ritirato l'on. Ricciardi, proponente un modo di colonizzare quei terreni incolti, ciò che avrebbe vincolato i concessionari, i quali forse,

osservava il ministro, non si sarebbero più tenuti impegnati dalla conchiusa convenzione. La legge veniva approvata con 156 voti favorevoli e 54 contrari.

81. Prorogata il giorno dopo la sessione parlamentare, il progetto sostò fino al 24 novembre, in cui il ministro dei lavori pubblici lo presentava al Senato del regno.

La commissione del Senato, relatore Giovanola, restò perplessa assai per la questione ademprivile. Come cedere 200,000 ettari senza che gli ademprivi fossero stati prima soppressi? Gli è ben vero che i corpi rappresentativi del paese nelle discussioni precedenti, colle votazioni intervenute, aveano dimostrato come si sarebbe pronunziato il loro giudizio; ma intanto non fu emesso, e gli ademprivi sussistevano, di diritto e di fatto. S'inclinava perciò a sospendere la decisione finché non si fosse il Senato pronunziato sull'altro progetto di legge presentato il 30 luglio dal ministro d'Agricoltura.

Se non che l'Ufficio incaricato dell'esame di quest'ultimo aveva emesso uguale avviso, e i due progetti non sarebbero stati mai discussi. Allora riunironsi i due uffici, e fu deliberato che si discutesse prima questo progetto delle ferrovie, anche perché "... l'abolizione degli ademprivi presentata come un riforma isolata incontrò tali ostacoli nella incertezza dei diritti, nelle consuetudini e nei costumi degli abitanti, che, ove pure si giungesse, dopo infiniti stenti, a tradurla in legge, sarebbero a paventarsi gravi inconvenienti nell'attuazione della medesima". Si coglieva l'occasione della costruzione delle ferrovie per far accogliere la cessazione degli ademprivi. "Egli è prudente consiglio, diceva il relatore, profittare di quell'ansia generale, onde per non dubbie prove vediamo agitarsi i sardi alla conquista delle strade ferrate, per fare loro contemporaneamente accogliere la tanto contrastata liberazione del suolo".

Ma questi savi ragionamenti non valsero a salvare il progetto da forte opposizione nel Senato, ove dal bel principio incontrò una questione pregiudiziale e sospensiva posta innanzi dall'on. senatore Riva, oltre ad una seria opposizione sotto l'aspetto tecnico, della quale non è compito nostro occuparci.

Premettiamo che il concessionario sig. Semenza era presente in Torino ad attendere l'esito della discussione, pressato di capitalisti inglesi i quali aspettavano da otto mesi risolta una questione che teneva inutilmente impegnati i loro fondi in affare d'avveni-

re tutt'altro che splendido. Questo sapeano i rappresentanti sardi, sapea la Sardegna, ove con ansia indescrivibile seguivansi tutti codesti dubbi ed incertezze, temente di non vedersi realizzate le concepite speranze. La questione delle ferrovie per la Sardegna non era più ristretta oramai nel campo del suo economico rifiorimento: alla mente di tutti i veggenti era diventata una questione d'ordine pubblico e di tranquillità sociale.

A togliere le difficoltà insorte sull'impegno indeterminato che lo Stato andava ad assumere colla costruzione delle ferrovie indicata nella convenzione, il concessionario sig. Semenza incominciò dal dichiarare "che il quantitativo chilometrico da costruirsi colla garanzia del governo non dovesse eccedere il numero di trecento novanta chilometri".

A meglio garantire il paese del miglioramento agrario che la società assuntrice s'impegnava di eseguire nei terreni assegnati, in conformità al contenuto nell'art. 55 del capitolato, il sig. Semenza si obbligava specialmente di "coltivare a cotone una estensione di circa 5 mila ettari degli stessi terreni, suscettibili, nelle condizioni economiche, di tal genere di coltura".

Infine, per eliminare le difficoltà fatte sorgere sulla responsabilità del governo nella cessione dei terreni, non ancora liberati dagli antichi usi, il concessionario dichiarava altresì che "fermo il disposto degli articoli della legge dal 1° al 7° inclusivi, la Compagnia non molesterà il governo per qualunque controversia possa poi insorgere fra la stessa compagnia e qualche individuo o comune della Sardegna in conseguenza dei suddetti articoli di legge".

Non ostante siffatte dichiarazioni, la questione sospensiva fu mantenuta dall'on. Riva, il quale, non pago della speranza concepita dal ministro, che i sardi limitassero ora la loro pretesa su quei beni a fine di godere delle ferrovie, riteneva questo non certo, ed invece potesse essere dubbio che dopo la legge sulle ferrovie i comuni della Sardegna dimandassero ancora la proprietà degli ademprivili, sicché allora lo Stato sarebbe costretto a indennizzare la società concessionaria se non poteva mantenere gl'impegni assunti verso la medesima. Né lo rassicurava la dichiarazione del Semenza, comeché l'impegno suo di *non molestare* il governo potesse significare una dilazione nella esecuzione della consegna, non già una rinunzia. L'on. Siotto, nonché l'on. Serra con lungo discorso combatterono validamente le ragioni dell'opponente, dando conto esatto e preciso delle petizioni sporte dalla Sardegna

al Senato in quella circostanza: dalle quali desumevasi che solo un comune di 2813 abitanti chiedeva la reiezione della legge affinché fossero mantenuti i terreni a favore della pastorizia, ciò che doveva anzi indurre maggiormente il Senato ad approvare la legge stessa, non potendo dubitarsi che la cessione dei duecentomila ettari non fosse fatta colla piena adesione della Sardegna.

L'on. relatore confortò queste ragioni con considerazioni giuridiche, tendenti a dimostrare che quanto meno lo Stato potesse considerarsi come un proprietario apparente dei beni ceduti, in quanto che era lui il successore ai feudatari col riscatto, era in possesso dei beni, ne esercitava il materiale godimento dei prodotti non usati dagli utenti, ne pagava le imposte. Né doversi curare se un articolo sul precedente progetto di abolizione, un articolo neppure potuto votare dal Senato, lasciava facoltà ai proprietari di terreni per la rivendica, perché in tanta incertezza di confini in quelle sterminate estensioni territoriali, ciò doveasi intendere relativo non già agli ademprivisti, ma ai proprietari di limitate superficie inoltratesi entro i demaniali, laonde quella disposizione di legge confermava anzi lo Stato nella proprietà di questi ultimi.

Soggiungeva infine che non potesse il governo paventare in ogni evento un'azione di danni dal concessionario, dopo la sua dichiarazione, la quale aveva un esplicito senso legale liberatorio, intendendo egli assumere quei terreni a tutto suo rischio.

La questione pregiudiziale fu respinta.

Nella successiva tornata (16 dicembre) il concessionario, cui caleva rimuovere ogni ostacolo, pressato ancora dalla ressa dei sardi, aggiungeva più esplicitamente le due seguenti dichiarazioni. — La prima:

“Essendo insorto dubbio in Senato sul valore giuridico della parola *molestare*, inclusa nella dichiarazione che trovasi unita al rapporto dell'ufficio centrale del Senato, il sottoscritto dichiara che colla frase *non molesterà* il governo, intende assumere a suo rischio e pericolo la difesa dei diritti dello Stato sui terreni ademprivili ceduti”.

L'altra era relativa al tracciato delle linee, estranea al nostro soggetto.

Seguì nel merito una lunga discussione tecnico-economica sul costo, importanza relativa e reddito presumibile delle ferrovie, campo che non possiamo invadere, limitandoci a notare che il progetto votavasi con 38 voti favorevoli sopra 68 votan-

ti. Il progetto diventò legge nel 4 gennaio 1863, mercé la sanzione sovrana.

Da quel giorno la Sardegna osò poter sperare la propria rigenerazione economica. Sarà lenta, ma vi è già avviata con esito immancabile. Perciocché quella legge indirettamente rimosse molti ostacoli al perfezionamento giuridico della sua proprietà ed al progresso delle sue colture. Ci asteniamo di dimostrarlo anche con cifre per i benefici effetti che già se ne risentono, indennizzando un paese improvvisamente lasciato per lo innanzi in lungo abbandono.

Rientriamo nel processo storico degli ademprivi.

82. Per effetto della citata legge di concessione delle ferrovie tre operazioni distinte doveano aver luogo:

1° Lo scorporo dei terreni demaniali ademprivili comprese le cussorgie;

2° Perciò la divisione in due lotti di uguale bontà e valore dei terreni demaniali ademprivili siti nella giurisdizione di ciascun comune;

3° Il riparto per sorteggio de' lotti fra la Compagnia concessionaria delle ferrovie (che per speciale convenzione approvata col real decreto 11 ottobre 1863 avea assunto la forma d'una società anonima) ed ogni singolo comune ove i beni trovavansi situati.

Col real decreto 25 febbraio 1864 approvavasi il regolamento per la esecuzione delle operazioni suddette. Importa porre attenzione alle disposizioni di questo regolamento, donde poi scaturirono non poche difficoltà nella esecuzione della legge rispetto alla Compagnia e non irrilevanti lesioni nei diritti legittimamente acquisiti dai privati.

Premesso che allora alcuni preoccupavansi del timore infondato che non fosservi 400,000 ettari di terreni ademprivili disponibili, il regolamento predetto fu compilato certamente collo scopo di possibilmente allargare la superficie della proprietà pubblica. Questa è storia.

Si era detto, nei progetti di legge già discussi dal Parlamento, specie in Senato, che il compenso doveva attribuirsi a chi fosse in possesso di titolo, e sotto questo vocabolo intender doveansi le sentenze ed atti di ricognizione anche semplicemente amministrativi. Ma si era ben lungi dal credere che dovessero comprendersi fra i terreni da scorporarsi anche quelli posseduti da privati con *legittimo* titolo di proprietà.

Nonpertanto, oltre ad esservi stati compresi terreni posseduti con titolo più che legittimo, come atti di vendita precedentemente operata dallo stesso Demanio dello Stato⁹⁰ si disconobbero le proprietà acquisite con colture stabilmente fatte precedentemente alla legge di scorporo, e con possesso molto più che trentenario, e qualcuno anche secolare, in terreni chiusi, con fabbricati, ad onta delle disposizioni contenute nella C. R. 1839.

Il regolamento di scorporo prescriveva si dovesse preliminarmente:

a) riconoscere i limiti fra i terreni privati ed i pubblici dai geometri destinati dal governo col concorso degli agenti della Compagnia e delegati comunali, in contraddittorio dei possessori dei beni limitrofi particolari; ciò colla scorta dei piani di delimitazione già accennati (n. 61) eseguiti dopo il 1840.

Potevansi modificare quelle porzioni di limite che non risultassero coincidere con quelli delle proprietà private circostanti. Doveansi in questo caso compilare nuovi processi verbali di delimitazione di rettifica, firmati dai suddetti intervenuti e da due testimoni.

b) Rilevamento geometrico dei limiti riformati, delle acque, strade, proprietà particolari ec. Dandovisi le norme opportune come eseguirli.

c) Calcolare la superficie generale di ogni massa di terreno adempribile, e in particolare di ciascuna qualità di produzione interna.

d) Redigere copia dei piani e processi verbali di tutti gli atti e documenti che si sarebbero consegnati alla Compagnia per depositarli nel Ministero (art. 3).

Se rammentiamo che dalle dichiarazioni fatte dal ministro delle Finanze al Parlamento (n. 71) risultava esistere una superficie di oltre 100 mila ettari di una proprietà e giurisdizione equivoche, in seguito a non essere state chiuse le delimitazioni di confini per contestazioni insorte fra privati e Demanio, fra comuni e Demanio, fra privati e comuni, o fra comuni tra loro, dovea essere legittimo il desiderio che le operazioni di rettifica di limiti, non solo *potessero*, ma si fossero *dovute* fare preliminarmente ad ogni operazione di scorporo e di divisione.

⁹⁰ Sentenza della corte d'Appello di Cagliari causa Porcella-Foris e Finanze.

Questo aveva suggerito la società agraria di Cagliari, nella memoria cennata (n. 69) questo avea detto doversi eseguire lo stesso on. Lanza più volte nel Parlamento; questo era stato proposto in diversi progetti di legge, e pare fosse pur questo lo spirito del Regolamento.

Ma questo non fu fatto; perché sebbene i delegati comunali avessero dovuto richiederlo, si sa di fatto con quale incuria, in generale, procedettero a questa bisogna, senza che i privati fossero bene edotti dell'interesse che aveano, con manifesti od altri mezzi da sollecitare la loro attenzione, non ostante il prescritto dall'art. 17 del regolamento; ovvero, se manifesti furono pubblicati, lo hanno dovuto sapere il segretario e l'uscieri dei comuni, perché dai privati che venivano spogliati di proprietà incontestabili reclami seri non si ebbero in generale, ed è un fatto indubbio che in moltissimi luoghi, poderi privati anche vasti, già ridotti a conveniente coltura, trovaronsi inclusi fra i terreni adempriabili.

83. Dopo quella operazione preliminare della ricognizione dei limiti, i periti nominati, come nell'art. 5 della legge, doveano dividere i beni in due lotti uguali, per quanto possibile in superficie, sempre in valore, riportando sul terreno le linee di divisione (art. 5 e 6). – In seguito doveano sorteggiarsi i due lotti nella sala comunale dei rispettivi comuni, coll'intervento del giudice di mandamento, del corpo municipale e del rappresentante della Compagnia. Poteano anche dividersi di mutuo accordo, redigendosi sempre verbale delle operazioni eseguite.

Il prefetto, accertatosi della retta esecuzione di tutto, dovea munire della sua approvazione i verbali e documenti, rinviandoli al direttore dei lavori di scorporo per consegnarli alla Compagnia, valendo essi quale titolo legittimo di proprietà dei terreni, e da quel giorno le imposte cadevano a carico della Compagnia (art. 7 a 12).

Il perito comunale nominavasi dal sindaco – Nel caso di più comuni utenti, nominavasi dalla riunione dei sindaci. I consigli comunali, entro un mese dal decreto doveano denunziare al direttore demaniale i possessori abusivi di stabili demaniali, ed egli dovea fare gli uffici opportuni perché li dismettessero (art. 13 e 16).

Finite queste operazioni, assegnati i lotti, consegnati quelli appartenenti alla Compagnia, la Direzione dei lavori consegnava uno stato generale dei lotti siti in ogni comune, indicante la

superficie dei terreni già assegnati ai comuni per effetto della C. R. 1839, e le deputazioni, esaminati questi stati, se mancassero terreni ai 200 m. ettari dovevano prelevarne a preferenza dai comuni che avessero avuti precedenti assegnamenti. Che se invece si riconoscesse eccedenza nei terreni consegnati, doveasi scorporarne di quelli esistenti in comuni meno ricchi di terreni (art. 19 e 20).

Tutto ciò eseguito, i prefetti nominavano le commissioni comunali per determinare, a norma del capitolato di concessione, quali terreni da conservare boschivi, quali da coltivare. Il prefetto avrebbe rese esecutorie queste deliberazioni trasmesse gli dal sindaco (art. 21).

Fin qua le prescrizioni del regolamento. Ora un po' di storia sul modo dell'esecuzione.

Abbiamo già accennato al modo con cui si è proceduto alla definizione dei limiti e circoscrizione dei terreni demaniali vicini ai privati; – Scopo del regolamento dovea essere escludere le proprietà particolari dalle superficie qualificate demaniali, e far prontamente dismettere i possessori di beni senza titolo in conformità alle leggi fin allora vigenti; compito che era riservato al Demanio.

Ebbene, in alcune questioni insorte dappoi fra la Compagnia delle ferrovie e privati, relativamente a possessi molto equivoci, chiamato in causa il Demanio perché coadiuvasse alle promosse istanze, esso, che avea nei suoi uffici gli archivi feudali e potea meglio di chicchessia stabilire la demanialità dei terreni occupati molto dopo la legge 1839, rispondeva chiedendo la inosservanza del giudizio, come cosa che punto lo riguardasse.

Infine ci fu noncuranza scusabile nel pubblico del contado, idiota, o poco informato degli effetti giuridici delle operazioni cui procedevansi, ed un contegno poco corretto nelle autorità dirigenti ed in chi era preposto al retto intendimento ed applicazione delle espressioni esecutive della legge di scorporo. Anzi qualche comune, il quale protestò in tempo contro gli errori di delimitazione includenti superficie di proprietà individuali già chiuse, domandando dal prefetto la rettifica delle operazioni, restò inascoltato. Più tardi, la Compagnia concessionaria prima, i privati dopo, ne sentirono, e di costoro alcuni ne sentono tuttora i perniciosi effetti. È inoltre giusto dire, che non solo terreni privati, ma sibbene di demanio libero, così giudicati per sentenze recenti, ove nessun ademprivo esercitavasi con titolo, furono pure

inclusi nella grande massa degli ademprivili; come se ne incluse-
ro di altri posseduti da comuni a titolo, giudicato dalla corte
suprema d'indole enfiteutica, in quello stesso tempo in cui pro-
cedevasi allo scorporo.

Non ci fu caso, per quanto sappiamo, che le deputazioni pro-
vinciali dovessero intervenire per supplire con altri terreni alla
deficienza risultata negli assegnati alla Compagnia delle ferrovie,
anzitutto perché codesta ad un tratto si rifiutò di più riceverne; ed
inoltre perché i terreni, anziché difettare, riuscirono con quel pro-
cesso a superare gli ettari duecento mila.

84. Intanto per due anni circa la Compagnia restò aspettando
terreni, ed il suo presidente ne informava un'adunanza di azioni-
sti tenutasi nel 22 marzo 1865 in Londra⁹¹ lodandosi che il
governo italiano accelerasse finalmente il corso al procedimento
della legge abolitiva degli ademprivi.

Infatti la commissione del Senato presentava la relazione sul
progetto di abolizione degli ademprivi compilato in modo che
passò senza discussione in quell'onorevole consesso nelle seduta
del 3 febbraio, e costituisce senza alcuna variazione il testo della
legge vigente⁹².

Soppressi virtualmente gli ademprivi colla legge del 1863, che
assegnava i terreni alla società delle ferrovie sarde, compito della
legge era soltanto dichiararne abolito ogni diritto ademprivile;
assegnare ai comuni i terreni *rimanenti* dai demaniali ademprivili,
sottratti i 200 m. ettari; determinare le condizioni di questo
assegno e la forma e modo dei compensi.

Al primo e precipuo compito adempie quel progetto coll'art. 1°
dichiarando soppressi *tutti gli usi* ademprivili e le *cussorgie*. L'eser-
cizio ulteriore di questi usi costituisce una violazione di proprietà
punita dal codice penale. Quindi furto campestre, se si tratta di
uso di foraggio; devastamento o contravvenzione di pascolo abu-
sivo se si tratti di uso di pascolo, ecc. ecc.

Al secondo dei suoi compiti il progetto adempie cedendo in
piena e perfetta proprietà ai comuni, nel cui territorio sono situa-
ti, *tutti* gli altri beni *ademprivili* e *cussorgiali* esistenti nell'Isola e
di spettanza del demanio.

⁹¹ *Compagnia R. delle Ferrovie Sarde – Relazione del Consiglio di direzione e sunti
delle adunanze* – Torino, Tip. Bocca, 1865.

⁹² Atti del Senato del Regno, n. 364, 374, 1865.

85. Codesta cessione fecesi alle seguenti condizioni:

- a) Soddisfare alle ragioni di coloro cui competessero diritti di ademprivo o cussorgia nei terreni ceduti;
- b) Rilevare da molestia il demanio per liti o pretese di aventi ragioni d'ademprivo o cussorgia;
- c) Vendere le proprietà rimanenti, dopo eseguiti siffatti compensi agli aventi diritto, nel termine di tre anni dalla cessione.

Mancando a quest'ultima condizione intendesi devoluta a favore del demanio la parte dei beni che sarebbe stata assegnata ai comuni.

Per porre poi in grado i comuni di poter procedere in breve alla liquidazione del patrimonio, che il relatore del progetto suppose *generosamente* donato loro dal Demanio, fu prescritto che gli aventi diritto a compenso dovessero chiederlo con ricorso al sotto prefetto del rispettivo circondario nel *perentorio termine di tre mesi*, trascorsi i quali l'azione per compenso intendesi prescritta, riservata ai minorenni e corpi amministrati l'azione di regresso verso i tutori o gli amministratori.

Condizione per ottenere il compenso un *titolo*, ovvero *possesso trentennario atto a prescrivere*, o *sentenza passata in giudicato* oppure un atto di *positiva ricognizione* ancorché seguita in via amministrativa. — *Modo* di ottenere il compenso, l'arbitramento. Ogni mandamento aveva uno o più collegi d'arbitri, uno per ciascun comune, composto di tre arbitri, dei quali uno nominato dal prefetto della provincia, un altro dal comune interessato, il terzo dal presidente del tribunale del circondario ove trovavansi i terreni in quistione.

Che se per avventura i terreni sui quali un comune vantava diritto, avessero appartenuto a giurisdizione territoriale di un tribunale diverso, era sempre il presidente di quest'ultimo che dovea nominare il terzo arbitro; se in giurisdizione di due tribunali, concorrevano i due presidenti. Quindi la corte di cassazione annullava una sentenza della corte d'appello di Cagliari, ove era giudicato legale l'arbitramento avvenuto su compensi dovuti al comune di Villagrande col terzo arbitro nominato dal presidente del tribunale di Cagliari per terreni siti in giurisdizione di Lanusei. E la corte d'appello di Genova, in giudizio di rinvio, in conformità alla giurisprudenza seguita dalla corte suprema annullava l'arbitramento.

Il progetto rese inappellabile il lodo relativo al *modo di riparto*

del terreno; ed alla *quota di compenso*; rinviò, invece, ai tribunali ordinari per le quistioni sulla *proprietà* del terreno, ovvero sul *diritto* all'*ademprivio* od alla *cussorgia*; prescritta per questi giudizi la forma sommaria.

Il progetto proponeva e la legge autorizzò il Governo di determinare con r. decreto i *modi* di esecuzione della legge stessa; il regolamento legislativo emanato col decreto 26 luglio 1865, di cui ci occuperemo in appresso, fa quindi parte sostanziale della legge 23 aprile 1865, N. 2252.

86. Il progetto dianzi esaminato, che diventò poi legge dello Stato, senza che negli stadi della discussione subisse mutamento di sorta, basa su principi affatto opposti al progetto presentato dall'on. Pepoli allo stesso Senato del Regno intorno alla questione fondamentale della proprietà dei beni ademprivili. Per due volte nella relazione dell'ufficio centrale vi si legge che la legge 4 gennaio 1863 fosse stata una generosa *largizione* dello Stato ai comuni sardi coll'assegno della metà dei beni ademprivili; e forse fu perciò che stimossi potere il preteso donante imporre condizioni che, se soddisfecero alla pretesa euritmia della legge, riuscirono in pratica dannose al donatario e, se ci si permette, costituiscono fino a certo segno una contraddizione della legge con sé stessa.

I comuni aveansi *donati* questi beni; doveano venderli, tempo tre anni, dopo compensati *ademprivisti* e *cussorgisti*. Ma, di grazia, gli *ademprivisti* chi son dessi, se non gli abitatori del comune? È risaputo che gli ademprivi godeansi singolarmente dai comunisti per gli usi loro competenti *uti universi*. E allora, perché vendere i terreni anziché *dividerli* assegnandoli ai comunisti?

E poi venderli fra tre anni! Ma la vendita non è che la metà del contratto di compra-vendita. Per vendere, non basta che uno lo voglia; bisogna che l'altro intenda acquistare. Se la legge non avea il potere di costringere a comperare, l'obbligo di vendere era per sé stesso inefficace. Si capisce se fossesi potuto imporre ai comuni l'obbligo di ripartire e dividere i beni, non quello di venderli.

Era poi grave danno codesto se i comuni avessero dovuto ripartire i beni fra i comunisti, anche mediante un giusto compenso pagabile in una serie d'anni, come in altri progetti, e come tante leggi agrarie hanno fatto?

Però fu stimato metodo più spicciativo il prescelto per torre la Sardegna in breve tempo alla barbarie di quegli usi civici, rite-

nendosi che scaduti i tre anni, con un *fiat* creatore poteansi radicalmente mutare i costumi, le abitudini, le tradizioni di un popolo agricolo e specialmente pastore, senza coordinarvi tutti gli altri elementi della produzione, e senza mutare bene altre leggi.

Di fatto, la legge comunale autorizza l'uso in natura dei beni comunali mediante capitazione; quindi possibile e legale il pascolo dei beni del comune, dei beni non ademprivili, posseduti in comune anteriormente agli assegni o compensi della legge del 1864. Il codice civile autorizza la comunione del pascolo, anzi la suppone tacita ove essa è in uso. Quindi il progetto del Senato, fatto legge, non poteva abolire, come in effetto non abolì, il pascolo in comune.

Sopprimeva il diritto e l'uso del *focaggio*, per avventura quello di cui gode nei comuni rurali la più povera gente, e che, nella vita pratica, localizzato in ristretta superficie, è un bene inestimabile per i climi rigidi a favore di coloro cui risparmia la necessità della questua.

Il Governo avea stimato necessario che quest'uso dovesse ancora sussistere per un certo tempo; né alcun comune, di fatto, che abbia boschi, lo ha potuto togliere.

Restava l'ademprivo del seminerio; ma se la legge, supponendo un mutamento radicale nei costumi e nelle condizioni economiche del paese, anzi perché lo supponeva, avesse disposto che una quantità di suolo coltivabile fosse dovuta restare ai comuni affinché dopo dieci anni lo avessero ripartito fra i poco abbienti è da credere che avesse fatto cosa contraria al diritto, oppure ad un ben inteso regime economico del paese?

Un po' meno di rigorismo dottrinale, un po' più di pratica conoscenza del paese, avrebbero resa la legge molto più utile al pubblico e meno esiziale a non pochi privati. Però, difetto radicale del nostro processo legislativo è questo, che leggi siffatte si fanno non precedute da una inchiesta sulle condizioni locali. In Inghilterra se ne sarebbero fatte varie prima che il grazioso nome della Sovrana comparisse in calce d'un atto del parlamento, sopprimendo usi simili a questi soppressi fra noi.

Soppressi di diritto, perché di fatto, sott'altro nome e forma, sono tuttora in parte vigenti.

87. La commissione della Camera perciò trovava l'anzidetto progetto di legge votato dal Senato "formulato in modo da non risulterne sempre chiaro e lucido il concetto" per cui potesse dar

luogo a molte controversie; ma al punto in cui era giunta la sessione parlamentare (7 aprile), attesa l'urgenza di deliberare, opinò fosse da preferirsene l'accettazione pura e semplice. Però la commissione della Camera, approvandolo, lo accompagnava dalle seguenti dichiarazioni⁹³:

1° Che la soppressione degli usi riguardava la forma di percezione dei frutti tratti dalla comunanza di una imperfetta e non limitata proprietà. Non attentasse invece ai diritti di vera proprietà "legittimamente acquisiti".

2° Non revocati, bensì *mantenuti incolumi dalla nuova legge* i diritti di proprietà privata acquistati per effetto del regolamento annesso alla C. R. 1839, o dal medesimo riconosciuti. Tali quelli su terreni dissodati e ridotti a coltura, sulle *orzaline*, su terreni di *vidazzoni* e *paberili*, infine "sui diritti di proprietà perfetta che già si trovano costituiti in Sardegna all'ombra delle leggi anteriori".

3° Parimenti non alterati i diritti dei cussorgisti, non solo per la proprietà dei terreni resi a coltura stabile, sempreché il Governo non avesse già limitato precedentemente la superficie concessa in conformità alle leggi stesse.

4° Perciò l'art. 8 della C. R. 26 febbraio 1839 relativa alle cussorgie dovea intendersi in pieno vigore per i diritti acquistati, sia per la proprietà dei terreni coltivati, che per la misura dei compensi per il terreno incolto, quantunque il Senato non avesse riprodotto l'art. 5° del progetto del Ministero.

5° Parimenti se la legge determina come *condizione* essenziale ad ottenere il compenso un titolo, il possesso trentennario, una sentenza od un atto di ricognizione anche in via amministrativa, "ciò non altera tuttavia le regole del diritto comune, sia quanto alla natura del possesso atto ad operare la prescrizione, secondo che cittadini lo abbiano esercitato *uti singuli*, ovvero *uti universi* ed in nome del comune, sia quanto ai caratteri e requisiti degli atti di *ricognizione* o di *volontaria esecuzione*".

La commissione avea concertate queste dichiarazioni col Ministro proponente, a conforto delle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1863, ed in conformità ai principi contenuti nei precedenti progetti di legge, affinché a quello in discussione, quale era votato dal Senato, non si attribuissero mag-

⁹³ Atti Parlamentari Camera dei Deputati, n. 1347, 1865.

giori effetti che non potessero giuridicamente scaturire dalle sue disposizioni “e specialmente a pregiudizio dei diritti di proprietà perfetta già acquistati; il che farebbe operare la legge contro il proprio scopo, ch'è quello di rafforzare ed estendere la costituzione dei privati domini nell'Isola, non già di rovesciare e compromettere quelli di già costituiti in virtù delle leggi precedenti”.

La commissione non ricordava che in quello stesso punto i diritti di proprietà sorti e riconosciuti in effetto delle precedenti leggi, erano di già violati colla facoltà che il regolamento del 1864 lasciava nel modo di tacciare i limiti di confine dei terreni demaniali, senza avere espressamente imposto che ne fossero sottratti i beni di proprietà privata.

La commissione suggeriva altresì al Ministero di tracciare agli arbitri i limiti per la misura del compenso che la legge, non fissandoli, lasciava completamente al loro arbitrio, perché fosse conseguita una relativa giustizia distributiva, né fossero introdotti tanti criteri quanti i collegi arbitrali.

La stessa commissione, dolendosi dell'altra modificazione dal Senato introdotta imponendo ai comuni di vendere i terreni assegnati in sorte, perché vennero colla medesima sconosciute le massime suggerite dalle leggi precedenti sulla distribuzione di questi terreni, avrebbe voluto introdurre un emendamento alla legge; ma suggerì che se i comuni non potessero vendere i terreni per contanti, potevano venderli col patto di reimpiegare il prezzo sullo stabile, mercé costituzione di rendita, ovvero alienarli per lotti fra gli abitanti con lunga mora ai pagamenti, con che si stava entro i confini della voluta vendita, poiché nella legge non s'imponesse modo e condizione di eseguirla, cioè che poi il Consiglio di Stato disapprovò.

L'on. Salaris, aprendo la discussione con un lungo discorso, osservò i difetti della legge, ma appagavasi pur lui plaudendo alle dichiarazioni scritte dal relatore, l'illustre dep. Mancini, sperando che i tribunali vi si volessero conformare. Soggiungeva dolergli che nel progetto non si fosse riprodotta la esenzione dalle tasse per tre anni, scritta nei progetti precedenti, a favore dei comuni, mostrandone al ragionevolezza e la giustizia; subiva come un sacrificio il progetto in discorso, ma proponeva un ordine del giorno col quale il Ministro impegnavasi di tener conto delle considerazioni espresse dalla Commissione nel regolamento che la legge gli demandava fare per la sua esecuzione.

Il dep. Sineo, criticando pure il progetto, non si appagava delle considerazioni della commissione; ma avrebbe voluto un nuovo progetto di legge a fine di regolare le disposizioni dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1863, da garantire compiutamente il compenso a tutti gli ademprivisti. Il relatore della commissione replicò in seguito rigettando il sistema del propinante ed accogliendo l'ordine del giorno Salaris.

L'on. Pepoli ne propose altro impegnativo per il Governo di presentare una domanda di proroga, scaduta quella data ai comuni per vendere, qualora non fosse riuscito loro di farlo fra tre anni per fatti non imputabili a colpa o negligenza degli stessi comuni.

Gli ordini del giorno Salaris e Pepoli, accettati dalla commissione e dal Governo, venivano approvati dalla Camera; quello dell'on. Sineo fu respinto. La legge era votata nello stesso giorno, 7 aprile, con 192 voti favorevoli contro 16 contrari.

88. La legge venne pubblicata il 25 aprile 1865; il regolamento si fece attendere fino al 26 luglio. Riportando testualmente l'uno e l'altro in fine di quest'articolo, ci dispenseremo dallo entrare in troppi dettagli sulle relative prescrizioni. Ci limiteremo a tracciare in grandi linee la disposizione delle materie che vi si contengono con poche osservazioni intorno ad alcune disposizioni.

Il disposto delle legge è stato indicato nelle considerazioni che precedono. Il Regolamento, approvato col r. decreto 26 luglio, fatta una breve storia delle operazioni precedenti, incluse nel regolamento del 1864, per lo scorporo, traccia prima l'organismo, poi le operazioni del riparto. Esso:

a) Contiene le *Disposizioni* generali, fra le quali è compresa quella che il Ministero doveva nominare come suoi agenti, per eseguire gli arbitrati, i tecnici, antichi impiegati del censimento; e l'altra, che i comuni doveano anticipare le spese del riparto del lotto ad essi devoluto e l'assegno dei compensi, ripartite le spese generali fra tutti i comuni in proporzione del valore del terreno ceduto;

b) Enuncia le *persone reali o giuridiche, cui è dovuto il compenso*, cioè *possessori di sindacati* intestati nel catasto, *coltivatori* per un decennio di terreni intestati altresì in catasto, mercé certificati della Giunta locale – *Comuni ademprivisti* su territorio d'altri comuni – *Cussorgianti* con possesso trentennario, o con titolo legale e legittimo;

c) Prescrive i *termini* a presentare le domande: sei mesi dal 25 aprile 1865 (allora erano già scaduti tre mesi); la *forma* per la domanda da dirigersi al sotto prefetto del circondario in cui fossero situati i beni, in carta da bollo da una lira. Se l'uso vantato comprendea terreni di mandamenti diversi, doveano farsi più domande;

d) Introduce la *prescrizione* per le domande di compenso, in sei mesi dalla legge, anche nel caso vertisse lite sulla proprietà dei beni pretesi ademprivili, a carico del proprietario non chiedente compenso;

Fa obbligo ai sotto prefetti di ricordare con manifesti all'albo pretorio d'ogni comune, il disposto della legge e del regolamento negli articoli dal 5 al 9;

e) Disciplina gli *arbitramenti*. Il Prefetto dovea nominare l'arbitro fra gl'impiegati nella direzione dello scorporo; i presidenti di tribunale, un avvocato, preferibilmente un pretore; i comuni una persona proba, disinteressata direttamente nel riparto;

f) Dà norme sui *compensi*. Avuti i progetti dei beni da ripartire, e i titoli dei petenti, norma agli arbitri era: per i possessori di sindacati, o coltivatori, la rendita censuaria del terreno; per i comuni ademprivisti la qualità e numero degli ademprivi; per i cussorgisti, qualità e numero del bestiame;

Espressione del compenso od equivalenza – una quota espressa ed indicata da frazioni del valore totale del terreno o lotto ceduto dallo Stato al comune – Di ciò: *Una* sola quota per il compenso di *tutti i possessori di sindacati*;

Una parimenti per compenso fra *tutti i coltivatori* mancanti di titolo;

Una quota particolare per ogni *singolo comune ademprivista*;

Altra simile per ogni *cussorgista*. Così: supposto cento il valore del lotto assegnato al comune, davansi ad esempio 20/100 ai possessori di sindacato; 1/100 ai coltivatori; 3/100 al cussorgista tale, 1/100 al tale altro; al comune ademprivista 30 o 40/100. Queste quote poi ripartivansi fra gli utenti sindacati o coltivatori in proporzione della rendita censuaria, a modo che, come apparisce da un Allegato, chi avesse la rendita censuaria di L. 10 otteneva un terreno del valore di Lire 550; chi ne avesse uno di Lire 630, un terreno di Lire 6930, di valore, e così in proporzione;

g) *Procedura*. Redazione di processo verbale (sempre in carta

da 1 lira) per gli arbitramenti firmati dai tre arbitri, rimessa ai sindaci dall'arbitro nominato dal presidente del tribunale; deposito degli arbitramenti negli uffici del Municipio per 15 giorni, con notifica al pubblico;

h) Accoglie i reclami sugli arbitramenti;

Termine trenta giorni dalla notifica del Sindaco. Trascorsi, si considera l'arbitramento come accettato;

i) *Appello* deferito al tribunale, fatto obbligo all'appellante notificarne l'esito al sotto prefetto;

l) Prescrive le operazioni tecniche, all'agente: cioè consegna dei compensi se non ci fu reclamo e se fu respinto l'appello; ovvero:

Separa il terreno giudicato per sentenza a favore del reclamante;

Detrae quello assegnato ai *cussorgisti*, ai *coltivatori* ed ai *sindacati*;

Divide fra i comuni ademprivisti il rimanente nelle proporzioni assegnate dagli arbitri;

Concede e fissa le servitù di passaggio;

Riporta un tutto nel piano regolare del terreno assegnato al comune.

Il regolamento prescrive e traccia un indice numerico dei compensi ch'è pure pubblicato dai sindaci;

m) *Accoglie* pure i reclami contro gli agenti tecnici dopo il riparto;

Termine 30 giorni per *errori* di misurazione e rilevamento; *errori* di fatto nel calcolo;

Il Direttore tecnico giudice inappellabile;

n) *Assegnazione* dei terreni; *Bollettini* di consegna.

Se il Prefetto ravvisa regolari le operazioni, approva gli atti e rende esecutorio il trapasso di proprietà — Per i comuni data da quel giorno il termine obbligatorio per vendere;

I privati, ricevendo il bollettino, pagano le spese di riparto, Lire 0,75 per ogni 100 lire di valore. La consegna dei bollettini terrà luogo d'immissione in possesso per gli aventi diritto, ed i bollettini sono considerati come titolo legittimo di proprietà, pagando le imposte relative.

A chi dettava tutte queste disposizioni, fu presente la relazione della Commissione parlamentare? O possiamo dire che lo spirito del regolamento sia stato conforme alle dichiarazioni della medesima?

La risposta al lettore.

Vediamo soltanto che la prevalenza in tutto l'ebbe l'ufficio di scorporo, la direzione tecnica dei lavori, l'Amministrazione, sulla quale il disposto della R. C. 1839 non ha dovuto esercitare troppa influenza. Di fatto ci risulta, non in uno o pochi casi, ma in moltissimi, terreni resi a coltura in conformità a quella legge, e perciò proprietà indiscutibile di privati, consideravansi come ademprivili.

Le operazioni di assegno e di riparto furono tracciate dallo stesso squadro che compiva quelle di scorporo, ed un bel giorno quella legge che, a mente dell'illustre comm. Mancini, "non doveva operare contro il proprio scopo", fu appunto operativa in questo senso. Basta percorrere la giurisprudenza per persuadersene. La legge, come vedremo, creò una prescrizione speciale, *sui generis*, restrittiva, contro i grandi principi che la reggono nel giure civile; e quel giorno i proprietari veri, indiscutibili, furono spodestati dei loro averi, e la coltura di anni o di secoli poté essere cancellata per effetto di una linea più o meno errata in una operazione planimetrica, ed in quel giorno furono appunto rovesciati "privati domini costituiti in virtù di leggi precedenti".

89. Soppressi gli ademprivi mercé gli accennati provvedimenti, uopo è rintracciarne gli effetti, che per comodo di studio vogliamo partitamente considerare rispetto a coloro i quali vi apparivano maggiormente interessati, cioè la Compagnia reale delle Ferrovie sarde, a di cui favore scorporavansi i duecentomila ettari di terreni; i comuni dell'Isola, cui erano dalle legge del 1864 attribuiti i rimanenti terreni ex-ademprivili, ed il demanio dello Stato, il quale da prima fece la cessione dei beni, e subentrò dopo nei diritti della Compagnia concessionaria, per la retrocessione degli stessi beni.

90. La Compagnia concessionaria anglo-italiana si era posta di buon animo nell'assunta impresa. I terreni rappresentavano un importante corresponsivo della concessione per l'elemento inglese, che avea apportati i capitali all'impresa; e sebbene fossero già scorsi più di due anni dalla data della concessione senza poterli ancora possedere, ciò che faceva mormorare alcuni azionisti, tuttavia il presidente della Compagnia ne scagionava il Governo italiano in una Assemblea tenuta a Londra il 22 marzo 1865, dicendo che l'operazione dello scorporo e consegna dei beni fosse di sua natura lenta, complessa ed assai delicata, dovendosi spossessare gli iso-

lani di beni, dei quali eransi considerati fino al quel tempo quali legittimi possessori, sperando perciò nel beneficio del tempo affinché la Compagnia potesse venire al possesso di quei beni e trarne l'aspettato profitto.

Intanto lo stesso presidente partecipava all'Assemblea come il Consiglio di direzione della Compagnia si fosse preoccupato di questo ramo assai importante della sua amministrazione, e, prima dei deliberare in proposito, avesse inviato in Sardegna l'on. James Caird, deputato inglese, ed un distinto agronomo italiano i quali, visitati i terreni consegnati e da consegnarsi alla Compagnia, ne aveano stimato approssimativamente il valore suggerendone le opportune colture. Il valore, in media, si ritenea di circa trenta milioni; e soggiungeva che stava già trattando con due diverse Compagnie agrarie, le quali sarebbero venute nell'Isola per sostituire la Concessionaria delle ferrovie Sarde nello accolto assunto di rendere a coltura i terreni ex-ademprivili ricevuti dal Governo italiano.

Però tutte queste buone speranze fra non molto svanirono. I terreni consegnavansi più che lentamente; nessuna grande operazione era intanto possibile, e l'amministrazione dei terreni consegnati riesciva molto dispendiosa per effetto dei patti stipulati, specie per le dichiarazioni fatte dal concessionario, pendenti le discussioni parlamentari. La Compagnia si era data in balia all'Amministrazione dello Stato nel regime dei boschi, e non tardò a trovarsi asfissata dall'alito della scignocrazia, caratteristica dei governi latini, specie nel nostro.

Non è nostro compito entrare in maggiori dettagli; accenniamo solo di volo ad alcuni dei principali inconvenienti cui i sardi si erano rassegnati da un pezzo, come popoli soggetti, ma davanti ai quali riluttavano gli imprenditori inglesi.

La legislazione forestale che reggeva l'Isola consisteva in un complesso di divieti, coordinati ad una minuta tutela direttiva della pubblica Amministrazione, che poteva lasciar devastare le foreste, ma non permetteva si recidesse una quercia sughero, la formazione di un carbonaia, il diradamento di un ceduo, senza molta carta scritta e parecchie visite di guardie e ispettori; cosicché per concedere la facoltà di far carbone in alcune delle lande consegnate alla Compagnia della Ferrovie, da cui la medesima non ritraeva più di centesimi 50 ad una lira per ogni carbonaia, come macchiatico, la visita del servizio forestale, compiuta in

pochi giorni, costava, se ben rammentiamo, lire 150, cioè centocinquanta volte il reddito; e, come la gerenza della Compagnia mostrossi riluttante a codesto spreco, dovette pagare in più circa 250 lire di spese di giudizio, cui il servizio forestale la convenne, col *placet* del ministero di Agricoltura.

Arrogi a tutto ciò le liti che man mano andavano insorgendo. Siccome cussorgie e ademprivi legalmente sussistevano, ogni bollettino di riparto consegnato alla Compagnia avea con sé lo strascico di parecchie questioni. Per un solo distretto, se la memoria non ci tradisce, ne erano sorte trentasei in parecchie delle quali il Demanio dello Stato, il quale avrebbe dovuto perseguire lui gli usurpatori di terreni, trovava comodo, come accennammo, di chiedere la inosservanza del giudizio.

Tuttavia la Compagnia non sapeva risolversi ad abbandonare i terreni che le costavano tutte le spese anticipate per l'impianto degli uffici tecnici di scorporo, gli stipendi al personale, ed un proprio servizio forestale. Essa trattò col Governo per sostituire col valore dei terreni la cauzione depositata a garanzia degli assunti impegni della costruzione ed esercizio.

La Camera approvava questa convenzione nel 22 marzo 1865⁹⁴, ma nel Senato non trovò favorevole accoglienza.

Esauriti così i mezzi di un componimento amichevole, e per le difficoltà finanziarie insorte nel mercato inglese, la Compagnia delle Ferrovie, screditata dal possesso dei terreni che invece costituir doveano un elemento importante della sua possanza, si trovò esanime, fermò i lavori, rifiutò formalmente ogni altra accettazione di terreni ademprivili, ed instaurò davanti i tribunali parecchie questioni col Governo per danni.

Venuti indi ad accordi, una prima convenzione, pure presentata nel 1868 al Parlamento, non ebbe seguito. Modificata, non venne più accettata dalla Compagnia. Nel 21 marzo 1869 se ne stipulò una seconda, che nell'articolo 8, contiene: "La Società si obbliga a firmare una formale retrocessione al Governo dei terreni ademprivili ad essa assegnati in virtù dell'art. 8 della convenzione del 14 luglio 1862, tanto di quelli ad essa già consegnati, quanto di quelli non consegnati, ed il Governo, in compenso di questa retrocessione, acconsente che il prodotto netto di Lire

⁹⁴ Atti della Camera dei Deputati n. 1298.

novemila, garantito coll'art. 7° della convenzione 14 luglio 1862, sia portato a Lire dodicimila per ogni chilometro di strada in esercizio, ferme le altre stipulazioni nell'articolo stesso contenute⁹⁵”.

Approvata pure dal Senato, questa convenzione ebbe vigore per effetto della legge 21 agosto 1870, N.° 5858, cui resta annessa come Allegato 7°.

Finisce così nell'Isola la possidenza territoriale ademprivile della Società delle ferrovie sarde. Gl'inglesi ne serbarono poco lieto ricordo; ma più spiacevole impressione, a parer nostro, sentirono dagli ostacoli che il nostro sistema metteva innanzi a chi volesse intraprendere alcun che di meglio degli abituali sistemi rotinieri nei quali la pubblica Amministrazione era incassata. Ricordiamo troppo bene che, in un pranzo d'inaugurazione a bordo di un battello a vapore in rada, il presidente della Società, l'on. M. Grenfell, narrando i difficili momenti subiti dalla Compagnia, quell'intimo senso non celasse, davanti le prime autorità del paese convitate, finendo il suo *speech* col dire di non essersi sentito mai così libero e sollevato nel suo spirito come quando cessava di essere il più grande dei proprietari della Sardegna, retrocedendo allo Stato i terreni che gli aveano procurato liti, spese e fastidi, con pochissimo reddito.

Invero da uno stato annesso alla Convenzione suddetta si rileva che la Compagnia aveva ricevuti ed amministrava 18/m. ettari di terreni ex-ademprivili, dai quali, per lo spavento dell'Amministrazione forestale, avendo rinunciato all'idea di trarne qualsiasi altro vantaggio, ricavava solo un annuo reddito di Lire 1159,40 per diritto di pascolo, circa 0,66 per ettaro, ciò che non le pagava le spese di registro e bollo delle liti in corso.

Retrocessi i terreni allo Stato, i sardi trovaronsi di bel nuovo a fronte l'attivissimo grande successore dei feudi, il Demanio dello Stato. Diremo poi quel che abbia esso ricavato da quella enorme massa di beni ex-ademprivili.

91. Vediamo ora come siansi svolti gli effetti della legge di abolizione degli ademprivi, rispetto ai comuni e dagli abitanti della Sardegna.

Il r. decreto 8 novembre 1865, n. 2619, fece quasi seguito al regolamento di soppressione del luglio. Il Governo si era fatto

⁹⁵ Id. id. id. n. 728.

accorto come il termine di sei mesi, prefisso dall'art. 4 della legge 23 aprile alla perenzione delle domande di compenso dei cessati diritti di adempivo o cussorgia, fosse insufficiente; quindi lo prorogò di altri mesi quattro a contare dal 23 ottobre; sicché il termine diventò di nove mesi, e finiva nel gennaio del 1866. Ma un decreto governativo, prorogando termini fissati da una legge, richiedeva la conferma del Parlamento, com'era detto nel decreto stesso, e la ebbe colla legge 18 marzo 1866, numero 2840, che accorda ancora una maggior proroga a tutto l'anno 1866.

Il r. decreto 25 luglio 1867, n. 3678, modificando il primo capoverso dell'art. 4 del regolamento 26 luglio 1865, spiegava che i comuni cessionari, anticipando essi le spese del riparto, doveano versarne l'importo nelle Tesorerie provinciali.

Un altro r. decreto 29 novembre 1868, n. 4738, modifica un'altra volta il regolamento del 1865. Aggiunto un nuovo comma fra il primo ed il secondo dell'art. 3° di quel regolamento, si dà facoltà ai comuni di aumentare a carico dei *compensati* la tassa prevista dall'art. 44 del regolamento stesso, a modo da indennizzare gli stessi comuni delle spese, ritenuto che pagavano essi le imposte, ed ottenevano dal possesso dei beni un reddito scarso. In correlazione, veniva altresì modificato l'art. 44.

92. Intanto i terreni assegnati ai comuni nella porzione voluta dalla legge del 1865, non si potevano vendere nel termine fissato, ciò che indusse il governo a presentare un nuovo progetto di legge (16 maggio 1870). La commissione, riferendone alla Camera, relatore l'on. Salaris⁹⁶, deplorava che l'urgenza del voto nell'aprile 1865, non avesse permesso alla Camera di modificare il progetto votato dal Senato, perché nei fatti successivi la interpretazione della legge conforme alle dichiarazioni combinate col Ministero, aveva avuto il *veto* del Consiglio di Stato, opinando questo corpo che i comuni dovessero assolutamente vendere i terreni ricevuti, senza potersi consentir loro alcun altro modo di alienazione. Le vendite demaniali e quelle di beni della cassa ecclesiastica avevano ingombro il mercato di stabili, ed i comuni, non potendo vendere, aveano pendente sul capo la devoluzione dei

⁹⁶ Atti Parlamentari Camera dei Deputati, n. 631.

beni loro a favore del Demanio dello Stato comminata dalla legge del 1865.

La commissione accolse ad unanimità il progetto del governo che, colla proroga per vendere, consentiva altresì qualunque modo d'alienare, anche il riparto oneroso per lotti fra *comunisti* o, come fu corretto dopo, fra *abitanti* o *contribuenti* del comune, in base ad un regolamento da approvarsi dalle Deputazioni provinciali dell'Isola.

La proroga proposta era di un triennio, a contare dal termine scaduto; che per alcuni comuni cui i beni non erano ancora stati consegnati, non era tuttora cominciato. Però la commissione lo raccorciò; voluta una sola scadenza fissa per tutti i comuni al 31 dicembre 1872, dopo la quale, anziché devolversi a favore dell'erario il prezzo dei terreni non ancora venduti dai comuni, si doveano invece alienare o dividere a cura delle Deputazioni provinciali dell'Isola.

93. Se non che codesta nuova legge, sotto questo rispetto, cotanto benefica, contenea altresì una disposizione di gravissimo momento, importante la caducità delle proprietà stabili, intercluse nelle mappe dei terreni ademprivili, contro i proprietari del suolo e a favore dei lottisti assegnatari, demanio o comuni.

Riportiamo il disposto degli articoli 4 e 5 del progetto, ora legge 18 agosto 1870, n. 5839:

“Art. 4. Chiunque pretenda diritto alla proprietà del terreno ritenuto ademprivile o cussorgiale, o ricusi di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri per le sue ragioni di ademprivio o di cussorgia dovrà, qualora non abbia avuto luogo la decadenza a termine della precedente legge, adire i tribunali ordinari nel perentorio termine di mesi sei. La procedura sarà sommaria. Questo termine decorre dalla data della presente legge per le operazioni già compiute, e da quella della eseguita operazione per quelle che ancora rimangono a compiersi”.

“Art. 5. Trascorso il detto termine di mesi sei, l'azione non potrà esercitarsi che sul prezzo ricavato e che si ricaverà dal terreno, salvo anche in quanto ai minorenni e corpi amministrati, l'azione di regresso contro gli amministratori”.

Alla commissione della Camera non sfuggì la gravità di una disposizione che capovolgeva tutto il fondamento giuridico della proprietà, estendendo il sistema della espropriazione coatta; ma stimò fosse richiesta dal pubblico interesse. “Considerò, essa dice,

come non fosse giusto che la negligenza o non di rado la malizia (?) di un proprietario potesse costringere un comune al rifacimento di operazioni lunghe e dispendiose, quali sono quelle di un riparto in lotti di vaste estensioni di terreno, o sconvolgere, dopo tanti anni ancora, un ordine di cose che ha sortito il suo pieno effetto. Tuttavolta parve alla commissione meritevole sempre di rispetto il diritto di un proprietario (meno male, *pare!*), ed a temperare il rigore di questa disposizione aggiunse l'ultimo articolo (il 5°) che contiene lo stesso temperamento adottato per l'alienazione dei beni dell'asse ecclesiastico”.

94. Questa legge di vera espropriazione forzata merita un attento e speciale esame, non solo pei motivi che la dettarono, ma per le condizioni che contiene, pei modi coi quali è attuata, per gli effetti pratici che ha prodotto e produce, infine pei mezzi diversi coi quali si sarebbe potuto con minore ingiustizia e più di legalità raggiungere lo stesso scopo.

Ogni espropriazione coatta si sa che è un mezzo violento; non vi si ricorre se non eccezionalmente in casi di necessità suprema, allorché “*salus populi suprema lex*”.

Orbene, nei motivi allegati, codesta *suprema necessità* si desidera invano dimostrata.

Il legislatore volle punire anzitutto la *negligenza* del proprietario il quale non ha agito in forza delle leggi precedenti, e gli concede soli *sei* mesi per la rivendica.

Ma in forza di quali leggi precedenti doveva egli agire? La legge 23 aprile 1865 all'art. 4 assegna un termine di sei mesi a chi *pretenda compenso* per i diritti di *cussorgia* o di adempivio; non si occupa di coloro che possano esperire del diritto di proprietà, o, se se ne occupa nell'art. 6, è per dir loro che devono adire i tribunali usando del rito del giudizio sommario. Dunque chi dentro una *cussorgia* ne aveva ridotto a conveniente cultura un tratto, e ne aveva acquistata la proprietà in effetto della C. R. 1839, supposto che per non avere chiesto il *compenso*, in effetto dell'art. 4 della legge 23 aprile 1865, potesse perdere il diritto ad averlo, non si può dire che avesse perduto il diritto alla proprietà della parte coltivata *per effetto di leggi precedenti*.

Contro si potrebbero invocare le disposizioni degli articoli 9 e 23 del regolamento pubblicato dal governo in esecuzione alla legge 23 aprile 1865.

Ma è da ritenere che l'articolo 9 dà “per prescritte le *ragioni*

degli *ademprivisti* o dei *cussorgiali*” dunque *ragioni di compenso*, non di *proprietà*, come lo dimostrano chiaramente le ultime frasi dello stesso comma.

Che se, per negata ipotesi, il regolamento avesse detto quello che la legge tace, ovvero contro quello che la legge dice, è risaputo come il regolamento non possa avere alcuna efficacia. Né vale il dire che quello fosse approvato con R. D. legislativo, per il potere demandato dalla legge stessa, perocché questa all'art. 7 delega al governo la facoltà di determinare “i modi di esecuzione della legge”, non già quelli di alterarne il significato letterale e politico.

V'ha di più per l'art. 23. In questo il governo prescriveva trenta giorni per l'appello dal giudizio arbitrale ai tribunali. Anzitutto, l'effetto della decadenza non era la *perenzione d'azione*, bensì la supposta acquiescenza al *compenso*: quindi non la perdita totale del valore economico del diritto perento. Ma si sa pure che il Consiglio di Stato espresse il parere che in codeste prescrizioni il governo avesse esorbitato dal potere conferitogli. Codesto è detto nella relazione alla Camera del ministro sulla legge in esame, sicché fu d'uopo d'una legge esplicita nel 1870, appunto per la inefficacia legale delle prescrizioni contenute nella precedente legge e nel regolamento.

Resta, ci pare, a conchiudere che il legislatore non poteva invocare come motivo della speciale disposizione dell'art. 4 della legge 1870 la *negligenza* dei proprietari di non avere ottemperato al prescritto di leggi precedenti.

Fu detto che si era voluto punire altresì la *malizia* del proprietario “che poteva costringere un comune al rifacimento di operazioni lunghe e dispendiose, quali son quelle del riparto in lotti di vaste estensioni di terreno, e sconvolgere dopo tanti anni un ordine di cose che ha portato il suo pieno effetto”.

Col rispetto che in paesi liberi, da uomini liberi, si deve alla maestà della legge ed a chi la studia e la prepara, non possiamo però tacere che sotto queste grandi frasi si nasconde un equivoco, ed è da deplorare che forse per questo equivoco i grandi corpi dello Stato abbiano votato una disposizione legislativa che urta precisamente un ordine di cose prestabilito.

Invero non abbiamo potuto intendere, e si stenterà a capire, lo scopo della pretesa *malizia* dei proprietari, destituita d'ogni *interesse* a portate uno sconvolgimento puramente ipotetico, se non si voglia supporre, non che la malizia, la malvagità dell'animo, la

quale dalla stessa legge civile mai si presume e bisogna provarla.

Ma in questo caso, la malizia o malvagità a quale scopo? quali in ogni evento gli effetti?

L'effetto di codesta malizia sarebbe questo: lo stralcio dal lotto della parte di proprietà rivendicata dallo antico possidente. Supposto il lotto già venduto, oppure diviso, l'azione in rivendica contro il possessore attuale, avrebbe potuto far esercitare a costui quella in garanzia per la evizione. Ecco tutto.

Donde la pretesa necessità di sconvolgimento di lotti? Di quali lotti s'intende parlare? Non di quelli fra compagnia di ferrovie e comuni, perocché le dichiarazioni Semenza accollavano alla Compagnia ogni effetto delle pretese dei proprietari; e con questi vincoli rispetto ai comuni quei lotti furono retrocessi al Demanio; cosicché, evitta una proprietà in terreni di lotti suoi, esso non aveva più diritto di chiamare una rifatta dal dividente.

Che se poi vogliasi intendere per lotti quelli provenienti da un riparto oneroso fatto da un comune a favore dei comunisti del lotto assegnatogli, la rivendica d'un proprietario produr dovea questo solo effetto: togliere al possessore, o possessori, di lotti suddivisi ciò che gli spettava preferibilmente come cosa propria, ed il comune sarebbe stato tenuto per quell'uno o più lotti agli effetti della evizione.

A che dunque il preteso *rifacimento* di lotti posto innanzi dalla commissione della Camera?

Il timore "di sconvolgere dopo tanti anni un ordine di cose che ha sortito il suo pieno effetto" era certamente un motivo serio; ma non abbastanza, di fronte ad uno sconvolgimento molto più radicale, togliendosi ad un legittimo proprietario (e sono moltissimi) un diritto reale, preesistente a quello stesso ordine di cose prestabilito.

Le quali considerazioni assumono maggiore importanza, se si riflette che le difficoltà sussistevano, non in conseguenza della *negligenza* o *malizia* dei proprietari, ma per difetto delle leggi stesse. Rammentiamo che gli errori grafici e planimetrici nelle delimitazioni dei confini fra terreni demaniali, comunali e privati, lasciarono irresolute molte contestazioni, e mantennero i proprietari nella vera ignoranza di limiti precisi e certi, sicuri nel possesso pacifico dei terreni, senza molestia di terzi né di diritto né di fatto.

La società agraria di Cagliari avea perciò saggiamente suggeriri-

to, come operazione preliminare allo scorporo, lo stralcio delle proprietà private. La commissione parlamentare del 1858 lo aveva collocato nel primo titolo del suo progetto di legge. L'on. Parpaglia lo invocava ancora del 1873 prima di concedere al demanio la facoltà di vendere gli ex-ademprivili, a fine fosse fatto quanto meno per i beni devoluti al demanio. Come dunque non considerare che eranvi motivi a credere, o supporre legalmente la buona fede dei proprietari, i quali non avevano agito per effetto della legge 1865 a tutela delle loro proprietà minacciate?

Ci par dunque di poter concludere che non solamente fanno difetto motivi di un vero interesse pubblico nel disposto dell'art. 4 della legge 1870; ma che questi motivi dovevano condurre a conseguenze e disposizioni diverse.

95. Il legislatore impose un termine per agire, sei mesi; prescrisse che in questo termine dovesse rivolgersi al tribunale "qualora non abbia avuto luogo la decadenza a termini della legge precedente".

Intendiamoci: la decadenza non potea aver luogo per la *rivendica* di *proprietà*; ci pare averlo luminosamente dimostrato nel n. precedente. La decadenza a termini della Legge 1865 non contempla che l'appello dal giudizio arbitrale per *compenso* di diritti d'*ademprivio* o *cussorgia*. Quindi il termine per chi domanda la proprietà dee decorrere da quello della legge stessa che commina la decadenza; e questo termine è di sei mesi.

In Sardegna noi avevamo tradizioni legislative del governo assoluto, nelle quali si riscontrano temperamenti analoghi prescritti dal pubblico interesse. — Tuttavia, in così brevi termini non si è mai imposta la decadenza d'agire per la rivendica. Nel 1820, nel 1839, si è previsto il caso di chi ricingendo una propria estensione di terreno (*tanca*) includea qualche zona di territorio altrui; ebbene, si prescrisse il termine di un anno per agire contro chi chiudesse.

Agendo nel termine, il convenuto poteva soffrire la condanna a demolire la chiusura dal lato della proprietà rivendicata, ovvero dovea fornire il conveniente chiesto passaggio del proprietario. Agendosi dopo il termine, non venne in mente al Legislatore di espropriare forzatamente il possessore del terreno incluso; bensì costrinse il proprietario del predio serviente dare la servitù di passaggio nel luogo, non più comodo al predio dominante ma meno

incomodo al serviente, senza obbligo di demolire le chiusure. In altri termini, si stabiliva una servitù legale nel modo più consentaneo a quella di passaggio.

Ora invece si è voluto punire chi può non essere in colpa d'aver agito in un termine troppo ristretto; e lo si punisce con una sanzione abbastanza anomala; prescrizione di sei mesi per l'esercizio dell'azione reale, come si prescrivono nel codice civile le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio o vitto che somministrano. Diciamolo francamente, è un po' troppo radicale la legge; un giurista non la può intendere, tanto più se instituisce un calcolo di profitti e perdite, che il legislatore non può omettere quando è caso di prescrizioni e del termine a prescrivere.

Di fatto, posto a confronto il *profitto* o *danno* possibile derivante dalla presunta *negligenza*, e vogliasi pure dalla supposta *malizia* del *proprietario*, che il possessore del lotto ademprivile può subire o ricavare dalla sanzione della legge, non vi ha rapporto alcuno di equivalenza.

Supposta la proprietà estranea, inclusa in un lotto ademprivile spettato ad un comune e già venduto o ripartito, sarebbe esso tenuto, supponiamo, per il termine ordinario di trent'anni, a garantire il compratore o possessore attuale dagli effetti della evizione, quindi a rimborsarlo della rata prezzo per la porzione stata evitta; il proprietario riavrebbe la sua proprietà. Chi perde? Effettivamente nessuno.

Invece col sistema della legge in esame, scaduti i sei mesi, perenta l'azione di rivendica a danno del proprietario, costui perde la proprietà; il possessore attuale *può lucrare*, se pagò la proprietà coltiva al prezzo della incolta; il comune, lottista assegnatario *lucra* certamente il prezzo d'una estensione territoriale che non gli appartiene.

Se il lotto appartiene ed è venduto dal Demanio, tanto peggio, specie per coloro i quali si scalmanarono tanto per dimostrare che il Demanio ebbe mai in passato la proprietà di quei beni, e per togli il beneficio della caducità dei beni pertoccati ai comuni, quale l'avea comminata la legge del 1865.

96. A questi riflessi ci si risponderebbe col disposto dell'art. 5 della legge in esame. Si direbbe: ecco il temperamento equitativo che la commissione della Camera aggiunse al progetto del Ministero. — Trascorso il termine di sei mesi, l'azione si esercita *sul prezzo ricavato* o *che si ricaverà dal terreno...*

Anzitutto la legge non pecca di soverchia chiarezza. Prezzo ricavato o che si ricaverà dal terreno, non ci dice di quale terreno. Sarà quello rivendicabile, che nei sei mesi sarebbe stato evitto?

Vorremmo supporlo nell'interesse dei proprietari; ma come, se il prezzo di questo terreno è compreso in quello del terreno ademprivile ove trovasi incluso? Non si vende la proprietà di Tizio; ma il lotto di Caio in cui quella proprietà è compresa. Dunque l'esercizio dell'azione, limitata al prezzo, è in proporzione della estensione superficiale ed in ragione del prezzo ricavato o da ricavarsi dal lotto venduto o da vendere.

E se non si è venduto, e non si vende, siccome il prezzo non è ricavato, ma si ricaverà, il proprietario dovrà aspettare chi sa quanto per potere utilmente esercitare la rivendica, perché senza la vendita il prezzo resta sempre indeterminato.

Supposta eseguita la vendita, o che si può credere sul serio che il temperamento ha una ragione d'equità? Si poteva punire in peggior modo il lavoro e capitale applicati all'agricoltura, da un povero contadino ignaro forse di questa legge?

È risaputo che i terreni ex-ademprivili sono d'ordinario incolti, boscaglie, lande, terreno gerbido, selve, boschi; mentre conosciamo terreni inclusivi, frutteti, vigne, oliveti con caseggiati, terre coltivate, infine dove vi si spese capitale e lavoro. Si può in questo caso dire sul serio, che l'espropriato ottenga un'equa remunerazione pagata, la sua proprietà in ragione del prezzo ricavato o da ricavare dal terreno incolto?

97. Da codesta strage di proprietà la legge tutelò invece gli innocenti, minori e corpi amministri, mercé l'azione di regresso contro gli amministratori ricopiando il disposto del capoverso dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1865. Quindi la prescrizione corre contro tutti; non vi sarà più incertezza di proprietà, se privata o pubblica (perché tra privati delle incertezze ve ne saranno sempre), ma i minori e corpi amministrati avranno l'indennità dovuta da chi non agì nel termine nell'interesse loro.

Non pochi dubbi possono sorgere prima che nel fatto codesta responsabilità seriamente si verifichi. I minorenni hanno almeno d'ordinario un tutore fisso per tutto il termine della incapacità legale: si sa quindi chi deve risponderne. Ma i corpi amministrati, specie elettivi, i cui amministratori, surrogatisi a diverse scadenze, durante il termine d'agire, possono declinare la propria responsabilità versa gli antecessori o successori, è possibile che la

responsabilità di fatto scemi, se pure non fossero d'ostacolo interessi elettorali nei corpi rappresentativi.

Laonde è da conchiudere che la legge 18 agosto 1870, pure benefica nel suo interno, in questa parte sanzionando una espropriazione coatta senza legittimo motivo, non solamente negò una conveniente remunerazione allo espropriato, ma non giunse neppure a dare sufficiente tutela allo incapace d'agire: e coloro che sentono vivo ed hanno l'intelletto vero del rispetto dovuto alla proprietà, come cardine e fondamento della civiltà moderna, devono sentirne rammarico, perocché vedesi il principio di proprietà se non scalzato, compromesso, allorché si avea appunto il proposito di più tenacemente consolidarlo.

98. È ovvio altresì il considerare che la legge potea forse raggiungere con mezzi più equitativi lo stesso scopo.

Se, ad esempio, il termine della prescrizione ordinaria era ritenuto troppo lungo, poteva il legislatore prescriverne uno più corto, senza preferirne uno cortissimo. Riducendolo a dieci anni come ne era traccia nelle antiche leggi sarde, o come nel Codice civile, a favore di chi ha validamente acquistato e debitamente trascritto, avrebbe tutelato a dovere i due opposti interessi, quello della proprietà privata, quello del pubblico.

Che se avesse altresì aggiunto l'obbligo all'acquisitore dei beni ademprivili, di renderli a conveniente coltura per poter validamente opporre altrui la perenzione d'azione, avrebbe il legislatore aggiunto un maggior stimolo a raggiungere lo scopo prefissosi. Invece oggi il possessore d'una landa può confiscare un podere coltivato!

Nell'ordine logico dei giudizi, non sarebbe stato altresì sconveniente che il possessore o l'assegnatario del lotto ex-ademprivile avessero dovuto agire essi in un termine da prefiggersi contro il proprietario della zona entrostante alla superficie concessagli, per rivendicare appunto al pretesa usurpazione. Fare quello cui era obbligato il demanio dal r. decreto e regolamento del 18 febbraio 1864. Parebbe, così esercitata, più legale l'azione, coi suoi caratteri spiccati; la pretesa di un diritto da esperire, da un verso; il possesso di un terzo, con fumo di diritto, dall'altro. Il possessore di fatto, il quale per effetto del possesso, ha una presunzione in suo favore, avrebbe dovuto difendersi. L'assegnatario del lotto, in forza del suo nuovo titolo, avea veste d'agire. Non agiva? Ebberne, contro lui la incuria, le negligenza, la tacita acquiescenza.

Invece, nel sistema prescelto, agisce chi regolarmente non dovrebbe, e quando nessun interesse lo deve spingere all'azione.

Un proprietario sa di possedere con titolo, e di avere anche prescritto a suo favore il diritto di proprietà. Gli dite: in sei mesi rivendicate.

Contro chi, se egli stesso possiede? Ma vi ha chi vanta un diritto a possedere come proprietario, in forza dello scorporo e dello assegnamento dei lotti....

Sta bene: ma l'azione del proprietario il quale *possiede* ed agisce per rivendica, si converte in un giudizio di provocazione, di giattanza, che appunto il codice di procedura ha soppresso.

Pare quindi che la stessa logica dei giudizi nel sistema vigente italiano potesse suggerire un procedimento più corretto; e queste considerazioni ci lusingano che uno studio più profondo della questione avrebbe potuto indurre il legislatore ad accogliere un sistema diverso, da raggiungere lo stesso scopo con maggiori riguardi alla proprietà fondiaria di già stabilita.

Tanto più dovea farsi, quando attese le speciali condizioni locali, la legge non prese alcun temperamento speciale per sollecitare i proprietari ad agire nel termine dalla medesima prefisso.

Di fatto il coltivatore sardo, il contadino, il pastore-proprietario, di fronte alla precauzione legale, di fronte al principio politico che la legge è nota dopo quindici giorni che la pubblica al Gazzetta Ufficiale del Regno, sono veramente colpevoli di negligenza, se hanno lasciato trascorrere il termine inattivi ed inerti.

Ma chi rammenti che la cifra degli alfabeti dà nell'Isola il 12,12 p. % sulla popolazione, li assolverà facilmente⁹⁷.

Ha la stessa legge prescritto ai prefetti, ai sottoprefetti, ai sindaci di rendere edotta tutta quella gente del pericolo che sovrastava?

Nulla di tutto questo. Analoghe prescrizioni di altri progetti furono ammesse. Anticamente vi avrebbe forse supplito il parroco del villaggio. Oggi in generale costui affetta di non interessarsi che delle querimonie del papa.

⁹⁷ V. Annuario Statist. 1881 – Sul censimento del 1871. La cifra degli alfabeti negli anni posteriori è in aumento, come si desume dagli alunni che frequentano le scuole, dagli iscritti che sanno leggere e dagli sposi che firmano gli atti di matrimonio. Ma la legge interessava gli adulti, anzi i grandi di età e vecchi, specie delle classi rurali ove è maggiore l'analfabetismo.

Così la legge o fu vagamente conosciuta; o fu totalmente ignorata; o se, a dovere capita, talvolta possono essere mancati i mezzi economici d'agire, poiché il possesso dello stabile toglieva la carenza di beni necessaria per poter profittare del beneficio della gratuita clientela.

99. È tempo che, esaminati quelli che a noi paiono difetti della legge, ne vediamo l'applicazione della medesima e gli effetti pratici che ne derivarono.

Nella pratica la giurisprudenza rese in taluni casi più crudo ancora il disposto della legge stessa, poiché, non solamente la decadenza pesa su chiunque, pretendendo diritto di proprietà su terreno ritenuto adempribile, *non agisca* nel termine fissato dalla legge; ma altresì su chi entro questo termine *non si difenda*; è quanto dire che la prescrizione decorre tanto per l'esercizio dell'*azione*, quanto per quello dell'*eccezione*.

La legge avrebbe forse potuto ottenere una interpretazione più benigna, giacché "quae temporaria sunt in agendo, perpetua sunt in excipiendo"; ma no, anche convenuto, il proprietario diventa inabile, scaduto il termine, a provare in via d'eccezione la sua proprietà.

Codesta è oramai una giurisprudenza che si fa passare come pacifica nei tribunali e Corte dell'Isola; sebbene, per quanto ci consti, la Corte suprema fino a quest'ora non si sia pronunziata.

Ora agli effetti. Osiamo dire che finora la legge non ha raggiunto il suo scopo; anzi ci si permetterà di ritenere che ha raggiunto uno scopo opposto. Le questioni adempribili non sono cessate; le proprietà non sono ancora del tutto certe; alcune più incerte che mai; i giudicati non sempre osservati.

Si sa di fatto che alcuno, il quale dopo comprato un lotto di beni ex-adempribili vi trovò incorporato più di sessanta proprietà private, rifiutò l'acquisto, allegando il difetto della consegna della cosa vendutagli, spaventato dalle conseguenze legali ed extra, di sessanta espropriazioni che avrebbe dovuto promuovere.

È parimenti noto, che se l'indice cronologico delle sentenze segna centinaia di espropriazioni legali fatte coll'autorità della corte, dei tribunali e delle preture dell'Isola, alcune sentenze giacciono di fatto ineseguite, aspettandosi il beneficio del tempo, pago il vincitore di un titolo senza il possesso della proprietà contesa.

Si dice infine che 86/m circa ettari di terreni demaniali, con

interclusi di spettanza privata, restano per ciò stesso invenduti in questa provincia. Rifugge a molti l'idea di acquistare l'altrui, o di possiederlo con liti, ovvero circondati dall'odio dei possessori antichi, ai quali si scaglia il "veteres migrate coloni".

Si crederà ancora che questo sia stato un risolvere tosto ogni questione di diritti ed usi ademprivili?

Quali rimedi però nello stato attuale delle difficoltà presenti?

Non osiamo suggerirne alcuno; non è nostro compito farlo. Al senno del Parlamento, alla vigilanza del governo, se vi ha, e certamente vi è, una possibile soluzione.

100. L'art. 4 della legge del 1870 ha però il suo buon lato, avendo supplito ad una lacuna della legge 1865, col fissare un termine entro cui gli scontenti del giudizio arbitrale dovessero adire i Tribunali per vedersi ammesso il contestato diritto di ademprivio o di cussorgia.

Rammentiamo che in questo caso il giudizio arbitrale dava adito all'appello presso i Tribunali civili; e si capisce che dovesse prescriversi un termine per inoltrarlo, senza di che le questioni si perpetuavano. La Legge fissò sei mesi; termine largo abbastanza, specie se si rifletta che chi deve usarne ha già conoscenza dei diritti che intende esperire avendoli già sperimentati davanti il collegio degli arbitri. Nel quale caso però non si trova più colui il quale fosse per la prima volta nella necessità di sperimentarle la *rivendica* di proprietà, che la legge ha confuso nella stessa disposizione riguardante l'appello per il giudizio di *compenso*.

101. La difficoltà di alienare i beni ex-ademprivili, già sperimentata da molti comuni, si è dovuta sperimentare altresì dalle Deputazioni provinciali, se vale il fatto stesso a provare che vendite rimarchevoli non ne furono fatte. Da ciò la necessità di prorogare i termini a favore delle stesse Deputazioni, affinché non ne incorresse danno ai Comuni. La legge 3 giugno 1875, n. 2535, proroga di altri tre anni il termine concesso alle Deputazioni provinciali per la alienazione e divisione d'ufficio dei terreni ex-ademprivili.

E come i tre anni scorsero non dissimili dai precedenti, la legge 26 dicembre 1877, N. 4215, proroga ancora il termine di un altro biennio, scaduto al 1880. – Nel 1° giugno di quell'anno il Governo presentava un progetto di legge per la quarta proroga colla quale, conceduti altri quattro anni dalle Deputazioni provinciali per operare quelle vendite, loro si dava pure facoltà di

cedere i terreni anche a titolo enfiteutico. Ritornavasi al sistema del 1839, che prima si era voluto abbandonare.

Sottoposto allo esame della commissione parlamentare, codesta, relatore l'on. Salaris, ne riferì nella tornata del 29 giugno 1880. Essa riconosce anzitutto che le ripetute proroghe gettano il discredito sulle leggi e ne ritolgono l'autorità, ma si spiega come comuni e deputazioni non abbiano potuto alienare quei beni, essendo pur troppo ingombro il mercato degli altri demaniali di varia provenienza.

102. La stessa commissione si loda degli effetti della legge 1870 che "troncava una moltitudine di liti", conveniva soggiungere "una moltitudine di proprietà". Accenna ad una petizione tendente ad ottenere un temperamento al disposto dell'art. 4 della suddetta legge; ma alla commissione non parve attendibile codesta domanda, sia perché si risolleverebbero le pretese suscitate contro i comuni, "sia perché oramai sonvi i diritti dei terzi da rispettarsi, e sia pure perché la commissione non ha creduto di estendere il suo mandato fino a modificare un articolo di legge precedente, il quale riguarda gravissime questioni di proprietà, quando ebbe solo l'incarico di studiare un progetto di proroga di termini per l'alienazione dei terreni ademprivili, e di trovar modo che fosse questa l'ultima proroga".

Questa ci pare una ragione abbastanza valevole ad esimere la commissione da ulteriori studi, non al certo quella che sianvi oramai compromessi diritti di terzi, in quanto che concepiamo che ogni modificazione alla legge 1870 dovrebbero rispettare i diritti acquisiti, specie per autorità di giudicato. Ma se vi fossero ingiustizie compiute, che il solo principio politico della verità presunta dalla cosa giudicata deve far rispettare, non sarebbe opportuno, giusto, morale, risparmiare nuove ingiustizie da compiere?

La questione è questa sola: di fatto son veri o no gli inconvenienti da noi accennati dai n. 96 a 100? Se la risposta è affermativa, se un solo caso può verificarsi in cui si tolga a chi non si vedeva quello che è proprio coll'autorità della legge, senza compenso, o con uno irrisorio, siamo convinti che il senno, il sentimento di giustizia, il principio di libertà, che ispirano il Parlamento, devono farlo rivenire sulle decisioni già prese, e trovar modo di riformarle col rispetto ai diritti acquistati per giudicati precedenti. — Basta leggere la discussione avvenuta nel maggio 1875 nella Camera in proposito dello affrancamento dei diritti

d'uso dei beni demaniali inalienabili per persuadersi della giustizia di ritoccare, se si arriverà in tempo, la legge del 1870.

La stessa commissione parlamentare con molta opportunità modificava il progetto del Ministero, restituendo per un triennio la facoltà di vendere agli stessi comuni, invece di conservarla alle sole Deputazioni provinciali.

L'onor. relatore dice altresì che le Deputazioni "... non hanno mai usato di questa facoltà; ma eccitarono i comuni ad alienare", richiedendo condizioni più chiare, più vantaggiose, garanzie più serie, ed hanno dopo approvato le deliberazioni degli stessi comuni;

Che se però i comuni non avessero nel triennio soddisfatto ai voti della legge, cioè di ridurre a privato dominio codesti terreni già di dominio pubblico, la commissione proponeva che dovesse tosto i beni alienarsi dalle Deputazioni della provincia in cui i beni sono situati "ed il prodotto impiegato in opere di bonificazione nella stessa provincia, preferibilmente nei comuni ai quali appartenevano".

103. Approvato dalla camera dei deputati, questo progetto veniva modificato ancora dal Senato, il quale stimava di non lasciare senza limite alcuno la facoltà concessa alle Deputazioni provinciali, ed in questo senso aggiunse il seguente comma all'art. 3 del progetto. — "I terreni che rimanessero invenduti, trascorso il termine segnato alle Deputazioni provinciali, saranno, a cura dello Stato, alienati, ed il prodotto sarà impiegato all'accennato scopo (opere di bonificazione)".

Ripresentato dal ministro d'Agricoltura alla camera nel 2 maggio 1881, la commissione parlamentare, relatore lo stesso on. Salaris, ne proponea l'approvazione; però non fu discussa.

Allo stato attuale perciò la proroga concessa dalla legge del 1877 è scaduta: i comuni non hanno facoltà di vendere, perocché essa era stata demandata alle Deputazioni dalle provincie, queste potevano usarne in un termine fissato dalla legge, scaduto senza che ne abbiano usato.

Pertanto in stretta legalità, i beni ex-ademprivili, in possesso dei comuni assegnatari, ora debbono starvi, e non potrebbero venire alienati né dai comuni né dalla loro autorità tutoria provinciale. I primi non ebbero più questa facoltà, dopo il biennio fissato col l'art. 1° della legge 18 agosto 1870; le altre l'avrebbero egualmente perduta dopo il biennio concesso colla legge 26 dicembre

1877. Ciò posto, possiamo restare convinti che gli usi ademprivili nei comuni possessori dei beni da essi amministrati non hanno cessato, sebbene continuino a titolo oneroso, d'ordinario sfruttati mercé una tassa di capitazione per il pascolo del bestiame, ed un corrispettivo pagato per l'uso della legna da ardere o da costruzioni.

Relativamente alle operazioni di scorporo e riparto, ed al possesso dei beni ademprivili presso i comuni, stimiamo opportuno infine dar cenno delle seguenti cifre, riferite dal ministro Castagnola nella relazione sul progetto di legge presentato il 16 marzo 1870:

PROVINCIA DI CAGLIARI

Operazioni di *scorporo* in 136 comuni.

Riparto: compiuto in 109,00

Id. in corso in 9,00

Id. sospeso per lite in 8,00

Ettari *scorporati* 103,100,83,45

Valore L. 13,135,563.

Compensi a cussorgiali e ademprivisti:

Ettari *ripartiti* 48,429,58.

Valore L. 3,388,092.

PROVINCIA DI SASSARI

Operazioni di *scorporo* in 65 comuni.

Sospese per lite 1 Comune

Compiute 56 id.

Ettari scorporati 62,821

Valore L. 5,501,749

Compensi a cussorgiali e ademprivisti.

Ettari *ripartiti* 3979

Valore L. 391,136.

Restavano 10 comuni per ettari 24,402, sospese le operazioni di subriparto per vertenze insorte e resistenza dei Municipi.

104. Non ci parrebbe di aver tratteggiato per sommi capi le vicende della proprietà fondiaria in Sardegna, né d'aver esposto nel modo per noi possibilmente il più succinto e più completo la legislazione relativa agli ademprivi, se omettessimo dallo accennare gli effetti che dalla sospensione degli usi pubblici provò il

più grande proprietario fondiario sardo, che ebbe pure la successione della maggior parte dei beni ademprivili, il Demanio dello Stato.

I suoi interessi trovansi più o meno intrecciati con quelli del paese, in diverse leggi che andammo esponendo. Proprietario di estensioni vastissime, con un personale esteso, la sua esistenza fu spesso lotta e resistenza. Il paese ha avuto torto di non considerare che in fin fine il Demanio era una parte del tesoro del Regno, era la stessa finanza, perché patrimonio nazionale, in altri termini eravamo noi stessi i contribuenti al tesoro ed alla Finanza.

Ma codesta amministrazione ha da canto suo avuto quello di attendarsi nel paese quasi in urto permanente contro il medesimo, senza saperlo far cooperare alla conservazione di quel patrimonio che esso qui, in massima parte, doveva amministrare nell'interesse di tutti.

Nei primi tempi appena soppressi i feudi, il Demanio continuò ad amministrare i beni colle leggi e consuetudini feudali; percepiva i redditi dal superfluo dei frutti naturali del suolo, per i beni ademprivili; tutti gli altri dei beni allodiali, i canoni delle concessioni enfiteutiche, ecc. Ma contrastando più o meno l'esercizio degli usi e dei diritti come un antico barone coi suoi vassalli.

Né dei beni fece esso miglior governo di quelli. Con un servizio forestale, più suo che pubblico, pagato, ben inteso, in gran parte dal paese, si devastò, incendiò più di prima. Accordò tagli di foreste a prezzi mitissimi, che gli furono talvolta contrastati dagli usuari, comeché non togliesse il superfluo, ma il necessario ai loro bisogni; fu infine un possidente avaro, che spreca il suo, quando appunto pensa d'arricchirsi.

Per effetto della legge 14 luglio 1852, N. 1408, le proprietà rurali produttive del demanio furono soggette alle imposte divisionali (ora provinciali) e comunali, in ragione del reddito netto risultante dai catastri, e nella stessa proporzione degli altri stabili del territorio in cui erano situati. La quale imposta non era leggera per un proprietario il cui reddito netto era in parte sfruttato dal pubblico.

L'illustre ministro Cavour, assunta la direzione delle Finanze del Regno, avrebbe voluto trarre partito da quel vasto patrimonio pubblico; ma forse l'amministrazione nol coadiuvò abbastanza, né lo aiutò troppo il paese stesso.

Fra i diversi atti segnati della sua firma, è notevole la legge 27

novembre 1852, N. 1457, da noi già citata (N. 67), colla quale intendesi dare uno svolgimento più conforme ai tempi mutati alle disposizioni della C. R. 26 febbraio 1839.

105. Per effetto di questa legge, le alienazioni che si sarebbero dovute fare in enfiteusi, potevano farsi a rendita ovvero con dilazione del pagamento del prezzo fino a trent'anni, a rate uguali, e coll'interesse dell'uno per cento nel primo quinquennio, del due per cento nel secondo, del tre per cento nei due successivi decenni. Il Demanio rinunciava alla facoltà del riscatto allora competente per effetto delle leggi civili.

Però richiedevasi che si coltivasse e migliorasse il suolo acquistato; quindi imposta all'acquirente una delle seguenti condizioni:

- a) che il terreno concesso fosse interamente dissodato;
- b) od almeno riadattare la quarta parte a perfetta coltura;
- c) ovvero che si provasse d'avervi impiegato un capitale corrispondente alla decima parte del prezzo di acquisto.

Questi obblighi trasmettevansi nel terzo possessore se il terreno acquistato fosse rivenduto prima del dissodamento o coltura; ed il Demanio aveva la facoltà della revoca del contratto, se l'acquirente od il terzo non avessero soddisfatto a quei patti inerenti alla vendita. La prova d'averli adempiuti dovea risultare da testimoniali di Stato.

Le vendite per una estensione minore di ettari ottanta era in facoltà farle a trattative private; per le maggiori estensioni richiedevasi un atto pubblico. Per le concessioni di estensioni territoriali destinate a colonie indigene o straniere, o per formarvi un aggregato di popolazione, doveano farsi per leggi speciali.

In quanto alle assegnazioni e concessioni in enfiteusi fatte precedentemente in effetto della C. R. 1839 coll'obbligo di dissodare, per cui i possessori avessero di già incorsa la caducità, la legge concedeva un nuovo termine di sei anni, entro il quale doveasi ottemperare ad una almeno della anzidette condizioni prescritte per le nuove alienazioni. La legge liberava dall'obbligo di pagare laudemio alle Finanze per le vendite di siffatte concessioni, e confondeva la facoltà di redimersi dal canone capitalizzato al 100 p. 5 da pagarsi integralmente o in un ventennio.

Hanno i sardi profittato di queste concessioni? Forse pochissimi di numero, per ristrettissime estensioni. Fu perciò che l'on. Boggio, discutendo la legge sulla soppressione degli ademprivi,

diceva che non si fossero voluti raccogliere i terreni che il Demanio ci aveva gittati.

Ma, come raccogliarli senza bisogno, quando erano allora in pieno vigore gli usi diritti ademprivili? Ciò, a parte diversi altri motivi che distoglieano da maggiori acquisti gli abbienti, mentre le classi non possidenti non capivano, e probabilmente in molti luoghi ignoravano queste buone disposizioni della pubblica Amministrazione, la quale si era abituata trattare e temere come nemica in tutto che avesse rapporto a possesso di beni pubblici.

106. Nel 1854 costituivasi in Genova una Società per la coltivazione di miniere di carbon fossile e di ferro, per la costruzione di una ferrovia dal villaggio di Gonnese al golfo Palmas, e per speculazioni territoriali col nome di *Compagnia di Palmas*, costituita con atto 30 novembre 1853, rogato Balbi ed approvata col R. D. 2 febbraio 1854⁹⁸.

Da un prospetto generale degli oggetti diversi delle sue imprese risulta che prima proponevasi la colonizzazione del territorio sulcitano adiacente al golfo Palmas, volendo alienare a 583 famiglie coloniche 3,500 ettari di terreni divisi in lotti di sei ettari cadauno con una colonia ecc., e sperando rivenderli per 6000 cadauno, realizzando un beneficio di 2,011,000 lire. I terreni suddetti da acquistarsi da privati, ma erano pendenti allora (agosto) col Governo trattative per la cessione di 60 m. ettari di terreni boschivi.

La Compagnia dimostrava le utilità pubbliche che il suo progetto renderebbe allo Stato ed alla Sardegna, sperava quindi l'appoggio morale del Governo e vantaggi, fra i quali, terreni, legnami, esenzione di dazi ed il *dominio eminente*⁹⁹.

Ottenuti alcuni di codesti favori con ulteriori trattative, il Ministero nel 1856 presentava alla Camera un progetto di legge per approvarsi la convenzione stipulata colla Compagnia, cui cedeva 65 m. ettari di terreno, di cui 10 m. liberi da ademprivi; 10 m. boschivi soggetti ad ademprivi; 25 m. liberi, da indicarsi dagli interessati nel termine di un anno; altri 20 m. liberi o soggetti a servitù, da consegnarsi in dieci anni, poco per volta, non meno di mille ettari, non più di cinquemila.

⁹⁸ Statuto per la *Compagnia di Palmas* – Genova, Lod. Lavagnino, 1854.

⁹⁹ *Schiarimenti sul progetto generale della Compagnia di Palmas* - Genova, id. id.

Il prezzo pagabile, colle dilazioni volute dalla legge 27 novembre 1852 a 1/3 meno della stima per il terreno libero, metà per il soggetto ad ademprivi – Altre condizioni relative al governo dei boschi e alla colonizzazione.

Fiutata come una speculazione di Borsa codesta grande operazione, accolta con diffidenza dall'Isola, stigmatizzata dalla polemica rovente di F. Ferrara¹⁰⁰, battuta in breccia dalla stampa dell'opposizione, debolmente sorretta dagli stessi giornali officiosi, il progetto passò non pertanto con maggioranza nella Camera e nel Senato.

Però altro banchiere estero, belga, ne presentò uno migliore, il promotore della Compagnia di Palmas morì, e tutto finiva col restare la Sardegna senza coloni, ed il Demanio coi suoi terreni, senza reddito. Non ci pare neppure oggidì un progetto serio quello che proponevasi, di colonizzare l'Isola col suolo soggetto agli usi pubblici degli ademprivi.

107. Compiuto lo scorporo e fatto il riparto dei lotti ademprivili, il Demanio fu pure sollecito non più di colonizzare, ma di vendere, e senza tutte quelle facilitazioni accordate dalla Legge precedente.

La legge 29 giugno 1873, N. 1474, accorda al Governo di vendere beni retrocessi dalle Compagnie ademprivili e cussorgiali colle norme stabilite dalla legge 15 agosto 1867, N. 5848 (vendita Beni dell'Asse Ecclesiastico); accordati 30 anni di mora al pagamento.

Dalla discussione relativa a questa legge è lecito prender atto come l'on. Umana osservasse che “i progetti di colonizzazione non riuscirono in Sardegna per le poco o punto buone conoscenze teoriche e pratiche che i conduttori di quelle imprese si avevano”; come l'on. Sella, ministro delle finanze “non aveva in generale troppa fiducia in queste grandi colonizzazioni”; “gli doleva e non sapeva spiegarsi come coloro ch'erano qua per industrie minerarie, non vi si stabilissero e curassero l'agricoltura, mentre in California i prodotti agricoli aveano acquistato una importanza maggiore che quella dell'oro”; e che l'on. Parpaglia insistette affinché fra i modi d'alienazione consentiti al Demanio vi si comprendesse pure l'enfiteusi, forma più adatta al dissodamento dei

¹⁰⁰ V. *L'Economista*, giornale di Torino, n. 9, 12, 18, 1856.

terreni incolti, posti lungi dal movimento degli affari e dai grandi centri di popolazione. Fu pure accertato dalla discussione che, dovendosi fare le vendite colle norme stabilite dalla legge 15 agosto 1867, i pagamenti potrebbero operarsi con obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico. Il termine in trent'anni.

Nella discussione del progetto fu introdotto un emendamento, in parte già proposto dalla Commissione, per cui si modificava il disposto dell'articolo 65 del Regolamento forestale vigente nell'Isola. Quest'articolo concedeva piena libertà ai privati nel regime dei loro boschi, di che voleasi si fosse abusato, e si sottoposero perciò al regime dei boschi comunali, da applicarsi pure ai demaniali; ch'è a dire doversi ogni dissodamento far precedere da un permesso dell'autorità amministrativa, la quale nol concedea quando fosse riputato nocevole al pubblico interesse. In questo senso appunto è l'articolo 3 della legge, così concepito:

“All'articolo 65 del Regolamento forestale vigente in Sardegna, approvato col regio decreto 14 novembre 1851, si aggiungono le seguenti parole: *salvo il caso di dissodamento, nel quale si applica anche ai privati il disposto degli articoli 19 e 21 dello stesso regolamento*”. Questo articolo ha portato il suo effetto come si può scorgere nella giurisprudenza che riportiamo in fine al presente.

Ecco intanto uno specchio dei terreni demaniali venduti dopo quella legge, dal 1873 fino all'ultimo scorso mese di giugno.

PROVINCIA DI CAGLIARI

Anni	Superficie ¹⁰¹			Valore	
	<i>Ettari</i>	<i>Are</i>	<i>Centiare</i>		
1873	301	76	69	8163	17
1874	5977	03	37	366604	55
1875	4599	08	18	293524	20
1876	3714	37	48	241446	42
1877	11001	94	64	528397	43
1878	5545	14	52	309022	90
1879	557	37	02	5230	00
1880	8526	59	78	310141	63
1881	14579	95	33	300347	38
<u>1882 a tutto Giugno</u>	<u>1005</u>	<u>65</u>	<u>00</u>	<u>87644</u>	<u>50</u>
TOTALE	55,808	92	01	2,450,522	18
Restano invenduti	56,259	72	09	7,584,605	25

PROVINCIA DI SASSARI¹⁰²

Elenco dei lotti ex-ademprivili della Provincia di Sassari

1 Bonorva	Venduto
2 Semestene	id.
3 Cossoine	id.
4 Giave	id.
5 Bono	
6 Burgos	Presentata la Legge
7 Illorai	per dichiararli
8 Bottidda	inalienabili ¹⁰²
9 Bultei	
10 Dorgali	Contestato
11 Bolotana	Venduto
12 Lei	id.
13 Silanus	id.
14 Oliena	Lite vertente
15 Gavoi	Venduto
16 Ollollai	Contestato

¹⁰¹ Si la superficie che il valore sono desunti dai verbali di scorporo.

¹⁰² Non essendosi potuto avere per questa Provincia lo specchio della superficie e valore, si pubblica l'elenco dei Comuni ove esistono terreni ademprivili e l'esito avuto dei medesimi.

17 Sarule	Venduto
18 Ovodda	id.
19 Orani	Lite vertente
20 Esporlatu	Venduto
21 Olzai	Non venduto
22 Seligo	Venduto
23 Calangianus	id.
24 Romana	id.
25 Monte Leone	id
26 Torralba	Usurpato ¹⁰³
27 Bunnanaro	Venduto
28 Bessude	Contestato
29 Mores	Venduto
30 Ardara	id.
31 Monti	Contestato
32 Tula	Venduto
33 Berchidda	id.
34 Benetutti	Contestato
35 Anela	In corso la vendita
36 Nule	Contestato
37 Tempio	Venduto
38 Orgosolo	Contestato con lite
39 Siniscola	Venduto
40 Torpè	Contestato
41 Posada	Contestato e lite
42 Lodè	id.
43 Portotorres	Venduto
44 Perfugas	Contestato
45 Chiaramonti	Venduto
46 Nulvi	Usurpato
47 Osilo	Venduto
48 Ploaghe	id.
49 Florinas	id.
50 Putifigari	id.
51 Galtelli	Contestato
52 Irgoli	id.
53 Loculi	Venduto
54 Onifai	Contestato
55 Orosei	id.
56 Olmedo	Venduto
57 Bulzi	Usurpato
58 Bitti	tolto lo scorporo recentemente
59 Onani	
60 V. N. Monte Leone	Venduto

¹⁰³ Così qualificato dal Demanio.

108. Esaminate così le vicende varie e diverse per cui trascorsero questi voluti usi civici detti in Sardegna *ademprivi* o *ademplivi*, colla maggiore diligenza per noi possibile in un ristrettissimo tempo, dobbiamo chiedere venia al lettore se fossimo apparsi talvolta soverchiamente minuti nella esposizione dei diversi concetti espressi o negli studi e proposizioni di leggi, o nelle discussioni parlamentari. Ciò forse è dovuto alla forma prescelta per questo lavoro, non avendo voluto venir meno alla verità storica, e a difetto dello scrittore, riferendosi ad un'epoca importante alla storia economica del suo paese. Del resto l'indole della Enciclopedia non vi si oppone. Questa ci pare dover essere un libro cui può ricorrere non il solo studioso del diritto, ma chiunque voglia erudirsi nella vita economica e giuridica della nazione.

Compiuta codesta esposizione analitica sul processo storico dell'ademprivio, e sullo svolgimento della proprietà fondiaria in Sardegna, c'interessa riassumere per sommi capi lo stesso subbietto, esaminandolo sotto il duplice suo aspetto, come *fatto* economico, e come *diritto*, nel proprio carattere, nelle forme e modo di evoluzione, fino a immedesimarsi e concretarsi nella forma tipica più conosciuta ed acconcia alla civiltà nostra, ch'è la proprietà fondiaria.

Come *fatto*. Qual cosa era l'*ademprivio*? Il lettore oramai lo sa, lo concepisce da sé. Non pretendiamo darne una esatta definizione dopo quelle ch'egli sa averne date dotti pubblicisti e valenti uomini politici. Espresso il carattere economico dei medesimi, ci limiteremo piuttosto a descriverli.

Sotto l'aspetto economico, ci pare che l'ademprivio consista in un modo di sfruttare e godere individualmente sulla massa dell'utilità comune. È una utilità percepita sulli agenti naturali della produzione, sul massimo fra tutti, la terra, posseduta da una collettività costituente una determinata aggregazione ed associazione umana.

Tale lo si scorge essenzialmente colle diverse forme ed inflessioni che assume, in un tempo in cui il concetto della umana personalità individuale che si estrinsechi sulle cose che la circondano per modificarle o trasformarle imprimendovi il proprio carattere, era ben lungi dal dettare un puro concetto ed un adatto regime alla proprietà individuale. Vi mancava anzitutto l'elemento precipuo della libertà, in un ambiente di sudditanza e di vassallaggio.

Come *fatto* codest'uso di tutti, perocché in popolo pastore ed

alquanto agricolo eranvi nei villaggi poche differenze di mestieri, si è lentamente trasfuso in una consuetudine fino all'epoca in cui il Governo nazionale dei Giudicati compilando la prima legge scritta per i popoli sardi, lo ha riconosciuto e sanzionato come un *diritto*.

Incarnato allora nella legislazione del paese, si innesta al feudo straniero, Aragonese, che colle sue tendenze usurpatrici tenta d'invaderlo.

Ma il paese sente il bisogno di affermarlo, e lo fa, non solamente dando nelle Corti del Regno forza di legge alla Carta di Eleonora e Mariano di Arborea, ma inscrivendolo ancora dopo nelle Prammatiche del Regno.

Passa quindi come *diritto* e *privilegio* del popolo nel succedersi dei Sovrani al regno dell'Isola, sanzionato dagli editti e dal corpo delle leggi nuove; e come un diritto i tribunali lo riconoscono, il sovrano lo difende dalle tentate usurpazioni del signore, e la giurisprudenza lo sorregge e lo mantiene.

Si negherebbe che fosse una *ricchezza*, che entrasse a far parte del *patrimonio pubblico* del paese, che costituisse un *bene*, alla cui conservazione era relativa la sanzione del *diritto*?

Non solamente lo era per l'uso comune; ma altresì come un *fondo* o patrimonio cui tutti in fatto più o meno attingevano per costituirne un *patrimonio individuale*. Era una *materia* ed al tempo stesso uno *stromento* valevole di produzione per l'industria agraria e pastoreccia del tempo. Così si accresce bel bello la massa delle *utilità individuali, private, esclusive*, alle spese di quella massa di *utilità pubblica*. Così il bene *collettivo* si fa *individuale*, ed il diritto di proprietà assume la relativa trasformazione.

Allora, e durante questo processo, la legge sente il bisogno di regolarlo. Lo caratterizza, lo riordina, lo circoscrive, lo determina. Essa vi si presta, tanto sull'indirizzo preso dal popolo che lo sfrutta, quanto per l'eco delle verità teoriche giunte fin qui dalla bocca degli enciclopedisti, dei fisiocrati, dei filosofi-politici del secolo XVIII, i quali in tutto il mondo bandivano i possessi in comune, gli usi ed abusi civici, quale retaggio necessario per molti luoghi del servaggio precedente del sistema feudale.

Dopo il suo apogeo, succede così il periodo della declinazione. Cominciasi, come dappertutto colle leggi sulle chiusure, col favore a colture nuove, colla circoscrizione del diritto di pascolo, colle assegnazioni di terre per seminerio; e svolgesi così successivamen-

te la tendenza limitatrice dell'ademprivo che coadiuvata e poi affrettata con un moto continuo, incessante, dalle classi dirigenti, se qui fosse stata maggiore potenza economica, anziché uopo di sopprimerlo, l'ademprivo ne sarebbe rimasto spento.

Il diritto assunse perciò le stesse inflessioni del fatto. Da prima rigido a serbare incolume il patrimonio comune; poi adattandosi a tutelare i patrimoni privati che da quello si staccavano. Infine studiando di coordinare un diverso modo di sfruttarlo col riparto dei beni, facendo sparire quella collettività di possesso non più adatta alla *economia della Nazione*.

Abbiamo ommesso di considerare qua il feudo, perché l'*uso*, il diritto all'*uso* in Sardegna è codificato prima del feudo Aragonese; sussiste fino dalle *Curatorie* arborensi. Potevano i grandi e fedeli sudditi dei Re di Aragona e di Spagna non aversi ripartiti i villaggi sardi, ché gli isolani avrebbero potuto ugualmente e meglio sfruttare i beni non appropriati, siti per ciascun utente nel distretto del proprio territorio. I Signori qua non *crearono* il *fatto* dell'*uso* od il *diritto*; lo trovarono e lo *riconobbero*, facendosi pagare per effetto della infeudazione quelle prestazioni che, senza di essi, o non sarebbero state pagate, od avrebbe esatto il Governo dei Giudici, la *R. Corte*, come si appella dalla Carta de Logu.

Tale è il convincimento che ce ne siamo formati colla scorta dei documenti e leggi del tempo. Né vale il dire che certi usi dipendono da speciali patti e convenzioni; perocché codesta specialità conferma la esistenza di quegli usi, indipendentemente dalle stesse concessioni. Si acquistavano *maggiori* diritti de' già conosciuti, mercé concessioni gratuite od onerose, su territorio di diverso feudo, o su quelli non indispensabili ai bisogni degli utenti; non già con queste concessioni creavasi l'*uso* od il *diritto* all'uso.

109. Ora è da supporre che tutto questo organamento fosse anormale, esclusivo della Sardegna, posta nel centro del Mediterraneo, e per quanto gelosamente custodita da avidi invasori, tuttavia geograficamente collocata nel fulcro delle due civiltà svoltesi da Oriente e da Occidente?

Veramente era opinione d'alcuni sardi, che fosse questo un fatto singolare, e avesse dato luogo ad un diritto speciale sardo, come il fatto stesso. Però, guardando oltre il nostro orizzonte si doveva scorgere come dovunque in un dato stadio della vita dei popoli, quando esistono già aggregazioni di abitati, con un territorio circoscritto e proprio, superiore ai mezzi economici da sfrut-

tarlo individualmente, resta sempre una quantità di beni ove tutti aspirano a trarne il maggiore profitto, regolandosene l'uso per modo che rechi il minore detrimento a tutti, limitata la soddisfazione dell'uno dal bisogno dell'altro, ciò che appunto dopo riconosce e scrive al legge stessa.

Oramai le indagini storiche, i monumenti antichi meglio studiati, le scoperte e viaggi di osservatori fanno ritenere come stabilito che la proprietà fondiaria nelle sue prime origini possa non solamente essere stata individuale, ma neppure esclusivamente della famiglia. Cliffe Leslie lo ha dimostrato nella prefazione premezza all'edizione inglese del libro del Laveleye, il professore danese Oluf lo avrebbe dimostrato pella Danimarca e Holstein, Hannesen e Von Maurer per l'Alemagna, Enrico Meine per le Indie, ove milioni d'uomini usavano da tempi remotissimi della proprietà in comune, non del tutto scomparsa neppure dopo la conquista inglese¹⁰⁴.

Roscher vi si fonda per dimostrare come la proprietà sia venuta comunale, e dopo trasformata individuale – “Immaginiamoci, egli dice, un popolo di pastori, che dalla vita nomade passa all'agricoltura e ad una sede fissa. Ogni tribù, ogni gente o famiglia tiene i suoi membri strettamente uniti, ed una perfetta uguaglianza regna fra i medesimi, toltone forse il solo capo. Nel sito più favorevole della località si costruisce il villaggio, di cui le case, i cortili, i giardini presentano la prima fase della proprietà immobiliare privata. Il resto del terreno è posseduto in comune, e si divide in zone a seconda della sua natura e situazione dei pericoli delle innondazioni ecc. Il terreno non compreso nella zona resta proprietà comune, e si ripartisce solo più tardi, quando sono cresciuti i bisogni e si costruiscono nuovi villaggi. Riguardo al modo della coltivazione ognuno, in forza del situazione stessa dei rispettivi appezzamenti, deve indirizzarsi a seconda di quello che fanno i vicini, per cui in origine gli affari comunali si riferiscono esclusivamente alla utilizzazione del terreno tanto diviso che indiviso. Da ciò le disposizioni comunali nell'avvicendamento delle colture, la mutazione del quale avrebbe tratto seco indefettibilmente il bisogno di nuove divisioni e misurazioni sulle contemporanee operazioni dell'aratura, della seminagione e dei raccolti, sul furto

¹⁰⁴ *Journal des Econom.* t. 16, § 16, p. 5.

del legname, sulla utilizzazione dell'acqua, sulla conservazione delle siepi e delle strade, sulla costruzione di nuove case ecc. ecc.¹⁰⁵".

Quindi tutta quella legislazione primitiva che ha fatto inarcare a molti per la sorpresa i sopraccigli, non era uno stato anormale per la Sardegna, che parrebbe aver diviso con popoli ora civilissimi le stesse vicende e le identiche leggi.

Senza voler ammettere assolutamente come domma scientifico che dappertutto e dovunque la proprietà fondiaria abbia cominciato dall'essere così collettiva, dando anche possibile si sia svolta successivamente individuale per aggregazioni d'individui a coloro o colui che costituì un primo nucleo, è però ragionevole l'origine storica suddescritta come la più naturale all'umanità.

Allora resta dimostrato come non la sola Sardegna abbia avuto i suoi ademprivi, che nella vita loro iniziale ebbero con essa comuni le provincie italiane e nazioni straniere.

Tutte le provincie d'Italia hanno di fatto avuto i loro usi civici, forse non così estesi come in Sardegna, perché nessuna in un territorio sì vasto, con tanto scarsi abitanti.

L'Onor. Sineo lo ricordava nel Palazzo Carignano al Piemonte nella tornata del 21 febbraio 1859. Se ivi non vi erano tuttora i nostri pastori con numerose mandre di bestiame errante, vi era stato però il diritto di pascolo, quello di tagliar legna e raccoglierne, ed era ancora in vigore nella provincia dell'Orsola il regolamento dei pubblici.

Leggendo l'aureo libro di Stefano Jacini¹⁰⁶, il quale ha il vanto di avere ai tempi nostri richiamato il paese agli studi delle condizioni locali "raccogliendone i materiali nella pratica della vita" si scorge quale e quanta sia l'analogia fra gli usi degli abitanti dei contorforti delle Alpi Retiche, che formano i monti Lombardi, e quelli dei nostri montanari, pastori, boscaioli, agricoltori più o meno incipienti o progrediti, sia sulla forma della proprietà rurale, che nelle abitudini della vita rustica.

Vi si dice: "... il piano delle valli soltanto e le più basse pendici, possono dirsi di antica proprietà privata; invece le rupi, ed altri

¹⁰⁵ V. *Bibl. dell'Econom.* Vol. 1., 3 Serie, Cap. 6.

¹⁰⁶ *La proprietà fondiaria e la popolazione Agricola in Lombardia.* Studi economici di Stefano Jacini. *Bibl. dell'Econ. Tratt. sp.* V. 2.

spazzi, refrattari a qualunque coltivazione, i boschi, gli avanzi dei boschi, i pascoli ed anche molti terreni suscettibili di agricoltura, vale a dire la maggior parte della superficie, erano fino ai giorni nostri di assoluta ragione comunale”.

Di 400/m. ettari che formano la superficie territoriale di Sondrio, 25/m. soltanto erano di assoluta proprietà privata. Cosicché 56/m. ettari di boschi, 56/m. di boschi devastati, diventati cespugli, 83,800 di pascoli, trovavansi in proprietà dei Comuni, e soggiungeasi: “La stessa proporzione fra la proprietà privata e la comunale si incontra press’a poco negli altri territori Lombardi di montagna, ecc. ecc.”.

E dassi così ragione di codesta proprietà pubblica: “Se la tribù (dei pastori) è nomade, essa segue la legge del primo occupante nei luoghi dove arriva; se fu invece costretta a cercare sedi fisse, si trova nella necessità di esercitare un diritto generale su quel territorio per impedire che altri tolga i mezzi di sussistenza ai suoi componenti¹⁰⁷.”

Se questo può essere avvenuto nelle montagne lombarde, dentro il continente italiano, con una popolazione fitta relativamente alla Sarda che ne conta ancora appena 24 per Chilom. quadr., e nelle parti montuose ancor meno, perché non deve essere avvenuto con maggior ragione nella Sardegna?

Vediamo ora gli *usi*.

“Vassalli o no, era il fondo comunale dice Jacini, che provvedeva principalmente alla sussistenza di montanari. I quali si dedicavano in gran numero alla pastorizia, contribuendo un modico corrispettivo al Comune per ogni capo di bestiame erbatico che conducevano al pascolo; ed attendevano anche all’agricoltura, costruendo le case col legname comunale, scaldandosi col legname comunale, concimando il terreno collo strame del bosco comunale”.

Se ne vorrebbe di più per l’ademprivio del pascolo, di tagliare legname per costruzioni, legna da ardere, per i mezzi infine di sussistenza?

Ed ivi come qua per le stesse vicende si distruggono le foreste, come qua devastate da prima per lo stesso uso comune, rese cespugli, e fatte lande; poi vendute da comuni indebitati od avidi

¹⁰⁷ Ivi p. 3. C. 11.

speculatori che le distrussero, appunto come avvenne in Sardegna, ove l'Onor. Sella trovò, nella sua escursione, un Attila distruttore di foreste, e ne avrebbe potuto trovare di più, in conseguenza delle pessime condizioni finanziarie dei Comuni che prima e dopo aveano venduto i beni per far fronte alle esigenze dello Stato.

In Lombardia, a codesto stato di cose fu posto riparo nel 1839, precisamente quando si vollero limitare e regolare gli ademprivi sardi:

Lo stesso A. ci descrive le periodiche emigrazioni del pastore lombardo che scendeva dal monte sui piani per rinvenire in certe stagioni pascoli più abbondanti alle gregge, come avviene ancora nell'Isola, perseguitati ivi come qua dagli industri coloni, tementi dei danni che ne subivano.

Senza riandare polverosi volumi, puossi negli atti parlamentari del Regno d'Italia rinvenire simili esempi di Usi Civici per altre provincie della Nazione.

La Pinetta di Ravenna, sulla quale, venuta in potere la finanza pontificia, esercitavano il dominio utile monache e frati, subiva il pascolo ed il focaggio dei poveri del paese, che vi esercitavano quelli usi civici.

A voler accorciare la lunga via che dovremmo percorrere per dire dettagliatamente di questi usi delle singole provincie d'Italia, senza quindi citare gli esempi di provincie Toscane, di Padova, del Veneto, ci fermeremo a riscontrare le più spiccate analogie sui diritti od usi civici esercitati da alcune provincie dell'Italia meridionale, segnatamente dalle Calabrie, nella antica Bruzia o moderna Sila.

Questo vecchio *Ager publicus* fu pure indemaniato dal fisco come indemaniò le terre sarde. Ivi come qua, lotte incessanti tra l'industre lavoro ed i privilegi dell'usurpatore; e su cento mila ettari di territorio, di monti, piani, boschi, acque, gli abitanti delle Calabrie usarono di quei diritti, che paiono i fidi compagni di ogni incipiente umana convivenza.

Farvi depascere il bestiame, tagliarvi legna per fuoco, legname per costruzioni, seminarvi, farvi carbonaie e neviere, costituiscono i diritti degli utenti della Sila regia. Ivi come qua, il sudore del coltivatore coi piccoli suoi risparmi vi ha fondato il suolo, convertendo l'uso comune in occupazione singolare, trasformando un deserto, in una proprietà fruttifera. Le *Difese*, le *Corse* sono le

terre proprie di *vidazzoni*, le *tanche*, le *orzoline*, i novali della Sardegna. Ed in Calabria come in Sardegna l'occupante coltivatore ha a difendere tenacemente il suo lavoro, il suo capitale, contro il pastore nomade, come contro le avanie del Fisco. Pagavansi anche per i diritti sulla Sila le prestazioni sotto altri vocaboli, ma sostanzialmente come per gli ademprivi sardi. Il *giogatico* o *graneteria* è l'equivalente del *Laor di Corte*, della *portadia* o *mezza portadia* sarda; la *fida* si avvicina al nostro *fuocatico* (che sebbene abbia l'aria di una imposta personale, rappresentava altresì il corrispettivo del legnare) ed è l'espressione del diritto di *segno*, e *deghino*, prestazioni per l'uso de' pascoli.

È per rendere l'analogia più completa, anche per lo svincolo delle selve, boschi e terreni della Sila, questioni complicatissime, progetti di legge fatti e rifatti, liti da dirimere, difficoltà da sormontare, intreccio di diritti e d'interessi, infine un innalzarsi e succedersi di proposte e progetti per ridonare alla prosperità pubblica quella migliore maniera di proprietà territoriale che si sarebbe disposta da sé medesima a vantaggio comune, se non fosse stata turbata dalla avidità e prepotere del più forte.

La Sila ebbe la sua libertà colla legge 25 maggio 1876, colle terre in parte assegnate, in parte donate ai comuni, con capitali relativi ad altri cespiti per miglioramenti economici. Il Demanio rinunziava farne un affare di finanza, lo Stato, il paese, ne fecero uno maggiore di pubblica ricchezza.

Oh! che non sarebbe stato detto sulla barbarie delle Calabrie, se quegli usi, costumanze, diritti, sulla Sila, si fossero ripercossi nelle aule parlamentari prima della costituzione del Regno! Come sarebbe apparso mostruoso, deforme, fuor del senso comune tutto quel suo diritto storico su di un territorio di dominio o quanto meno d'uso conteso?

Ma oramai la grande madre Italia, riparando a ingiustizie di secoli, sanzionando le lente e pacifiche trasformazioni economiche compiute dal lavoro sul suo suolo, anche in mezzo a lotte fratricide, colla prevalenza del possesso singolo sul collettivo, prepara la rigenerazione ad una eletta classe di lavoratori, cancella colle sue leggi le tracce di un'epoca di barbarie, dando civile ricetta alla proprietà novella, ed inizia alla vita sociale, là dove era la landa selvaggia, i veri conquistatori dell'umano incivilimento.

110. E fuori d'Italia possiamo accertare analogo processo storico, analogo svolgimento della proprietà fondiaria, analoghi dirit-

ti d'uso, quali residui di epoche trapassate, perocché l'uomo nelle sue generalità, nelle grandi linee che ne contornano la esistenza, non muta né è differente. Dove è che nei popoli antichi, nei moderni, negli stessi popoli nuovi, non si riscontri questa massa di beni comuni, d'uso più o meno largo o ristretto per tutti, ove si attinge per costituirne la proprietà individuale?

In Inghilterra, il suo diligente ed accurato storico vi narra che prima della Rivoluzione parecchie miglia quadrate, ora messe a coltura a chiuse a siepi, fossero maremme, lande, foreste, molte per legge comuni, e di quelle che non lo erano per legge i proprietari facevano sì poca stima, da comportare che di fatto lo fossero. Il paesano poteva perciò con poco o nessuna fatica procurarsi ivi, mercé queste terre, una buona aggiunta al suo vivere, cacciava il selvaggiume ove divennero campi di biada o navoni; faceva erba, raccoglieva boscaglie ove sono praterie smaltate di fiori, celebri per il burro e formaggi che vi si ottiene. La civiltà spogliò di codesti privilegi l'abitante, ma lo arricchì di innumerevoli altri beni¹⁰⁸.

Oggidì sarebbe assurdo coi perfezionamenti dell'agricoltura inglese, già cotanto avanzata fino da quando scriveva Arturo Young, che noi trovassimo nelle vicinanze di Londra gli usi ed i diritti della Sardegna o delle Calabrie. Ma non ostante fra le grandi masse di terreni posseduti esclusivamente con sì gran varietà di titoli giuridici, appartenenti a benefizi ecclesiastici, a corporazioni, al pariato ed ai comuni o privati, malgrado una vera industria agricola intensamente esercitata, qualche popolazione del Gallese e della Scozia mantiene ancora i suoi diritti e le sue costumanze sul suolo comune per pascolo e legnatico.

È noto come in Inghilterra i titoli della proprietà fondiaria sorgano oramai dalla Conquista. Sotto il regime sassone era distinta, per quanto è noto, la proprietà privata dall'*ager publicus* dei romani¹⁰⁹. Guglielmo, dopo aver proclamato nell'assemblea di Salisbury (1086) che in Inghilterra tutti i beni appartenevano alla Corona, fece registrare nel *Domesday boock* i singoli domini tranne i 108000 villani lasciati in possesso di piccole parcelle per mera tolleranza dei Signori; il quale possesso non pertanto fruttò un

¹⁰⁸ Macoulay, *Hist. of Eng.* Chap. III.

¹⁰⁹ *System of land tenure in varius countries* – Pubblicazione del *Cobden-Club*.

diritto più duraturo nella successione dei tempi, non ostante sia in Inghilterra l'ordinamento fondiario costituito a modo da svolgere e preferire i latifondi. Colà quindi quelli *usi* e quei diritti civili furono sfruttati per il tramite del Signore come un privilegio del vassallaggio ed in corrispettivo dei servizi resi dal contadino al padrone impostosi nelle sue terre.

Tuttavia anche nella legislazione inglese da dotti si contrasta il diritto che di fatto abbia potuto esercitare il barone sulle terre private dopo la conquista, dandosi casi in cui si vede che il privato ne ha disposto senza il beneplacito del Signore¹¹⁰.

A maggior ragione ciò puossi dire per la Sardegna, ove qualunque formola larghissima della Conquista Aragonese non ha mai cancellato l'uso ed il diritto del dominio privato, vedendosi largamente esercitato, come notammo altrove, senza che v'influisse punto il dominio eminente del Conquistatore.

In quanto alla popolazione della Germania, rimandiamo il lettore ai libri del Roscher, tanto sull'*Agricoltura* che sulle *Idee dell'Economia politica*, per persuadersi che l'uso comune d'una proprietà pubblica ha ivi storicamente presieduto alla costituzione delle proprietà private presso le razze sassoni. E non diversamente avvenne presso gli Slavi, ove la comunità *mir*, dura potente più che mai.

In Francia, paese a noi più vicino, razza affine, quelli usi civili trovano tradizione, legge ed una copiosa giurisprudenza.

Il diritto di tagliare le legna secche, *bois mort et mort bois*, si esercita anche nelle foreste del re. Quello di tagliare legnami per istrumenti aratori, per la costruzione delle case rurali od urbane, è completo nel medio evo; un sardo crederebbe che la Giurisprudenza relativa è quella del suo paese.

Anche colà il pascolo vago (*vaine pâture*) è distinto dal vero diritto di pascolo erbatico (*pâture grasse, ou vive-parcour*). Il primo si esercita nei predi privati levatone il raccolto ove, come dice uno spiritoso scrittore, le bestie più ingannano che soddisfano la fame¹¹¹. È il pascolo comune, promiscuo, sardo, soppresso colla legge 1851. L'altro, esercitato nei campi erbosi, nelle macchie cespugliate, nelle paludi, nei terreni incolti, ove gli armenti tro-

¹¹⁰ V. D'Ondes Regio nella prefazione alla traduzione di Hallom.

¹¹¹ *Dict. de l'Econ. Polit.* Coquelin art. *vaine pâture*.

vano un vero pasto. Le vacche nudrite nelle fertili pianure normanne, le bestie da lana nelle pendici alpine, nei terreni comunali, nelle lande, vissero del diritto di pascolo come i numerosi armenti che depascevano le incolte terre della Sardegna.

In Francia il processo di eliminazione di queste usanze, tenne quasi la stessa via che ha percorso nel diritto sardo. L'ordinanza del 1669, l'editto del 1771 hanno dato al proprietario delle provincie Basche il diritto della *riserva*, cioè l'isolarsi dal pascolo comune, specie mercè la chiusura, se su i terreni non pesava un diritto di servitù a favore del comune. I decreti dell'assemblea del 1790-91 estesero questi favori per la costituzione della proprietà individuale.

I mezzi ai quali fu d'ordinario ricorso sono lo *amenagement*, lo *accantonement*, il *trriage*; i primi consistenti nell'assegnazione di un tratto del territorio sfruttato in proprietà dell'utente, l'altro nella facoltà fatta al Signore di riprendersi una porzione della proprietà di uso comune nella quale godea pur lui dell'uso pubblico come il capo della comunione. Cosicché se i primi dei mezzi suddetti partecipano del riscatto, l'ultimo ha il carattere della divisione¹¹².

111. Dopo quanto siamo venuti esponendo, è lecito conchiuderne che se codesti usi e diritti non si limitarono alla sola Sardegna, se invece riscontransi analoghi in altre provincie d'Italia e in diverse nazioni, debbono avere la loro ragioni storica, la loro causa economica.

Un fatto che si ripete a distanza di tempi e di luoghi, deve avere di certo una causa generale che lo produce.

Codesta causa per l'ademprio la disse concisamente il commentatore delle *Prammatiche*: la necessità della vita; la comodità della esistenza; e codesta identica causa gli scrittori assegnano altrove ad usi siffatti. La guerra, qui come altrove, distrusse parecchi centri di popolazione, distrusse i casolari sparsi, che saranno stati le antiche masserie per concentrare le popolazioni nei villaggi.

Nella storia del Manno si notano nell'epoca posteriore alla Romana sessanta villaggi e città distrutti¹¹³. Spesso il vomero del

¹¹² Merlin, *Giurispr. univ.* voci *Usage – Vaine Pâture – Parcour. Journal de Palais.* Voci id. *Triage Bois.*

¹¹³ *Stor. di Sard.* t. 1. lib. 5, citando le memorie lasciate da Tolomeo.

colono sulle campagne deserte squarcia in Sardegna il suolo di abitazioni antiche, ove non si sarebbe immaginato che l'uomo vi avesse tenuto dimora, e non di rado avviene che le tracce di antichi acquedotti, di canali, che avvertono come si facesse miglior governo delle acque che ne' tempi nostri in cui, quando manca- no benefiche piogge, la campagna restane sterilita.

Si sa infine che specialmente le invasioni dei Saraceni disertò i piani della marina e fece ritirare le popolazioni sui monti.

Sismondi ci narra che non altrimenti avvenne nella Italia superiore ove nei secoli XIV e XV i contadini rifugiavansi sotto la protezione del merlato castello del comune o del signore, ad ogni menomo sentore di guerra, con grave jattura degli interessi agricoli¹¹⁴.

In Francia, i centri più cospicui della popolazione rurale si costituirono precipuamente dove si era d'ordinario più soggetti alle invasioni per avervi verbo di resistenza.

Date queste condizioni, abbandonata la vita fissa nei campi, agglomerata la popolazione nei villaggi, la terra perde relativamente del suo valore economico; essa non è l'oggetto più di un possesso continuo, diretto, esclusivo; essa resta proficua all'uso comune, come lo è precisamente nelle società incipienti, dappoi- ché il precipuo modo di sfruttarla diventa il pascolo che comporta l'occupazione temporanea di più armenti, appartenenti a diverse persone.

I pascoli comuni, ci dice il Roscher, seguono un periodo di transizione fra la vita nomade e cacciatrice, nella quale l'intiero terreno non è che un pascolo indiviso, e l'albergamento in stalla proprio di alta coltura. L'utilizzazione in comune dei vasti pascolo non presenta gravi difficoltà, poiché ove non esiste un vivo commercio, per cui il contadino possa spacciare quella parte dei suoi prodotti che eccede i bisogni della sua famiglia, l'uso dell'u- no non pregiudica mai quello dell'altro¹¹⁵.

In una agricoltura così primitiva, l'uomo ha nessun interesse a impossessarsi esclusivamente del suolo che possiede e difende in comune coi suoi compagni. Codesto comune possesso gli toglie la necessità, il dispendio di forze e di tempo per custodirlo. Come

¹¹⁴ *Storia delle Repubbliche italiane.*

¹¹⁵ *Op. cit.* L. 2 f. 79.

non viene in mente ad un fotografo di occupare lo spazio da cui attinge la materia dei suoi prodotti, che è l'aria e la luce, illimitatamente occupabili in tutto l'universo, non sollecita l'interesse di colui che sfrutti vaste estensioni di territorio, l'occupazione esclusiva e permanente del medesimo, quando non sappia che farne, dopo soddisfatto al bisogno dei suoi armenti.

In uno stadio più inoltrato di civiltà, quando si vogliono trarre dal suolo altri prodotti, sorge la limitazione del possesso comune; ma la limitazione è temporanea, e finché duri la necessità dell'esclusivo possesso; donde il pascolo anche sui terreni coltivati, toltono il raccolto, serbato ancora a favore della comunanza. Il possesso esclusivo vuolsi così permanente allorché lo richieda una coltura più intensiva. La vite, il frutteto, gli erbaggi, sono precisamente i beni che le prime leggi scritte sarde, la Carta de Logu, curano di garantire dal dente vorace del bestiame errante. Sul resto, patrimonio pubblico, la legge non si prefigge altro scopo che di regolarne l'uso in guisa che ridondi a beneficio di tutti.

Dal punto di vista economico, la durata e perpetuità del possesso della terra viene quindi determinata dalla maggiore copia di capitale o lavoro destinati ed effettivamente impiegati nella produzione. Se per preparare un prodotto è indispensabile una serie di mezzi che costino più largo dispendio di forza viva e capitalizzata, allora sorge la necessità del domino, ed il diritto, la legge, vengono a sanzionare il risultato della legge economica di capitalizzazione, costituendo la proprietà, che da prima convive coll'uso civico, e su questo appunto estende le sue ulteriori occupazioni, come si va perfezionando la cultura.

Se questo lento ma immancabile svolgimento storico viene interrotto da un brusco intervento della violenza per cui un più forte sopraggiunga a sfruttare la capacità produttiva già appropriatasi, od il campo comune a codeste appropriazioni, ovvero, che è di peggio, le stesse forze appropriatrici dell'uomo, colla schiavitù, colla servitù; se sotto qualsivoglia forma sorga la conquista, per la Sardegna il Romano, il Goto, il Vandalo, l'Aragonese, per dire, fondati sul diritto delle alabarde: tutto questo ci appartiene, diventa allora inutile rintracciare le origini del diritto di proprietà nel fatto economico che ha preceduto, tranne che si volesse considerare la stessa guerra, l'invasione, quale avvenimento da decomporsi analiticamente in un processo economico di produzione, stabilendo ad esempio che sia un'associazione di par-

tecipanti quella dei primi condottieri barbari che invadevano qualche punto del barcollante impero occidentale latino¹¹⁶.

In questo caso, quando la forza si sovrappone al diritto, la capacità produttiva è avvinta a beneficio d'un altro; è un capitale, invero poco proficuo, che altri adopera a proprio vantaggio. Schiavo o vassallo, il colono sfrutta ancora, ma è maggiormente sfruttato. Se non che è sulla efficacia del capitale che fonda ancora il suo riscatto.

Il peculio della gleba, l'affrancamento, il contratto colonico, l'enfiteusi ed i mille artifici coi quali l'evo medio si studiò di salvare l'apparenza di un domino a favore del signore, il quale di fatto lo spezzava col proprio vassallo, vengono a ricostituire quest'ultimo in un ente economico e giuridico meno incompleto, si da dargli i mezzi della futura potenza.

Sono ancora quegli *usi* che il signore tollera, permette o concede, che accrescono la forza di capitalizzazione al colono, e in lui preparano il futuro proprietario dell'età borghese e che verrà dopo. Ed in ciò i giuristi e glossatori, che, interpretando ed applicando al Feudo i principi assoluti del diritto romano, hanno più volte resa peggiore quella istituzione, vennero a sorreggere altrimenti i diritti del vassallo. Di fatto, fu da alcuni ritenuto che se gli usi civici aveano preesistito alla sovrapposizione del Feudo, se la popolazione non si era costituita ed accentrata quale sua emanazione, il fondo ove quegli usi sono esercitati, l'antico patrimonio pubblico, non possa dirsi esclusivo del signore, ma sia piuttosto un vero condomino esercitato fra vassalli e barone. Anzi alcuni vanno più oltre, ritenendo che, nel dubbio, accertata quella preesistenza, la proprietà del fondo debba considerarsi più tosto della aggregazione degli abitanti che dello stesso signore¹¹⁷.

Ma qui ci accorgiamo di esserci inoltrati in un'altra questione assai dibattuta in Sardegna, intorno al carattere giuridico degli ademprivi.

112. Che cosa sono: come possono o debbono venire giuridicamente caratterizzati: a chi dunque la proprietà del suolo su cui si esercitano?

¹¹⁶ V. ad esempio uno studio analogo del Molinari sulla *Evolution politique du XIX Siècle*, Journal des Economist, fév., 1882.

¹¹⁷ V. Merlin, voc. *usage*.

Col vocabolo *uso* si esprime, relativamente ai beni immobili, la facoltà di godere d'una cosa, spesso altrui, sia per favore o precario, sia per servitù dovutaci.

Come il lettore ha potuto scorgere dalle discussioni insorte, fu dibattuto se i beni adempribili fossero una proprietà dei Comuni o dello Stato, riservatone l'*uso* agli abitanti; poiché non potea dirsi proprietà degli ademprivisti i quali non potevano disporre che per l'uso soltanto.

Più volte lo stesso lettore, lungo questo lavoro, ha potuto scorgere la nostra opinione, poiché riteniamo che se documenti nuovi non si rinvenivano, sia molto difficile decidere a nome della scienza che quel suolo adempribile fosse una esclusiva proprietà comunale. Abbiamo anzi accennato fin da principio (n. 13) che la questione ci pareva praticamente oziosa o quanto meno inopportuna, volendosi decidere col lume della filosofia giuridica moderna un possesso proprio dei tempi in cui il regime della proprietà fondiaria doveva essere guasto dall'ambiente. Di fatto quando nello stesso linguaggio dell'epoca si vuole esprimere un possesso territoriale giuridico libero, completo, esclusivo, assoluto, non lo si dice di proprietà od in proprietà; ma gli si attribuisce l'epiteto di "libero, di franco allodio" frase eminentemente feudale; ed un feudista, Jean de Mores, ci dice: "Allodium est terra libera, hoc est, talis terra de qua nemini debetur servitus, nec census, nec tenetur ab aliquo domino¹¹⁸".

Stabilendosi i franchi nella Gallia, le terre tolte ai vinti divennero oggetto di due diversi e distinti domini; l'uno proprio degli Arimanni, gli *alleur* (allodi), franchi da ogni peso, posseduti come si direbbe oggidì in piena proprietà, anzi senza imposizioni di sorta, tranne l'obbligo al possessore di difendere in caso di guerra il territorio nazionale; l'altro, i *benefici*, che il re prendeva e distribuiva ai suoi fedeli invece delle armi e cavalli coi quali avrebbe potuto remunerarli in Germania.

Su queste terre si aveva un dominio meno certo; il re poteva rivocare il dono; smembrarlo, per concessioni a favore d'altri guerrieri e fedeli; e richiedeasi il corrispettivo del servizio militare come il re lo domandasse, ed alcune prestazioni o servizi nella

¹¹⁸ *Comment sur le coutume de Paris.*

casa del re. I terreni lasciati ai vinti in ben piccole proporzioni erano terre censite, cioè colpite da censo o tributo¹¹⁹.

Negli Statuti di Eleonora abbiamo visto che pagansi prestazioni al Giudice o Corte Regia, come si appella il fisco del Giudicato. Vi si dice che quelle pagavansi in compenso ancora degli usi ademprivili sul patrimonio pubblico, più forti e speciali per specialità d'usi più estesi, in effetto di patti o concessioni.

Sopraggiunto il Feudo aragonese, il *franco allodio* si cercherebbe invano nei terreni del *demanio del Feudo*. Noi non crediamo che il Feudo sardo, sia nei tempi della Spagna che in quelli del suo inizio, di Aragona, abbia assorbito assolutamente, esclusivamente tutte le proprietà pubbliche e private del popolo conquistato, abbia di fatto soppresso tutto il dominio privato, singolare, dei sardi per le terre occupate o possedute a questo titolo. Qualsivoglia larghezza di frasi nelle clausole d'investitura non distrugge il fatto che proprietà di quel genere, durante l'epoca feudale, si vedano liberamente commerciate, donate, legate fra privati, o da privati a Chiese, Conventi ed altre manomorte.

La questione però cade sempre su quella massa di beni d'uso pubblico per rispettivi villaggi o luoghi ove erano situati, che riteniamo non potessero possedersi in *libero e franco allodio* individualmente né dalle Comunità che ne godevano, né dai signori sotto la cui giurisdizione trovavansi le Comunità stesse amministrare colle norma delle leggi del tempo.

Facciamoci di fatto ragione del come questi beni si possedessero, e come e in quanto venissero sfruttati; caratterizziamo gli usi ademprivili, e ne resteremo meglio convinti.

I comuni avevano beni propri d'uso di tutti gli abitanti, un patrimonio o demanio comunale che o preesisteva alla conquista, o sarà pure stata una concessione reale o signorile, ma che costituivano un'*attività* nel loro conto o, se vuolsi dirlo impropriamente per l'epoca, nel loro *bilancio*. Da questi beni ritraevano un utile che li liberava da tasse.

Avevano o potevano altresì altri beni, la cui diversa destinazione d'uso pubblico, vie, fonti, cappelle, ecc. costituivano quello che ora diremmo *demanio pubblico*, oggetto di *dispendio*; quindi rispetto al conto della Comunità, un *passivo*.

¹¹⁹ Bochelet, *Stor. di Franc.* t. 1.

I signori avevano in Sardegna parimenti beni posseduti senza vincolo feudale, con relativa libertà di disporne, attesi i vincoli successorii o d'investitura; ma rispetto ai vassalli, in *libero e franco allodio*.

Ma ne aveano altresì di quelli che i trattatisti dell'epoca dicono *simpliciter demanialia feudi*, le montagne, foreste, pascoli, campi, ecc., ove godevano d'un nominale dominio, perché di questi beni i vassalli godevano l'uso "pro eorum commoditatibus, et animalium, ne inertem vitam ducerent"¹²⁰.

Diguisaché il barone su questi beni non poteva togliere ai vassalli il diritto di pascere, tagliar legna, comeché garantito dalla legge. Né qui soltanto. Negli Statuti dei Borgognoni si legge (C. 28. art. 1): "si quis Burgundio, sive Romanus, sylvam non habeat, incidendi ligna ad usus suos de jacentibus, et sine fructu arboribus, in cuiuslibet sylvam habeat potestatem liberam; nec ab illo cujus sylva est repellatur". Ivi si scrive per il *mortuum nemus*; da noi invece uso anche più esteso.

Fino a qual limite estendevasi generalmente quest'uso del vassallo? La curia, la giurisprudenza, i glossisti dicono: fino alla soddisfazione del bisogno. Questo limitava l'uso; limite elastico, se vuolsi, poiché i bisogni umani sono per loro natura abbastanza inesauribili. Ma nella prassi limitati dalle norme tracciate dalle consuetudini. Chi possedeva due buoi, un giogo, occupava il terreno coltivabile con essi; la metà di chi ne avesse due paia, ecc.

Di più, quest'uso limitavasi agli abitanti del territorio; non poteano godere ivi gli estranei.

Quindi diritto ad *usare*; capacità giuridica il *domicilio*; limite, il *bisognevole*; caratteri essenziali all'*uso adempriabile*.

Quest'uso, che non può qualificarsi un franco allodio, una proprietà, poteva o doveva costituire una semplice *servitù d'uso*?

Giammai. Anzitutto manca un concedente; si gode non per beneplacito del signore, ma per effetto della legge. Questa accorda il feudo con quell'onere; il barone non può disporre del *demanio del feudo*; esso è affetto a favore dei vassalli i quali ne godono singolarmente come membri di quella data comunità.

Sarà esso questo diritto un *usufrutto*?

¹²⁰ Quesada Pilo, *Contrav.* Dis. 4.

Neppure. Di fatto, non è limitato dalla vita dell'utente, ma da quella degli abitanti del Comune. I figli, i nipoti degli utenti ne godranno ugualmente; fa parte del patrimonio comune.

Non puossi dire neppure fosse un usufrutto concesso al Comune, ch  per il disposto della Legge... (fr. 56 *de usuf.* 8 *de usu et usuf.* leg.) non avrebbe potuto durare oltre i cento anni.

Invece il diritto scritto lo qualificava perpetuo. Il barone non poteva quindi n  direttamente n  indirettamente attentarvi disponendo del territorio dove l'uso esercitavasi, n  alienandolo n  tagliando alberi fruttiferi, se i vassalli abbisognavano dei frutti.

Fu osservato che la Giurisprudenza sarda attribuisse al feudatario il superfluo e se ne ha un'ampia prova nei motivi della sentenza 6 febbraio 1830 della R. Udienza di Cagliari nella causa fra la comunit  di Villamassargia ed il marchese di Villacidro, non che nelle conclusioni del Sost. Avv. Fisc. Gen. davanti il Supremo Consiglio di Sardegna¹²¹, ove fu solennemente ripetuto che il feudatario non poteva appaltare a forestieri i pascoli se non "pella sola porzione sovrabbondante ai bisogni dei vassalli".

Inoltre l'uso ademprivile non potrebbe caratterizzarsi un usufrutto, perch  il fruttuario fa suoi *tutti* i frutti, non solo gli *indispensabili*, e tanto meno li divide col concedente.

Sarebbe forse una *servit  prediale*?

Si scorge bene l'esistenza d'un predio, d'un grande predio, anzi di una massa di fondi che si potrebbe qualificare *serviente*; ma a chi? Non certo alle persone, agli abitanti della comunit , perch  "sine praedio constitui non possunt; nemo enim potest servitutem acquirere...vel rustici praedii, nisi qui habet praedium" (Inst. lib. 2, t. 3.) – Nel caso il predio *dominante*   il Comune, aggregato di persone pi  che di cose, utenti i *comunisti* anche senza possesso loro territoriale privato.

Merlin, discutendo di questa specie di diritti alla voce *Usages*, li qualifica *servit  prediali*, perch  gli usi servirebbero alle *abitazioni*.   una metafora pi  che una ragione; nulla pi  di una sottigliezza legale. Se di fatto stesse per le abitazioni *abitate, aperte*, cosa dovrebbe dirsi per le case *deserte, chiuse*? Le *abitazioni* vi

¹²¹ V. *Pubblicazione del Consiglio Provinciale di Sassari*, Torino, 1862, p. 34.

sono; ma la servitù non si presta a quella abitazione chiusa, perché appunto manca l'*abitante*. Dunque è *costui* e non l'abitazione che gode della pretesa *servitù prediale*, dell'*uso civico ademprivile*.

Il Governo sostenendo il progetto di legge del 1859, qualifica l'ademprivio: "una specie di servitù d'uso, *sebbene non ne riunisca tutti i caratteri giuridici*; una servitù *sui generis*, acquistata con titolo specifico o per prescrizione riconosciuta e garantita dalla legge".

Ci permettiamo notare che se questa specie *sui generis* di servitù d'uso *non riunisce tutti i caratteri giuridici* di una tale servitù, non può precisamente per ciò stesso appellarsi *servitù d'uso*. Un diritto che difetti dei caratteri di un istituto giuridico non si può dire che lo sia. Un uso che non finisce colla morte dell'usuario, che non ridona più al proprietario la disponibilità della utilità ceduta, è impossibile considerarsi una semplice servitù d'uso.

E poi: perché "acquistata con titolo specifico"?

Quale è mai questo titolo? Nonaltro che il vassallaggio al signore; o meglio, il domicilio nel luogo del feudo. Titoli per le concessioni di cussorgie se ne conoscono; titoli per speciali assegnazioni di vasti terreni, *salti*, dati ai comuni specialmente con obbligo di *mezza* o d'intera *portadia*, s'intendono ugualmente; ma queste concessioni, anche fatte sulla massa di beni ademprivili, non sono adempivi; sono contratti aventi indole enfiteutica, come li qualificava, se non andiamo errati, la cassazione di Torino, nella causa fra le Finanze ed il Comune di Siliqua relativa al *salto Poadas*.

Quindi quella pretesa servitù d'uso *sui generis* resta una definizione speciosa, ma non esatta. Lo stesso Merlin in Francia riteneva surti i diritti analoghi dalla *necessità* senza bisogno di convenzione speciale.

Nella stessa occasione fu detto che il Governo non poteva considerare l'ademprivista come un condomino, perché era un censuario, e finché era un censuario non poteva essere un proprietario, perché "res sua nemini servit".

Ma tutto questo era un gioco di parole che finiva nel sofisma conosciuto dell'*idem per idem*. Sarebbe giusto se si sostenesse che l'ademprivista è un *proprietario*; ma allorché questo si esclude, non ne consegue che sia necessariamente un *usuario*, e tanto meno che non possa ritenersi un *condomino*. Che fosse un proprietario non lo avrebbero potuto dire, non solamente per l'a-

demprivista, ma sibbene per il barone, né per lo stesso sovrano nell'appodiazione delle terre.

Il dominio era spezzato un po' fra tutti, ciascuno ne avea la parte sua. Il re, l'eminente; il feudatario, l'utile; l'ademprivista, il migliore fra tutti, *il reale*. Dite pure che il signore è il domino *diretto*, l'ademprivista, sfrutterà lui *tutte le utilità* del suolo fino all'*ultimo limite dei propri bisogni*. È già qualche cosa in fatto di domini; ed in corresponsivo, senza d'uopo di speciali concessioni, senza d'uopo di uno speciale permesso, paga le prestazioni inerenti all'onere di vassallaggio.

Perché escludere che giuridicamente l'uso di questa massa di beni, anzi gli usi diversi, non possono qualificarsi anziché *una specie di servitù d'uso, una specie di condominio*? La comunione nel diritto ed uso di possedere può avere un campo estesissimi, e nell'evo medio lo aveva di fatto, perché si cercherebbe invano allora quel concetto netto, genuino della proprietà attuale, o del dominio quiritario romano di *utendi, abutendi*. Cuiaccio, sebbene d'un contrario avviso, considerando la questione da un punto di vista pratico, da quello dell'utilità economica, è meno inesatto dicendo: *Aliud est feudum, aliud emphyteusis, aliud ususfructus, et omnia tamen ususfructus, quoniam qui dat retinet proprietatem*.

Il Quesada Pilo, nell'op. cit. sull'autorità del Crovetta, Avendone, Capoblanco ed altri trattatisti del tempo, dice: "Imo huiusmodi bona, nempe demanialia territorii, in dubio Universitatis esse, et non Baronis praesumuntur ... vassallos in territoriis baronum, et demaniis feudi habere fundatam intentionem pascendi, lignandive ad proprium usum, nec prohibere baronem illum posse" (f. 16). È più esplicitamente nel f. successivo "... in quibus (territoriis) baro solum merum usum consequitur ut quilibet civis, seu ut caput civium; praecipue cum haec bona a principio destinata fuissent pro usu civium, in quo casu demanialia Civitatis praesumuntur; et competunt lignandi et pascendi iura".

Ora in Sardegna, mercé le leggi precedenti al feudo, quei beni furono precisamente destinati *pro usu civium*, sicché non favori, o concessioni, con *titoli specifici*, graziose od onerose; ma *vera jura sunt*, veri *diritti*.

Altro, a senso nostro, sarebbe il caso in cui l'uso sia stato concesso ad un comune sopra il territorio d'un comune estraneo. Allora l'uso ha quanto meno l'indole se non tutto l'aspetto d'una vera servitù prediale, perocché, sebbene si presti a favore della

persona, tuttavia si sa che la ragione di essere è la sussistenza e progresso dell'agricoltura di quel determinato comune, cosicché paia prestarsi ai predi siti nel comune ove risiedono gli utenti.

Ma, tranne questo caso, e tranne quello di speciali concessioni, nel campo di puri *usi adempriabili*, goduti come *diritti*, per effetto della tradizione consuetudinaria e della legge scritta, riteniamo che il carattere loro giuridico fosse originariamente quello di un condominio sulla cosa sfruttata, non solo rapporto a chi ne usa, ma rapporto ancora a chi la amministra, la governa e ne gode l'ecedente.

E così senza dirlo esplicitamente, lo caratterizzava in modo più concreto la società agraria di Cagliari "... un vero diritto legale (per non dirlo *reale*) fondato su di un titolo oneroso, per compenso dovuto a prestazioni di vario genere". Quello che i tedeschi direbbero, un *peso reale*.

Il possesso o dominio del suolo, senza lavoro senza materialmente occuparlo, era un possesso o dominio sterile.

Per richiamarvi gli occupanti, il medio evo creò molti e vari modi di concorso. I franchi concedevano a *champars*, a feudo, a *censo*, a *manomorta*, a *franc Aumône*.

Il card. De Luca considera questi diritti civili "tamquam qualitas intrinseca et de natura rei" come se cioè fossero una servitù legale del fondo baronale¹²². Ritiene che il Barone abbia l'obbligo assoluto di concederli al vassallo, cioè al comune cui quello appartiene, quando questo non abbia beni propri ove esercitare quei diritti, affinché i vassalli abbiano modo di poter vivere, possano sfruttare *elementa naturalia* ed altri *ad humanum usum necessaria*....unde qui vult in suo loco subditos et habitatores eis dictum usum pati debet"; dimodoché se pure il re abbia concesso un territorio in feudo "exemptum ab omni onere et servitute" tuttavia resti soggetto a quegli usi che costituiscono un "onus intrinsecum et connaturale"¹²³.

In tal modo si gode di quei beni, ben inteso nei limiti fissati, per diritto naturale, sorgente della necessità della vita; affinché si possa sussistere nel feudo, ed in modo che nessuna legge possa

¹²² *De feud.* D. 65, n. 9.

¹²³ *Id.* D. 42.

vietarlo, che per alcuna prescrizione si possa togliere, che si sfrutti finché sussista il comune cui quel diritto è dovuto per la necessità dei propri abitanti.

Ciò posto: non facciamo questione di nomi, ditelo pure *diritto*: ma quando questo diritto non può essere una servitù, come abbiamo dimostrato, né personale, né reale; quando deriva dalla legge di necessità che vi chiama a compartecipare dei naturali elementi che la terra vi somministra, sia pure essa tenuta a nome di un signore, non vi sarà una comunanza di diritti fra signore e comune, i cui abitanti, nella peggiore delle ipotesi, egli chiama a partecipare di quei beni?

Si obietterebbe che codesto condominio non si può trasmettere.

Lo abbiamo già notato: la inalienabilità colpisce tutti che vi partecipano, anche il signore; essa dipende da un diritto politico. Il signore stesso, se può cedere o perderne il feudo, non può alienare il fondo sottraendolo all'uso pubblico; può soltanto sostituire un partecipante, come lo stesso comune, colle generazioni che si succedono, sostituisce gli stessi utenti.

In Italia abbiamo avuto parimenti diversi modi e titoli di acquisto; l'Inghilterra trova appunto nella grande varietà dei modi e forme di possedere la terra, la confusione delle sue leggi fondiarie; or perché, se l'evo medio si adattò in tal modo colle leggi, colla giurisprudenza a tracciare le norme per il possesso giuridico e regime dei beni-fondi, dovrebbe sorprendere che i nostri ademprivi costituissero una specie di comunione fra l'utente ed il signore?

Si dirà che l'ademprivista non avrebbe potuto disporre della sua parte di beni; ma poteva disporre il signore? Era una proprietà destinata a restare perpetuamente indivisa: la legge aveva colpito d'inalienabilità questo patrimonio, come ne colpiva il feudo, come ne era colpita tutta la proprietà del tempo, se non fosse tenuta in *franco allodio*.

E così restò, e si mantenne finché fu così utile di possedere; e si mutò mano a mano che una forma più utile si presentava. Era questione di valore economico mutato.

113. Di fatto è facile intendere che un *peso reale* di tal natura, esercitato nel medio evo, su terreni boschivi, montuosi o piani, vuoi per il pascolo che per il legno, per le ghiande, per il seminario, fosse utile all'utente, mentre il signore era compensato della

sua quota di condominio, mercé la vendita o quota di prestazione che la rappresentava in generi e derrate.

Allora la distanza fra i villaggi, gl'impedimenti alle comunicazioni, la difficoltà del transito, senza strade, senza larghi commerci, senza gran copia di monete, facevano preferire il baratto e la permuta sul contratto di compra-vendita. Allora il servizio personale del vassallo, il suo concorso ad arare le terre del signore, a trasportargli le biade alla Città, od altre opere servili, atteso, specie, la scarsità delle braccia, aveano un pregio o valore rilevante; mentre al tempo stesso i beni fondi, i frutti naturali del suolo, il legname, i pascoli aveano per il signore un valore relativamente minimo.

Vi era quindi un cambio di servizi utile a entrambi mercé quegli usi; e su questa base d'equivalenza, quando non prepoteva la forza, si mantenevano quei reciproci diritti. Ma i grandi portati della rinascenza, le grandi invenzioni, il commercio coll'Oriente dopo le crociate, la pace relativa coll'Islam, i viaggi, le nuove scoperte, i nuovi prodotti, la maggiore circolazione monetaria, e tutto ciò che andava bel bello preparando l'evo moderno, dovea mutare la condizione degli utenti e del signore, a modo che mancasse quella equivalenza di valori che aveva preesistito ai diritti di uso compensati dalle prestazioni.

Da un lato un po' di agiatezza del vassallo e la necessità di colture più svariate e fisse, gli rendeano necessario un possesso permanente e più sicuro, per potervi impiegare più proficuamente capitale e lavoro.

Dall'altro, l'uso della terra, come istromento di produzione, assumeva una importanza più seria, se impiegato ad una produzione più durevole e costante.

Ora codesto modo di sfruttare il suolo che andava facendosi diverso, per la convenienza dei produttori e per la necessità di diversi prodotti, scemava il valore effettivo di quegli usi e rendea più passiva la terra che li subiva.

I pascoli comuni toglievano una grande estensione di terreno la cui rendita poteva aumentarsi con un differente modo di coltura.

Il valore crescente del bestiame richiedeva una cura maggiore negli allevamenti, e perciò un diverso modo di alimentazione. Quindi convenienza reciproca in chi prestava e in chi godeva del diritto di pascolo, di intendersi su di un diverso modo di concorrere alla produzione per accrescere l'utilità con diversi prodotti e diversamente ottenuti.

114. Allora si fa sentire il bisogno di limitare questi usi, e dappertutto diventa questo una preoccupazione della Legge.

Laddove gli usi consistevano nel pascolo, cominciasi a limitarlo per il tempo; il pascolo delle stoppie dura agosto e settembre; quello del maggese suol cessare dovunque nel giugno; in Sardegna cominciava d'ordinario dal San Michele di settembre per finire col San Michele di maggio. Nelle note del Roscher si trova che le costumanze non erano diverse in molti luoghi della Germania¹²⁴.

Poi si limita per lo spazio ove il pascolo si esercita.

Si dà il diritto all'agricoltore di arare e smuovere il terreno non ostante il pascolo; si tollera talvolta che il sistema della rotazione si muti; si permettono nuove colture. Ma tutto questo non è ancora sufficiente ad una coltivazione accurata. Il bestiame vagando danneggia i lavori compiuti; dà, sì, un concio naturale, ma insufficiente; impedisce le concimazioni regolari, e più ancora una regolare rotazione agraria economica, perché dopo la messe bisogna rispettare le stoppie e si è indi costretti tenere l'anno successivo il terreno a maggese.

Tutto ciò persuade della incompatibilità del pascolo comune con un buon sistema agrario, e si fa un passo innanzi separando dal pascolo il suolo coltivabile. Nella Calabria nascono le *difese*; in Francia, le *riserve* o *chiusure*; in Inghilterra l'*inclosure*; nella Sardegna le tanche. Isolato il fondo dal pascolo comune, il possessore ne regola più convenientemente l'esercizio, le rotazioni, la coltivazione, e ne può stimolare la fertilità mercé la concimazione. In altri termini, ne accresce il valore con un capitale addizionale che ne aumenta rendite, profitti e mercedi.

Cogli altri usi si procede di pari passo a misura che altri fatti economici influenzino il valore dei beni, sui quali vengono quegli usi esercitati. Le strade e mezzi di comunicazione danno ai legnami delle foreste un valore dianzi sconosciuto; vi è quindi

¹²⁴ *Op. cit.* L. 11, f. 85.

È curioso leggere in una di queste note una citazione di Schubert – *Arte di Stato* – ove si dice che in Sardegna si rinnovava annualmente la divisione dei terreni come se vi fosse sconosciuta la proprietà stabile. Evidentemente chi lo asserì fu indotto in errore dalla inesatta cognizione delle *vidazzoni* nel sistema primitivo, confondendole colle altre proprietà fondiarie, ciò che in quest'articolo abbiamo avuto cura di ben distinguere. – Vedi Roscher *op. cit. Bib. dell'Econ. S.* 3^a vol. 1^o pag. 789, n.1^o.

regolato od impedito l'uso del legname da costruzione; quello della legna d'ardere, pretesto a devastare le foreste; si modera o toglie il pascolo delle ghiande, e contemporaneamente sorge e si migliora l'allevamento domestico dei suini. Resta il diritto del seminario; ed a ciò, a misura che i mezzi dell'agricoltura aumentano, le leggi le fanno posto colla ripartizione di beni d'uso pubblico, con leggi agrarie. Al tempo stesso si rendono più gravi le multe e le pene per i danni del bestiame, imponendone la custodia, bandendo l'errante dai luoghi coltivati, finalmente favorendo le chiusure.

Ogni paese viene così ad avere le sue leggi concernenti l'affrancamento per un più adatto sistema di economia rurale e silvana. In Francia dopo quelle del 1790-91, le altre del 1827; nel Piemonte quella del 1° dicembre 1833, che affranca i boschi collo stesso sistema dell'*accantonamento*, cedendone agli usuari un tratto in proprietà; nel Belgio la legge 19 dicembre 1854; in Spagna nel maggio 1855, in occasione della *disammortizzazione* dei beni comunali; in Italia, ove, dopo la sua costituzione unitaria erano ancora non pochi avanzi dell'evo medio, abolendosi decime feudali e diritti analoghi vigenti in alcune provincie, mirando a rendere libera la terra dalle servitù che la colpivano; e colla legge 1° novembre 1875, n. 2794, affrancando ancora le foreste dal pascolo o dal boscheggio.

Il progresso fu più o meno lento; ma la trasformazione del diritto d'ordinario è regolarmente successiva a quella dei fatti economici. Siccome non era possibile impedire che quei fatti nuovi non alterassero i valori, la legge non poteva che sanzionarli per porsi in armonia collo svolgersi della pubblica ricchezza nelle sue diverse forme.

Dappertutto l'agricoltura mirava ad uscire dallo stato d'empirismo, a sciogliersi dai ceppi in cui la tennero avvinta falsi principi politici, pregiudizi di casta e monopoli ed interessi coalizzati; dovunque reclamò la libertà della terra e di azione per potersi costituire anche essa una vera industria.

La legge non poteva che o rallentare questo movimento, e sarebbe stato tentativo folle ed inane; ovvero seguirlo, ed era questo il provvedimento più sano; poteva pure accelerarlo, precedendo i fatti stessi che era destinata a regolare, ed è il sistema prevalso nella legislazione sarda.

115. Le leggi ed i provvedimenti concernenti l'economia rura-

le dal 1820 al 1870, in Sardegna, tendono tutti a costituire forte, indipendente la proprietà fondiaria, fidando esclusivamente su di essa per i futuri miglioramenti dell'arte agraria.

Nel 1820, distinzione fra servitù di pascolo ed ademprivi, facoltà di chiusura per sopprimere il pascolo promiscuo; nel 1832, ripartizione di terreni in alcuni distretti; nel 1836 altra ripartizione; nel 1839, la classica distinzione dei beni, le prime basi alla proprietà perfetta, e larga ripartizione di terre; nel 1840, le chiudende; nel 1844, larga limitazione agli ademprivi nei boschi; nel 1851, ricognizione della proprietà perfetta, soppressione del pascolo promiscuo dopo un triennio; nel 1854, tentativo frustraneo di sciogliere il problema degli usi ademprivili, eseguendo la C. Reale 1839 per semplice atto del potere esecutivo; nel 1857-58-59, progetti di legge per sopprimere gli ademprivi; nel 1864, divisione dei beni ademprivili; e nel 1865, abolizione di tutti gli usi e diritti analoghi.

Fu un vantaggio, fu un progresso?

Non se ne può, né se ne dee dubitare; rispondeva alle idee delle persone più intelligenti, di veri patrioti dell'Isola; ma neppure oggi si potrebbe asserire che fossero comunemente divise dalle grandi masse cui si andava direttamente a colpire; e però ci fu un relativo progresso, ma con della gente impreparata, segnò pure esso, come sempre, troppe vittime.

Fu osservato, ed a ragione, che i pascoli comuni, il diritto di pascolo, tutti gli usi civici furono posti al bando dalla prevalenza delle idee democratiche; furono inclusi nella persecuzione che giustamente colpì il feudo, la casta; ma disgraziatamente di questi resti di medio-evo se ne giovava spesso la classe rurale più povera, tenuta così appunto dalla casta e dal feudo.

Mentre in Francia nel 1791 si favorivano le chiusure, si conservava ad ogni padre di povera famiglia rurale il diritto di *pâturavaine* per 6 pecore, 1 vaccina col suo rede; in Sardegna il pastore poteva, abusando della legge, rovinarvi un podere; ma contemporaneamente il diritto al pascolo offriva, a chi non avesse fondi, il mezzo di allevare la sua famigliuola mercé i frutti di un modesto gregge.

Il diritto del seminerio coadiuvava il contadino, il quale, dopo più anni di servizio presso un proprietario, uscendone fornito degli attrezzi ed utensili agrari, di due buoi, di una casetta di abitazione, e talvolta d'una piccola vigna, con alquanto capitale in

frumento da vivere un anno, si accasava, esercitava la propria industria sul suolo comune, e se aveva intelligenza ed era onesto progrediva fino a diventare un agiato possidente. Potremo, in diversi villaggi dell'Isola, trovare un sesto, se non più delle classi ora ivi dirigenti, che ebbe codesto modesto principio, rimpiazzando un ugual numero di ricchi signori, loro antichi padroni, scomparsi vittime dell'ozio e delle mutate condizioni. In altre parole, quegli usi civici, che pur recavano tanto danno, coadiuvavano allo svolgimento della popolazione ed erano un ostacolo al proletariato.

E conviene dire che questo non sia tutto male di casa nostra. Altrove sono sorti gli stessi inconvenienti.

“Alienate il pascolo comune, vi dice Cochut, fate chiudere i campi privati, date così un vivo impulso all'agricoltura, voi strappate al povero piccolo comunista il mezzo miserabile che gli permetteva di tener una vacca, una capra, un maiale; voi rovinare la capanna a favore della fattoria. Accrescete la ricchezza del paese complessivamente presa; ma se non date un compenso agli infelici che spogliate, esacerberete una piaga sociale coll'aumento del pauperismo¹²⁵”.

Che di più? Proudhon vi edifica, su questi inconvenienti, su questi mali, le sue *Contraddizioni*.

116. Affinché dunque codesta trasformazione si compia con minori scosse, è d'uopo che il bisogno ne sia generalmente sentito, e che si abbia sufficiente libertà di prepararvisi ed eseguirla in guisa che paia un naturale e spontaneo svolgimento del modo di possedere la terra e farla concorrere alla produzione della pubblica ricchezza.

Il modo con cui si è proceduto in Sardegna fu precisamente una seguela del sistema autoritario, certo a fin di bene, ma si andò innanzi ad abbattere colla legge quegli ostacoli che doveano essere stati precedentemente abbattuti dai costumi; e come tutti i frutti immaturi, le riforme si trovarono acerbe. Ci è più volte ricordato questo presagio del compianto on. Asproni fatto nel 1851 nella Camera subalpina.

Le prestazioni feudali e le decime qui pagavansi in derrate; contributi questi gravi, spesso sproporzionati ed ingiusti; quindi

¹²⁵ Cochut, *De l'Ind. agr. en Fran.*

necessità di sopprimerle e surrogarle con altre imposte pagate in danaro; ma che si fece contemporaneamente perché il danaro costasse meno caro al cessato vassallo fatto contribuente?

Allorché sopprimevansi i feudi, vi era in tutta l'Isola una sola strada rotabile aperta alla circolazione, quella da Cagliari a Sassari, percorsa da una così detta *Diligenza*, abbastanza negligente, che nei tempi ordinari impiegava circa due giorni a condurre otto individui dall'un capo all'altro della Sardegna. Il transito interno reso difficile dalla mancanza di ponti e vie, percorse nelle pianure appena con carri primitivi, nelle montagne da cavalli a basto.

Il traffico quindi limitatissimo nell'interno, ed al di fuori reso arduo da un sistema politico diffidente e da leggi gabellarie puntellate sul protezionismo e sulla scala mobile. Da ciò un commercio ristretto, produzione lenta, scarsità di danaro che rendea l'imposta più sensibile pagata in contanti.

Dal 1851 al 1853 avvenne contemporaneamente: la soppressione delle decime, la nuova cadastrazione, lo stabilimento dell'imposta fondiaria, la soppressione del pascolo comune.

Quali mutamenti e miglierie economiche dopo la soppressione dei feudi? Con quali mezzi preparate quelle riforme?

Le leggi di cui abbiamo fatto cenno per estendere nell'Isola il numero dei possidenti e la superficie dei possessi; ma nulla più di questo. Appena un'altra strada rotabile costrutta da Cagliari ad Iglesias, ed il traffico aperto colle provincie del Piemonte dopo il 1849. Ma nessun stabilimento di credito fino al 1856.

Nel 1850 scarsa istruzione elementare, modesto e limitato insegnamento scientifico, nessuno tecnico. Appena dal 1846, una cattedra di diritto commerciale nelle Università; una cattedra di agricoltura in quella di Cagliari, morta pochi anni dopo per inazione.

Le condizioni agrarie ed economiche poco mutate.

Dovrà sorprendere se fu trovata indi grave la imposta fondiaria, e se fu preso in uggia il sistema della cadastrazione?

Nel 1859, soppressione del pascolo comune; nel 1864 e 1865 abolizione degli ademprivi.

Era forse stato sostituito nell'abitudine del paese il bestiame a stabbio dal governo in stalle? Si erano fatti prati, si tagliava il fieno dai naturali; si erano estese nuove colture; si erano creati nuovi prodotti; infine vi era manifesta tendenza ad un mutamento radicale nell'economia rurale?

Nulla di tutto questo; il giorno dopo le leggi nuove, i costumi, le abitudini, le tradizioni identiche a quelle del giorno prima della legge. È da sorprendersi se le leggi furono ancora uggiose alle classi rurali, cui maggiormente colpivano?

È giusto dire che molte vie rotabili sonosi aperte dopo la vita nuova, dopo il governo parlamentare, sia a cura dello Stato che dei comuni e delle provincie; il traffico interno aumentato; un regime più liberale nel traffico estero; una giustizia meno torpida e incerta; infine un alito di libertà politica che dappertutto feconda il progresso della ricchezza.

Ma dopo tutto nulla per elevare la media della cultura generale, per accrescere il capitale dell'intelligenza diretto all'industria, per far rivolgere l'attenzione dei sardi alle grandi fonti, qui della pubblica ricchezza, la terra ed il mare.

Perciò la legge sopprimeva il pascolo vago, l'uso di una proprietà pubblica, comune; ma il popolo lo manteneva ancora colle abitudini e i sistemi antichi. Il pascolo comune è ancora costituito, coll'autorità del codice civile, mercé contratti espressi o dalla tacita comunione nei beni privati, o mercé l'uso in natura nei beni comunali. L'uso di tagliar legna, ad onta del servizio forestale, talvolta in grazia sua, è esercitato con più o meno di diritto sui beni dei comuni, e con o senza il consenso sui beni dei privati, i quali tollerano spesso l'esercizio abusivo dell'antico uso, per salvarsi da un incendio. Manca il diritto di seminerio; ma in più luoghi, se fa difetto talvolta la semente, non manca abbondanza di terreni poco apprezzati.

Gli usi in *fatto* sussistono; poco o nulla è mutato delle condizioni agrarie che li rendevano necessari per lo passato. Vi ha questo di peggio, che, tolto il *diritto*, il povero, sulla via del proletariato può rasentare il codice penale – Chiesto, non è molto un pastore d'Orgosolo perché quelle sue regioni dessero tanto da fare alle Assisie, rispose secco: chiedetene la ragione al Demanio ... La Sardegna subisce una trasformazione economica non nuova nella Storia, che però bisogna ancora di molto cure.

117. Né è lecito criticare il fatto, ed il bene, senza darsi ragione degli ostacoli per cui non fu ottenuto il meglio. Non è sempre senza difficoltà la trasformazione economica di un popolo mantenuto per lunghissimo tempo lontano dal contatto del mondo, senza abbastanza di forze proprie, e, le poche, paralizzate da diverse leggi.

Il problema era questo:

Consolidando la proprietà fondiaria di una vasta superficie ove ne era dell'equivoca, dubbia, comune, data una popolazione insufficiente, come rendere quella terra più utile al maggior numero degli abitanti?

In Sardegna fu risposto: la proprietà si dia ai comuni. Qualcuno soggiunse: per ripartirla agli abitanti.

La finanza sostenne: questo suolo mi appartiene, e dovrò venderlo per restituirne il valore in mezzi di viabilità ed altre opere pubbliche.

Si discusse sulla pertinenza, sulla proprietà e sul *mio e tuo* e ciò faceva svanire il concetto di rendere quel suolo utile *direttamente* all'incremento agrario del paese. Diciamo *direttamente*, perché con i mezzi indiretti, Comuni e Fisco proponevansi convertirlo in miglioramenti nel paese stesso.

Nelle classi rurali prevaleva il concetto dell'aumento di quei terreni al suolo già appropriato per accrescere la estensione dei possessi sia con riparti gratuiti che con acquisti onerosi.

Paese di un'agricoltura estensiva; voleasi ancora del suolo per estendere il fondo delle sue rotazioni e conservare la disponibilità dei pascoli!

Nelle classi dirigenti la corrente era opposta; biasimavansi i riparti precedenti, deploravasi il frazionamento del suolo, invocavasi una legge che desse mezzi coattivi alla riunione delle terre.

In tanta divergenza di consigli, non era facile intendersi sulla destinazione dei terreni ademprivili. Parve una fortunata soluzione il riparto per la costruzione delle strade ferrate, e la sarebbe stata maggiore se, come abbiamo detto, fosse stata eseguita la prima convenzione, perocché allora i duecentomila ettari di terreno avrebbero *direttamente* cooperato allo intenso incremento dell'agricoltura.

Limitati dallo spazio e dal tempo, non possiamo aver campo a svolgere i diversi aspetti del problema stesso.

Ci limitiamo solo a rilevare che il riparto di tutti i terreni ademprivili fra i coltivatori non avrebbe in generale accresciuta la loro ricchezza, e tanto meno quella del paese; che il parcellamento del suolo coltivato o coltivabile è una conseguenza della agricoltura *estensiva*; e che, mutare radicalmente questo, per accrescere la rendita di tutti coloro che concorrono alla produzione agraria, compensando così le classi rurali povere della perdita dell'uso gratui-

to adempribile coll'incremento reale e non apparente dei salari, non poteva essere uno scopo da raggiungere *direttamente* colla legge proposta, e richiedeva un largo *apparecchio di mezzi*, come avrebbe detto Bastiat, da rendere facile e conveniente un diverso sistema di coltura.

L'agricoltura estensiva ha bisogno di terreni situati in diverse zone, più o meno umide od asciutte, in colle ed in piano, per profittare delle vicende delle stagioni e porsi al riparo di possibilità di perdite per soverchio di piogge o di secco.

Essa ha bisogno di larghi pascoli per alimentare il bestiame di cui si serve; e perciò della coltura alternata col maggese. Fate in questo caso una legge per la riunione coattiva dei terreni, essa diventa una tirannia. Alla riunione, alla costituzione dei poderi ci si viene spontaneamente, appena se ne dimostra l'utilità.

Coll'agricoltura estensiva, il bestiame non è tenuto in stalla; i pascoli sono una necessità della medesima. Pretendere che se ne abbia del proprio quanto ne abbisogna ad un possidente anche mediocre, è costringerlo allo impiego di un capitale doppio o triplo di quello destinato ai fondi coltivabili. Ed ecco allora indispensabili il maggese e la coltura alternata. Si è per questo che ad onta dello spirito delle leggi nostre il pascolo in comuni sussiste, ed i comuni sono perciò resti ad alienare i loro beni, sapendo che, subentrando ai medesimi un proprietario particolare, si pagherà più caro il pascolo vago, ma non si coltiverà meglio.

L'unione delle terre, anche senza leggi, abbiamo detto verrà da sé, appena la coltivazione intensiva sia sostituita all'attuale. Quindi tutto il problema deve risolversi nello studio dei mezzi da aumentare la rendita, mercé una coltivazione diversa e più intensa, non già nel sopprimere i pascoli o nello unire le terre, ché di unite estesissime, l'altopiano di Ozieri, il Meilogu, il Marghine, il Goceano, ecc. da cinquant'anni ne danno in abbondanza, però facendosi sempre desiderare i poderi coltivi.

Quindi sopprimendosi gli ademprivi sarebbe stato più agevole destinare tutti, o parte di quei terreni, a migliorare i mezzi di coltivazione, mutarne radicalmente il sistema, anche promuovendo una immigrazione nell'Isola; ma vi era ostacolo il bisogno della finanza dello Stato e dei Comuni, i quali, dopo il 1853, hanno capitalizzato valori considerevoli in opere di pubblica utilità di cui erano affatto sprovvisti; perciò il riparto e la vendita degli ademprivi, la disammortizzazione di questi beni, per averne un

valore in bilancio, una conversione di patrimonio, ostacoli a far meglio, tutti rilevanti e calcolabili.

118. Attualmente l'industria agricola isolana produce frumento, altri cereali, vini, bestiami, lane, mediocri formaggi, oli, poche frutta secche, poche fresche, limitate al consumo interno. Sono questi i cespiti maggiori della rendita agraria, e si va a pescarne le cifre nelle Statistiche per segnalare un relativo aumento, di molto lontano da quello cui la estensione coltivata e coltivabile, ed una feracità straordinaria, la renderebbero capace.

Il coltivatore produce cogli stessi metodi e stromenti di cui usava il nonno. Con tutta la buona volontà di far meglio trovasi costretto non avventurarsi nell'ignoto.

Coltiva il frumento in terreni di rado nella grande agricoltura concimati, tenuti uno o due anni a riposo. Se la stagione gli è favorevole, se le piogge vengono come le desidera, avrà in media 10 sementi per una, se ne abbia ancora 12, 15, anche 20, l'abbondanza del raccolto gli scema il prezzo dei prodotti. Una volta l'Isola poteva fornire di frumento l'Italia; divideva colla Sicilia la sventura di essere tenuta per granaio di Roma. Ma quei tempi sono passati. La coltivazione del frumento si estese dappertutto, le steppe di Odessa, di Tangarog, si convertono in campi di biade; quindi da principio la concorrenza dell'Oriente, poi quella dell'America e Australia, se il raccolto è abbondante, rendono il frumento sardo un ingombro. Peggio se le stagioni sono avverse, e peggio ancora se si succedono. Allora la miseria e la fame.

Restano gli altri prodotti, il bestiame: ma la razza non può ovunque migliorarsi, tenuto a stabbio, specie se le piogge mancano a far crescer la pastura.

Allora non è difficile che un proprietario veda periti in un anno cento capi grossi e più centinaia di bestiame minuto. Se le stagioni lo aiutano, quello da lana dà un formaggio che, malamente preparato, trova sbocco limitatissimo in poche provincie d'Italia. La lana non migliora col pascolo vago, ove d'ordinario, se la tosatura ritarda, le bestie ne perdono una parte fra gli sterpi.

Sarebbe quindi d'uopo migliorare i prodotti per trovare facilità di consumo, che ora per il bestiame grosso offre in piccola parte ancora la Francia, ed un po' la Sicilia.

Restano i vini che costituirebbero un prodotto importantissimo pel paese, disposto a ricevere la coltura della vite in nove decimi della sua superficie. Intanto qui s'importa l'alcool per molte indu-

strie, e si esporta pochissimo vino; ed anche per questo prodotto le stesse vicende che per il frumento; se la stagione è propizia, abbondanza, da gettarlo a vil prezzo non remuneratore della mano d'opera, se sono scarse le piogge, scarsezza e caro.

Gli oli d'ulivo, poiché non si coltivano sementi oleaginose, le mandorle, le altre frutta, soggette tutte alle stesse vicende.

Per quanto l'agricoltura sia dovunque soggetta alla influenza degli eventi e delle forze esteriori, non potendo essa dirigere completamente gli agenti naturali di cui si serve, e si distingue per ciò dalle industrie manifattrici, pure l'umana previdenza tenta dovunque sottrarsi per quanto è possibile a codeste eventualità, allargando il campo delle cognizioni che reggono l'industria stessa, ed i progressi dell'arte. Da noi invece si è esclusivamente affidati alla Provvidenza...

Date queste condizioni, è irrisorio dire che il solo sistema della proprietà perfetta, sottratto il paese ai danni del pascolo errante, basti per lo svolgimento della sua ricchezza. Se non si falcia il fieno naturale, non si dà un certo livello al suolo coltivabile, non si purga dai soverchi e grossi sassi, non si prepara fieno migliore, non si dissoda e coltiva con strumenti più adatti, non si stimola la produttività col concime, e se, raccogliendo e distribuendone le acque per la irrigazione, non si applica, dove è possibile, il lavoro meccanico a scemare il costo di produzione e accrescer la produttività del lavoro umano; se in fine quel mutamento, quella riforma nel possesso dello stromento terra non riesce ad aumentare e migliorare i prodotti, la riforma è nulla più di un espediente, e vale a raffermare l'empirismo che ha preceduto, e lo sussegue.

Ma perché tutto ciò non si fa?

Vi sarebbero motivi molteplici da addurre. Sceglieremo i precipui, suggerendo quelli che da noi paiono rimedi pronti, diretti ed efficaci.

Ogni riforma industriale è determinata dal bisogno del mercato, dalla possibilità dello sbocco, il quale a sua volta è più facile e più largo col diminuire il costo di produzione. Quindi indispensabile libertà di cambi, di movimento, d'azione. Sotto questo punto di vista moltissime riforme da introdurre nelle leggi civili e di procedura per togliere la proprietà fondiaria ed i suoi prodotti a vincoli d'un altro tempo in cui la si volea cristallizzata nella legge.

Viene in seguito una serie di mezzi da rendere agevole la capi-

talizzazione sul suolo, e di accrescer la quantità e l'utilità stessa dei capitali sotto molteplici forme. Il più importante, il capitale della intelligenza, disseminando in tutta la superficie dell'Isola le cognizioni agrarie con scuole ove non s'impari soltanto l'*abici*, ma s'insegnino bene i primi ed indispensabili elementi delle scienze naturali; ed organizzando un sistema di scuole ambulanti col corredo di attrezzi e arnesi agrari, dei quali il maestro mostri al contadino ignaro il modo e l'utilità dell'impiego; insegni la prima manipolazione di prodotti più importanti colle norme dell'arte, e dimostri i difetti dell'empirismo. Infine una diffusione delle nozioni agrarie collo zelo settario con cui si può diffondere una religione, stimolato se occorra da premi, da remunerazioni, dalla pubblica considerazione agl'insegnanti ed agl'insegnati.

Intanto, codesta istruzione pratica e professionale si desidera indarno; una cantina scuola per la vinificazione la si aspetta da tre anni nel centro il più vitifero dell'Isola. L'istruzione tecnica arieggia alla letteraria o scientifica; la professionale e meccanica pratica mancano affatto; se si guasta il cilindro d'una macchina a vapore, vi ha un solo opificio cui ricorrere; donde la difficoltà nell'uso di stromenti perfezionati, da diminuire il costo del lavoro agrario.

Occorre inoltre provvedere al capitale materiale, pei mezzi pecuniari indispensabili ad ogni coltura intensiva, e per il credito, pianta giovane nell'Isola, ove ha dimostrato attecchire con una probità ed onestà non comuni. "Ma, dice pur troppo Luzzatti nelle prefazione al Roscher, in casa nostra ... tutti gli ordinamenti e le leggi sul credito fondiario ed agrario sono incompiuti, insufficienti o radicalmente errati, come avviene nella legge sul credito agrario".

Noi qui si aveva una istituzione ottima per il passato nei pii stabilimenti dei Monti frumentari, ai quali deve l'Isola in gran parte la estensione nella cultura del grano ed altri cereali. Non si potrebbe ampliarla, modificarla, trasformandola in una federazione di banche agrarie? Nulla di men difficile, studiandovi.

Il Governo si preoccupò di destare nei comuni rurali lo spirito del risparmio, imitando l'istituto inglese delle casse postali. Ma questo raccogliere l'obolo della modesta fortuna non è che un lato solo del problema nel credito. Le banche scozzesi fiorirono perché seppero raccogliere e *spandere* i riuniti risparmi.

Tre circondari della provincia di Cagliari avevano ad esempio nel giugno ultimo 4546 libretti emessi nell'anno per L. 664,083.

Come non trarre profitto di questi valori a sussidio dei bisogni agrari, che, estendendosi ad un periodo di tempo più lungo che non comporti il *fido* mercantile, hanno d'uopo d'un capitale più paziente del commerciale per il rimborso? O non potrebbero le casse postali dei comuni nostri diventare i banchieri, cui nel bisogno ricorrere le banche popolari agrarie fondate sugli antichi Monti? Bisogna togliere assolutamente il coltivatore dagli artigli dell'arpagone, rendendogli facile il credito, se si vuole davvero che in paese agricolo l'industria prosperi e fiorisca.

Tutto ciò richiede il soccorso efficace della legge, non pecuniario dello Stato. Ma i grandi, i proficui lavori di questo, dovrebbero riflettere le bonifiche e, prime fra tutte, le più urgenti e produttive, quelle della utilizzazione delle acque sorgive o piovane che ora scorrono a fecondare la malaria, od inutilmente riversarsi nel mare. *Quando la Sardegna possa non perdere una goccia d'acqua che scorre sulla sua superficie*, colla feracità straordinaria di certe plaghe, avrà possibilmente una popolazione dieci volte l'attuale in cinquant'anni.

La libertà politica ha fatto risorgere a novella vita questo paese scuotendolo dal sonno letargico di secoli; ha rianimato l'attività del popolo e suscitato nel medesimo il senso intimo del benessere. Se vi è paese che possa fornire esempio di ciò che valga la libertà come condizione essenziale allo svolgimento della ricchezza, è questo nostro. Il governo liberale lo ha indennizzato di antiche ingiustizie; ha costruito vie, eretto fari, inalzato ponti, ed ora scava i principali suoi porti. Le provincie e i comuni hanno fatto a gara nel seguirne l'esempio, ponendo a durissimo cimento le forze contributive del paese. Un passo ancora nello utilizzare i non valori attuali delle acque che talora ammorzano l'aria e l'agricoltura intensiva troverà tutte le più opportune condizioni per affermarsi.

Da qualche tempo l'attenzione dell'Italia si volge benevola verso questa plaga del Mediterraneo, e si vorrebbe avariavi le onde dell'emigrazione paesana che trasportano l'attività produttrice a fecondare le lontane pianure del Mississippi e dell'Australia. La questione della colonizzazione diventa ogni giorno più una questione vitale¹²⁶.

¹²⁶ L'accademia delle scienze di Torino pubblicò un concorso per il 1834 sulla

Il Governo pare ne prepari il suolo coi dissodamenti intrapresi in alcuni punti dai condannati del bagno penale. Sarebbe ancora questo un mezzo artificiale di accrescere la popolazione isolana; ma troveranno i coloni estranei tutte le condizioni politiche e sociali che ad essi appresta il nuovo mondo? Saprebbe e potrebbe fargliene uguali una legge? Vorrebbe allora concedere o negare gli stessi vantaggi agli indigeni? Quale la misura, il grado di libertà politica ed economica ai coloni per amministrarsi? Se tutto ciò non fosse preventivamente studiato, la colonizzazione del paese potrebbe forse costituire un *affaire*, ma riuscirebbe ad un'altra delusione.

Nelle attuali condizioni, il lavoro del colono sarebbe poco remuneratore come lo è quello del sardo. Per riuscire più produttivo, dovrebbero poter disporre dei miglioramenti accennati, con un sistema di tassazione che non punisca il lavoro. La legge del 1852, colle sue facilitazioni proposte sul prezzo dei terreni, non ha fatto vendere allo Stato un'ara per colonizzare.

Un on. deputato manifestava la sua sorpresa in Parlamento perché l'industria mineraria non avesse qui provocato l'agricola come avvenne in Australia, ove gli antichi raccoglitori delle sabbie aurifere sono gli attuali produttori dei merinos, dei frumenti e alcool che consuma l'Europa.

L'on. uomo di Stato, allora ministro, scordava che il regime legale delle miniere da lui preferito *attenta*, non *stabilisce* l'industria, la quale qui sorse e si mantenne in forza della legge in opposizione alla proprietà del suolo; e che il sistema finanziario ed amministrativo iniziato col regno d'Italia non è il più proficuo allo spandersi delle popolazioni industri coloniche.

Riassumendo pertanto: riforma legislativa sulla proprietà fondiaria e contratti che ne dipendono; istruzione sotto tutte le forme, precipuamente tecnica e professionale; facilità di credito e banche applicate alle industrie agrarie, alla mobilitazione della proprietà fondiaria. Bonifiche, e più che tutto possibilità d'irrigazione saranno i precipui fattori donde si svolgerà la ricchezza terrioriale sarda. Saranno essi che consolidano davvero la proprietà

colonizzazione della Sardegna specie coi militari in congedo. È da sperare che il problema desti l'attenzione degli studiosi.

stabile, faranno scordare l'incremento e l'utilità che trassero dagli ademprivi gli antichi popoli della Sardegna.

Sopprimere, abolire questi usi, come ogni riforma economica, è una questione di valore; rendere la proprietà privata più utile, *meno* costosa della pubblica e comune.

Finora il *fatto* non risponde completamente al *diritto*; però bisogna ottenerlo; *porro hoc unum est necessarium ...*

G. TODDE

APPENDICE

I.
GIURISPRUDENZA

1.° Non può il feudatario sottoporre i vassalli a maggiore prestazione di diritto territoriale od erbatico quale può imporsi ai forestieri od estranei al feudo per gli stessi usi – *Reale Udienza*, Cagliari, marzo 1818 – Marchese di Samassi e conte Fulgheri.

2.° Non è lecito al marchese di appaltare i pascoli di un comune soggetto al proprio feudo, per qualunque estensione esso sia, e per qualunque stagione dell'anno, tanto a favore del bestiame naturale, quanto a favore del bestiame forestiero, sempreché ne abbisogni il bestiame dello stesso villaggio, salvoché mediante giudizio di periti, risulti anno per anno esservi qualche porzione di pascolo superfluo allo stesso bestiame naturale, il tutto a pena di nullità, e tenuto risarcire dei danni – *Reale Udienza*, Cagliari 6 febbraio 1830 – Comune di Villamassargia – Marchese di Villacidro e Palmas – Confermata dal Supremo Cons. di Sardegna – Torino 25 aprile 1833.

3.° Un perfetto allodio, o la concessione dei diritti d'uso, d'usufrutto o di dominio utile, secondo il diritto pubblico e storia feudale della Sardegna non si presumono senza documenti o prove per stabilire il regio assenso in contraddittorio del fisco.

4.° Competeva al fisco il riscatto dei diritti di pascolo e ghiande nei tre mesi vietati, dal 14 settembre al 24 dicembre, mediante un giusto prezzo, che liquidavasi sulla base dei frutti capitalizzati sulla media dell'ultimo decennio.

5.° Il signore diretto poteva concedere mediante canone il diritto di pascolo per i mesi non vietati sullo stesso suolo su cui aveva un altro la esclusiva nei mesi vietati, salvo sempre l'esercizio dell'ademprio sullo stesso terreno che poteva competere agli indigeni – Corte di Cagliari, 26 agosto 1852. Caus. Passino e Pranos, causa Municipio di Bosa e Finanze dello Stato.

6.° A termini del Regolamento annesso alla Carta Reale del 26 febbraio 1839, sono conservati a favore dei comuni gli ademprivi fino allora goduti nei boschi e selve demaniali, esistenti nei rispettivi distretti comunali – Cagliari, 9 agosto 1859, Demanio di Nuoro, c. Com. d'Oniferi. – Bettini. *Giurispr. ital.* XI, 2, 834.

7.° Questi ademprivi non possono subire alcuna restrizione,

finché, riconosciuta la sovrabbondanza, il Governo non ne abbia circoscritto l'esercizio in certi limiti. *Ivi.*

8.° Al Demanio quindi non è lecito di fare alcun taglio di piante, né altra innovazione nelle selve soggette all'ademprivo – La vecchiezza ed infruttuità degli alberi non gli dà maggior diritto al taglio – L'uso dell'ademprivo non consiste nella semplice facoltà di prevalersi delle ghiande per il pascolo, ma si estende al diritto di giovare delle fronde degli alberi, e dei rami per gli usi domestici, delle stesse piante per la costruzione delle abitazioni ed attrezzi aratori. *Ivi.*

9.° La legge 4 giugno 1850 e relativo Regolamento del 26 agosto stabiliscono le formalità per i tagli che il proprietario d'un bosco volesse eseguire; ma non accordano certamente il diritto di eseguire un taglio in altrui pregiudizio. *Ivi.*

10.° Il fatto di avere il Demanio annualmente venduta la ghian-da sopravanzata ai bisogni dei comunisti non conduce al diritto di far un taglio, e di scemare con esso il valore del fondo vincolato, e privare l'ademprivista di una parte dei prodotti ai quali ha diritto. *Ivi.*

11.° I diritti d'ademprivo nell'isola di Sardegna sono per loro natura relativi ai bisogni ed ai comodi degli utenti, e non debbono così esagerarsi da rendere un vano nome la proprietà. Caratteri degli *ademplivî ab adimplendis vitae usibus et necessitatibus*. – Cass. Milano, 10 gen. 1862 – Finanze, Sindaco di Oniferi-Bettini, XV, 1, 52.

12.° Il possesso pubblico, pacifico e non precario di tenimenti boschivi o di selve per parte di privati cittadini dà luogo a doverli questi mantenere in esso contro il demanio che ci turba entro l'anno – Trib. Tempio, 24 ottobre 1856 – Sardu D. Antonio – Conte S. Felice – Regio Demanio. V. *Eco dei Comuni*, N° 9.

13.° Il possessore a titolo di assoluto proprietario può esercitare i diritti tutti inerenti al diritto di proprietà, quindi in una selva il taglio d'alberi d'alto fusto.

14.° Il Direttore demaniale o altro funzionario che rappresenta il Governo nelle materie amministrative rende ragione del suo operato al solo Governo. – Corte di Cagliari, 24 dicembre 1856 – R. Demanio – Comunità di Nuoro, e Conte Beltrami – V. *Eco dei Comuni*, N. 14.

15.° I processi per contravvenzioni al Regolamento sui boschi e selve devono istruirsi nel modo voluto dal Codice di procedura

criminale, salve le differenze contenute in quelle leggi speciali. Le sentenze devono essere motivate in fatto, e devono accennare la legge che si è inteso di applicare.

16° Colui che è nel possesso di esercitare un diritto è affidato a continuarlo. Ed in specie è così delle Comunità e particolari che godono del diritto di ademprivio su i salti demaniali. Estremo costitutivo di qualunque reato è il dolo, o l'animo di violar una legge – Corte di Cagliari, li 28 dicembre 1855. – Ispettore Demaniale – Secci Martino e Federico Secci di Decimoputzu. – *Ivi*.

17.° Le annue prestazioni di denaro dovute in forza dell'infeudazione dei comuni al Feudatario, sono interamente abolite dalla legge 15 aprile 1851.

18.° Se in atto di transazione si è dal comune stipulata un'annualità in favore del feudatario, dovrà ritenersi anche questa per abolita, tuttavolta che per nuovi patti e maggiori concessioni possa riconoscersi di essersi modificata od innovata la infeudazione primitiva, e dal modo di esazione stabilito, ed altre simili circostanze possa arguirsi di essersi costituita una dirama a carico del comune e vassalli, meglio che un credito ordinario e particolare del feudatario – A maggiormente fissare un tale carattere dovrà tenersi di mira se nella liquidazione che tenne dietro al riscatto dei feudi, si è tenuto calcolo di questa prestazione per determinare la imposta pecuniaria da surrogare alla feudale, o se invece si è conservata al feudatario come cosa di privata pertinenza.

Anche quando venisse a riconoscersi che la medesima è un credito particolare e non una dirama feudale, non sarebbe il Demanio quello che avesse diritto a reclamarla – R. Cons. d'Intendenza di Cagliari, 12 settembre 1859 – Amministrazione Comunale di Flumini maggiore – Finanze dello Stato – *Ivi*, N. 11.

19.° Il diritto di seminare e pascolare costituisce in Sardegna un vero ademprivio. La circostanza che per tale godimento i feudatari ricevessero un compenso o compreso nelle prestazioni generali, ovvero speciale e determinato non influisce sull'indole del diritto. Perciò non havvi travisamento di titoli né violazione delle antiche leggi sarde, in una sentenza che ritenne il carattere di ademprivio in onta al pagamento di speciale corrispettivo.

20.° Il comune avente diritto all'ademprivio deve provare che l'affittamento dei terreni a cui procede il Demanio, impedisce l'esercizio del seminerio e del pascolo. Il diritto d'ademprivio non può scemare il dominio sui fondi, né impedire al proprietario che

li affitti, e se questi ne lascia la maggior parte in godimento ai naturali ha per se' la presunzione che abbia rispettata la servitù.

La sentenza che, in contraddizione alle due massime precedenti, conferma la inibizione di un affittamento fatto dal Demanio, contravviene all'articolo 1408 del codice civile e va annullata. Cass. Milano, 16 giugno 1865. Finanze – Comune di Oniferi – Bettini, *g. Ital.* XXIII, 1, 403.

21.° L'apprezzamento sulla validità o meno della confessione fatta dal Consiglio comunale o dal suo procuratore per la ottenuta concessione di pascolo è riservata al giudice del merito; tuttavia si ravvisa emessa da legittimi rappresentanti del Comune. Le leggi 12 maggio e 11 dicembre 1838, nonché quella 15 aprile 1851 sono relative a prestazioni feudali pagate per ragione di vassallaggio, non a quei pagamenti fatti per locazione di pascolo, o seminerio, od altro modo di usare dei terreni demaniali locati.

La legge 1851, surrogando con tassa unica il contributo feudale ed altri, lasciò la tassa a carico del demanio sui terreni propri, ed a carico dei comuni i canoni pagati per speciali concessioni. La coltivazione di quei terreni così concessi, fatta da terzi, non alterò i rapporti fra concedenti e concessionari circa la corrisponsione del canone.

La maggior prova che il canone dovuto per speciali concessioni di pascolo non doveasi comprendere fra le prestazioni ordinarie si ha dal fatto che nella liquidazione feudale si portò fra i redditi sostituenti provento dai beni demaniali e per usi specialmente concessi, da perdurare finché si conserverebbero gli stessi usi speciali compresi quindi nella classe irredimibile del debito del feudo. Spettando così ai comuni concessionari del pascolo un diritto reale sui terreni mercé il pagamento del canone, avevano azione, e devono imputare a loro stessi se non hanno impedito i particolari di dissodare e ridurre a coltura i terreni ad essi concessi.

Cassazione Torino, 9 maggio 1866. Comune di Siliqua – Finanze.

22.° Le leggi speciali che regolano il modo d'esercizio degli ademprivi della Sardegna, prescrivendo la necessità di riportare anno per anno la licenza dell'autorità amministrativa, negano ogni efficacia al possesso avuto senza la licenza suddetta. Cass. Torino, 14 gennaio 1869 – Comune Abbasanta e Deledda – Sala e Mura (*Giuris.* T. VI, 145; *Legge*, IX, 1, 307; *Gazz.* G. XX, 11, 39; *Riv. amm.* XX, 315).

23.° Quindi le popolazioni ed i comuni della Sardegna non possono senza esser muniti dell'annua licenza, valersi dei rimedi possessori e dell'azione di spoglio contro quelli dei comunisti che sui beni d'ademprivio abbiano eseguito semineri in pregiudizio dei diritti di pascolo e degli altri ademprivi (Regol. e R. decreto 4 novembre 1851, art. 19 e seg. 36, 37, 628) – *Ivi.*

24.° L'unico mezzo per impedire simili usurpazioni si è quello di denunciare la contravvenzione all'autorità competente; articolo 19 e seg. 64 (cit. regol.).

25.° La licenza dovendo riportarsi ogni anno, rimane immediatamente privo l'effetto, scaduto l'anno. – *Ivi.*

26.° Il detto regolamento del 1851, non essendo che la riproduzione di quello approvato colle RR. PP. 4 settembre 1844 colle sole modificazioni rese necessarie dall'impianto della nuova amministrazione forestale creata nella Sardegna, ha piena forza di legge. – *Ivi.*

27.° I diritti di ademprivio, come derivanti dalla ragion naturale non avevano d'uopo di speciale convenzione per essere posti in esercizio. – Cass. Torino, 26 maggio 1869. – Villagrande e Strisaili-Cucca (*Giuris.* T. VI, 612.)

28.° Essi però non respingevano i particolari contratti che avessero creduto di stipulare fra loro il feudatario ed i vassalli onde meglio stabilirli ed assicurarli; e non variavano la loro natura salvo in tali contratti la variazione fosse stata espressamente convenuta. – *Ivi.*

29.° Il diritto di ademprivio spettava agli abitanti della Sardegna non soltanto sui terreni feudali, ma anche su quelli di franco e libero allodio. – *Ivi.*

30.° Conseguentemente, la concessione fatta dal feudatario agli abitanti di un paese del libero pascolo su beni suoi allodiali senza dar veruna norma per l'esercizio di tale diritto deve intendersi fatta secondo gli usi e le consuetudini, ossia a titolo d'ademprivio non a titolo di servitù reale; epperò tale concessione potrebbe non essere colpita dalle leggi abolitive degli ademprivi. – *Ivi.*

31.° L'essersi la concessione fatta mediante lo sborso d'una somma da parte del concessionario non basta a farle perdere il carattere di ademprivio per attribuirle quello d'una servitù – *Ivi.*

32.° La legge 4 gennaio 1863, che accordò alla Compagnia delle Ferrovie Sarde una quantità di terreni ademprivili, non impedisce che contro di lei venga intentata l'azione possessoria

dai possessori dei terreni privati e liberi stati erroneamente, in esecuzione di detta legge, compresi nell'assegnazione, a favore della Compagnia – Cass. Torino, 27 febbraio 1874 – Compagnia reale delle Ferrovie Sarde – Lay-Lay ed altri (*Giuris.* T. XI, 311).

33.° Il possesso *animo dominii* può non supporre che la cosa appartenga al possessore; basta che la ritenga come propria *animo sibi habendi* per godere dei rimedi possessori.

34.° Perciò anche dopo la pubblicazione della legge 23 aprile 1865 e dopo le operazioni di scorporo degli ademprivili, il possesso oltreannale ha il carattere voluto dall'art. 686 cod. civ. per potersene richiedere la manutenzione. Fatto lo scorporo, il possesso non può essere altro che *animo sibi habendi*. La inversione del possesso avviene come lo indica l'art. 2116 dello stesso codice.

Nel caso, il fatto legislativo, cioè la soppressione degli ademprivi muta *ope legis* il possesso da precario che era, e gli dà i caratteri del manutenibile e giuridico, e perciò con effetti diversi dallo anteriore. Devesi quindi riparare la sentenza che ha negato l'azione possessoria contro l'acquirente dei beni ademprivili, invaso il campo del petitorio, giudicando che lo attore avesse perduto ogni diritto d'ademprivio.

Il Demanio dello Stato che ha venduto terreni ademprivili deve perciò guarentirne anche il possesso all'acquirente – Trib. Civ. di Cagliari 13 giugno 1832. – Fratelli Bachis Ferrucci – Davies – Finanze – Matta Bachis.

35.° La legge richiede che i fatti dedotti a prova siano proposti in modo preciso e per articoli separati e impone l'obbligo di indicare alle controparti i testimoni che s'intendono far udire in ordine ai fatti medesimi; ma ciò non impedisce che al testimone siano dirette quante domande si credano essenziali allo scoprimento della verità, purché attinenti e limitate ai fatti compresi ed ammessi con la sentenza ed ordinanza che dispone esame.

In ispecie: ammessa la prova per stabilire il possesso di diversi tratti di terreno e notificata la nota dei testimoni da esaminarsi per ogni singolo tratto, nulla vieta che i testimoni indicati per un tratto possono essere interrogati anche in ordine al possesso degli altri tratti.

36.° Nelle cussorgie, non esercitandovi i possessori che un uso regolato dai loro bisogni, il possesso di ciascun partecipante si oppone direttamente a quello di privata proprietà, e per mancan-

za di titolo singolare ed esclusivo non può quindi elevarsi a fondamento della prescrizione che per i terreni chiusi o coltivati.

37.° Fatti dai quali risulta il possesso a titolo di cussorgia.

38.° Assodato che il possesso fu esercitato a titolo di cussorgia, le asserzioni dei testimoni che quelle estensioni di terreno siansi posseduti a titolo di esclusiva e piena proprietà non valgono a estendere il titolo del possesso ristretto a semplici diritti d'uso. Corte d'Appello di Cagliari, 18 ottobre 1881 – Finanze contro Puxeddu – *Diritto*, N. 1°.

39.° Gli usi civici, come quelli di legnare, di tagliare alberi, che si esercitano sulle terre feudali, costituivano diritti di servitù che furono commutati in diritti di condominio dalle leggi abolitive della feudalità. A. Napoli, 9 aprile 1877 – Com. d'Isernia c. Carafa (*Gazz. del Proc.* XII, 129).

40.° Trascorso il termine di cui nell'art. 23 del Regolamento 26 luglio 1865, n. 2435, si è reso inammissibile qualsiasi reclamo contro le determinazioni degli arbitri, anche se fondate su pretesa proprietà dei terreni ritenuti ademprivili dagli arbitri stessi – A. Cagliari, 29 settembre 1877 – Comunità di Teti e Finanze (*Bollettino* 1878, 65; *Foro*. V, 3).

41.° A fronte dell'art. 1° della legge 23 aprile 1865 sugli ademprivi, non può opporsi validamente in giudizio penale la litispendenza per escludere l'abusività del pascolo; e può quindi il giudice respingere la domanda di sospensione del dibattimento penale – C. Roma, 5 gennaio 1880, Loceru c. Mighela. (*Annali* 1880, 67; *Foro*. V. 5).

42.° È risolta la vendita fatta dalle Finanze dello Stato di una palude coll'obbligo di dissodarla e ridurne a coltura almeno la quarta parte, od impiegare in qualunque modo in miglioramenti la decima parte del prezzo per il cui pagamento accordavasi dilazione se il compratore venne meno ai patti convenuti. Cagliari, 26 luglio 1880 – Finanze – Onnis Francesco.

43.° Se dalle prove assunte risulti un possesso esclusivo antichissimo di terreni ridotti a coltura con capanne e case d'abitazione, senza molestia in alcun tempo dall'amministrazione dello Stato, anzi pagandone le tasse finché il Demanio non fece volturare la proprietà a suo favore, si deve conchiudere che il possesso è a titolo di proprietà privata. Tanto più quando il Comune interessato si oppose perché nello scorporo non fosse considerato ademprivile, ricusando di accettare il lotto a lui peroccolato.

44.° Non si presume la demanialità ademprivili di un terreno che il Demanio lascia, per oltre 30 anni, così possedere da privati senza molestia, e che il Comune protesta di non ricevere perché non demaniale.

45.° Non è ammissibile la decadenza della proprietà se non si producono gli atti del giudizio arbitrale né le attestazioni delle pubblicazioni richieste dalla legge 1865 donde devono decorrere i termini.

46.° Il prescritto dalla legge 18 agosto 1870 riferendosi a quella del 23 aprile 1865 suppone che una proprietà privata rivendicabile sia inclusa in una estensione comunale e demaniale ademprivile, e non già un intero salto risulti dalle prove assunte essere stato e doversi considerare di proprietà privata. Cagliari, 11 ottobre 1880. – Vedova Ussi e più di Nulvi – Finanze – Comune di Nulvi.

47.° Il diritto d'ademprivio apparteneva alla categoria dei diritti personali, anzi personalissimi (?) ristretti alla sfera dei puri bisogni personali di coloro che li godevano. Essendo il superfluo devoluto ai feudatari, costoro per trarne profitto ed impedire gli abusi nell'esercizio dell'ademprivio provvedevano alla conservazione delle foreste e boschi mercé un servizio proprio, con ufficiali chiamati Ministri e Luogotenenti Saltuari che spiegavano la propria autorità nei salti demaniali e ademprivili.

Quindi si può assumere come carattere che il terreno è comunale quando era sorvegliato da ufficiali del comune e non dai sopraddetti Saltuari; e quando non pagavansi contravvenzioni a costoro, né esercitavano essi alcuna autorità sugli stessi terreni.

48.° Il pagamento di un diritto al comune (di lire 1,92 per *segno*) del bestiame che usava del pascolo (*mains de paveride*), a differenza di quel che si pagava dei terreni demaniali, costituisce un altro carattere per distinguerne il terreno di proprietà del comune, pagandosi i diritti demaniali invece al podatario o fattore.

Questo stato di cose durato pacificamente per trenta o quaranta anni è valevole a ridurre la proprietà del Comune. Corte di Cagliari – Finanze – Comune d'Ardara – 30 settembre 1873.

49.° Il giudizio degli arbitri nell'assegno del compenso ademprivile è inappellabile.

Se la parola *presente* di cui nell'art. 4 legge 18 agosto 1870 che leggesi nella Gazzetta ufficiale del regno, come nell'edizione ufficiale degli atti del Governo, debba invece dire *precedente* come si

scorgerebbe dagli atti del Parlamento (*indeciso*). Tuttavia riferendosi la legge suddetta all'art. 6° legge 23 aprile 1865 si scorge che è inappellabile il giudizio degli arbitri relativo al disposto nel 1° capoverso di questo stesso articolo.

Sono quindi irrilevanti e inconcludenti le prove dedotte per accertare il lungo possesso, astensione e valore del terreno in discussione.

50.° Il dubbio insorto però sulla intelligenza della legge 18 agosto 1870, e la vittoria ottenuta nel primo giudizio valgono perché il soccombente non sia condannato in tutte le spese. Corte di Cagliari, 8 maggio 1874 – Finanze di Sassari – Mulas di Putifigari.

51.° La prova testimoniale dedotta per accertare un proprietà acquistata col possesso trentennario non è ammissibile se dai documenti prodotti risulti che il possesso non fu a titolo di proprietà; anzi se risulti che il terreno su cui si è preteso esercitare era di sua natura demaniale ademprivile.

52.° Il possesso trentennario sarebbe valevole, in mancanza di titolo, ad acquistare la proprietà se non risultasse il contrario dai documenti. Tanto più quando risulti l'opposto per la mancanza di catastazione. – Finanze – Marchius – Comuni Burgos e Bottida – Corte di Cagliari, 25 aprile 1875.

53.° Dal giudizio degli arbitri sulla misura del compenso assegnato ad un utente non è lecito l'appello, a termine dell'art. 6°, 2° capoverso, legge 23 aprile 1865.

54.° È appellabile il giudizio degli arbitri allora soltanto che insorge questione intorno al diritto di ademprivio o cussorgia, od a pretesa di proprietà.

55.° La legge 18 agosto 1870 all'art. 4° non ha modificato la precedente sulla inappellabilità del giudizio arbitrale. Corte di Cagliari, 30 marzo 1865. – Intendenza di Sassari e Baccheddu Scarpa – Conforme, 31 marzo id. – Finanze – Luigi Puligo e più. Idem. Idem. – Finanze e Ledda di Putifigari.

56.° La prova del possesso dedotta per interrogatori può ammettersi solo quando sia espressamente stabilito che il possesso si teneva *animo domini*.

57.° In causa di rito formale il titolo del possesso che cambiava la natura della prova, doveva essere dedotto prima dell'udienza.

58.° Ma il possesso, anche così stabilito, non sarebbe utile a lasciarne dedurre l'acquisto della proprietà per prescrizione,

quando i documenti prodotti provano che il terreno si possedeva a titolo di cussorgia; ed i proprietari non seppero esperire dei benefizi accordati dalla legge del 1839. Sopraggiunta la legge del 1865 quel possesso può dare solo ragione a compenso.

59.° Il compenso non si può pretendere sullo stesso territorio su cui esercitavasi il diritto ademprivile, perché la legge non convertì il nudo possesso in proprietà.

Compenso vuol dire assegnazione di altro terreno di valore uguale al perduto: nel caso, cioè che i cussorgianti perdettero per effetto dell'art. 1° della legge 25 aprile 1865 – Corte di Cagliari, 31 marzo 1875 – Finanze – Germani Fiori. Idem. Conforme 15 gennaio 1876. – Finanze – Manconi Ecca, Comune di Burgos.

Id. Id. 10 ottobre 1876. Id. – Fessura Francesco e più.

60.° Cogli articoli 6°, alinea 2°; 7° della legge 25 aprile 1865 abolitiva degli ademprivi; e coll'art. 23 del relativo regolamento 26 luglio 1866 accordavasi un termine di 30 giorni per adire i tribunali in appello dal giudizio degli arbitri; quale termine doveva decorrere dalla scadenza di quello fissato per il deposito degli atti del giudizio arbitrale nelle sale dei municipi.

È quindi decaduto dal dritto di reclamare in appello chi ha lasciato trascorrere quel termine.

61.° Nel citato Regolamento il potere esecutivo non ha esorbitato, avendone avuta delegata la facoltà dall'art. 6° della citata legge che gli lasciò di determinare *modi e regole* coi quali adire il tribunale; e tra gli *effetti*, nell'esercizio dei relativi diritti, poteva aver luogo la decadenza dal diritto di più adirlo per il trascorso termine.

62.° La legge 18 agosto 1870 ha inteso favorire soltanto coloro i quali relativamente alle *operazioni già compiute* non fossero incorsi nella decadenza.

In circostanze siffatte la prova testimoniale tendente a stabilire il possesso a titolo di proprietà è affatto inutile. Corte di Cagliari, 26 ottobre 1875. – Intendenza di Sassari – Bacchisio e Agostino Ghironi – Municipio d'Illorai.

63.° Colla legge 18° agosto 1870 non si portò una sanatoria a chi non reclamava in tempo giusta la prima legge; ma si ampliò il termine a favore di coloro che non erano decaduti per non essere state compiute nei rispettivi comuni le operazioni di divisione. Con ciò il legislatore, anziché disapprovarsi, confermò la sanzione di decadenza, scaduti i 30 giorni contenuta nel Regolamento.

Idem. 29 ottobre 1875. Maria Luigia Leoni – Comune Illorai – Finanze.

64.° Colla legge 18 agosto 1870 non si è menomato il diritto di proprietà restringendo a trenta giorni il termine per l'appello del giudizio arbitrale; bensì si stabilì un termine di procedura; come nel codice di procedura civile se ne prescrive uno per appellare dal giudice inferiore al superiore. Il trascorso di questi termini è capace di far decadere il soccombente anche in questioni di proprietà.

65.° L'art. 6 della legge 23 aprile 1865, avendo prescritto la procedura, e delegando il Governo di stabilire i *modi* di esecuzione, questo poteva prescrivere il termine entro cui ricorrere al tribunale; essendo intento del legislatore che il tutto procedesse celeramente e in via sommaria, e non potendo per 30 anni lasciare libero adito all'appello.

66.° La citata legge riferendosi a decadenza incorsa per la legge precedente, conferma la legalità del regolamento 26 luglio 1866, che fa parte integrante della stessa legge.

67.° Perciò scaduto il termine, è intempestiva la domanda e deve essere rigettata la prova testimoniale dedotta a confortarla. Corte id. 27 ottobre 1875. Banchisio ed Agostino Ghironi – Comune di Esporlato – Finanze.

Conforme, Finanza – Manchius – Vedova e più di Bono – 27 novembre 1875.

Non essendosi adito il tribunale a termine dell'art. 6, 1° capoverso, legge 1865, gli arbitri giudicano inappellabilmente, ed è legalmente presunta l'acquiescenza, giusta l'art. 23 del regolamento relativo a quella legge.

68.° L'azione di rivendica non si può confondere con quella nascente dalla citata legge che prescrive i termini per esercitarla.

69.° Sebbene si reclamasse entro 6 mesi dalla legge 18 agosto 1870, pure, se ne era incorsa la decadenza per il trascorso termine portato dalla legge precedente, l'istanza è inefficace. Corte Cagliari, 27 novembre 1875 – Vedova Farina – Comune d'Illorai – Finanze. –

Conforme, Demanio, più Pillosu di Buttei e Municipio dello stesso luogo, 30 aprile 1875.

70.° I diritti di legnare, pascolare e coglier ghiande esercitato da un comune sopra il territorio d'un altro comune, come effetto di pascolo promiscuo, escludono che il territorio possa considerarsi

demaniale ademprivile e persuadono invece sia di natura comunale.

Tanto più se il comune che lo possiede abbia venduto una quantità di piante come proprietario, coll'autorizzazione della autorità amministrativa per cui si sia dovuto procedere al martellamento eseguito dal servizio forestale prima del taglio.

71.° I diritti pagati al delegato di Giustizia non costituivano per sé la prova di una prestazione, dovendosi pagare per la distribuzione e sorveglianza nel riparto dei distretti ghiandiferi.

72.° È pure valido argomento la iscrizione nel catasto ed il pagamento della tassa fondiaria fin dal 1851 a carico del comune per dedurre la natura di proprietà comunale del terreno; come pure lo è l'uso in natura per capitazione fatto dello stesso terreno dai comunisti.

73.° La delimitazione fra i terreni comunali e demaniali fatta nel 1845 non pregiudica il comune se non ostante inclusi i suoi terreni fra i demaniali, esso ha continuato a possederli senza che il demanio lo turbasse e furono accollonati nel catasto al comune contro quegli atti di vendicazione. – Corte di Cagliari, 8 gennaio 1879 – Finanze e Comune di Irgoli.

74.° La delimitazione dei terreni comunali, che coll'acquiescenza e intervento della rappresentanza del comune indica i terreni come demaniali, lascia presumere che la proprietà ne sia stata esattamente delimitata.

Tanto più se il demanio affitta per più anni dopo quegli stessi terreni conservando gli usi ademprivili a favore del Comune.

75.° La prova testimoniale in tal caso per accertare che il terreno è di natura comunale dovrebbe stabilire tali atti da lasciare fondatamente ridurne la proprietà comunale; epperò dovrebbe fondarsi sulla fissazione dei limiti prescritta dal regolamento del 1839. Dedotta invece per accertare fatti che possano andar confusi con gli usi ademprivili non può esser ammessa. Corte id. 26 luglio 1879 – Finanze – Comune di Saosonia.

76.° Le interpellanze dedotte dalla Finanza se i terreni che un comune pretenda suoi, siano compresi invece in quegli scorporati terreni ademprivili, devono essere ammesse ed espletate esclusivamente e preliminarmente alle prove dedotte dallo stesso comune convenuto tendenti a stabilire la proprietà comunale di quei terreni.

77.° Tanto più se le prove per interrogatorio del 1° giudizio fos-

sero convertite in una perizia nell'appello per la quale puossi più prontamente accertare quel fatto e rendere inutili le prove dedotte dal comune per stabilire la sua proprietà. Corte id. 25 gennaio 1880 – Finanze – Comune di Villacidro.

LEGISLAZIONE SARDA
RELATIVA ALLA PROPRIETÀ FONDIARIA ED AGLI ADEMPRIVILI

1.

*Carta De Logu di Eleonora d'Arborea
sulla traduzione di Mameli De Mainelli
(Capitoli estratti)*

Cap. XLVIII. — *Di non porre fuoco in Villaggio ovvero in abitazione di quello.*

Vogliamo ed ordiniamo, che, se il fuoco, che si porrà nel Villaggio, ovvero nella abitazione di detto Villaggio, faccia perdimiento, siano tenuti curatori ciascheduno nella Curatoria sua, e gli Ufiziali che hanno i Villaggi con feudo, e gli Ufiziali od Armentari dei Villaggi loro, e debbano andare a prezzare il danno, che avrà fatto il fuoco, coi migliori uomini del Villaggio, e venire alla Corte da indi a dì quindici a denunziarlo alla corte nostra, a pena di pagare il Curatore alla Corte lire venticinque.

Cap. LVII. — *Di chi possederà casa o fondo pacificamente, e gli fosse levato senza Giustizia.*

Vogliamo ed ordiniamo, che se alcuna persona avesse, o possedesse casa, o fondo alcuno pacificamente, ed alcuna persona glielo levasse senza Giustizia e quell'uomo, a chi fosse levato ne facesse lamento all'Ufiziale, quell'Ufiziale, a chi detto lamento si farà, sia tenuto di fargli restituire o tornare a dare quella casa, che gli sarà dimandata, a chi gli sarà levata senza Giustizia, se trova, che sia così, a condannarlo a pagare alla Camera nostra lire dieci e poscia intenda a ragionare ambe le parti.

Cap. LXXXII. — *Di chi non verrà al luogo determinato colla bestia (da lui uccisa).*

Ordiniamo, che, se alcun uomo, che verrà a selva nostra, o di Curatore, e non verrà al luogo determinato colla bestia, che avrà ucciso, levingli pel Regno Bue uno, e pel Curatore soldi dieci.

Cap. LXXXIII. — *Di chi verrà armato a selva.*

Vogliamo ed ordiniamo, che all'uomo che verrà armato a selva nostra, o di Curatore levingli per la selva nostra Berbici dieci, e per la selva del Curatore Bue uno, e perda l'arma: e ciò non s'intende per verghè, coltello e spada.

Cap. XCII. — *Dei Leali, che non sono appresso dei fedeli o Terrazzani allogati od uomini della Corte, che non istiano nel Villaggio*

infeudato, che non debbano pagare né dar tributo al Fedele che avrà il Villaggio.

Constituiamo ed ordiniamo che i Leali, che non sono appresso dei Fedeli o Terrazzano allogato, o uomo della Corte, che non istia nel Villaggio infeudato, non debba pagare né dar tributo al Fedele, che avrà il Villaggio, e quello, che dovrà pagare, o dare per ragione di Giurati, o per altra ragione, paghi alla Corte, e non al Fedele.

Cap. XCIII. — *Dei Fedeli che hanno Villaggi in Feudo, che debbano porre a giurare il Maggiore, e Giurati di Luogo.*

Inoltre ordiniamo, che i Fedeli che hanno Villaggi in feudo siano tenuti ciascuno di porre a giurare il Maggiore del Villaggio, e per Giurati di Luogo i migliori del Villaggio: i quali Giurati debba il Fedele che quivi sarà in persona portargli per iscritto alla Camera da qui alla Corona di San Pietro di Giugno; e pel Fedele, cha non vi sarà in persona, sia tenuto l'Ufiziale suo, o Maggiore suo, quegli, che sarà per esso nel Villaggio, di portargli alla Camera per iscritto i Giurati; e se non gli portasse al detto termine, paghi il Fedele, o Maggiore, o fattore del Fedele, che contrafacesse, e che vi sarà, lire dieci.

Cap. CXII. — *Di chiuder bene le vigne ed orti.*

Vogliamo ed ordiniamo che sieno tenuti gli uomini, che hanno vigne loro, ed orti, di chiudergli bene; e chiusi che gli avranno bene, conducenvi l'Ufiziale, ed i Maggiori, e Giurati cinque dal villaggio piccolo, e dal Villaggio grande Giurati dieci per vedere, e sapere, se saranno ben chiusi e se ad essi parrà, che sieno ben chiusi; ed entravi bestiame, quel padrone stesso delle vigne, e degli orti, Armentario, od uomo, o familiar suo, che abbia, a chi gli avrà raccomandati con altri uomini di credito, o mettendo voci, lo possa macellare, e prendere, e darlo in mani dell'Ufiziale, che sarà per Noi nella Contrada, cioè Bue domato, Cavallo domato, Vacca domata, ed Asino; e l'Ufiziale di ciascuno di quelle cause, che sono scritte di sopra, debba levare all'uomo, che pasturerà quel bestiame, soldi sei per ciascun capo per ogni volta, che vi saranno presi; e se quel bestiame non a Pastore, debbasi pagar dal padrone del bestiame.

Cap. CXV. — *Del bestiame domato che si ritroverà in vigne, ed in orti od in biade andando con bestiame rude.*

Vogliamo ed ordiniamo, che del bestiame domato, che si ritroverà in vigne, in orti o in biade, andando con bestiame rude, se i

padroni delle vigne e degli orti, e delle biade, servitori o Armen-tari loro ve ne ferissero, gettando al bestiame rude, e ne muore il bestiame domato, che non n'abbia carico, né danno queglii, che ve l'ucciderà, o ferirà contro la volontà sua: e qualunque persona, che seminerà nella montagna, nella quale non è usato di seminare e sarà luogo frequentato da bestiame rude, lo debba reggere ben chiuso; e se non lo chiude bene, il danno, che vi farà, non si debb' apprezzare, e non se ne debba pagar presure, e se è ben chiuso, si debba macellare, secondo che si contiene ne' Capitoli del bestiame rude.

Cap. CXVI. *Dei macellamenti ed apprezzamenti, che si faranno.*

Constituimo ed ordiniamo, che i macellamenti, ed apprezzamenti, che si faranno debbono pagare i pastori; e se non hanno di che pagare i pastori, paghi il padrone del bestiame, e poscia si faccia pagare dal salario di detti pastori.

Cap. CXXXIII. *La forma dei Giurati, che si debbano fare per conservare le vigne e biade.*

Ordiniamo, che in ciascun Villaggio delle Terre, che saranno vigne ed orti si debbano dall'uffiziale nostro maggiore della contrada ogni anno nel mese di febbraio eleggere persone di buona fama, e condizione, nel villaggio grande uomini otto, e nel villaggio mezzano uomini sei, e nel piccolo uomini quattro i quali il Maggiore di detto Villaggio farà giurare, per ogni richiesta, che loro sarà fatta, tutti, se vi potranno essere o se no almeno tre di detti Giurati col Maggiore di detto Villaggio andranno a provvedere quelle vigne, ed orti, di che saranno richiesti, e provveduti che gli avranno quelli che loro parranno, che sieno sufficientemente, e ben chiusi di fossa, o di muro o di siepi e loro parrà di ricevere per chiusi senza frode facciano scrivere nel quinterno, che sopra di quello s'ordinerà; e vigna over orto, che non sia chiuso sufficientemente, e secondoché si contiene, non approveranno né accetteranno; e comanderanno coloro che avranno dette vigne, over orti che non saranno sufficientemente chiusi, che gli chiudano fra giorni otto, da quel giorno che loro sarà comandato: ed eziandio giurino d'uccidere e denunziar quel bestiame, ed accusar gli uomini, che ritroveranno dentro le dette vigne ed orti chiusi, ed approvati per chiusi, ed in biade, secondoché si contiene nei Capitoli seguenti sopra ciò ordinati, e d'andare ad apprezzare i danni; il quale apprezzamento faranno bene e lealmente, secondoché loro parrà in coscienza loro ch'essa debba, e senza frode.

Cap. CXXXIV. *Di chiudere le vigne, ed orti.*

Inoltre ordiniamo, che ogni persona, che avrà vigna ovvero orto, lo debba cignere ovvero di muro, ovvero di fosso, ovvero di siepe; e cinto che sarà lo debba far provvedere dei Giurati predetti, che saranno a ciò eletti, e deputati; e ciò debba fare per tutto il presente mese di aprile, e d'innanzi ogni anno del mese di ottobre vendemmiato che avrà e provveduto, ed approvato per detti Maggiori, e Giurati secondo che di sopra è detto, lo farà scrivere dal Maggiore di detto Villaggio nel quinterno, che avesse e dee tenere, acciocché dette vignere ed orti che saranno approvati, e ricevuti per chiusi, saper si possano, e trovare, quando bisognerà detto comandamento, detta terra non piantasse, ovvero facesse piantare a vigna, perché non voglia, ovvero non possa, né venda, né dia a persona che porre, over piantar la possa a vigna, dett'Ufiziale detta terra levì ed appropri alla Corte nostra.

Cap. CXXXIX. *Di chi avrà vigne, o terra vota in vigneto, di contribuire nella chiudenda.*

Costituiamo, ed ordiniamo che ogni persona di qualunque grado, stato ovvero condizione sia, che avrà vigna, o terra vota, in ciascuna delle vigne sia tenuto di contribuire, e pagar per rata, secondo che ne le toccherà, la parte de la chiudenda che si farà.

Cap. CXL. *Di chi avrà in vigne chiudenda intrigata con altre, ovvero di mezzo.*

Inoltre ordiniamo, che qualunque persona, che avrà vigna, o terra vota in vigneto, sia tenuta di contribuire, e pagar per rata, secondoché gliene toccherà, la parte della chiudenda che faranno coloro, che le saranno da lato di fuori, ed avranno chiudenda, e far fossa, che vi sarà necessaria; e se alcuno di quei che avranno alcuna di dette vigne, o terre vote non vorrà pagare, ovvero sarà impotente di pagare la parte dello stipendio, che si farà glielo renderà; dal frutto che si avrà dalla vigna che sarà sopra di sé, si paghi detto stipendio. Vogliamo, ed ordiniamo, che ciascun Maggiore di ciascuno di detti Villaggi, ove avranno vigne, ed orti debba fare un quinterno per sé ogni anno, nel quale farà scrivere ordinatamente giorno a giorno, come per detti Giurati, gli sarà denunziato, le vigne ed orti approvati, e ricevuti per chiusi facendo scrivere i nomi dei que' Giurati che provvederangli, e riceverangli per chiusi, e vi saranno stati; e quel Maggiore che sarà trovato non fatto detto quinterno ogni anno ovvero non aver fatto scrivere la vigna, over orto, che gli fosse dinunziato d'esser approvato, e

ricevuto per chiuso, sia condannato e paghi alla Camera nostra ogni volta, che gli sarà provato, ovver ritrovato, lire tre: e quegli che scriverà detto provvedimento, ed approvamento abbia per ciascuna vigna ovver orto, che scriverà d'essere approvato, e ricevuto per chiuso, danari quattro.

Cap. CXXXVIII. *Di porre a vigna i vigneti e terre vote.*

Vogliamo ed ordiniamo, che qualunque persona di qualunque condizione, avrà terra vota in vigneto debbale essere comandato dall'ufiziale, nostro Maggiore della Contrada, che quella terra vota debba porre a vigne, ovver far porre, e piantarla a vigna infra un anno, ovvero che la venda, e dia a persona che piantar la possa; il qual comandamento debba far scrivere, che si possa sapere, quando il tempo sarà compito, e se infra detto tempo quegli, a chi sarà fatto e se bastante non fosse a detto spendio, il padrone di detta vigna sia tenuto di venderlo infra un mese; dal prezzo, che si avrà, se ne soddisfaccia quella parte e quegli, che la comprerà sia tenuto a fare e pagar lo spendio, che a detta vigna per detta chiudenda le toccherà; e similmente sia tenuta e debba vendere quel padrone, e che avrà detta terra vota in vigneto; e se compratore non avesse, e ritrovar non se ne potesse di detta vigna, ovvero terra vota; e quei, che detta vigna, ovvero terra vota avranno, siano tenuti di pagare la parte di detto spendio, che toccherà a detta vigna, ovvero terra vota, che sarà divisa e partita, secondo, che è detto di sopra: si veramente che quei, che la compreranno, ovvero a chi verrà in parte detta terra vota, sieno tenuti di porre, e piantare a vigna detta terra infra un anno; e se non la pongono, e piantano infra detto tempo, sia detta terra della Corte; e nientedimeno facciano e paghino lo spendio, che a detta terra toccherà nella predetta chiudenda; ed a colui, che avrà vigna in vigneto, ovvero a lato d'alcun altro, ovver orto, che sia da lato di fuori, che non sarà ben chiuso debbaglisi comandare dall'uffiziale, e dal Giurato di detto Villaggio, ove sarà, che infra giorni otto lo debba aver chiuso...

*Frammenti tratti dalle Prammatiche del regno di Sardegna,
relativi alla condizione dei terreni, pascolo e seminerio.*

(Traduzione letterale dallo spagnuolo del sig. G. Pillito
reggente la direzione degli archivi di Stato in Cagliari).

TITOLO XIX.
CAPITOLO XVI.

Considerato che i sudditi ed abitanti dei luoghi del regno risentono tutti gli incomodi dei dazi, paghe, ripartimenti ed altre cose che necessariamente vengono loro imposte, ed è molto giusto, pio e conveniente che altresì tengano, godano e sentano sollievo in quanto è possibile coi frutti del terreno dello stesso luogo che abitano. Ordiniamo e mandiamo che tanto per questo quanto per i molti benefizi che il barone riceve dai suoi vassalli, questi siano preferiti ed anteposti nei pascoli delle erbe dei campi e delle montagne e nel lavoro dei terreni dei luoghi che abitano ad altri qualsiasi, in modo che, salvo nel caso che ne sopravanzasse ai detti abitanti ed al loro bestiame, non possa il barone appaltare ed ammettere nei medesimi nessun forastiero preferendolo ai suoi sudditi ed escludendoli da ciò che per diritto e costume possono e devono godere dai frutti dei suoi terreni in preferenza agli altri.

TITOLO XXXXI.
CAPITOLO III.

L'usufrutto dei terreni e montagne del detto nostro Regno, e pascoli dei medesimi, appartiene per diritto e costume al patri- monio Nostro Reale e di Signoria, e nessuno può usare dei medesimi senza licenza nostra e dei nostri feudatari, eccettuate le città che ne abbiano il privilegio, pagando però il diritto nel medesimo fissato. Pertanto ordiniamo che nessun persona suddita né esente, per sé né per altri possa entrar bestiame a pascolar nei detti pascoli e montagne se non pagando i diritti, sotto la pena imposta dal Signore dei detti pascoli e montagne con che non ecceda la somma espressa nel tit. 43, cap.3, 4, 5 che tratta della custodia e guardia del bestiame, e del cap. 17 del tit. 18. E mandiamo che la detta pena si possa eseguire sopra lo stesso bestiame, come cosa proibita entrare e pascolare in luoghi vietati. Riservando ai mag-

giorali il diritto sul danno arrecato contro i pastori, servi o guardiani tenuti alla custodia e guardia del bestiame.

CAPITOLO IV.

Attesoché molti sudditi e vassalli nostri e di Signoria senza alcun ordine e senza avere terreni assegnati ne dissodano e preparano molti in più di quelli che possono lavorare e coltivare coi loro gioghi, ed altri li comprano e dopo procurano appaltargli agli abitanti dello stesso luogo e ad altri che non lo sono, appropriandosi il fitto che loro non spetta, in pregiudizio delle rendite Nostre Reali e di Signoria. Pertanto stabiliamo ed ordiniamo che nessun suddito possa comprare dall'altro né aprire e disboscare nuovi terreni senza licenza del Signore, e che tutti quei terreni che avesse comprato o preparato senza una tal licenza e senza che gli siano stati concessi ed assegnati, li possa riprendere il Signore del luogo cui si devono restituire e si restituiscano per ripartirli fra gli abitanti, lasciando a chi li avesse comprati o disboscati quelli solamente che potesse lavorare coi suoi gioghi, e non di più; ed il Signore sia obbligato pagargli le spese che esso suddito fece per prepararli in ragione di quaranta soldi per ciascuno starello di terreno.

CAPITOLO V.

Molti sudditi e vassalli Nostri e di Signoria per loro giusti fini cambiano domicilio da un luogo ad altro, e pretendono dover loro rimanere i terreni che usufruttavano come abitanti del primo luogo; ed il Signore con questo cambiamento non solo viene a perdere i servizi personali ed i diritti dominicali del detto suddito o vassallo, ma altresì li stessi terreni che gli permetteva usufruttare in contemplazione dei servizi e diritti personali che gli rendeva e pagava. E perché la Signoria non deve ricevere simile pregiudizio, stabiliamo, ordiniamo e mandiamo che di qualunque suddito o vassallo che cambiasse il suo domicilio ad altra signoria possa il signore riprendere ed appropriarsi tutti i terreni che senza essergli concessi e stabiliti possedesse nel suo territorio e distretto, in conformità ai capitoli ed atti di Corte del Parlamento di Don Martino Cabrera fol. 86, num. 4, e di Don Antonio De Cardona fol. 110 n. 57. Tuttavia, essendo per il cambia-

mento dei tempi accresciuto ed aumentato il prezzo delle cose, mandiamo che si debba e si paghi al suddito o vassallo per ciò che avrà speso nel preparare i detti terreni sei reali per ogni starello di seminerio.

CAPITOLO VII.

Per i terreni enfiteutici si ha l'obbligo di pagare al tempo debito il canone e pensione, imposti nella concessione, ed i possessori dei medesimi o per essere novelli o che non hanno, come dovrebbero avere, notizie delle cose, o per esser minori o poveri, lasciano di pagare a suo tempo il canone, e la persona alla quale è dovuto, avida di riprendere i detti terreni e consolidare il dominio utile col diretto, finge di compiacere il possessore dei medesimi differendo la riscossione del canone, fino a che trascorsi due o tre anni gli attacca lite, pretendendo riprendere i detti terreni a motivo della caducità, contrariamente ad un atto di Corte del Parlamento di Don Giovanni Coloma fol. 190, num. 21, allegando che ciò non è stato ben dichiarato. Pertanto a fin di evitare liti ed impedire inganni che su tal oggetto possono accadere, vogliamo, ordiniamo e mandiamo che nei terreni e beni immobili enfiteutici dal non pagarsi a tempo il canone non possa ottenersi né si ottenga caducità; resta solamente obbligato il debitore e possessore dei terreni pagare fin dal secondo anno in avanti il canone doppio, cioè per uno due gli anni che avesse tralasciato pagare.

CAPITOLO VIII.

I sudditi e vassalli del detto Nostro Regno che possiedono villaggi, luoghi e terre feudali devono chiedere in tempo la investitura e conferma del possesso che hanno dei medesimi, promettendo obbedienza, riconoscendo il dominio diretto, stare tenuti al servizio e compiere a favore del signore tutte quelle di più cose che seco trae la natura del feudo che posseggono. E perché è mia volontà che in ciò non debbano esser tenuti a spese di atti e di sentenze come fin qui si è praticato, ordiniamo e mandiamo, in conformità dei due atti di Corte del Parlamento del conte Delda, che tutti i feudatari del detto Nostro Regno possano uniti, od in loro nome il sindaco del proprio stamento, chiedere la nuova

investitura dei loro feudi al nostro Procuratore Reale, il quale resterà obbligato concederla e stipularla in un solo atto e sentenza, senza che possano esservi forzati e costretti, ciascuno per se, *divisim* per il feudo posseduto. E che attesa la fedeltà del detto Nostro Regno e dei vassalli, anche mostrando su ciò qualche trascuranza non li si possa pretendere dal Nostro Procuratore Fiscale Patrimoniale caducità del feudo, perocché basterà nel caso che a sua istanza vengano avvertiti a chiedere la nuova investitura e fare il dovuto riconoscimento verso la nostra giurisdizione e Reale Patrimonio.

CAPITOLO IX.

Item. Essendo che è proibito dalle RR. PP. che i beni feudali non possano essere alienati né obbligati per dopo la vita di chi li possiede e dei suoi legittimi successori, in pregiudizio dei Nostri diritti Reali, nemmeno nel caso di restituzione di dote, a tenore della Reale Provvisione del Serenissimo Re Don Giovanni, data in Valenza nel 13 del mese di aprile 1459, confermata con atto di Corte del Parlamento che nel detto Nostro Regno di Sardegna celebrò Don Giovanni Coloma fol. 188, cap. 14, perciò desiderando che i Nostri diritti Reali si conservino nei detti feudi, ordiniamo e mandiamo che i medesimi non possano esser alienati né obbligati in pregiudizio Nostro né dei Nostri successori da quelli che li possiedono, eccettuando solamente l'obbligo che sovra essi feudi avessero i mariti in favore delle loro mogli per rispetto alla sicurtà e restituzione della dote, per cui vogliamo, ed è nostra volontà, che in mancanza di altri beni del marito, restino obbligati i frutti, tanto solamente, dei detti feudi, salva restando la proprietà del detto feudo, la quale in nessun caso potrà essere obbligata in pregiudizio dei Nostri diritti Reali, né venduta né alienata per il detto effetto di paga e restituzione di dote, né altro, come è stato decretato nel Parlamento di Don Ximene Perez Escriva dei romani, fol. 50, cap. 25.

TITOLO XXXXII.

CAPITOLO I.

La città del detto Regno, ciascuna per sé, tengono le loro leggi, ed ordinazioni particolari sul modo si conservare le vigne, gli orti,

i pascoli ed i prati, e nei villaggi e luoghi del detto Regno si dà forma e modo sovra ciò nelle leggi della Carta de Logu cap. 112, 113, 115, 133 fino a 158 che trattano delle vigne e degli orti, e cap. 169 e seg. del prato. Mandiamo ed ordiniamo che in tutte le dette città, ville e luoghi del detto Regno si osservino e si compiano dai Nostri Ministri Reali e di Signoria puntualmente e senza dipartirsene le dette leggi, statuti e costituzioni, eccettuati i casi che per queste nostre leggi e prammatiche fossero derogati o fossero dati ordini particolari nelle medesime riguardanti la guardia e custodia delle dette vigne, orti, pascoli e prati, poiché in questo caso è Nostra volontà che in tutto e per tutto si osservino queste Nostre leggi e Prammatiche.

CAPITOLO II.

Le città e luoghi del detto Nostro Regno sonosi lamentati e si lamentano che alcune persone o si appropriano od ottengono ingiustamente ed indebitamente in virtù d'ordine del Nostro Procuratore Reale o di altra persona, termini, terreni, pascoli ed abbeveratoi delle dette comunità. E sebbene per la restituzione dei detti termini siansi pronunciati sentenze, tuttavia le medesime non sono state eseguite, ed ammesso anche il caso che si eseguiscono, i possessori li rioccupano subito di modo che alle popolazioni si accresce il danno dell'acquisto ed occupazione dei loro termini, unitamente alle spese inutili che fanno per riaverli; e perché è d'uopo che vi si venga al riparo, stabiliamo ed ordiniamo, che tutt'i terreni limitrofi, montagne, termini, prati o parte di essi e gli abbeveratoi delle dette città, villaggi e luoghi che vennero e sono stati presi ed occupati con titolo, o senza del detto Nostro Procuratore R. o di qualunque altra persona, da 20 anni a questa parte, vengono tosto restituiti alle comunità alle quali apparteneva ed appartengono. E mandiamo che né da essi né dal detto Nostro Procuratore Reale né da altro Ministro o persona si possano concedere, vendere né alienare, perché vogliamo che servano per uso comune delle dette città, ville e luoghi dei quali erano e sono; e che nessuno dei medesimi li possa popolare, lavorare né fabbricare, sotto pena di 500 ducati, da applicarsi alla Nostra Camera e Tesoreria, e di venir distrutto quanto si sarà fatto e lavorato; e che chi contravvenisse a questa nostra legge e prammatica non possa esser udito se prima non abbia pagato effettivamente

alla detta nostra Camera e versato nelle casse della Tesoreria i detti 500 ducati, la cui esecuzione mandiamo al nostro avvocato e Procuratore Fiscale Patrimoniale perché la insti e faccia le sue parti per farla eseguire, come cosa spettante al nostro Patrimonio Reale.

CAPITOLO III.

Atteso il tanto notevole e risentito difetto di legna in molte città, villaggi e luoghi del detto Regno per l'avvenuto generale incendio degli alberi, e perché li distruggono tagliandoli troppo dal fusto od estirpandoli dalle radici, in guisa tale che più non germogliano per molti anni: Ordiniamo, stabiliamo e mandiamo che nessuna persona tagli alcun albero dal ceppo, ma i rami, lasciando in esso *orca e pendom*¹ da dove possa nuovamente germogliare, sotto pena di pagare quattro ducati per ciascun albero che venisse tagliato dal ceppo, oltre al valore del detto albero ed al danno che cagionasse al suo padrone. E perché siamo informati che alcune città del detto Regno hanno privilegio di tagliare la legna che abbisogna agli abitanti a trenta miglia all'intorno, e che in ciò vi è stato e vi è eccesso sovra la intelligenza del detto privilegio, e giustizia vuole che si moderi: ordiniamo e mandiamo che sotto la stessa pena le dette città non possano usare né usino del detto privilegio per gli alberi fruttiferi esistenti nelle montagne ghiandifere destinate allo allevamento e sostentamento dei porci, e che per gli altri alberi non fruttiferi usino del loro privilegio, osservate però nel tagliarli le sovra dette norme, cioè che non possano tagliarli né li taglino dal tronco e ceppo, né li estirpino dalle radici, ma taglino i rami lasciando nell'albero come di sopra si è detto le guide e le gemme.

CAPITOLO IV.

In quanto che le città, villaggi e luoghi del Regno possiedono i loro prati e pascoli, riservato per pascolo e sostentamento dei cavalli e di altro bestiame da lavoro e dal quale si ottengono altri

¹ *Orca et pendone* – Segare a forca et pendone – Sardo settent.: tagliare un ramo che sia pendente e unito ad altro. V. Spano, dizion. Sardo-ital.

servizi casalinghi, al qual fine i detti prati e pascoli furono sempre destinati, col divieto che altro bestiame possa e deva pascolare nei medesimi, avviene che alcune persone, tanto per la loro esenzione dal nostro foro, quanto per la qualità dell'ufficio che coprono, fanno pascolare nei detti prati e pascoli le loro vacche, le pecore, le cavalle ed altro genere di bestiame oltre al sovra detto destinato al lavoro, dal che ne ridonda grave pregiudizio a quelli della comunità. Ordiniamo pertanto e mandiamo che nei detti prati e pascoli durante il tempo vietato non entri altro bestiame oltre ai detti buoi, cavalli ed altro cui sono stati desinati e riservati, sotto pena di lire dieci e di quelle altre comminate dalle leggi e capitoli della Carta de Logu e dalle Prammatiche che trattano di ciò; e mandiamo che per l'esecuzione delle medesime può essere impegnato lo stesso bestiame trovato nei detti pascoli e prati, ancorché appartenga a persone esenti dalla nostra giurisdizione, in quanto che non possono essere esenti né il bestiame né i servi che lo conducono; né si deve loro restituire fino a che non paghino le dette pene.

CAPITOLO VII.

Item vogliamo e mandiamo che nei terreni a prato e nelle stoppie non si faccia *vidazzone* o seminerio senza che prima non si chiudano in modo da non potervi entrare bestiame, sotto pena ai contravventori di lire 25 e di non venir loro pagato il danno che in detti seminati avessero dovuto soffrire.

CAPITOLO VIII.

Item, in quanto che il trovarsi aperti molti luoghi vietati è occasione che il bestiame vi entri e venga macellato dai padroni dei detti luoghi, oltre alle molte dissensioni ed alterchi che possano nascerne: Vogliamo, ordiniamo, e sotto la pena di lire 10 e di non potersi ripetere il danno mandiamo che tutti i detti luoghi vietati come sono vigne, cannetti, chiusi o *tancas* ed altri simili, li tengano i loro padroni chiusi in modo che in essi non possa entrare nessun genere di bestiame.

CAPITOLO XI.

Si ha relazione che alcuni desiderosi di aprire e lavorare nuovi terreni, ed altri, specialmente i pastori, affinché più presto germogli e cresca l'erba per il pascolo e sostentamento del bestiame appiccano il fuoco scientemente e deliberatamente ed incendiano alcune montagne cagionando molti danni, e dopo averle incendiate vi introducono il bestiame per mangiare i germogli freschi e teneri che rasenti al suolo pullulano dagli alberi, dal che ne risulta che i lecci, i roveri e gli altri alberi deperiscono, si perdono le ghiande e l'allevamento dei porci, cessando così l'abbondanza e diminuendo e perdendosi i redditi Nostri Reali e di Signoria, oltre che ne consegue che nelle bufere invernali lo stesso bestiame non trova riparo negli alberi e le città, villaggi e luoghi del Regno non hanno la sufficiente provvista di legna: Ordiniamo, stabiliamo e mandiamo, in riforma e riparo di quanto s'è detto, che avvenendo simili incendi si eseguisca nelle persone che li cagionassero quanto viene ordinato nel cap. 5 e 7 del tit. 25 che tratta dei delitti e delle pene, e non scoprendosi il delinquente, o scoprendosi sia persona esente, vogliamo che gli abitanti del luogo più vicino all'incendio paghino al padrone il danno cagionatogli, corrispondendogli annualmente i frutti che potrebbe ritrarre se le montagne non fossero state incendiate, poiché in tal modo tutti curino che non avvenga incendio delle montagne o di altra cosa fruttifera e necessaria al sostentamento, abbondanza e traffico della stessa popolazione.

TITOLO XXXXIII

CAPITOLO I.

Uno dei più utili mezzi per il sostentamento e comune vantaggio del Regno e beneficio del Nostro patrimonio e di quello delle comunità è stato sempre l'allevamento del bestiame bovino e pecorino, e tanta era l'abbondanza negli scorsi anni da poterne provvedere altre Province estere. In seguito però diminuì tanto che il Regno difetta quasi della necessaria provvista, e ciò in dipendenza delle tante vessazioni che si accrebbero ai proprietari di bestiame e pastori colle provvidenze date sulla carne da alcuni viceré e Tribunali, obbligandoli a vendere il loro bestiame ai beccai della città del Regno, per lo che sonosi inaspriti ed irritati tal-

mente che non badando al proprio danno, molti consumarono il bestiame che possedevano macellando nelle beccherie a mandre e branchi intieri, dal che ne derivarono danni molto considerevoli fra i quali la carestia delle dette carni ed il ribasso degli importanti appalti dei diritti Nostri Reali e delle comunità del Regno, specialmente quello sulle imbarcazioni dei formaggi, dei cuoi e di molti altri generi, quali col loro prezzo ritornavano al Regno. Parimenti i diritti sovra i detti formaggi e cuoi che vennero imposti per la fabbrica e per il mantenimento delle Torri, delle loro munizioni e dei soldati in custodia e guardia di tutto il Regno, sono diminuite, e siffattamente, che bisognerà supplire il disavanzo colla mia Reale azienda, in conformità all'atto di Corte che abbiamo mandato a decretare nel Parlamento che in detto Regno celebrò in Nostro nome il conte Delda, e nel qual Parlamento il Regno aumentò il detto diritto a due reali per ogni caudara di formaggi o cuoi, destinandolo al mantenimento delle dette Torri.

Simile pregiudizio hanno sofferto gli Ecclesiastici ed i feudatari per il ribasso verificatosi nelle loro decime e nei redditi che in tanta abbondanza solevano prima raccogliere. Il seminerio e l'industria dei grani costa in oggi tanto, che lo agricoltore non può ritrarne il proprio lavoro, in quanto che un giogo di buoi gli costa 70 ed 80 lire, mentre prima lo pagava 18 e 20. Ond'è che gli stamenti del Regno per mezzo di persone gelose del bene comune ci presentarono queste ed altre ragioni di non minore importanza nel Parlamento che in Nostro nome celebrò il Duca di Gandia, domandando il rimedio, e dal medesimo venne decretato e da Noi confermato che si revocassero le dette providenze; e considerata la giustizia ed utilità di tal decreto venne da Noi in seguito, col parere del mio Consiglio Supremo d'Aragona, particolarmente approvato e confermato con carte che in diverse occasioni abbiamo mandato scrivere ai viceré di quel Regno e specialmente nel 10 maggio 1613, e per maggior validità e corroborazione mandammo concedere in favore del detto Regno e dei suoi proprietari di buoi e dei pastori formale privilegio spedito nel 2 ottobre 1612 proibendo perpetuamente le dette providenze sopra le carni; ed ultimamente avendo i Nostri Ministri, persuasi dalle dette comunità, tentato di contravvenire a quel privilegio, ordinammo al marchese d'Almonazio nostro viceré e Capitano Generale di quel Regno con Carta del 17 marzo 1634, che in nessun caso si contravvenisse al medesimo; anzi prima che entrasse in

quella carica gli si diede istruzione particolare, come si danno ai miei Luogotenenti, che inviolabilmente facesse osservare il detto privilegio ed atto di corte. E perché è nostra intenzione che tale industria e traffico del bestiame non solo si rialzi e torni al primiero stato, ma che pur anco aumenti quanto sarà possibile, affinché il nostro patrimonio, gli stamenti e le Comunità godano nuovamente il beneficio dell'aumento delle rendite come per il passato, conseguendone la maggior custodia del Regno col mantenimento delle Torri che lo circondano, che il nostro patrimonio non va gravato col dover supplire alle spese, ed i detti Stamenti e Comunità potranno con maggiori forze e sostanze accudire al nostro servizio: Perciò è che in virtù di questa Nostra Reale sanzione ed ordinazione prammaticale, che vogliamo abbia e tenga forza di legge, di Nostra certa scienza, deliberatamente e col parere ed accordo del Nostro Supremo Consiglio, sanzioniamo, stabiliamo, ordiniamo e mandiamo che per nessuna causa pensata od impensata possano rilasciarsi né si rilascino simili provvidenze sopra le carni in tutto il detto Nostro Regno di Sardegna, né in qualunque parte del medesimo, né ordinare ai proprietari di bestiame ed ai pastori che contribuiscano nel dare il loro bestiame alle Città, Comunità, Tribunale o persona del Regno, qualunque sia, Ecclesiastica o secolare, maggiore o minore, né che quelli che ricevessero simili provvidenze debbano eseguirle, sotto pena di 105 ducati al Ministro o Giudice che le rilasciasse, ed ugual somma e l'esilio perpetuo a quelli che le eseguissero. Ed in esecuzione del detto Nostro Reale Privilegio che vogliamo ritenersi qui come espresso ed inserito, ordiniamo, essendo questa la Nostra intenzione, che i detti proprietari e pastori possano vendere il loro bestiame e lo vendano liberamente alla persona o persone che volessero, senza che venga loro fissato o limitato il prezzo, come è stato decretato nel Capitolo del Parlamento dal Duca di Gandia e come si contiene in detto Privilegio, in tutto simile a quanto è stato ordinato per rispetto ai grani in favore degli agricoltori, affinché colla stessa abbondanza vengano, come l'esperienza ha dimostrato, a ribassare di prezzo, poiché è certo che essendo il bestiame grasso torna in pregiudizio dei proprietari differirne la vendita e trattenerla da un anno all'altro, tanto più che trattasi d'un' industria e mercanzia che non si può estrarre dal Regno, e quando è grasso bisogna che i proprietari lo vendano al più presto.

E perché è parimenti utile che si ripari ai danni tanto eccessivi cagionati al bestiame con le rigorose esecuzioni della *daguella*, che dicesi macello o *tentura*, considerando che colla varietà delle molte prammatiche e pregoni fatti e pubblicati in diversi tempi dai vari viceré sovra il modo di eseguire la *daguella* macello e presura, che appellano *tentura*, del bestiame grosso e minuto, forastiero e dello stesso luogo e distretto che trovasi nel prato, nelle biade e nei pascoli, *vidazzone* sia o stoppia, od in altri luoghi vietati e di diversa Signoria, si alterati i capitoli della Carta de Logu dal numero 153 fino al 156 e dal 167 fino al 171 che trattano di quest'oggetto, e dai Ministri di Giustizia sonosi commessi gravi abusi e dato adito a molti furti: e perché conviene al buon governo e conservazione dello stesso bestiame del detto Regno che si introducano delle riforme e si abbia uniformità e chiarezza nelle leggi che i naturali del medesimo devono osservare in questa materia: pertanto, derogando ed annullando qualsiasi Prammatica fino a quest'oggi fatta e pubblica sull'oggetto, ritenendola come se fatta e pubblicata non fosse, sanzioniamo ed ordiniamo che da qui in avanti per quanto spetta alla *deguella*, macello, presura o *tentura* del bestiame si osservino i capitoli seguenti.

TITOLO XXXIV. CAPITOLO VII.

Le due cose principali e più necessarie per la conservazione e mantenimento del Regno sono l'agricoltura ed il bestiame, e perciò deve attendersi con particolar cura e vigilanza alla conservazione di entrambe in modo che progrediscano così di conserva che favorendo l'una non venga meno l'altra. A tale scopo abbiamo visto che nel capitolo 169 della Carta de Logu si ordina che nessuna persona possa arare né seminare nella parte ove abita e stanzia il bestiame, come vacche, capre, porci, pecore ed altro di tal genere. Ciò vale a dire che in tutti i luoghi del Regno vi sia il terreno coltivo, diviso, chiamato *vidazzoni* separato dalle montagne e salti destinato per il bestiame, col qual modo si consegue lo intento di conservazione ed aumento, ed i seminati non ricevono pregiudizio, come averrebbe se non vi fosse divisione, e come non ve ne ha in alcuna parte del Regno per manco di giustizia e di governo. Perciò stabiliamo ed ordiniamo che da qui in avanti ciascun villaggio, sotto pena di 200 ducati, abbia e tenga il suo

terreno coltivo a *vidazzone*, cioè un anno tutto ad una parte e l'altro anno all'altra, e non separato e diviso, eccettuati quelli che hanno chiusi e *tanche* ben chiuse, visitate dal giudice conformemente ai capitoli 112 e 134 della Carta de Logu, in modo da non potervi entrar bestiame, come è stato dichiarato nel capitolo 5 del Parlamento del conte Delda.

CAPITOLO VIII.

È di molta importanza per la conservazione dei terreni coltivati che non avvenga dolo nella *daguella* del bestiame che potesse entrare nei medesimi e nei prati, pascoli, stoppie, salti e luoghi vietati, procurando che i ministri che curano la custodia di essi, appellati padrargi, vidazzonargi e saltari siano di buona fama e persone che con zelo e fedeltà compiano al loro ufficio. In tal modo non solo si guarderanno i seminati ed i terreni vietati, ma si eviteranno pur anco le *daguelle* che con qualche dolo senza conto e senza ragione si fanno in tutto il Regno. Stabiliamo perciò, sanzioniamo ed ordiniamo che nel modo e forma di eleggere e nominare i detti padrargi, vidazzonargi e saltari si osservi completamente il capitolo 113 della Carta de Logu, e che godano buona fama e siano di retta coscienza, sotto pena di non essere creduti in tutto quello che faranno e diranno e di pagare l'ufficiale e le persone che li nomineranno 25 ducati e tutti i danni e pregiudizi verso gl'interessati.

CAPITOLO X.

Parimenti ordiniamo e mandiamo che nelle *vidazzoni* e luoghi da seminare non entri bestiame d'alcun genere non solo al tempo che nei medesimi esistono i seminati ma dopo anche finita la messe per raccogliere le spicche, che appellano *estular*, mentre le granaglie stanno nell'aja fino a metà di agosto, tempo in cui tutti possono essere raccolti nelle aje o nelle case degli agricoltori. E mandiamo ai Baroni ed a qualsivogliano ministri di giustizia, sotto pena di 50 ducati, che nessuno di essi dia licenza a nessuna persona, in contravvenzione a questo Nostro ordine, di poter entrar bestiame nella detta *vidazzone* e seminato prima della metà d'agosto.

CAPITOLO XV.

Parimenti vogliamo ed ordiniamo che se nei seminati entrasse del bestiame di notte e vi cagionasse danno, o fosse trovato in luogo ove potevasi *macellare* e non si fosse potuto prendere, mandiamo che in tal caso il danno si addebiti e si carichi all'ovile, che appellano *masoni*, più vicino dello stesso genere di bestiame che fece il danno, ove esso ovile non rivelasse e procurasse scoprire il vero bestiame che entrò e fece il danno. E mandiamo che su quest'oggetto non si trattenga la esecuzione contro il detto ovile, poiché gli è riservato il diritto di poter esigere e ripetere dal delinquente, provando dentro 15 giorni la sua intenzione, in conformità al capitolo 118 della Carta de Logu.

TITOLO XXXV.

CAPITOLO I.

Essendo che il detto Nostro Regno di Sardegna per la fertilità dei suoi terreni è grandemente adatto alla piantagione ed innesto degli olivi, e può divenire abbondante d'olio come qualunque altra provincia, mentre n'è sprovvisto perché quelli del Regno non sperimentarono il beneficio che se ne ottiene; né convenendo che una cosa tanto utile e produttiva vada perduta: stabiliamo ed ordiniamo che tutti i proprietari di vigne, *tanche* e chiusi in vicinanza alle medesime nelle città, villaggi e luoghi del Regno, siano obbligati circondarli intieramente d'olivi; e perché tanto si compia vogliamo e mandiamo ai detti proprietari che sotto pena di 25 ducati debbano piantare e piantino annualmente fino a 30 olivastri od olivi, lasciando fra l'uno e l'altro il solo spazio di 15 palmi, e che successivamente piantino annualmente e coltivino gli altri fino a che la vigna, *tanca* o chiuso siano totalmente circondati nella sovra detta forma: e perché ciò si effettui colla massima puntualità ordiniamo e mandiamo ai Governatori, Viceré, Potestà, ufficiali ed altri qualsiasi Giudici o Ministri ordinari del detto Nostro Regno che una o più volte all'anno escano per riconoscere e verificare se nelle dette vigne, tanche e chiusi siano stati piantati e si coltivino i detti olivi nel modo sovra espresso, eseguendo rigorosamente la pena contro gli inobbedienti; avvertendo che si invieranno Commissari contro i suddetti Ministri ed a loro spese per riconoscere se hanno compiuto quanto in questa nostra legge

e prammatica si contiene ed eseguire la pena di 200 ducati che con questa stessa legge imponiamo contro di loro.

CAPITOLO II.

Parimenti, essendo la maggior parte dei villaggi e luoghi del detto Regno impossibilitati a provvedersi le macine e gli altri ordigni necessari alla estrazione dell'olio, e giustizia vuole che i Baroni, Signori e Feudatari del detto luogo li aiutino e favoriscano, ordiniamo e mandiamo che i detti Baroni, Feudatari e Signori dei luoghi, ciascuno nel proprio distretto, restino obbligati provvedere nel termine d'un anno la macina ed i più ordigni necessari per l'industria dell'olio, e che perciò e per qualunque diritto possano pretendere dai vassalli venga loro pagato il decimo, cioè di dieci uno, e che non provvedendo la detta macina possano acquistarla i particolari, e questi non restino obbligati a pagare il decimo od altro al Signore del detto luogo.

3.

Articoli relativi delle leggi di Carlo Felice

TITOLO XXII.

Dei feudi ed enfiteusi.

Art. 316. Nessun feudatario, né altra qualunque persona che possieda terre feudali, o giurisdizione civile o criminale, potrà alterare in modo alcuno li patti e condizioni portate dalle rispettive infeudazioni e concessioni, né potrà in tutto od in parte alienarle a persone in quelle non comprese, né passarle per verun titolo a mani d'università, chiese, monasteri, collegi ed altre mani morte senza nostro permesso speciale ed autorizzazione, sotto pena di cadere in commesso le cose suddette in caso di contravvenzione (*Capitoli di Carte lib. 7 tit. 1° Cap. 19 e 25 R. Pram. tit. 41, Cap. 1*).

Art. 317. Essendo soggetti al pagamento d'un diritto reale detto anche terratico, verso i signori diretti ed utili delle terre e luoghi qualunque del Regno, i terreni, vigne e feudi, che i sudditi, si reali, che baronali vi possiedono e coltivano, o che venissero a possedervi e coltivare, dovranno il diritto suddetto, o diritti, pagarsi ad essi signori diretti ed utili, ossia feudatari od al Nostro Regio Patrimonio dalli possessori e coltivatori predetti, senza eccezione di persona, qualunque esente o comunque privilegiata (*Regie Pram. detto tit. 41 Cap. 2*).

Art. 318. Non potrà alcuno dissodare, né ridurre a coltura nuovi terreni appartenenti al Barone o Signore del luogo, né quelli comprare senza permesso del medesimo, al quale in caso di contravvenzione sarà lecito di quelli ricuperare, e farsi restituire, affinché possa ripartirli e distribuirli tra gli altri abitanti del luogo, lasciando soltanto a coloro, che gli avessero di nuovo ridotti a coltura, quella quantità, ché potranno eglino coltivare coi propri buoi, e non più; dovrà bensì il Barone o Signore per i terreni, che dovranno dismettere, soddisfare loro le spese fatte nel dissodamento e nella riduzione a coltura dei medesimi nella somma, che secondo il lavoro fatto e le circostanze possa esser dovuto.

Art. 322. I possessori di terre e beni enfiteutici, quantunque avessero tralasciato o tralasciassero di pagare nel tempo e termine stabilito nella concessione dell'enfiteusi il canone o livello convenuto, tuttavia non incorreranno per ciò la pena della caducità;

dovranno bensì pagare al Signore diretto il canone doppio ossia invece d'uno, due per tutti gli anni, dei quali avesse lasciato di pagarlo (*delle R. Pram. tit. 41, Cap. 7*).

Art. 323. Non sarà però dovuto il canone doppio suddetto né potrà pretendersi dal Signore suddetto, ove egli abbia tralasciato di chiederlo, pel corso d'anni cinque, nel qual caso avrà solo diritto al canone convenuto (*Il Re Carlo Felice*).

Art. 324. Nelle concessioni d'enfiteusi, che si faranno all'avvenire, dovrà espressamente convenirsi la somma, che a titolo del laudemio dovrà pagarsi al Signore diretto nel caso d'alienazione del fondo enfiteutico, dal nuovo acquirettore, ove non siasi espressamente convenuto, non potrà il laudemio pretendersi, né esigersi oltre quella prescritta dalla ragion comune, né sarà lecito convenire il laudemio suddetto in maggior somma dell'otto per cento sul prezzo o valore del fondo.

Art. 325. Tanto il Nostro Reale Patrimonio, come i Baroni tutti, ai quali appartengono terreni incolti la di cui proprietà non spetti ad alcun particolare, dovranno quelli concedere in enfiteusi a chiunque li dimanderà all'oggetto di piantarvi e coltivarvi olivi, mediante il canone d'un reale per ciascuna superficie, d'uno starello cagliaritano di grano e semente, da corrispondersi quindici anni dopo la concessione (*N° Editto 13 dicembre 1806*).

Art. 326. I concessionari saranno in dovere di chiudere e piantare ad olivi il terreno concesso come sovra nel termine di anni due, sotto pena di decadenza.

Art. 327. Nel termine d'un anno, da computarsi dal tempo, in cui gli oliveti daranno frutto, i Baroni, ciascuno nel suo distretto, dovranno ergere li molini cogli instrumenti necessari all'estrazione dell'olio, né potranno perciò esigere dai loro sudditi altro diritto, che la decima sulle olive, che vi si macineranno.

Sarà bensì facoltativo a tutti d'erigere molini senz'obbligo di pagare o corrispondere cosa alcuna al feudatario, per uso proprio bensì, ove il feudatario abbia, come sovra, adempiuto all'obbligo della costruzione dei molini (*R. Pram. Tit. 45 Cap. 2 e detto R. Editto 3 dicembre 1806*).

Art. 328. I molini di cui sovra, tanto fatti già in dipendenza della disposizione delle Regie Prammatiche, che da farsi nell'avvenire, dovranno essere sufficienti ed atti ad ogni operazione di nuovo adottata, o che fosse per adottarsi, affine di ricavarci ogni maggior possibile quantità e miglior qualità d'olio.

Art. 329. Non avendo i feudatari adempiuto all'obbligo della costruzione dei molini, come nell'art. 327 o non tenendoli nella forma, di cui nel precedente, sarà lecito ai particolari la costruzione dei molini suddetti indistintamente, e senz'obbligo di corrispondere ad essi ad alcun titolo il menomo diritto.

Art. 330. E nel caso dell'adempimento come sovra non sarà lecito né ai Baroni, né ai loro preposti esigere oltre la decima surriferita, a verun titolo, altra prestazione né in natura, né in denaro, sotto pena del doppio di quello, che si sarà esatto, a favore dei proprietari stessi dell'olive.

Art. 331. I Baroni saranno risponsali in proprio per qualunque abuso o frode, che venisse commessa dai loro preposti nell'esercizio dei molini a danno dei proprietari suddetti.

Art. 332. Li Baroni, possessori di terreni contenenti olivi selvatici, che procederanno alla chiusura ed innesto, avranno la libera disposizione degli oliveti, che in tal modo venissero a formare, coll'obbligo bensì, nel caso della restituzione del feudo, di pagare colui, a di cui favore ne disponessero, al successore feudale od al Nostro Fisco in caso di devoluzione lo stesso canone sovra stabilito per li concessionari (*Detto R. Editto 3 dicembre 1806*).

TITOLO XXIII.

Dei vari diritti dei Baroni, delle obbligazioni ed esenzioni dei vassalli baronali

Art. 342. Nissun vassallo baronale potrà essere sottoposto al comandamento domenicale più d'una volta nell'anno: chi avrà cavallo sarà tenuto farlo a cavallo, chi avrà carro, col carro, e gli altri a piedi: il Barone dovrà loro pagare gli alimenti anche per le vetture, tanto per l'andata, quanto pel ritorno e soggiorno; ed a chi avrà eseguito tale comandamento, dovrà il Giudice o Ministro dare il certificato d'averlo eseguito, onde possa valersene all'uopo (*Pregone del re Carlo Felice 2 agosto 1800, allora Viceré, con parere della R. Delegazione stabilita con Carta Reale del Re Carlo Emanuele IV 18 settembre 1799*).

Art. 343. Gli alimenti che si dovranno somministrare dal Barone nel caso di comandamento domenicale, si fissano a ragione d'un reale per giorno all'uomo a piedi, e di reali due all'uomo a cavallo o con carro.

Art. 344. Si dichiara comandamento domenicale qualunque

servizio, che dal vassallo si presta al feudatario in ricognizione del dominio una volta all'anno, e colla prestazione di soli alimenti a mente dei due articoli precedenti, e questo servizio non potrà estendersi oltre il confine del feudo, eccetto nei casi infra contemplati.

Art. 345. Oltre il servizio dominicale, saranno i vassalli tenuti di prestare al Barone tutti gli altri servizi, per cui verranno richiesti sia per affari concernenti l'amministrazione della giustizia, che per altro oggetto.

Il Barone però non potrà prevalersi per questi comandamenti, che di quelle persone che sogliono locare le loro opere per simili servizi, e dovrà inoltre corrispondere alle medesime il giusto prezzo si d'eccesso, che di recesso e mansione, come suol pagarsi dagli altri particolari del luogo, non avuto riguardo alla disposizione del Cap. 12, tit. 19 delle Regie Prammatiche relativamente al prezzo ivi fissato, attesa la notevole alterazione dei prezzi di tali opere occorsa posteriormente.

Art. 346. Le ville, che per lo passato erano obbligate a trasportare il grano, procedente dal diritto detto di Llaor, di Corte, o da quello denominato del feudo, continueranno a prestare al Barone detto servizio: non potranno però li particolari, che eseguiranno il trasporto suddetto, essere precettati dal Consiglio comunale, che a titolo del servizio dominicale, e si corrisponderanno nel caso dal Barone gli alimenti per le persone e le vetture nel quantitativo sovra determinato.

Art. 350. Trovandosi il Barone nel feudo, ed abbisognando di legna o di erba per uso della sua casa, potrà prevalersi dei vassalli per provvedersi della quantità, che gli sarà necessaria; si corrisponderà però alli precettati per questo comandamento la giusta mercede a termini del detto articolo precedente, salvo che il Barone voglia comandargli a titolo di servizio dominicale, nel qual caso non saranno tenuti d'eseguirlo fuori del confine del feudo, come sovra.

Art. 351. Nei luoghi dove si paga il gioenco per il così detto deghino delle vacche, sarà tenuto il Barone di riceverlo all'epoca precisa del dovuto pagamento, né potrà egli costringere i pastori a conservarlo, massimamente a loro rischio e pericolo fintanto che sia divenuto più forte.

Art. 354. Nell'esazione dei diritti feudali, tanto in grano, vino, che altri generi, non potrà il Barone usare d'altra misura, che della Reale.

Art. 355. Il feudatario non potrà permettere l'introduzione del bestiame rude nelle stoppie, sempreché siavi pericolo di poter venire danneggiate le messi, né potrà egli esigere alcun diritto dai suoi sudditi per l'introduzione del suddetto bestiame; si dichiara però lecito al medesimo d'affittarle ai forestieri nella parte, che può sopravanzare al bisogno del bestiame del luogo.

Art. 356. Dovrà parimenti il feudatario preferire i propri suoi vassalli nella pastura e delli di lui salti, e delle di lui selve e montagne come nella coltura e nel seminerio delle sue terre feudali ad ogni altro forestiere, cui non sarà permesso d'affittarli salvo nel caso, e per la parte, che sopravanzasse al bisogno dei vassalli suddetti (*R. Pram. Tit. 19 Cap. 16*).

TITOLO XXIX.

Delle così dette tenture e macchizie.

Art. 1999. I nativi, ed abitanti di ciascun villa, e luogo terranno separati dai monti, e dalle terre destinate pei pascoli del bestiame i terreni da lavorarsi, e seminarli, chiamati bidazzoni, e la coltura e semineria di tali terreni si farà da tutti unitamente un anno in una, e l'altr'anno nell'altra parte sotto pena di duecento scudi; né potrà in altra parte farsi il coltivo e seminerio delle terre a riserva di coloro, che possedessero terreni chiusi, e con ciò che mediante legittima visita e ricognizione da farsi nel mese di ottobre di cadun anno, risulti esser tali terreni chiusi e circondati da muro, steccato a fossa, in modo da non potervi entrare il bestiame; di quale ricognizione e visita si dovrà dai Ministri di Giustizia far risultare in un libro, che dovranno fare in ciascun anno per quest'effetto; ed ove non risultino in tal modo chiusi i terreni, non potranno i proprietari pretendere il risarcimento di qualunque danno, che venisse nei medesimi cagionato dal bestiame (*R. Pram. Tit. 44, Cap. 7, Pregone del Duca di S. Giovanni n. 155 carta locale, Cap. 112 e 134*).

Art. 2000. Sin a tanto che le messi non siano interamente ritirate dai luoghi seminati, non vi si permetterà da verun Ministro di giustizia l'ingresso dei bestiami neppure per mangiarvi la stoppia, sotto pena di scudi cinquanta pagabili da chi ne avrà data la permissione, ed applicabili per un terzo al denunciatore, e pel rimanente metà dal Monte Granativo della villa, e metà alla Regia cassa; ed inoltre chi ne avrà data la licenza sarà tenuto a rifare il

danno in proprio salva ragione di ripeterne l'equivalente dal padrone del bestiame, che lo avrà cagionato (*R. Pram. Tit. 44, Pregone del Duca di S. Giovanni n. 156, Pregone 2 aprile 1771, Tit. 14, ord. 8*).

Art. 2001. Sarà bensì permesso ai padroni di buoi e cavalli domati, siccome delle vacche manse, d'introdurle a pascolare nelle stoppie, quantunque non siano le messi ritirate, purché i padroni medesimi od altri per essi siano presenti onde prevenire i danni che si potessero arrecare alle stesse messi, sotto pena di esserne responsabili; chi s'opponesse a tale prerogativa soggiacerà alla pena di scudi venticinque applicabili per un terzo a chi si lagnerà dell'infrazione del privilegio e pel rimanente al monte Granativo della villa ed alla Regia cassa.

Art. 2005. Entrando il bestiame nelle bidazzoni in tempo che le biade fossero di già nate, si procederà immediatamente all'estimo del danno seguito per mezzo di due periti da eleggersi dai giudici ordinari, regolandone il valore al tempo del danneggiamento, non della raccolta, od altro, e si farà immantinente pagare al proprietario l'importare di tale danno, senz'ammettere cauzioni, né dar luogo ad altre dilazioni; i Ministri di giustizia che ommetteressero d'eseguire ciò in tal forma, incorreranno la pena di lire venticinque (*R. Pram. Tit. 44, Cap. 12, Pregone del Duca di S. Giovanni, n. 158*).

Art. 2006. Qualora poi qualche mandra di bestiame entrasse in tempo di notte nelle bidazzoni suddette, o fosse colta nelle medesime senza essersene potuta fare la presa, il danno e la pena sarà a carico di coloro che avranno le capanne in maggior vicinanza, nelle quali vi saranno bestie della specie che avrà recato il danno, ove li medesimi non sieno in caso di provare da chi il danno sia stato cagionato; salvo ad essi la ragione per la ripetizione verso il pastore o proprietario del bestiame, che avesse fatto quel danno, nel qual caso dovranno provare il loro assunto nel termine di giorni quindici.

Art. 2008. Nel tempo della ghianda non si permetterà ai pastori o proprietari dei porci siano del luogo o forestieri, l'introduzione dei medesimi nella montagna per ingrassarli, senza che prima abbiano denunciato ai Ministri di giustizia ordinari il numero e segno di essi porci, e sia questo nella Curia registrato: dovranno inoltre i Ministri di giustizia dividere le selve montagne ghiandifere in tanti diversi distretti, ed assegnare ai pastori e proprietari

dei porci da introdurvisi il distretto sufficiente in proporzione delle bestie da portarvisi ingrassare, affinché i pastori o proprietari del distretto assegnato siano gli uni verso gli altri tenuti al pagamento dei furti, e danni, che si facessero rispettivamente nei medesimi loro porci, ove non facciano constare del vero delinquente e malfattore. Qualora i Ministri di giustizia, prima dell'eseguimento, di quanto sovra, e di aver fatto prestare ai pastori e proprietari suddetti una cauzione sul pagamento dei danni e furti che seguissero, abbiano permessa l'introduzione del suddetto bestiame, saranno essi in proprio obbligati allo stesso pagamento.

Art. 2009. I forestieri, che introdurranno i loro porci nelle selve e montagne ghiandifere al tempo dell'ingrassamento, senza la licenza o permesso del Barone o padrone di quelle, incorreranno la pena di lire venticinque, e saranno inoltre tenuti al pagamento per intero del deghino o diritto dovuto al Feudatario, come se loro fossero state affittate quelle selve, ed avessero ingrassati e tenuti nelle medesime i loro porci per tutto il tempo della ghianda.

Al qual effetto potrà prendersi tanto bestiame, quanto basti al pagamento di detta pena e deghino (*Ivi Cap. 5*).

Art. 2010. Nel tempo suddetto di ghianda, e finché vi devono tenere li porci per ingrassare, non è permesso nelle dette selve e montagne l'ingresso d'alcun'altra sorta di bestiame rude; e se vi si troverà, s'incorrerà la pena di lire cinque per cadun segno (*Ivi Cap. 3*).

Art. 2012. Non ostante la proibita introduzione nei salti e montagne riservate come sovra, sarà facoltativo agli abitanti od agricoltori della stessa giurisdizione distretto di recarvisi a raccogliere le ghiande necessarie pel sostentamento dei porci detti manuali (*Pregone 2 aprile 1771*).

Art. 2017. Non dovrà alcun Ministro Reale o Baronale accusare, riscuotere od esigere dai suoi terrazzani penale alcuna, o macchizia pel bue domestico, ossia domato, che sia stato ritrovato, o preso nei prati, nelle bidazzoni ed altri luoghi vietati dalle città, ville e luoghi nei quali risiedono i padroni di tal bestiame, ma dovrà soltanto purgarsi alla parte il danno, se ve ne sarà, ed al Ministro la tortura, se ne avesse fatta l'apprensione, secondo il costume delle predette città, ville e luoghi (*Pregone 11 dicembre 1726, Tit. 9 ord. Unica*).

Art. 2026. I Ministri di giustizia dovranno in cadun anno eleg-

gere otto uomini di buona voce e fama nelle ville e luoghi che avranno duecento case o fuochi, sei in quelli che arriveranno solamente a cento, e quattro negli altri che ne conteranno meno di cento, affinché col nome con cui sono volgarmente chiamati di padrargi, bidazzonargi e saltargi custodiscano i prati, le bidazzoni ed i salti proibiti, non far loro prestare giuramento di bene e fedelmente comportarsi in tale ufficio; e non essendo tali custodi della qualità surriferita, non si deferirà alle loro relazioni o detti, ed i Ministri di Giustizia, od altri concorrenti alla nomina saranno tenuti alla pena di scudi venticinque, ed ai danni che gli interessati potessero perciò soffrire (*R. Pram. Tit. 44, Cap. 8. Pregone del Duca di S. Giovanni, n. 157*).

4.

*Regio Editto sopra le chiudende,
sopra i terreni comuni e della Corona,
e sopra i Tabacchi,
nel Regno di Sardegna, in data del 6 ottobre 1820*

VITTORIO EMANUELE ECC.

Il Re Carlo Emanuele, Avolo mio d'immortal memoria, fralle molte sue cure pel rifiorimento della Sardegna, manifestò il pensiero di favorire le chiusure dei terreni; principalissimo mezzo di assicurare, ed estendere le proprietà, e così di promuovere l'agricoltura. Convinti Noi di questa verità, già soggiornando nell'Isola, Ci siamo applicati ad incoraggiare sì gran miglioramento, e l'anno scorso abbiamo poi creduto bene d'annunziare la legge che si stava d'ordine Nostro preparando. Ora, col parer del Nostro Consiglio, di certa Nostra Scienza, ed autorità Sovrana, ordiniamo e stabiliamo in forza di legge quanto segue:

I. Qualunque proprietario potrà liberamente chiudere di siepe, o di muro, o vallar di fossa qualunque suo terreno non soggetto a servitù di pascolo, di passaggio, di fontana, o d'abbeveratojo.

II. Quanto ai terreni soggetti a servitù di pascolo comune, il proprietario, volendo far chiusura o fossa, presenterà la sua domanda al Prefetto, il quale nella sua qualità di Intendente, sentito, in Consiglio raddoppiato, il voto delle comunità interessate, procederà secondo le norme, che saranno stabilite.

III. Qualunque comune potrà esercitare sopra i terreni, che gli spettano in società, gli stessi diritti assicurati ad ogni proprietario dall'articolo I della presente legge.

IV. Il terreno di proprietà del Comune trovandosi nel caso indicato nell'articolo II, la deliberazione dovrà essere presa parimenti in Consiglio raddoppiato, e sottoposta al prefetto nella sua qualità d'Intendente, per aspettarne le superiori deliberazioni.

V. Colle stesse forme potrà il Comune, invece di chiudere i terreni di sua proprietà deliberare il progetto di ripartirli per uguali porzioni fra Capi di casa, o di venderli o di darli a fitto; il tutto con quelle riserve, o condizioni che saranno determinate a vantaggio degli stessi comuni e del Regno.

VI. Quando fra un anno, dopo la pubblicazione della presen-

te legge, il Comune non abbia deliberato il progetto di chiudere, o di ripartire, o di vendere, o di dare a fitto, il riparto potrà essere chiesto davanti al Prefetto dai Capi di casa, in numero almeno di tre.

VII. I terreni propri della Corona, e fra questi i derelitti, e gli altrimenti vacanti, potranno essere venduti, o dati a fitto, o conceduti gratuitamente, od altrimenti assegnati in un modo conforme alle massime stabilite pel riparto dei terreni comunali.

VIII. In qualunque terreno chiuso sarà libera qualunque coltivazione, compresa quella del tabacco.

IX. Sarà libera in tutto il Regno la vendita delle foglie di tabacco, la manifattura, la vendita, e l'uscita del tabacco, mediante il pagamento dei Dazi che saranno stabiliti.

Abrogiamo per l'effetto di questo Editto qualunque contraria disposizione di legge, statuto e consuetudine, e mandiamo al Nostro Viceré, al Reggente la Nostra Cancelleria del Regno, ai Ministri della Reale Udienza, e della Real Governazione, ed a chiunque altro spetti di osservare e di far osservare il presente, incaricando la Real Udienza, e la Real Governazione di registrarlo, ed il Viceré di farlo pubblicare nelle solite forme. E vogliamo che agli esemplari stampati in una delle Nostre Stamperie di Torino o di Cagliari, si presti la stessa fede, che all'originale. Che tale è Nostra mente.

Data dal Nostro Castello di Stupinigi, l'anno del Signore mille ottocento venti, e del Regno Nostro il decimonono, addì sei del mese d'ottobre.

V. EMANUELE

5.

*Carta Reale di re Carlo Alberto
e Regolamento per la divisione dei terreni
nel regno di Sardegna.*

Il nostro primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, eseguendo l'incarico affidatogli di presentarci un piano per la divisione dei terreni di quel Regno da Noi ordinata coll'Editto del 12 maggio 1839. Ci ha or rassegnato un Regolamento, nel quale, distinta dapprima la *pertinenza dei diversi terreni*, se ne additò poscia la particolare destinazione.

Stabilite quindi le norme opportune per consolidare maggiormente le proprietà di quei terreni, che già sono di privata spettanza, o che per un benigno riguardo verso i loro possessori, come tali vogliansi considerare, si ordinò la decisione dei terreni comunali, sì per rendergli più proficui agli abitanti, che per antivenire le liti, e le gare non di rado originate dalla stessa comunione, e si fissarono le basi, e le condizioni, colle quali i terreni appartenenti al Regio Demanio potranno dalla generosità Nostra essere conceduti, ed assegnati ai comuni, od ai particolari per miglior vantaggio dei medesimi, e per maggior incremento dell'agricoltura.

Indicate successivamente le persone e i Corpi morali, a cui conveniva dare un diritto, od una preferenza nella divisione, o nell'assegnamento dei terreni; prescritto il modo e la cautela con cui si deve procedere alle relative operazioni onde garentire i diritti di qualunque interessato, e rimuovere ogni dubbiezza di misura e di confini, si stabilirono i titoli, le condizioni, e gli effetti delle ordinate operazioni.

Conservati pertanto gli antichi, ed accordati anche nuovi favori alla chiusura, per quanto conciliar si potevano col rispetto alle proprietà dovuto, ed aperta pure una strada, onde stabilire delle proprietà perfette, sebbene non chiuse, nessun pregiudizio però recar si volle al vigente sistema di seminerii, e di pasture, né all'esercizio di quegli altri diritti necessari alla sussistenza individuale, conosciuti nel Regno sotto il nome di *ademprivi*.

Mentre alfine si agevolavano ai proprietari i mezzi, onde munirsi di un documento autentico e stabile del loro domino, e quelli di redimersi dai canoni inerenti alle concessioni, vennero fatti opportuni provvedimenti affinché i terreni non si concentrassero tosto nelle mani di pochi speculatori, o rimanessero di

nuovo abbandonati ed incolti, e si pose un argine agli abusi, che dai proprietari dei terreni chiusi soglionsi commettere a danno della pastorizia.

Avendo Noi pertanto ritrovato il suddetto regolamento pienamente conforme alle Nostre intenzioni, Ci siamo di buon grado determinati a munirlo della Nostra Sovrana sanzione.

Perciò di Nostra certa scienza e Regia autorità, avuto il parere del Supremo Consiglio del Regno, abbiamo ordinato, ed ordiniamo.

Art. Unico. Il regolamento per la divisione dei terreni appartenenti ai feudi, che sono o saranno per riunirsi alla Corona, annesso alla presente Carta Reale, e di Nostro ordine firmato dal Nostro primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna, è pienamente da Noi approvato, e perciò avrà forza di legge in tutte le sue parti dal giorno della sua pubblicazione.

C. ALBERTO

di Villamarina

REGOLAMENTO

Per la divisione dei terreni nel Regno di Sardegna.

Capo I.

della pertinenza e destinazione dei terreni.

Art. 1. I terreni compresi nei limiti dei feudi già riuniti, o che saranno per riunirsi alla Corona, appartengono od ai privati, od ai Comuni od al Regio Demanio.

Sotto nome di privati in questa materia si intendono anche i corpi morali, ed i pubblici Stabilimenti.

Sotto nome di Comuni si intendono pure le popolazioni in massa, come sono gli aggregati di *Furriadorgi*, *Stazzi*, e *Cussorgie*, che già si reggono nelle proprietà e negli usi alla foggia dei Comuni, sebbene non ancora erette in Comunità.

Art. 2. I terreni dei privati sono quelli, di cui la proprietà perfetta od imperfetta, appartiene ai medesimi per qualche legittimo titolo.

I terreni soggetti alla servitù, o comunione generale del pascolo, costituiscono una proprietà imperfetta.

I terreni esenti di siffatta comunione, in forza della chiusura, o di qualunque altra disposizione, formano sotto questo rispetto una *proprietà perfetta*.

Art. 3. Sono considerati come proprietà dei Comuni i terreni, che costituiscono, o verranno a costituire le così dette *dotazioni Comunali*, e nei quali i particolari non hanno ancora acquistato alcun diritto di proprietà né perfetta né imperfetta, ma vi esercitano soltanto un uso regolato dai rispettivi loro bisogni.

Art. 4. Sono considerati Demaniali, vale a dire come propri del Regio Demanio, ossia dello Stato, quei terreni, sui quali non compete alcun diritto di proprietà perfetta od imperfetta né ai Comuni né ai particolari, quantunque o gli uni, o gli altri ne traggano qualche utile in forza d'un corrispettivo, o dei così detti *ademprivi* o di qualunque altro uso.

Art. 5. I terreni pervenuti in proprietà e dominio dei privati, compresi quelli eziandio che impropriamente, e per solo benigno riguardo verso i loro possessori, sono considerati come tali, o siano chiusi o sieno ancor aperti, non cadono in divisione.

Art. 6. Si considerano come terreni di proprietà privata anche quelli, che si trovano da qualcuno dissodati, e ridotti a coltura in conformità delle leggi del Regno.

Art. 7. Le così dette *orzaline*, od altri simili terreni, consistenti in tratti coltivati vicini agli Stazzi, ed alle capanne stabili dei pastori si riputeranno altresì di proprietà privata per quella estensione soltanto in cui saranno stati fissamente coltivati.

Art. 8. I terreni già resi a coltura nei distretti delle cussorgie e capanne stabili verranno pure considerati di proprietà dei pastori che li coltivano. Ove questi abbiano un legittimo titolo di concessione, ma soltanto relativo all'uso del pascolo pel proprio bestiame, verranno dal Governo assegnati i limiti dei terreni riservati a quest'uso, avuto bensì riguardo alla qualità, ed al numero del bestiame suddetto. Ove manchi uno speciale titolo, il quieto e pacifico uso, e possesso ne terrà luogo, e saranno pure in esso mantenuti i pastori in proporzione però del necessario o dell'utilità, e dei bisogni degli altri abitanti.

Art. 9. Sono pure considerati come proprietà privata i terreni, che circondano le Torri, giusta il disposto dal Pregone del 20 ottobre 1782, per la estensione però soltanto di nove starelli superficiali.

Art. 10. I terreni appartenenti alle così dette *Vidazzoni* e *Paberili*, ossia, che ad anni alternativi vengono seminati, o lasciati ad uso di pascolo comune del bestiame rude, ove siano, come sogliono essere nella maggior parte dei villaggi del Regno, di proprietà imperfetta dei particolari, continueranno ugualmente a riconoscersi come di dominio dei privati proprietari.

Art. 11. I terreni soggetti alla generale servitù, e comunione del pascolo, possono essere sottratti alla medesima, o per mezzo della chiusura a termini dell'Editto del 6 ottobre 1820, e dei successivi provvedimenti, ovvero per mezzo di un'assoluta e perpetua separazione delle *Vidazzoni*, ossia terreni riservati pel seminario da quelli destinati al pascolo comune.

Art. 12. I proprietari dei terreni aperti e situati in uno stesso distretto di *Vidazzone*, e volendoli chiudere, avranno diritto di farsi cedere i terreni parimenti aperti, ed attigui, all'oggetto di riunirli al proprio, e chiuderli in un solo predio unito, entro lo spazio di un anno computando dalla data del dispaccio che ne avrà autorizzata la chiusura. Cesserà però questo diritto ogni qualvolta il proprietario richiesto della cessione del terreno dichiarerà di voler chiudere lui pure il proprio terreno, e ne eseguirà di fatto il chiudimento entro l'anno dal giorno della richiesta a lui fatta dal vicino. In questo caso potrà egli altresì prevalersi del medesimo

diritto verso il vicino richiedente, e farsi cedere da questo il proprio terreno per l'oggetto suddivisato, sempreché lo stesso vicino non dichiararsi dal suo canto di voler chiudere lui pure il proprio terreno, e non n'eseguisca in effetto la chiusura entro lo stesso spazio di un anno dal giorno della fattagliene richiesta.

Le stesse disposizioni, di cui sovra saranno parimenti applicabili a diversi proprietari insieme uniti i quali intendano di chiudere i terreni loro propri ed attigui con una sola e medesima cinta. In questo caso però se il proprietario richiesto della cessione del terreno preferisse di profittar ancor egli della medesima cinta per chiuderlo, avrà il diritto di riunirsi per tal effetto agli altri proprietari richiedenti, purché concorra proporzionatamente nelle relative spese.

Art. 13. Il diritto accordato dall'articolo precedente non si potrà esercitare che nel concorso delle seguenti condizioni:

1° Mediante permuta di altrettanto terreno situato nello stesso distretto di Vidazzone, ed unito, che equivalga a quello ceduto, con un quinto di più, ovvero mediante pagamento del giusto valore del terreno ceduto, con un quinto parimenti di più, ad elezione del cedente.

2° Quando il terreno, di cui si chiede la cessione, non sarà maggiore di dieci starelli.

3° Se il terreno, alla cessione del quale si vuole obbligare il vicino proprietario, non sarà già pervenuto al medesimo in forza di permuta operata da altri, che siansi prevalsi dello stesso diritto.

Art. 14. La formazione di una Vidazzone fissa e continua, indicata nell'articolo 11 del presente regolamento, avrà luogo allorché la condizione degli abitanti, e lo stato dei terreni, dell'agricoltura e della pastorizia, potranno permetterne l'eseguimento.

In questo caso i Consigli Comunali potranno segregare un tratto di terreno fisso, e esclusivamente riservato all'agricoltura, il quale non debba andar più soggetto all'alternativa del *paberili*, ossia del pascolo, destinando in vece per questo un luogo parimenti fisso e separato.

Il distretto assegnato in tal modo all'agricoltura godrà sempre, ed in qualunque stato di coltivazione, di tutti i privilegi accordati alle *Vidazzoni*, e non vi potrà mai perciò penetrare alcun bestiame sotto le pene prescritte dalle leggi del Regno, eccettuato soltanto il bestiame domito, il quale potrà introdursi entro i confini delle proprietà di ciascun privato, ma sotto speciale custodia, e

malleveria di ciascuno di essi pei danni, che potesse arrecare ai vicini.

I terreni posseduti in questa *nuova specie di Vidazzone* costituiranno una proprietà perfetta.

Art. 15. I terreni di proprietà dei Comuni o già ridotti, o che possano ridursi a coltura, eccettuati i prati fissi, di cui in appresso, saranno ripartiti fra le persone indicate, e nel modo stabilito nel presente regolamento.

Art. 16. I terreni sopravanzati dopo la ripartizione di cui sopra costituiranno una proprietà del Comune, il quale ne disporrà nel modo il più conveniente, che il Governo stimerà di permettere o di ordinare.

Art. 17. Si conserveranno per ora indivisi i prati comunali destinati fissamente, o che potranno destinarsi al pascolo del bestiame domito.

A tenore però delle circostanze, potranno anche i Consigli proporre la ripartizione, ove credano, che non sia per risultarne alcun inconveniente, e che possa ognuno pascolare comodamente nel suo il proprio bestiame domito, riserbando il Governo di prenderne in considerazione i relativi progetti, previe le opportune cognizioni.

Art. 18. I terreni demaniali coltivabili rimarranno a disposizione del Governo, il quale si riserva di assegnarne quella quantità che crederà del caso od in proprietà, od in dominio utile, tanto ai Comuni, quanto ai particolari, secondo i rispettivi bisogni, e colle regole che saranno infra stabilite.

I terreni sopravanzati dopo i fatti assegnamenti saranno amministrati dal Regio Demanio a tenore delle istruzioni, che a tale uopo verranno date.

Art. 19. Le selve, i boschi e le miniere, i laghi, gli stagni e le paludi sono di loro natura demaniali. Saranno però conservati nelle selve e nei boschi a favore dei Comuni utenti gli ademprivi di cui i medesimi vi hanno finora goduto.

Qualora il Governo facesse concessioni speciali di miniere onde scavarle, o di laghi, stagni e paludi per prosciugarli, e rendergli atti alla coltura, prescriverà pure le cautele e le condizioni opportune da osservarsi.

Art. 20. Ove l'estensione dei boschi e delle selve sopravanzi ai bisogni, ed agli usi degli stessi Comuni, ne verranno dal Governo assegnati i limiti in cui continueranno ad esercitarvi i soliti ademprivi.

Art. 21. Disporrà il Governo dei boschi e delle selve rimanenti a favore di altri Comuni, che ne manchino, non esclusa ove convenga la particolare concessione di tratti boschivi a chi si obbligherà di osservare nel governo, e nei tagli periodici delle piante, le leggi, ed i regolamenti che si prescriveranno.

Art. 22. I Comuni privi di boschi e selve, ed aventi d'altronde estesa superficie di terreno, onde formarne, dovranno a ciò destinare quel tratto di terreno, che si ravviserà adattato, e sufficiente all'uopo.

Dovrà questo essere piantato a bosco entro il termine, che sarà stabilito nella concessione, e godrà di tutti i privilegi e favori delle leggi del Regno accordati alle vidazzoni, e non vi si potrà perciò introdurre alcun genere di bestiame, sotto le stesse pene; finché lo stato della vegetazione nol permette.

Art. 23. Una giusta e sufficiente assegnazione a favore dei Comuni avrà pure luogo negli altri territori demaniali, in cui quelli avranno sinora goduto dei soliti *ademprivi*.

Dei terreni sopravvanzati il Governo si riserva di disporre, o da favore degli altri Comuni che ne abbisognano, od in altro modo che crederà più vantaggioso.

Art. 24. La conservazione, e l'uso dei boschi e delle selve, come pure l'uso degli altri *ademprivi* verranno regolati con apposite discipline, osservate intanto le leggi in vigore.

Capo II.

Delle persone da contemplarsi nella divisione dei terreni comunali, e nelle assegnazioni dei terreni demaniali.

Art. 25. Trattandosi della divisione dei terreni comunali, non potranno avervi diritto se non che gli abitanti ed i possidenti negli stessi Comuni. Ove, dopo fattane la ripartizione fra gli individui suddetti, rimangano terreni sopravvanzanti, se ne disporrà anche a favore di altri, e nel modo stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 26. Nei luoghi, in cui i terreni Comunali posti in divisione sieno scarsi proporzionatamente alle popolazioni, gli abitanti i quali non posseggono ancora terreni, in concorso di quegli che già ne posseggono, avranno la preferenza nella divisione.

La stessa preferenza avrà pur luogo a favore di quelli, che ne posseggono una minor quantità, in concorso di quelli che ne posseggono una maggiore.

Art. 27. Alle assegnazioni dei terreni demaniali verranno ammesse tutte le persone, i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti capaci di acquistare a titolo di dominio, previo però per le Università, i Collegi, e le corporazioni contemplate nell'articolo 316 delle leggi del Regno, uno speciale Sovrano permesso.

Art. 28. Qualora vi sieno dei Comuni privi di prato fisso pel bestiame domito, il Governo si riserva di loro assegnarne uno sufficiente nei terreni demaniali con quelle condizioni, e benigni riguardi, che si ravviseranno convenienti.

Art. 29. Trovandosi in concorso privati, corpi morali, e pubblici stabilimenti, per l'assegnamento degli stessi beni demaniali, i privati saranno preferiti ai corpi morali, ed ai pubblici stabilimenti; e gli orfanotrofi e gli ospedali locali a tutti gli altri stabilimenti.

Art. 30. I militari in ritiro, ed i soldati congedati, i quali si trovino stabiliti, o vogliono stabilirsi in qualche Comune, verranno considerati come altrettanti naturali del paese riguardo all'assegnazione dei beni demaniali.

Art. 31. I monti granatici potranno essere contemplati nell'assegnazione dei beni demaniali per surrogazione alle solite *roadie*.

Art. 32. Le scuole normali, che non sieno già dotate con terreni dei Comuni potranno pure ricevere la conveniente dotazione in terreni demaniali, dei quali il Comune disporrà come crederà più conveniente a vantaggio delle stesse scuole, ed in isgravio della *dirama* per esse stabilita.

Art. 33. Sempreché i terreni disponibili sieno in quantità eccedente il numero dei coltivatori, ed i bisogni della popolazione, nel cui distretto si trovano situati; non si farà più distinzione fra naturali, e non naturali, fra nazionali ed esteri; ma verranno ammessi a parteciparne tutti quelli, che vogliono stabilirvi dimora oppure che dal Governo si riconoscano come aventi mezzi da coltivarli.

Capo III.

Del modo di procedere alla chiusura, separazione, divisione, ed assegnazione dei terreni.

Art. 34. I permessi di chiudere i terreni continueranno ad essere spediti dagl'Intendenti Provinciali nella forma consueta, e secondo il prescritto dall'Editto 6 ottobre 1820, e dalla Carta Reale del 7 maggio 1830.

Art. 35. Coloro che vorranno prevalersi della facoltà accordata dagl'articoli 12 e 13 del presente Regolamento nel presentare la loro domanda all'Intendente Provinciale a tenore dall'articolo 1 della suddetta Carta Reale, dovranno pure specificare esattamente la situazione, l'estensione, i limiti del terreno, di cui chiedono la cessione, come pure il nome, il cognome, e domicilio del proprietario a cui appartiene.

Art. 36. L'Intendente della Provincia, oltre agl'incumbenti prescritti dalla precitata Carta Reale, farà del pari notificare la suddetta domanda al proprietario del terreno, affinché, dentro il termine di giorni venti, deliberi se intenda cederlo, ovvero chiuderlo egli pure.

Art. 37. Tanto nel caso, in cui non segua alcuna opposizione, quanto in quello, in cui nascessero contestazioni tra i richiedenti, ed il vicino richiesto della cessione del suo terreno, l'Intendente Provinciale nel provvedere per la cessione, o non, della chiusura, si atterrà alle norme stabilite nella summentovata Carta Reale.

Art. 38. Qualunque controversia, o questione circa la regolarità, e legittimità di chiusura, dovrà proporsi entro il termine d'un anno computando dal dì della pubblicazione del presente quanto ai terreni a tal'epoca già chiusi, e dal giorno della compitane chiusura quanto a quegli, che si chiudessero in appresso.

Trascorso il termine suddetto sarà perentoria ogni azione per l'atterramento, o la restrizione della fatta chiusura, salvi soltanto i diritti di proprietà o di servitù nel modo infra stabilito.

Art. 39. Se prima della scadenza del termine, di cui nell'articolo precedente, verrà fatta qualche opposizione e risulterà la medesima fondata, il Giudice, Tribunale o Magistrato, a cui spetta, oltre al risarcimento dei danni arrecati, potrà ordinare l'atterramento, o la restrizione della chiusura in modo, che resti libero come prima all'opponente l'esercizio dei propri diritti, ovvero prescrivere, che si dia a questo il conveniente passaggio per l'esercizio suddetto, oppure provvedere in quell'altro modo che sarà più conforme a ragione e giustizia.

Art. 40. Se dopo trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si proporranno e giustificheranno diritti di proprietà o di servitù, riservati dallo stesso articolo, chi avrà chiuso non sarà più tenuto ad atterrare, o restringere la fatta chiusura, ma sarà solo obbligato a concedere al proprietario, od all'avente diritto di servitù, il conveniente passaggio per l'esercizio dei loro diritti in quel modo,

ed in quella parte del proprio predio, in cui sia per tornargli meno incomodo, e di minor danno.

In questo caso il proprietario del terreno entrostante avrà pure la facoltà di chiuderlo.

Art. 41. La separazione d'un distretto fissamente destinato all'agricoltura indicata negli articoli 11 e 14 del presente regolamento non potrà aver luogo senza la proposizione del Consiglio comunale radunato in Giunta doppia, coll'intervento del Censore, e del Giusdicente locale a termini delle leggi, e senza una speciale Viceregia autorizzazione preceduta dal parere dell'Intendente Provinciale, e da tutte quelle informazioni, che il Regio rappresentante stimasse opportuno di assumere. Tali operazioni si eseguiranno sempre sotto la sorveglianza del Governo.

Art. 42. Le stesse norme stabilite nell'art. precedente si osserveranno pure per la divisione dei terreni comunali. Tale divisione però dovrà proporsi per quella quantità ed estensione di terreni comunali che sarà proporzionata al numero dei dividendi, assegnando a ciascuno una porzione tale che possa essere dal medesimo coltivata, locché tutto verrà determinato sulla proposta degli stessi Consigli. Non si porranno quindi in divisione estensioni eccedenti il bisogno, e la possibilità di coltivarli.

Art. 43. Nelle popolazioni che si reggono a foggia di Comuni, e di cui si fa menzione nell'articolo primo del presente regolamento, i progetti, e le proposizioni relative alla separazione e divisione dei terreni, saranno formati da un Consiglio provvisorio, da crearsi dal viceré fra i capi di famiglia, osservate le norme prescritte pei consigli comunali dall'Editto del 24 settembre 1771.

Tali progetti verranno quindi sottoposti alla speciale autorizzazione Viceregia, di cui nel precedente art. 41.

Art. 44. Qualora la proposizione dei consigli comunitativi per la divisione dei terreni propri del Comune non avesse luogo sollecitamente, le persone, che vi hanno diritto a termini dell'art. 25 del presente regolamento, potranno provocarne l'esecuzione presso il Regio Rappresentante, dal quale si faranno gli opportuni provvedimenti, affinché ove tosto non possa aver luogo una divisione generale, venga almeno rilasciata a ciascuno dei richiedenti quella porzione, che gli potrà spettare.

Art. 45. I terreni demaniali divisibili a tenore delle regole stabilite verranno, ove già non lo siano, separati da quelli di proprietà dei particolari e dei comuni, in contraddittorio del Regio

Demanio, dei consigli comunitativi, e degli aventi interesse, mediante atto di ricognizione in cui se ne fisseranno esattamente i confini.

Si separeranno anche quelli fra i demaniali che si lasciassero agli stessi comuni, oppure che ad altri venissero nuovamente assegnati per uso degli ademprivi.

Art. 46. Di mano in mano che verrà riconosciuta e determinata la estensione territoriale suscettiva di coltivazione, di cui possa liberamente disporre il Regio Demanio, l'Intendente generale delle Nostre Finanze del Regno avrà cura di notificare al pubblico con un suo manifesto la quantità, la qualità, la situazione e denominazione di tali terreni, con tutte quelle altre indicazioni che meglio varranno a far conoscere il genere di coltivazione e di prodotto, di cui saranno suscettivi.

Art. 47. Le domande per ottenere assegnamento di terreni demaniali in proprietà od in dominio utile saranno indirizzate all'Intendente generale del regno, il quale vi provvederà conforme a quanto è stabilito nel presente regolamento.

Art. 48. I terreni demaniali suscettivi di coltivazione che dal Governo verranno assegnati alli richiedenti, saranno divisi in diversi lotti proporzionati alla estensione dei terreni divisibili, al numero dei concorrenti, ed ai mezzi che ciascuno avrà di coltivarli.

L'estensione dei lotti, nei terreni imboschiti e montuosi, potrà essere maggiore che nei terreni a maggese ed in pianura.

Art. 49. Nelle operazioni tutte relative alle separazioni, limitazioni, divisioni e concessione dei terreni del Regno, si procederà da periti a tal'uopo destinati, in contraddittorio di tutti gl'interessati; e si adotterà per misura generale lo Starello cagliaritano, e questo fissamente ragguagliato a dare quaranta, equivalenti a quattromila metri quadrati.

Le spese relative a queste operazioni saranno sempre sopportate proporzionatamente da tutti gl'interessati suddetti, salvo un patto contrario.

Art. 50. Le questioni, che in occasione della separazione, divisione ed assegnamenti di terreni, potessero eccitarsi relativamente alla regolarità, ed al modo delle stesse operazioni, saranno risolte in via sommaria, ed economica dagli Intendenti Provinciali, salvo solo il ricorso al Viceré, qualora le parti si credessero pregiudicate dai provvedimenti dei medesimi. Le controversie però relative

alla proprietà, od altri diritti del terzo, saranno riserbate al tribunale competente a termini delle leggi del regno.

Art. 51. Le operazioni relative alla separazione, divisione, limitazioni ed assegnamenti dei terreni, verranno eseguite dai periti a ciò destinati dal Governo, e conformemente alle istruzioni, che loro verranno date.

Capo IV.

Dei titoli e corrispettivi, e delle condizioni ed effetti della separazione, divisione ed assegnazione dei terreni.

Art. 52. I particolari diventati proprietari assoluti in forza della separazione dei loro terreni, operatasi a tenore degli articoli 14 e 41, od in forza della divisione eseguita a termini degli articoli 15 e 42, del presente regolamento, saranno muniti del titolo legittimo della proprietà loro.

A tal effetto verrà loro spedita gratuitamente una dichiarazione autentica dal consiglio comunale radunato in Giunta doppia, e vistata dall'Intendente Provinciale, per mezzo della quale dovrà risultare della seguita separazione e divisione, della quantità, denominazione e situazione del terreno ai medesimi assegnato.

Questa dichiarazione dovrà essere insinuata a diligenza delle parti, ed avrà perciò la stessa forza di un pubblico instrumento.

Art. 53. I Comuni possessori di fondi propri, o prati fissi, a tenore di quanto è stabilito negli articoli 16 e 17 di questo regolamento, dovranno procedere al misuramento, ed alla fissazione dei limiti, in contraddittorio di tutti gl'interessati per mezzo dei periti a ciò destinati.

Quest'atto di misuramento e ricognizione di limiti, da visarsi parimenti dall'Intendente della Provincia dovrà essere insinuato, ed in questo caso avrà anch'esso la forza di un atto pubblico.

Art. 54. I particolari possessori di terreni aperti o chiusi, e non aventi tuttora un documento pubblico, ed autentico della loro proprietà, avranno cura di munirsi di un titolo, o di un dispaccio di concessione da insinuarsi a loro diligenza, affine di evitare i gravi pregiudizi, a cui potrebbero andare soggetti, per la mancanza, o per lo smarrimento della prova del loro dominio, indispensabile, onde garentire i privati interessi. In difetto di titolo, potrà bastare alli possessori di terreni di cui negli articoli 6, 7, 8 e 10, del presente regolamento, la dichiarazione del Consiglio Comu-

nale radunato in Giunta doppia, e visata dall'Intendente Provinciale dalla quale risulti, che i terreni da loro possieduti trovansi già riportati e descritti, come vera proprietà, nei catasti e consegnamenti comunali.

In mancanza eziandio di tale dichiarazione, potrà pure supplire una giurata sommaria informazione assunta davanti l'autorità giudiziaria competente per mezzo di dieci testimoni probi, colla quale si stabilisca a favore del possessore il suo quieto e pacifico possesso. Queste dichiarazioni, per maggiore garanzia, dovranno pure insinuarsi a diligenza delle parti, ed avranno forza di atto pubblico.

In questo caso, ed in quelli contemplati negli articoli precedenti 52 e 53, si intenderanno sempre salvi i diritti dei terzi.

Art. 55. I terreni Demaniali, di cui è menzione all'articolo 18, del presente regolamento, potranno essere concessi alli richiedenti o a titolo di vendita, o a titolo di enfiteusi perpetua. Tali concessioni potranno farsi anche a privato partito, senza solennità d'incanti, e secondo le istruzioni, che verranno date all'Intendenza Generale del regno.

Art. 56. L'atto di vendita, o di concessione enfiteutica, qualunque sia l'estensione ed il valore del terreno, dovrà sempre insinuarsi, e non potrà consegnarsi alle parti se non dopo che ne sarà seguita l'insinuazione nelle rispettive tappe, in cui trovansi i beni situati. Per la spedizione degli atti suddetti, e di quelli, di cui negli art. 52, 53 e 54, si esigeranno i diritti fissati nell'annessa tariffa.

Art. 57. Il canone enfiteutico da corrispondersi annualmente alle Regie Finanze dal concessionario dovrà essere proporzionato alla qualità e bontà del terreno, ma in nessun caso potrà essere minore di soldi due e mezzo moneta del regno, ossia di centesimi 24, moneta di Piemonte per ogni starello Cagliariitano superficario. Potrà questo canone redimersi mediante pagamento del capitale, che gli corrisponda al ragguglio del cento per cinque.

Art. 58. Tutti gli atti di vendita, e di concessione enfiteutica, ed anche di assegnamenti fatti ai Comuni di beni demaniali, verranno spediti dall'Intendente Generale delle Nostre Finanze nel regno, col voto dell'avvocato Fiscale Generale Patrimoniale, e verranno sempre sottoposti per mezzo del Viceré alla Sovrana approvazione.

Art. 59. Qualora alla domanda, per conseguire assegnamenti di terreni demaniali, fosse contemporaneamente unita quella di

chiederli, potrà l'una e l'altra concessione essere compresa nello stesso atto, previ bensì, riguardo al permesso di chiuderli, gl'incombenti prescritti dalle vigneti leggi.

Art. 60. Le concessioni di terreni gerbidi da dissodarsi saranno esclusi dal pagamento del canone per anni 5 computandi dalla data delle medesime. Qualora nel corso di detti cinque anni, oltre al dissodamento dei terreni vi si costruissero eziandio fabbriche rustiche a vantaggio dell'agricoltura, l'esenzione suddetta sarà progressiva per altri 5 anni.

Art. 61. Il canone stabilito nel dispaccio di concessione verrà ridotto d'un quinto, tostoché il proprietario farà constatare presso l'Intendente della Provincia d'averlo chiuso debitamente a termini delle leggi.

Art. 62. Coloro, che a termini del presente regolamento avranno partecipato o alla divisione dei beni comunali o all'assegnazione di quelli demaniali, saranno tenuti a dissodarli, ed a coltivarli entro lo spazio di 5 anni dal giorno della divisione, o dell'assegnamento, sotto pena della decadenza tanto della concessione quanto dall'esenzione di pagamento del canone.

Art. 63. Sarà parimenti vietato, sotto la stessa pena di cui nell'art. precedente, di vendere o cedere i medesimi terreni in pagamento pel corso di 10 anni computandoli dal giorno suddetto, eccettuato il caso di assegnamento degli stessi beni in dote, o di cessione dei medesimi in pagamento di quella, a favore dei congiunti del concessionario.

Art. 64. Le alienazioni dei terreni demaniali, che avranno luogo dopo trascorsi li 10 anni fissati, o nei casi contemplati nell'articolo precedente, andranno soggette ad un laudemio a favore delle nostre Finanze in ragione del due per cento per i terreni aperti, e dell'uno per cento pei terreni chiusi.

Art. 65. I proprietari di terreni chiusi dovranno strettamente uniformarsi al disposto dell'art. 3 della carta reale del 7 gennaio 1831 relativamente al pascolo del loro bestiame, e conseguentemente sempre che non abbiano coltivati o seminanti gli anzidetti terreni chiusi dovranno pascolare in essi il proprio bestiame, in proporzione del pascolo che possono fornirgli, né potranno profittare delle pubbliche pasture, se non quando esse manchino nei propri terreni chiusi, e non coltivati. I contravventori a queste disposizioni andranno soggetti alla tentura e macchizia del loro bestiame nel pascolo pubblico, come se fosse colto in luoghi vietati.

I Giusdicenti locali sono specialmente incaricati di vegliare all'osservanza di quest'articolo.

Art. 66. Tutti indistintamente i terreni, qualunque siane il possessore e l'uso, sono soggetti alle contribuzioni sù Reali, che comunali, proporzionatamente alla loro qualità e quantità.

6.

Articoli estratti dal regolamento pel governo di boschi, nell'isola di Sardegna, approvato colle R. Patenti, 14 settembre 1844 (Num. 132 della Raccolta ufficiale sarda).

TITOLO I.

GOVERNO DEI BOSCHI.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE DEI BOSCHI.

TITOLO III.

Capo I. – *Della conservazione dei boschi demaniali, dei Comuni ed altri corpi amministrati.*

Art. 21. – I boschi demaniali non possono essere dissodati, senza la permissione del primo Segretario di Stato, per gli affari di Sardegna.

Quelli dei comuni o d'altre pubbliche istituzioni potranno dissodarsi, ottenutane la permissione dal viceré, quando la quantità del terreno da dissodarsi sarà dell'estensione maggiore di quaranta are (ossia d'uno starello cagliaritano), o quella dell'Intendente Generale, se saranno di minore estensione.

Art. 22. La domanda per ottenere la permissione del dissodamento dei boschi dei comuni, od altri corpi amministrati, posto sotto la tutela governativa, dovrà esser fatta dai Consigli Comunali, o dagli speciali amministratori dei boschi da dissodarsi, e sottoposta al parere dell'Intendente della Provincia, in cui esistono detti boschi, ed a quello del Conservatore.

Per i boschi però d'una superficie maggiore d'uno starello, pel dissodamento dei quali, debbesi ottenere la permissione del viceré, sarà necessario anche il parere dell'Intendente Generale.

Art. 23. Per le contravvenzioni agli articoli precedenti 21 e 22, la multa è stabilita in *lire cinquanta sino a cento*, per ogni quaranta are o starello di terreno diboscato; oltre ad una indennità al proprietario, corrispondente al danno arrecatogli e coll'obbligo di ridurre nuovamente a bosco il terreno dissodato, entro il termine d'un anno dopo l'intimazione della sentenza.

In caso che non siasi adempito a questa obbligazione, nel ter-

mine sovra indicato, l'Intendente della Provincia, in cui sarà seguita la contravvenzione, potrà far eseguire i lavori a spese del contravventore.

Capo II. — *Dei diritti d'uso, e delle consuetudini o tolleranze nei boschi demaniali, dei comuni o di altri corpi amministrati.*

Art. 24. La pratica dei diritti d'uso, volgarmente chiamati, ademprivi, o d'altri di qualunque siasi specie, sarà regolata in modo, che non possa convertirsi in abuso, e nuocere gravemente alla conservazione dei boschi.

A tale effetto gl'Intendenti delle provincie, nelle quali esistono i boschi soggetti a tali diritti, prescriveranno le opportune cautele; affinché coloro che li hanno, possano praticarli, secondo le regole d'una prudente economia.

Art. 25. Dopo la pubblicazione del presente regolamento, i Consigli dei Comuni, le cui popolazioni hanno dei diritti d'uso nei boschi, non esclusi quelli di privata proprietà, sottometteranno, per atto consolare, le loro domande all'Intendente della Provincia in cui esistono i boschi, nei quali intendono di praticare i loro diritti, affinché egli possa fare i provvedimenti accennati nell'articolo precedente.

Nell'atto consolare, che conterrà tale domanda, sarà specificata la natura dei diritti d'uso allegati, e saranno indicati i luoghi, dove si vorrebbe praticarli accennando, intanto, approssimativamente il numero degli utenti, l'estensione dei loro bisogni, ed il modo il più acconcio di provvedervi, secondo lo spirito del presente regolamento.

Nel caso che i consigli comunali fossero trascuranti nel trasmettere gli atti consolari dianzi specificati agl'Intendenti, questi dopo il termine di sei mesi, a cominciare dal giorno della pubblicazione della presente legge, daranno d'ufficio gli opportuni provvedimenti.

Art. 26. I provvedimenti che si faranno dagl'Intendenti prescriveranno le condizioni, che dovranno osservarsi dagli utenti; e, per cura dei Sindaci, saranno pubblicati nei comuni interessati.

Questi provvedimenti saranno fatti in modo, che i diritti d'uso possano essere esercitati col minor danno possibile, per la conservazione dei boschi, e non più oltre di quanto esigono i bisogni reali degli Utenti.

In niun caso, potrà permettersi talmente estesa la pratica dei diritti d'uso, che abbia ad assorbire la maggior parte saranno puniti colla multa di lira *una a cinque* per ogni capo di bestiame trovato nei boschi in contravvenzione.

Art. 40. La disposizione dell'art. 35, relativa al modo di liberare i boschi dalla servitù del taglio, ed estrazione di legna per mezzo d'una ragionevole composizione, è anche applicabile ai boschi, soggetti alla servitù del pascolo e ad altri diritti d'uso.

Capo IV. – *Vendita, tagli, affitti dei boschi demaniali, comunali e corpi amministrati.*

TITOLO IV. PROIBIZIONI DIVERSE.

Art. 56. Non è lecito ad alcuno, per qualunque siasi ragione, non esclusi quelli che hanno il diritto degli *ademplivi*; od altro diritto d'uso di fare scavi nei boschi demaniali dei comuni, e d'altri corpi amministrati, per estrarne pietre, sabbia, ghiaia, radici, terra o piote senza la permissione dell'Intendente della Provincia, il quale lo concederà solamente nel caso di bisogno riconosciuto, e quando abbia la certezza che l'estrazione delle suddette materie non possa pregiudicare la conservazione dei boschi.

Nella permissione dovrà essere determinato il luogo preciso dell'estrazione e dovranno anche essere prescritte le cautele da osservarsi, sentiti prima gli amministratori dei boschi o loro rappresentanti legali.

Le contravvenzioni, che si commetteranno o per mancanza della permissione dell'Intendente o per trascuranza delle condizioni prescritte, saranno punite colla multa di lire *dieci a cento*, oltre il risarcimento dei danni.

Art. 57. È proibito a tutti, senza eccezione, il fare in detti boschi laboratori, o altri edifizii di qualunque siasi specie senza la permissione, in iscritto, dell'Intendente della Provincia, il quale prima di concederlo sentirà il parere degli amministratori o possessori dei boschi nei quali avrassi l'intenzione di fare alcuno dei lavori sovra indicati, come altresì quello del Conservatore e determinerà il luogo ove i proposti lavori potranno esser fatti.

Per le contravvenzioni di questa natura, la multa è stabilita a lire cinquanta; oltre il risarcimento dei danni, ed all'obbligo

della demolizione delle opere intraprese senza la permissione dell'Intendente Provinciale, o con trascuranza delle prescritte condizioni.

Art. 58. È proibito ugualmente di passare nei boschi e nelle ripe imboschite dei fiumi con carri, traini o bestie da soma fuori delle strade carreggiate e sentieri già praticati, come pure passare in quelli per cui ne fosse stato fatto espresso divieto sotto pena di lire *cinque* a *cinquanta* per ogni carro o traino, e di lira *una* a *cinque* per ogni capo di bestiame da soma.

Art. 59. Non è lecito eseguire di notte tempo, cioè prima del levare, o dopo il tramontare del sole, e alcuna operazione nei boschi demaniali, dei comuni, o d'altri corpi amministrati, ancorché si tratti di operazioni autorizzate da contratti, o da legali concessioni senza la speciale permissione dell'Intendente della Provincia sotto pena di lire *venti* a *duecento*.

Art. 60. Non è lecito accendere fuoco in vicinanza tale delle piante dei boschi, che possa derivarne incendio, o solamente danno agli alberi, sotto pena di lire *cento* a *duecento*. Coloro che si trovassero in necessità di accendervelo, ed osservassero la dianzi prescritta cautela, anderanno soggetti nulladimeno, alla multa di lire *cinquanta* ogni qualvolta sarà riconosciuto, che il fuoco da essi acceso non fu spento prima di partirsene.

Art. 61. Occorrendo di dover fare carbonaie nei boschi, sarà sempre necessaria la permissione dell'Intendente Provinciale e dovranno osservarsi le condizioni, che da lui verranno imposte, sentito sempre il Conservatore dei boschi.

In caso di contravvenzione si applicherà una multa non minore di lire *cinquanta* e non maggiore di lire *duecento*, oltre al risarcimento dei danni.

Le disposizioni di questo articolo e delli tre altri precedenti, sono applicabili agli affittuali dei boschi, ed ai compratori dei tagli quando la permissione non risulta dalle condizioni dei loro contratti approvati dalla Podestà competente.

Articoli estratti dalla legge 15 aprile 1851, n. 1192.

Art. 15. I terreni aperti situati nella cerchia delle cosiddette *Vidazzoni*, o *Paberili*, e gli altri terreni privati in cui ebbe luogo finora il pascolo comune, saranno, salvo il disposto dell'art. 17, a datare dal 1° gennaio 1853, esonerati da tali servitù e la proprietà dei medesimi diverrà perfetta.

Sarà perciò in questi terreni tuttoché aperti in qualunque tempo, e anche quando non sono seminati, proibita l'introduzione del bestiame di qualsiasi genere senza il permesso del proprietario, sotto le pene istesse stabilite dalle vigenti leggi per l'introduzione del bestiame nei terreni chiusi.

Art. 16. Per un novennio dalla data summenzionata, e fra i limiti portati dalle vigenti leggi, sarà permessa la continuazione del pascolo comune nei terreni demaniali e comunali, ove solevasi pascere in fuori della cerchia delle anzidette *Vidazzoni* e *Paberili*; sarà però corrisposto al Demanio, od ai comuni dai possidenti del bestiame un fitto o capitazione da ragguagliarsi all'estensione del terreno, od al numero degli animali pascolanti, ed al tempo per cui l'usufruiscono.

Art. 17. I tratti di terreno di proprietà privata che si trovassero entrostanti ai terreni demaniali o comunali compresi nell'articolo precedente, rimarranno soggetti pell'istesso periodo di tempo al pascolo suddetto, ed i proprietari di detti terreni, parteciperanno ad un proporzionale compenso in ragione dell'estensione e qualità del terreno, salvo che non istimassero meglio di chiuderli in conformità del prescritto dall'articolo 563 del Codice civile.

Art. 18. Passato il novennio, i terreni demaniali, comunali o privati, di cui agli articoli 16 e 17, ancorché aperti, s'intenderanno svincolati dalla servitù del pascolo e diverranno proprietà perfetta come quelli indicati nell'articolo 15.

8.

CONVENZIONE

fra i signori Ministri per i Lavori Pubblici, per le Finanze e per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio del Regno d'Italia, ed il signor Gaetano Semenza di Londra, contraente a nome proprio ed in quel-

lo di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, per la concessione delle strade ferrate nell'Isola di Sardegna.

Art. 1. È accordata al signor Gaetano Semenza di Londra ed ai consoci da lui rappresentati signori Guglielmo Lefaux, Giacomo White (M. P.), Enrico Lind, Vincenzo Mazini, Riccardo Comber, Fabbricotti Bernardo e Giuseppe Mackrill Smith, pure di Londra, la concessione delle seguenti linee di strade ferrate nell'isola di Sardegna;

Art. 8. Sono ceduti alla società a titolo di sussidio 200 mila ettari di terreni ademprivili nell'Isola di Sardegna, nello stato in cui si trovano, sotto le condizioni e norme dell'annesso capitolato.

CAPITOLATO

annesso alla convenzione in data 14 giugno 1862 stipulata fra i ministri pei Lavori Pubblici, per le Finanze e per l'Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia, ed il signor Gaetano Semenza in nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati.

CAPITOLO I.

TRACCIATO E COSTRUZIONE

CAPITOLO II.

APPLICAZIONE DELLA GUARANTIGIA

CAPITOLO III.

RISCATTO E SCADENZA

CAPITOLO IV.

TARIFFE E CONDIZIONI DEL TRASPORTO E SERVIZIO PUBBLICO.

CAPITOLO V.

STIPULAZIONI DIVERSE

Art. 32. I boschi compresi negli ettari 200 mila di terreno già ademprivile che verranno assegnati alla società concessionaria, non potranno essere recisi, disboscati o dissodati senza l'adempi-

mento delle formalità prescritte per i boschi comunali dalle disposizioni forestali in vigore nell'isola, o che saranno sancite per forza di future leggi.

Art. 33. Nelle comunità in cui esistono dei terreni contemplati nella presente concessione verrà formata una commissione composta dal sindaco o suo delegato da un perito nominato dalla società e dall'agente forestale del distretto o del circondario la quale dovrà procedere alla visita dei terreni e boschi concessi e proporre quali devono essere conservati d'alto fusto, quali messi a ceduo, e quali ridotti a domestica coltura.

Le proposte della commissione saranno rese esecutorie da decreti della Prefettura.

Art. 34. La società concessionaria avrà obbligo di governare secondo i principi di sana economia forestale i boschi designati dalla commissione a rimanere tali, conservando l'alto fusto, coltivando i sugheri ed introducendo la coltura a ceduo.

Art. 35. Sarà egualmente obbligo della società di ridurre a coltura domestica entro il più breve termine possibile, e non oltre gli otto anni, a far tempo dalla finale collaudazione delle ferrovie i terreni designati, in conformità dell'art. 33 come suscettibili di coltivazione.

Art. 36. La società non potrà, durante la costruzione delle strade a lei concesse, alienare in tutto o in parte i terreni ceduti, né tagliare i boschi di alto fusto, se non farà prima constare alla Prefettura della provincia di avere spese nella costruzione delle ferrovie il triplo del prezzo che sarà per ricavarsi dalla vendita, od il triplo del prezzo attribuito ai boschi da tagliarsi dalla perizia contemplata dagli articoli 4 e 5 della legge.

Essa sarà soggetta per tutto ciò che si riferisce al possesso, al godimento od all'alienazione di quei terreni, alle tasse fissate dalle leggi generali dello Stato.

Art. 37. Le vendite dei terreni che potrà occorrere alla società di fare, saranno vincolate alle condizioni, come sopra, alla medesima imposte.

9.

Legge colla quale approvata la convenzione per la concessione di strade ferrate nell'Isola di Sardegna 4 gennaio 1863.

VITTORIO EMANUELE II.
per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. È approvata la Convenzione coll'annesso Capitolato in data del 14 luglio 1862, intesa fra i Ministri delle Finanze, dei Lavori pubblici, e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, ed il signor Gaetano Semenza di Londra, contraente in nome proprio ed in quello di diversi capitalisti inglesi da lui rappresentati, relativa alla concessione di strade ferrate nell'Isola di Sardegna.

Art. 2. Per gli effetti di cui all'art. 8 della suddetta convenzione è fatta facoltà al Governo di scorporare dalla massa dei terreni ademprivili in Sardegna, compresi quelli conosciuti sotto la denominazione di *Cussorgie* ettari 200 mila da assegnarsi in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'Isola.

Art. 3. La scorporazione dei terreni, di cui sopra, si farà, dividendo in due lotti di qualità e valore eguali i terreni ademprivili situati nella giurisdizione di ciaschedun Comune. La sorte deciderà quale debba essere la porzione da assegnarsi ai concessionari.

Art. 4. Il riparto sarà fatto coll'opera di tre periti dei quali l'uno rappresenterà i concessionari, un altro i comuni, il terzo sarà nominato d'ufficio dal Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Il perito per conto dei comuni sarà nominato dalla riunione dei sindaci che compongono il distretto mandamentale a maggioranza assoluta di voti, ed in caso che non si ottenesse la maggioranza suddetta, dalla Deputazione Provinciale.

Art. 5. Dopo l'estrazione a sorte e l'arbitramento fatto dai periti sarà per decreto del Prefetto reso immediatamente esecutorio.

Art. 6. Se la porzione per tal modo assegnata ai concessionari non risultasse di ettari 200 mila, o vi fosse eccedenza, le Deputazioni provinciali delibereranno riunite, come, e per quali terreni

parimenti ademprivili debba farsi l'aumento o la diminuzione.

Art. 7. I decreti dei Prefetti, di cui all'art. 5, corredati delle relative perizie e verbali avranno forza di atti pubblici e sulla loro presentazione avrà luogo la relativa mutazione di proprietà in catasto.

Art. 8. Le spese occorrenti alla scorporazione e riparto dei terreni ed alla fissazione dei limiti restano a carico dei concessionari.

Art. 9. Con legge soppressiva degli ademprivi si provvederà ai diritti dei comuni e dei cussorgiali ed altri utenti mediante la cessione ad essi dei rimanenti terreni ademprivili in quelle proporzioni e con quelle prescrizioni ed oneri che saranno stabiliti dalla stessa legge. Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 4 gennaio 1863.

VITTORIO EMANUELE

L.F. Menabrea

10.

*Provvedimenti per lo scorporo dei 200,000 ettari di terreno
ademprivile*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia.

Vista la legge delli 4 gennaio 1863, n. 1105;

Considerando che a termini dell'articolo 2 della medesima legge devesi provvedere alla scorporazione di ett. 200/m dalla massa dei terreni ademprivili di Sardegna per essere assegnati in libera proprietà ai concessionari delle ferrovie dell'Isola;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, concernente la scorporazione l'assegnamento da farsi alla Compagnia Reale delle ferrovie sarde di ettari 200 mila sui terreni ademprivili esistenti nell'Isola di Sardegna.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino, addì 25 febbraio 1864.

VITTORIO EMANUELE

Manna

11.

Legge per l'abolizione degli usi e diritti di ademprivi e di cussorgia nell'isola di Sardegna (23 aprile 1865 – Numero 2252).

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti gli usi conosciuti nell'Isola di Sardegna sotto il nome di ademprivi nonché i diritti di cussorgia sono aboliti.

Ogni atto di ulteriore esercizio di questi usi e diritti costituisce una violazione al diritto di proprietà alla quale sarà applicato il codice penale comune.

Art. 2. Detratti gli ettari duecentomila assegnati con legge 4 gennajo 1863 ai concessionari delle ferrovie sarde, tutti gli altri terreni ademprivili e cussorgiali esistenti nell'Isola e di spettanza de demanio, sono devoluti in piena e perfetta proprietà ai comuni nel cui territorio codesti stabili trovansi, a condizione però:

1° Che i comuni soddisfacciano alle ragioni di coloro ai quali competono sui terreni ceduti diritti di ademprivio o di cussorgia;

2° Che essi comuni tengano in ogni circostanza pienamente rilevato ed incolume il demanio da ogni molestia di lite o di pretesa dagli aventi ragioni di ademprivio od a cussorgia;

3° Che soddisfatte queste ragioni, gli stessi comuni nel perentorio termine di anni tre dal giorno dell'eseguita cessione, vendano tutti i terreni ademprivili o cussorgiali a loro con questa legge ceduti.

Art. 3. Trascorso il termine, ove non siasi compiuta per parte dei comuni cessionari la vendita di terreni ademprivili o cussorgiali loro devoluti, saranno questi venduti dall'autorità governativa a beneficio dello Stato.

Art. 4. Chiunque pretenda a compenso per le sue ragioni di ademprivio o di cussorgia ne deve porgere domanda al sotto prefetto del suo circondario con distinta indicazione dei titoli ai quali la appoggia, nel perentorio termine di mesi sei, a far tempo dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Trascorso questo termine si avrà senz'altro per prescritta la ragione dell'ademprivista o cussorgiante, comunque si tratti di

minorenni o di corpi amministrati, ai quali però è sempre riservata l'azione di regresso verso i rispettivi amministratori.

Art. 5. Queste domande di compenso non sono ammesse se non si fondano sopra un titolo ovvero sopra un possesso trentenario atto a prescrivere, o sopra una sentenza passata in giudicato ovvero sopra atti di positiva ricognizione, ancorché eseguiti in via amministrativa.

Art. 6. In ogni capoluogo di mandamento, dove hannovi terreni ademprivili o cussorgiali da ripartirsi, saranno nominati tre arbitri, l'uno dal prefetto della provincia, l'altro dal presidente del tribunale del circondario, ove trovansi i terreni, il terzo dal comune interessato.

Questi arbitri giudicano inappellabilmente intorno al modo di riparto dei terreni, ed alla quota di compenso da assegnarsi all'ademprivista od al cussorgiante.

Quando insorga quistione intorno alla proprietà del terreno ovvero intorno al diritto all'ademprivio od a cussorgia, ricusandole parti di aquietarsi alla determinazione degli arbitri, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari dinanzi ai quali si procederà sempre nella forma sommaria.

Art. 7. I modi di esecuzione della presente legge saranno determinati per Decreto Reale con apposito regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino addì 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

Torelli

12.

Regio Decreto approvante il regolamento per l'abolizione dei diritti ed usi d'ademprivio e di cussorgia nell'Isola di Sardegna.

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Visto l'art. 7 della legge 23 aprile 1865 n. 2252;

Visto l'avviso della Commissione istituita con R. Decreto del dì 10 luglio 1865;

Sulla proposizione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento visto d'ordine nostro del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio concernente i modi di esecuzione della legge suddetta, che abolisce gli usi e i diritti di ademprivio e di cussorgia nell'Isola di Sardegna, ed accorda un compenso agli ademprivisti ed ai cussorgianti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, il dì 26 luglio 1865.

VITTORIO EMANUELE

Torelli

REGOLAMENTO

*Per il riparto dei terreni ademprivili della Sardegna,
e per l'assegnamento da farsi di ett. 200,000
alla Compagnia R. delle ferrovie sarde.*

Qualità e quantità dei terreni da assegnarsi.

Art. 1. I terreni, dei quali ettari 200 mila debbono, giusta l'articolo 2 della legge 4 gennaio 1863, essere assegnati in libera proprietà alla Compagnia R. delle ferrovie sarde, sono quelli esistenti nella giurisdizione delle Comunità della Sardegna, sui quali esercitavansi dagli abitanti di qualche comune dell'Isola, diritti meramente ademprivili, o che furono concessi a titolo di cussorgia per uso esclusivo di pascolo.

Art. 2. La totalità dei 200 mila ettari suddetti deve, secondo l'articolo 3 della legge, comporsi della somma dei lotti che saranno stati dalla sorte assegnati alla Compagnia, dopo di essersi divisi di terreni di ogni comune in due parti di qualità e valore uguali.

Nel calcolo e nella divisione di detti terreni si vorranno comprendere anche quelli della stessa natura, che senza legittimo titolo trovansi goduti e posseduti dai privati.

Operazioni preliminari tecniche.

Art. 3. Le operazioni che debbono precedere al riparto dei beni suddetti sono le seguenti:

a) Ricognizioni dei limiti da farsi dagli impiegati, di cui all'articolo 4 del presente, col concorso di agenti della Compagnia e dei delegati comunali, e col contraddittorio dei possessori dei beni limitrofi particolari.

Siffatta operazione sarà eseguita in massima all'appoggio dei processi verbali di delimitazione di detti terreni, compilati all'epoca dei rilevamenti planimetrici dell'Isola.

Si potranno però modificare quelle porzioni di limite che non risultassero coincidere con quelli delle proprietà particolari circostanti.

In tale caso saranno compilati nuovi processi verbali, che dovranno essere firmati dagli impiegati, dagli agenti e dai delegati comunali sovraindicati, e da due testimoni idonei e notori, a tal uopo assunti.

b) Rilevamento geometrico dei limiti riformati come sopra, delle acque, delle strade, delle proprietà particolari e di tutte le diverse qualità di terreno o di produzioni entrostanti a ciascuna massa di terreno adempribile.

Si rileveranno anche i vari punti ed oggetti più rimarchevoli che vi esistono.

Tali rilevamenti saranno in via principale eseguiti col mezzo della tavoletta pretoriana ed in modo da potersi in sé coordinare con quelli già esistenti e provenienti dalle operazioni planimetriche sopracitate.

La scala da adottarsi salve pochissime eccezioni, sarà quella dall'1 al 5000.

Qualora i rilevamenti da farsi si dovessero estendere su vaste superfici, si stabilirà precedentemente entro le medesime quel numero di punti trigonometrici che sarà necessario per la buona riuscita dei lavori.

Queste nuove reti trigonometriche saranno stabilite sui punti e lati della triangolazione effettuata per tutta l'Isola.

c) Calcoli della superficie generale di ogni massa di terreno adempribile, ed in particolare di ciascuna qualità di produzione interna.

d) Copia dei piani, dei processi verbali, delle reti trigonometriche e di tutti gli altri atti e documenti che si saranno consegnati alla Compagnia, da depositarsi tali copie negli archivi del Ministero.

Personale incaricato delle operazioni tecniche.

Art. 4. Tutte le operazioni prementovate saranno eseguite da squadre di geometri destinati dal Governo, e presi preferibilmente fra quelli che lavorarono già nell'Isola sia nelle operazioni planimetriche, sia nella formazione del catasto provvisorio.

Le squadre suddette dipenderanno da un direttore capo residente a Cagliari, il quale darà loro opportune istruzioni sul procedimento e sui metodi da adottarsi sui lavori, e, sotto la sua responsabilità, ne curerà la più esatta e sollecita esecuzione.

I piani e tutti i documenti prementovati saranno da lui autenticati.

L'importare degli stipendi ed indennità, a cui hanno diritto i suddetti impiegati, è a carico della Compagnia; essa mensilmente

verserà i primi in quella tesoreria che gli verrà indicata dal Ministero, e farà pel pagamento delle seconde i necessari fondi al Direttore dei lavori, il quale è incaricato di corrispondere ai geometri operatori le indennità che a loro favore sono nel decreto di nomina determinate.

Le spese relative alle operazioni di cui sopra, cioè i canneggiatori, indicatori, braccianti, segnali, istrumenti, riparazioni ai medesimi, oggetti di cancelleria e disegno sono egualmente a carico della Compagnia, la quale le provvederà a misura delle richieste del Direttore dei Lavori, che ne dovrà rendere conto trimestralmente alla Compagnia medesima.

Operazioni da eseguirsi dai periti.

Art. 5. I periti, di cui all'art. 5 della legge, colla scorta dei piani, dei processi verbali di limitazione, e dei calcoli di superficie che saranno loro rimessi dal direttore dei lavori, dovranno prendere cognizione esatta dei limiti e degli appezzamenti in cui fu divisa ogni massa di terreno ademprivile, verificheranno i calcoli di superficie, assegneranno a ciascun appezzamento il valore che gli compete in ragione dell'attuale sua produzione e quindi stabiliranno sui piani le linee divisorie dei lotti.

Tali linee saranno fissate in modo che ognuno dei due lotti abbia un valore uguale, e che le due superficie si pareggino quanto più sarà possibile.

Art. 6. Le suddette linee di divisione debbono essere riportate e stabilite sul terreno per opera dei Geometri coll'assistenza dei periti, i quali dopo ciò redigeranno un apposito processo verbale da cui risultino le operazioni tutte da essi loro eseguite, i limiti che circoscrivono ogni lotto, la superficie ed il valore di ogni appezzamento interno e la rispettiva superficie totale. Questi processi verbali saranno firmati dai tre periti, e spediti, in uno ai piani a carte loro comunicate dal perito del governo, al direttore dei lavori.

Estrazione a sorte dei lotti.

Art. 7. Il direttore suddetto, a misura che riceverà dai periti i processi verbali, i piani e le carte di cui all'articolo precedente, li trasmetterà per copia conforme senza indugio ai comuni interes-

sati, onde rimangano almeno per quindici giorni esposti al pubblico nella sala comunale.

La trasmissione di cui sovra sarà contemporaneamente notificata al prefetto della provincia.

Art. 8. Il prefetto, in seguito a tale avviso, determinerà il giorno in cui dovrà succedere l'estrazione dei lotti e ne renderà avvertiti il giudice del mandamento, il sindaco del comune e l'ufficio della Compagnia delle ferrovie di Cagliari.

Art. 9. Nel giorno fissato si procederà pubblicamente nella sala comunale all'estrazione a sorte dei lotti in cui furono divisi i terreni ademprivili del comune alla presenza dell'autorità giudiziaria suddetta, del corpo municipale e del rappresentante della Compagnia.

Si prescindereà dall'estrazione a sorte, sempre quando fra il comune ed il rappresentante suddetto intervenga un accordo sull'assegnamento dei rispettivi lotti.

Nell'uno e nell'altro caso si redigerà dell'operato l'opportuno processo verbale il quale, dopo che sarà stato firmato dalle autorità e rappresentanti summentovati, sarà dal giudice mandamentale unitamente ai piani e documenti tutti concernenti la divisione, trasmesso al prefetto della provincia.

Art. 10. Il prefetto, accertatosi che le operazioni eseguitesi per l'assegnamento dei lotti alla compagnia abbiano proceduto colla dovuta regolarità e colle cautele necessarie, munirà della sua approvazione i piani, i processi ed i documenti già indicati, e mediante apposito decreto renderà immediatamente esecutori la divisione ed il passaggio alla compagnia dei terreni ad essa spettanti.

Art. 11. Tali decreti, piani e documenti saranno dal prefetto inviati al direttore dei lavori.

La consegna, che dal medesimo direttore si farà alla compagnia, degli stessi decreti, piani e documenti, terrà luogo della materiale immessione in possesso dei terreni assegnatili.

I decreti, i piani, le perizie ed i processi verbali sovraindicati avranno forza di atti pubblici, e saranno considerati qual titolo regolare e legittimo di proprietà dei terreni a cui si riferiscono.

Art. 12. Dalla data de' decreti de' prefetti saranno a carico della compagnia tutte le imposte afferenti ai terreni che le furono assegnati.

Disposizioni particolari.

Art. 13. I prefetti delle provincie, di mano in mano che saran-

no loro notificati dal direttore dei lavori i comuni in cui debbono essere intraprese le operazioni di riparto e gli impiegati destinati, ne renderanno avvisati i sindaci onde lo notifichino ai loro delegati e periti, sicché al giungere dei delegati e periti della società e del governo non abbiano a soffrire ritardo le operazioni; in pari tempo pubblicheranno un primo avviso ai proprietari dei fondi limitrofi od interni a quelli ademprivili.

Art. 14. Il perito governativo sarà dal direttore dei lavori nominato, comune per comune, fra i geometri suoi dipendenti già destinati in quelle date comunità sui lavori di rilevamento.

È fatta facoltà tanto alla Compagnia quanto ai comuni di scegliere fra gli altri geometri operatori il loro perito.

Art. 15. La riunione dei sindaci per la nomina del loro perito avrà luogo nella sala comunale del capoluogo del mandamento e sarà presieduta dall'autorità giudiziaria mandamentale.

Art. 16. I consigli comunali dovranno sotto la propria responsabilità e nel termine di un mese dalla data della pubblicazione del presente regolamento, denunciare al direttore demaniale della provincia i nomi di coloro che si troveranno abusivamente al possesso di terreni ademprivili, indicando le regioni in cui essi terreni sono situati e l'estensione loro approssimativa.

Il direttore demaniale, data comunicazione delle denunce al direttore dei lavori, farà subito le istanze e gli uffici che sono necessari, affinché i particolari suddetti dismettano immediatamente l'occupazione ed il possesso di terreni usurpati.

Art. 17. I sindaci tosto che i geometri sieno arrivati nei comuni, con un secondo manifesto inviteranno i possessori dei beni limitrofi ed interni ai terreni ademprivili ad intervenire alle operazioni di ricognizione e di determinazione dei limiti degli stessi terreni, determinando il giorno a ciò destinato, e prevenendoli che, ove non si presentino sul luogo nel tempo fissato, rimarranno a loro carico tutte le spese occorrenti per ogni ulteriore visita ed operazione a farsi.

Art. 18. Il direttore dei lavori, a misura che farà alla Compagnia la consegna di cui all'art. 11, provvederà a che immediatamente ad essa ne sia fatta l'opportuna pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed affinché abbia luogo nei registri catastali la mutazione di proprietà.

Art. 19. Ultimata che sarà l'estrazione e la consegna dei lotti per tutti i terreni divisi, i prefetti delle due provincie trasmetteranno

alle deputazioni provinciali un elenco in cui saranno indicati comune per comune la superficie totale dei terreni ademprivili esistenti all'epoca dei rilevamenti planimetrici, quelli rimasti dopo gli assegnamenti fatti ai comuni in virtù della legge delli 26 febbraio 1839, la superficie parziale di ciascun lotto, quella totale per cadun comune, e per ultimo la superficie complessiva dei terreni assegnati alla Compagnia in tutta l'Isola.

Quest'elenco sarà per doppio originale compilato dal direttore dei lavori e da lui spedito ai prefetti suddetti.

Art. 20. Le deputazioni provinciali esamineranno l'elenco, e dopo che avranno presi fra di loro gli occorrenti concerti, procederanno all'incarico loro affidato all'art. 6 della legge.

In quest'operazione esse avranno particolarmente presenti le norme che seguono:

Gli aumenti di terreno, che per avventura dovessero ancora assegnarsi alla compagnia per compiere i 200 mila ettari fissati dalla legge, saranno preferibilmente prelevati dai lotti rimasti a tutti quei comuni, a favore dei quali furono già fatti gli assegnamenti menzionati più sopra all'art. 19.

Qualora però risultasse eccedenza di superficie nei terreni passati alla Compagnia, gli opportuni scorpori saranno fatti sui lotti di essa esistenti nei comuni che risulteranno meno provvisti di terreno in proporzione della rispettiva popolazione.

Art. 21. Di mano in mano che la Compagnia entrerà al possesso dei suoi terreni il prefetto provvederà per la nomina della commissione di cui all'art. 33 del capitolato delli 14 luglio 1862 annesso alla legge, e perché proceda indilatatamente alla visita dei terreni e faccia le proposte ivi indicate.

Le deliberazioni della commissione saranno dal sindaco spedite al prefetto della provincia, il quale le renderà esecutorie per mezzo di apposito suo decreto.

Art. 22. Gli ufficiali catastali e le direzioni demaniali, daranno comunicazione al direttore dei lavori di tutti i dati, piani e memorie che saranno necessari per la più pronta ed esatta riuscita dei lavori di cui è incaricato. Egli potrà, occorrendo, estrarre dai medesimi piani e carte le copie che crederà necessarie.

Torino, addì 18 febbraio 1864.

Manna

REGOLAMENTO

Per l'eseguimento della Legge 23 Aprile 1865 N. 2252, che abolisce nell'Isola di Sardegna gli usi d'ademprivio e di cussorgia, ed accorda un compenso agli ademprivisti e cussorgianti.

Notizie preliminari intorno alle operazioni di divisione e di scorporo dei terreni ademprivili e cussorgiali situate in ogni Comune.

A miglior intelligenza di questo Regolamento si ricorda:

Che per la divisione delle terre appartenenti ai feudi dell'Isola di Sardegna, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento del 26 febbraio 1839, approvato colla Carta Reale dello stesso giorno, si fissarono in ogni comune i limiti fra i fondi devoluti al Demanio dello Stato e i terreni appartenenti ai comuni o ai privati, per opera di un delegato del viceré e di un geometra del Governo, col contraddittorio del Consiglio comunale e coll'assistenza di probi uomini indicatori;

Che i confini preindicati furono in tale circostanza descritti in appositi processi verbali di delimitazione e figurati sopra piani regolari o mappe comunali;

Che le operazioni concernenti lo scorporo e l'assegnamento degli ettari duecentomila di terreno demaniale ademprivile concessi alla Compagnia Reale delle strade ferrate sarde colla legge 4 gennaio 1863, sono eseguite con la scorta dei documenti preindicati, e che quelle operazioni consistono:

a) Nella locale ricognizione, e, in caso di bisogno, nella rettificazione dei limiti descritti e figurati nei processi verbali e piani di ogni comune;

b) Nella formazione di opportuno piano regolare degli antichi e nuovi confini del terreno ademprivile e delle sue qualità o appezzamenti di coltura e di produzione spontanea;

c) Nei calcoli per la determinazioni della superficie e del valore di ogni appezzamento;

d) Nella divisione del terreno ademprivile e cussorgiale di ogni comune in due lotti di valore eguale, mediante la fissazione di adattate linee di confine e la redazione di opportuno processo verbale, e mediante la compilazione di un prospetto della superficie e valore di ogni lotto;

Che gli atti di riparto sopra indicati si espongono al pubblico nella sala comunale per quindici giorni, trascorsi i quali il comu-

ne cessionario e il rappresentante la Compagnia reale delle ferrovie sarde alla presenza del giudice del Mandamento, o si mettono d'accordo sopra l'assegno dei due lotti, o altrimenti procedono all'estrazione a sorte.

Nell'un caso e nell'altro si redige dell'operato apposito processo verbale;

Finalmente che il prefetto della provincia munisce della sua approvazione i piani, i processi verbali e gli altri documenti, e con apposito Decreto rende eseguibile la divisione dei terreni ademprivili, ed assegna uno dei lotti in piena ed assoluta proprietà alla Compagnia prementovata.

Disposizioni generali.

Art. 1. Dalla data del decreto del prefetto della provincia, che rende esecutorio lo scorporo dei terreni ademprivili a favore della Compagnia Reale delle strade ferrate di Sardegna, il lotto toccato in sorte al comune cessionario sarà dallo stesso comune amministrato qual terreno proprio secondo le prescrizioni della legge comunale e provinciale in vigore; e ciò sino al giorno in cui si farà l'assegnamento effettivo dei compensi accordati per le ragioni di ademprivio e di cussorgia della legge 23 aprile 1865. N. 2252.

Art. 2. Per mandare ad effetto le determinazioni, degli arbitri relative all'assegno dei compensi, il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio destinerà presso la direzione per il riparto dei terreni ademprivili in Cagliari, alcuni agenti tecnici, da prendersi preferibilmente fra quelli che lavoravano già nell'Isola, sia nelle operazioni planimetriche, sia nel catasto provvisorio.

Art. 3. Le spese concernenti il riparto del lotto devoluto a comuni cessionari e l'assegno dei compensi saranno sopportate dagli stessi comuni, i quali si rifaranno delle medesime con le rendite del terreno da essi temporariamente amministrato, e col prodotto della tassa stabilita all'art. 44 seguente.

La spesa generale occorrente per le operazioni precedentemente indicate sarà ripartita tra i comuni cessionari in proporzione del valore del terreno ademprivile che risulterà ad essi ceduo dopo lo scorporo degli ettari duecentomila a favore della Compagnia delle strade ferrate sarde.

Art. 4. I comuni cessionari anticiperanno le spese mentovate

nel precedente articolo in due rate uguali, facendone versamento nella cassa provinciale.

I prefetti dell'Isola daranno le opportune disposizioni perché i detti comuni facciano nei rispettivi bilanci, a partire da quello del prossimo venturo anno 1866, lo stanziamento dei fondi occorrenti per le suddette spese; e ciò dietro una tabella di riparto provvisorio che ai prefetti stessi sarà presentata dalla succennata direzione tecnica.

Persone e Corpi Amministrati cui è devoluto il compenso.

Art. 5. Hanno diritto ad un compenso, vale a dire a ricevere in piena ed assoluta proprietà una porzione del terreno ademprivile ceduto dallo Stato ai comuni:

a) Coloro che faranno risultare di possedere uno o più appezzamenti di terreno demaniale in forza dei così detti sindacati o sindacamenti, e di altri simili titoli di concessione per usi ademprivili; e di essere stati tali appezzamenti riportati e descritti quali beni privati nel catasto dell'Isola anteriormente all'anno 1858;

b) Coloro che, sebbene privi di titolo legittimo di concessione, avendo ridotto a coltura terreni demaniali, faranno risultare col mezzo di una dichiarazione della Giunta comunale di averli coltivati per il corso dell'ultimo decennio, e di essere tali terreni riportati nel catasto nel modo sopra indicato;

c) I comuni ai quali competevano diritti di ademprivio sopra i terreni demaniali situati nella giurisdizione del comune cessionario;

d) I cussorgianti con possesso trentennario atto a prescrivere, ovvero munito di titolo legale e legittimo.

Art. 6. Le domande per conseguire il compenso delle ragioni di ademprivio e di cussorgia saranno presentate al sotto-prefetto del Circondario entro sei mesi a far tempo dal 23 aprile 1865, giorno della promulgazione della Legge, che proibisce l'esercizio, ossia non più tardi del giorno 23 del prossimo venturo mese di ottobre.

Art. 7. Gli aventi diritto faranno una domanda speciale di compenso per gli usi e diritti da essi esercitati nella giurisdizione territoriale di ogni Mandamento.

Le domande di compenso conterranno:

a) Il nome, cognome, paternità e dimora del chiedente se privato; ovvero il nome del comune ademprivista;

b) Il comune o i comuni ove si trovano i terreni demaniali, su i quali esercitava gli usi e diritti aboliti;

c) La indicazione del numero e della qualità dei diritti di ademprivio esercitati.

Di tali domande il sotto-prefetto rilascerà ricevuta agli esibitori, nella quale saranno indicati il giorno dell'avvenuta presentazione e i documenti consegnati.

Art. 8. Le domande non saranno ammesse se non sono stese sopra carta bollata da una lira, e accompagnate dal titolo legale e legittimo, ovvero dalla dimostrazione del possesso trentenario su cui il chiedente fonda il proprio diritto al compenso.

Quando il titolo riguardi l'esercizio degli usi aboliti sopra terreni ademprivili e cussorgiali situati in due o più mandamenti, sarà unita alle singole domande una copia autentica dello stesso titolo.

Nei certificati di catasto da unirsi a corredo delle domande di compenso nei casi specificati agli alinea *a* e *b* dell'articolo 5 precedente, si indicheranno le qualità di coltura degli appezzamenti di terreno da ciascuno posseduti, non che la superficie e la rendita censuaria di ogni qualità; si e come risultano dai registri catastali.

Art. 9. Si avranno per prescritte le ragioni degli ademprivisti e dei cussorgianti dopo trascorso il termine fissato dall'art. 4 della Legge, anche nel caso di lite introdotta o da introdursi dagli utenti medesimi innanzi ai tribunali ordinari, per preteso diritto di proprietà sopra una porzione dei terreni ademprivili.

Art. 10. I sotto-prefetti dell'Isola ricorderanno le prescrizioni dell'articolo 4 della suddetta Legge, nonché degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente Regolamento, con apposito proclama da pubblicarsi all'albo pretorio di ciascun comune e negli altri luoghi soliti per trenta giorni continui.

Art. 11. Delle domande di compenso presentate entro il termine stabilito dalla legge 26 aprile 1865, i sotto-prefetti compileranno un elenco particolare per ogni mandamento del rispettivo circondario.

In tali elenchi si indicherà comune per comune:

- a) I nomi dei chiedenti;
- b) Gli usi e i diritti per i quali si domanda il compenso;
- c) Il titolo sopra cui si fonda ogni domanda.

Nomina degli arbitri.

Art. 12. L'arbitro da nominarsi per ciascun mandamento dai prefetti dell'Isola dovrà essere o ingegnere o geometra, e preferibilmente scelto fra gli agenti tecnici della Direzione per il riparto e lo scorporo dei terreni ademprivili;

Art. 13. I presidenti dei tribunali di circondario nomineranno ad arbitri mandamentali persone aventi la qualità di avvocato o preferibilmente i giudici locali.

Art. 14. I comuni, nella nomina ad essi attribuita dall'articolo 6 della legge 23 aprile 1865, sceglieranno per arbitro una persona di conosciuta probità, la quale non sia direttamente interessata nel riparto dei terreni ademprivili e cussorgiali.

Determinazione e compensi e pubblicazione del giudizio degli arbitri.

Art. 15. Il prefetto della Provincia fissa il giorno in cui si deve dar principio in ogni mandamento alle operazioni demandate agli arbitri.

Nella stessa circostanza il prefetto trasmette al sotto-prefetto del circondario i prospetti della superficie e del valore attribuiti ai terreni ademprivili dai periti incaricati delle operazioni di scorporo a favore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde.

Detti prospetti saranno dal sotto-prefetto inviati agli arbitri unitamente ai documenti presentati dagli ademprivisti e dai cussorgianti e all'elenco delle domande di compenso da lui compilato.

Art. 16. Gli arbitri per ciascun comune ove si abbiano compensi da assegnare:

a) Esamineranno i titoli su i quali si fondano le domande, ed accerteranno i veri diritti degli ademprivi e dei cussorgianti;

b) Stabiliranno le quote del terreno demaniale ademprivile, o compensi, in ragione dei diritti realmente acquistati dagli utenti.

Art. 17. Nello stabilire le quote devolute alle persone indicate agli alinea *a* e *b* dell'articolo 5 precedente, gli arbitri terranno conto principalmente della rendita censuaria attribuita al terreno ademprivile rispettivamente goduto, e risultante dai certificati del conservatore distrettuale del catasto.

Riguardo alle quote devolute ai comuni ademprivisti ed ai pri-

vati cussorgianti, gli arbitri terranno più specialmente conto della qualità e numero degli ademprivi competenti ai primi, e della qualità e numero del bestiame posseduto dai secondi nell'ultimo triennio.

Art. 18. Le quote saranno espresse ed indicate da frazioni del valore totale preso per unità del terreno o lotto ceduto dallo Stato al comune.

Ai possessori dei titoli, detti sindacati o sindacamenti, si assegnerà una sola quota, che sia bastante a compensare le ragioni di tutti prese in complesso.

Si assegnerà egualmente una sola quota ai coltivatori di terreni demaniali mancanti di titolo di concessione, ai quali è però devoluto un compenso a termine dell'alinea *b* dell'articolo 5 precedente.

Ai cussorgianti e ai comuni ademprivisti si assegnerà invece una quota particolare e distinta per ciascun utente.

Il tutto secondo il metodo indicato nell'allegato A.

Art. 19. Stabilite le varie quote, gli arbitri suddivideranno tanto quella devoluta ai possessori dei sindacati, quanto l'altra devoluta ai coltivatori di terreni demaniali.

A tal uopo faranno i calcoli occorrenti per assegnare ad ogni utente una parte del valore attribuito alla quota rispettiva proporzionale alla rendita censuaria dei terreni precedentemente goduti; e per ciascuna categoria di utenti stenderanno apposita nota nel modo indicato nell'allegato B.

Art. 20. Gli arbitri redigeranno un processo verbale delle operazioni da essi eseguite per lo assegno dei compensi gli ademprivisti o cussorgianti di ogni comune.

Questi processi verbali saranno stesi sopra carta bollata da una lira, e firmati dai tre arbitri, e poscia spediti dall'arbitro nominato dal presidente del tribunale di circondario ai sindaci dei comuni del mandamento, in una ai documenti avuti in comunicazione dal sotto-prefetto.

Art. 21. Il sindaco depone gli atti concernenti il giudizio arbitrale nella sala del comune, e notifica al pubblico con apposito manifesto che vi rimarranno esposti per quindici giorni.

Egual comunicazione sarà fatta dal sindaco del comune cessionario ai sindaci degli altri comuni ademprivisti.

Art. 22. Trascorso detto termine, il sindaco trasmetterà senza indugio un esemplare del manifesto indicato all'articolo prece-

dente il processo verbale degli arbitri e gli altri documenti al sotto-prefetto del circondario, il quale li spedisce al direttore tecnico in Cagliari.

Reclamo contro il giudizio degli arbitri.

Art. 23. I corpi amministrati ed i privati che si credessero lesi intorno ai pretesi diritti di proprietà; ovvero intorno al diritto all'ademprio e a cussorgia, potranno reclamare contro le determinazioni degli arbitri presso i tribunali ordinari nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 21 precedente.

Trascorsi i trenta giorni senza che sia fatta nante il tribunale ordinario la debita istanza, si considera come accettato il giudizio arbitrale e si procederà alle operazioni per l'effettivo assegnamento dei compensi.

Art. 24. Quando insorga questione su le determinazioni degli arbitri, e la controversia sia deferita al giudizio dei Tribunali ordinari, la parte interessata dovrà rimettere copia autentica della decisione definitiva al sotto-prefetto del circondario per l'occorrente invio al direttore tecnico.

Operazioni da eseguirsi dagli agenti tecnici e pubblicazione degli atti relativi.

Art. 25. Il Direttore per il riparto dei terreni adempriabili, a mano a mano che riceverà dai sotto-prefetti di circondario i documenti menzionati agli articoli 22 e 24 precedenti, incaricherà un agente da lui dipendente delle operazioni tecniche occorrenti per l'assegno dei compensi.

Art. 26. Qualora non fossero stati presentati reclami contro le determinazioni degli arbitri; ovvero qualora non fossero state ammesse dai tribunali ordinari le istanze dei reclamanti, l'agente tecnico ripartirà il terreno adempriabile ceduto al comune nel modo stabilito dagli arbitri stessi.

In caso diverso egli:

a) Separerà prima di tutto dalla massa totale le porzioni di terreno che, in forza di sentenza passata in giudicato, fossero devolute alle persone che reclamarono contro le determinazioni degli arbitri presso i tribunali ordinari;

b) Separerà in seguito, e senza veruna detrazione, le quote assegnate col giudizio arbitrale ai privati cussorgianti, ai possessori dei sindacati e agli altri coltivatori di terreni demaniali ademprivili;

c) Dividerà per ultimo fra il comune cessionario e gli altri comuni ademprivisti il terreno rimasto disponibile dopo le separazioni precedentemente indicate nelle proporzioni pure fissate coll'arbitramento; e, giusta l'esempio di cui all'allegato A, in ragione di 9 al comune cessionario e di 4 al comune ademprivista.

Art. 27. L'agente tecnico farà in guisa che ogni porzione di terreno, o compenso, sia fornita di facile accesso e scevra di servitù verso le altre porzioni; e, qualora non lo permettessero le circostanze locali, egli dovrà prender nota di quelle servitù che fosse necessario stabilire per una porzione a vantaggio dell'altra.

Art. 28. Egli riporterà sopra il piano regolare del terreno ademprivile ceduto al comune le linee di confine da essolui stabilite per la separazione delle varie porzioni o compensi.

Art. 29. I risultati delle operazioni dell'agente tecnico saranno scritti entro apposito prospetto; ossia indice numerico dei compensi.

L'indice numerico conterrà per ogni porzione o compenso:

- a) Il numero d'ordine;
- b) Il nome, cognome e paternità del privato; ovvero il nome del comune, a cui è devoluto il compenso;
- c) La regione o denominazione particolare del terreno;
- d) Le coerenze;
- e) Le qualità di coltura e di spontanea produzione;
- f) La superficie;
- g) Il valore complessivo;
- h) Le servitù attive e passive.

Quando l'assegnamento sia dipendente da decisione del tribunale ordinario si noterà nell'indice anche la data della relativa sentenza.

Art. 30. Il direttore capo darà agli agenti tecnici opportune istruzioni sul procedimento e sui metodi da impiegarsi nei lavori di riparto.

Art. 31. Il piano figurativo e l'indice numerico, debitamente autenticati dal direttore, saranno trasmessi al sindaco del comune cessionario dei terreni ademprivili e cussorgiali.

Art. 32. Il sindaco notificherà al pubblico con apposito mani-

festo che il piano e l'indice dei compensi rimarranno depositati per quindici giorni nella sala comunale.

Dopo la pubblicazione il sindaco respingerà immediatamente al direttore per il riparto dei terreni ademprivili i documenti preindicati, ed un esemplare del manifesto di pubblicazione.

Reclami contro le operazioni dell'agente tecnico e loro risoluzione.

Art. 33. I corpi amministrativi ed i privati interessati nel riparto dei terreni ademprivili e cussorgiali potranno reclamare contro il risultamento ottenuto dall'agente tecnico nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine, di cui all'articolo 32 precedente.

Art. 34. Tali reclami possono riguardare:

- a) Errori di misurazione, ossia di rilevamento;
- b) Errori di fatto seguiti nella calcolazione.

Art. 35. Riguardo agli errori di misura, nel reclamo s'indicheranno i capi saldi e le linee formanti confine del terreno devoluto al reclamante, che si credono inesattamente determinati e riportati nel piano figurativo.

Art. 36. Relativamente agli errori materiali di calcolo il reclamante indicherà la cifra da sostituirsi.

Art. 37. I reclami di cui all'articolo 34 precedente saranno stesi su carta libera e trasmessi al sindaco del comune, dal quale verranno immediatamente spediti al direttore tecnico.

Art. 38. Non presentando i comuni ed i privati i loro reclami nel termine stabilito all'articolo 32, s'intenderà aver essi annuito alle operazioni dell'agente tecnico.

Art. 39. Il direttore, visti ed esaminati i reclami e premesse quelle pratiche e verificazioni che trovasse necessarie, deciderà sui medesimi in via economica.

Il direttore tecnico giudica inappellabilmente intorno agli errori di misura e di calcolo.

Tali decisioni saranno notificate ai reclamanti per mezzo del sindaco del rispettivo comune.

Formazione dei bollettini ed assegnamento dei compensi.

Art. 40. Il direttore per il riparto dei terreni ademprivili desumerà dall'indice numerico dei compensi in tanti fogli di carta da

bollo o *bollettini*, quanti sono gli aventi diritto, una copia autentica della porzione rispettiva.

Art. 41. I bollettini unitamente al processo verbale degli arbitri, e gli atti dell'agente tecnico saranno dal direttore trasmessi al prefetto della Provincia.

Art. 42. Il prefetto, accertatosi che le operazioni per il riparto dei terreni ceduti dallo Stato al comune, e per l'assegnamento dei compensi agli ademprivisti e ai cussorgianti abbiano proceduto colla dovuta regolarità e colle cautele necessarie, munirà gli atti della sua approvazione, e, mediante apposito decreto, renderà eseguibile il passaggio dei terreni già ademprivili in piena ed assoluta proprietà degli assegnatari.

Quando risulti che il comune cessionario non abbia da accordare compenso alcuno, si dichiarerà espressamente nel decreto che il terreno sopravanzato allo scorporo a favore della Compagnia Reale delle ferrovie sarde è devoluto intieramente al comune stesso.

Dalla data di questo decreto comincerà a decorrere il termine di tre anni fissato al numero terzo dell'art. 3 della legge 23 aprile 1865 per la vendita da farsi dei terreni ademprivili per tal modo pervenuti in proprietà del comune cessionario e degli altri comuni ademprivisti.

Art. 43. I decreti, i processi verbali degli arbitri, i piani e gli indici numerici saranno dal prefetto rinviati al direttore tecnico, che ne formerà copia da depositarsi negli archivi del Ministero.

Art. 44. I bollettini si spediranno dallo stesso prefetto al sindaco del comune, onde siano da quest'ultimo consegnati ai rispettivi possessori dietro regolare ricevuta e la esibizione della quitanza, di aver eglino versato nella cassa comunale per pagamento delle spese di riparto una somma corrispondente a centesimi settantacinque per ogni cento lire sul valore del terreno ademprivile ricevuto in compenso: somma che in ogni caso non potrà essere inferiore a una lira e cinquanta centesimi.

La consegna dei bollettini terrà luogo della materiale immissione in possesso del terreno assegnato ai singoli aventi diritto.

Art. 45. I bollettini saranno considerati dal demanio dello Stato e dai comuni quale titolo regolare e legittimo alla proprietà dei terreni a cui si riferiscono.

Art. 46. Dalla data del decreto del prefetto che rende eseguibile l'assegnamento dei compensi, saranno a carico dei nuovi pos-

essori tutte le imposte afferenti ai terreni rispettivamente assegnati.

Il direttore tecnico provvederà affinché abbiano luogo nei registri del catasto le mutazioni di proprietà dei terreni già adempribili e cussorgiali.

Provvederà inoltre perché l'elenco dei compensi sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di Agric. Indust. e Comm.

TORELLI

ALLEGATO A.

Nota delle quote di compenso in cui dovrà essere ripartito il terreno ademprivile ceduto al comune di..... giusta le determinazioni degli arbitri.

1. Ai Sigg. L. M. N. O... possessori dei sindacati	2/20	Nella regione.....del valore di L.	13,200
2. Ai Signori P. Q. R. S... coltivatori di terreni demaniali	1/20	Nella regione.....““	6,600
3. Al Sig. N. N. cussorgiante	3/20	Nella regione.....““	19,800
4. Al Sig. N. N. cussorgiante	1/20	Nella regione.....““	6,600
5. Al Comune di ... ademprivista	4/20	Nella regione.....““	26,400
6. Al Comune cessionario (rimanenza)	9/20““	59,400
		(Nella supposizione che il valore	
Totale...	20/20	attribuito al terreno sia di)	L. 132,000

ALLEGATO B.

Riparto della quota devoluta ai possessori dei sindacati muniti del certificato d'iscrizione nel catasto.

1. Al Sig. N. N. utente di un appezzamento di terreno coltivo la cui rendita censuaria è di	L. 50	Una porzione di terra del valore di L.	550
2. Al Sig. N. N. id. id. “	630	Id. id. id. “	6,930
3. Al Sig. N. N. id. id. “	320	Id. Id. Id. “	3,520
4. Al Sig. N. N. id. id. “	120	Id. Id. Id. “	1,320
5. Al Sig. N. N. id. Id. “	80	Id. Id. Id. “	880
Totale della rendita	L. 1,200	Totale valore della quota	L. 13.200

12.

Legge 18 agosto 1870, n° 5839, sui terreni ademprivili.

Art. 1. È prorogato fino al 31 dicembre 1872, per i comuni ai quali è scaduto o sia per scadere il termine di anni tre, concesso col n. 3 dell'art. 2 della legge 23 aprile 1865, n. 2252.

Art. 2. È riconosciuto ai comuni della Sardegna la facoltà di alienare in qualunque modo o dividere in lotti fra gli abitanti e fra i contribuenti, purché a titolo oneroso, in base ad analogo regolamento approvato dalla Deputazione Provinciale, i terreni ademprivili o cussorgiali che furono loro ceduti con la predetta legge del 23 aprile 1865.

Art. 3. Trascorso il termine stabilito dall'art. 1 senza che i comuni abbiano ottemperato alle prescrizioni di esso, la deputazione provinciale provvederà d'ufficio all'alienazione o divisione entro il biennio.

Art. 4. Chiunque pretenda diritto alla proprietà del terreno ritenuto ademprivile o cussorgiale, o ricusi di acquietarsi alle determinazioni degli arbitri per le sue ragioni di ademprivio o di cussorgia, dovrà, qualora non abbia avuto luogo la decadenza a termini della presente legge, adire i tribunali ordinari nel perentorio termine di mesi 6. La Procedura sarà sommaria. Questo termine decorre dalla data della presente legge, per le operazioni già compiute e da quelle della eseguita operazione per quella che ancora rimangono a compiersi.

Art. 5. Trascorso il detto termine di mesi sei, l'azione non potrà esercitarsi che sul prezzo ricavato o che si ricaverà dal terreno, salvo anche, in quanto ai minorenni, e Corpi amministrati, l'azione di regresso contro gli Amministratori.

Ordiniamo ecc.

III

BIBLIOGRAFIA

Hieronymus Olives Sardi utriusque censurae dot. commentaria ac Glosa in *Cartam de Logu* – Cal. 1725 Tip. Borro.

Costituzioni di Eleonora Giudicessa d'Arborea intitolate *Carta de Logu*, trad. con note di Giov. M.^a Mameli de Manelli – Roma 1805. Tip. A. Fulgoni – Codice degli *Statuti di Sassari*, Pasquale Tola, Cagl. 1850. Tip. Timon – *Leyes y Prmaticas Reales del Reyno di Sardena, compuestas, Glosadas y comentadas pro D. Francisco Vico.* – Cal. 1714 – *Dissertationum quotidianarum juris in tribunalibus Turritanis controversi.* Acut. D. D. Pedro Quesada et Pilo - Neapoli R. Tip. Egidi Louglie 1662 – *Journal de Palais voci: Pâturage – Triage – Pârcour – Forêts – Biens Communaux - Vaine-Pâturage* – Merlin Repert. Voci id. id.; Dalloz Rep. V. Id.

Relazione della Commissione del Cons. provinciale di Sassari sui fatti storici, giuridici, legislativi, relativi ai Feudi ed agli ademprivi della Sardegna – Torino – Stamperia dell'Union. Tip. Edit. 1862.

Progetto di Legge presentato dal Ministro delle Finanze (Cavour) nella Sessione 1857 al 22 giugno *sull'abolizione degli Ademprivi nei beni rurali della Sardegna* (Atti parlam. 1857, n° 89. Cam. Dep.).

Progetto di Legge per la concessione delle strade ferrate nell'Isola di Sardegna, presentato nella tornata 15 luglio 1862. (Atti parlam. Sessione 1862, n° 314. Cam. Deput.). *Sull'urgenza della costruzione delle Ferrovie Sarde* – Lettera del Prof. G. Todde ai Deputati dell'Isola – Torino 1862, Tip. Botta.

Relazione della Commissione creata dalla Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, per l'esame del nuovo progetto di legge sull'abolizione degli ademprivi in Sardegna – Cagliari, tip. Timon, 1858).

Discorso pronunciato dal Commissario Regio Fr. M^a Serra nelle tornate dei 16 e 18 aprile nel Senato del Regno in sostegno della Legge per l'abolizione degli ademprivi – Torino, tip. G. Favale e Comp. 1859.

Cenni particolari sull'origine ed uso degli Ademprivi di Sardegna dell'Avv. Nicolò Mulas, Giudice del Trib. Prov. Di Cagliari – Cagl. tip. Nazionale 1858.

Discorso del Deputato Barone Melis su' *diritti di Proprietà Territoriale della Sardegna* – Torino 1854. Tip. Eredi Botta.

Del discorso del Deputato Barone Melis – *Confutazione sul disegno di legge 17 febbraio 1858*. Considerazioni per Giov. Siotto Pintor – Cagliari. Tip. Timon 1858. Op. in 16°.

Della Regia Legge per la ripartizione di terreni di Sardegna – dell'Avv. Fortunato Ciuffo – Cagl. Stamp. Reale 1841. Allegazione forense a difesa del diritto del Comune di Villagrande Strisaili pel Prof. Giovanni De-Gioannis Gianquinto. Cagl. Tip. del Commercio, 1875.